

Parte Prima.

Numero 1.

Anno 1911

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

R. GUARDIA DI FINANZA

SOMMARIO

NUMERO 1 — Legge n. 894, del 29 dicembre 1910, che apporta
modificazioni all'ordinamento della R. Guardia di
Finanza Pag. 3

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 297-1

— 1 —

**Legge n. 894 del 29 dicembre 1910 che apporta modificazioni
all'ordinamento della Regia Guardia di Finanza.**

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1911).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere all'insegnamento nella scuola istituita per gli allievi ufficiali della Regia guardia di finanza ai termini degli articoli 4, 6 e 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367, modificata ai termini della legge 12 luglio 1908, n. 427, sono costituite cattedre di ruolo per le seguenti materie:

una per le lettere italiane;

una per la matematica, fisica e chimica.

Per le altre materie, da determinarsi nel regolamento, il ministro delle finanze provvederà, affidandole, per incarico da rinnovarsi anno per anno, a ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito, o a funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o agli insegnanti di ruolo, o ad insegnanti di scuole governative medie o superiori.

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi

No HHP 297-1



Art. 2.

La nomina ad una cattedra sarà fatta, di regola, per effetto di pubblico concorso.

Tuttavia il ministro potrà servirsi delle terne di concorsi speciali celebrati da non più di un anno per altre scuole Regie, superiori o medie di secondo grado.

I vincitori saranno assunti in servizio col grado di straordinari, nel quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

Saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinario, gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi per anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati del periodo di prova non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, lo straordinario è dispensato dal servizio.

La nomina del professore straordinario potrà essere revocata, anche prima che termini il periodo di esperimento, qualora il risultato delle ispezioni ordinate dal ministro consigli tale provvedimento.

Il tempo del servizio prestato come straordinario è in ogni caso valutato agli effetti della pensione.

Art. 3.

Agli insegnanti straordinari ed ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dall'annessa tabella A.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, quattro aumenti quinquennali, ciascuno di lire 500, e due aumenti sessennali entrambi pari

a un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.

Gli aumenti quinquennali potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari, che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale del quinquennio.

Anche per gli insegnanti, che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

Art. 4.

Ai predetti insegnanti di ruolo sono applicabili le disposizioni della legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi e quelle del testo unico 22 novembre 1908 delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Per gli insegnanti che dal Consiglio di amministrazione della massa del Corpo della Regia guardia di finanza siano stati nominati ordinari, sono rispettati e confermati i diritti stabiliti nell'atto di nomina. Il tempo utile per l'aumento quinquennale, di cui all'articolo 3, decorre per essi dal giorno della loro nomina ad ordinari.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di derogare dalla norma del concorso, per la nomina ad insegnante straordinario od ordinario, per gl'insegnanti di scuole medie, già incaricati, nella scuola, dell'insegnamento di quelle discipline, per le quali, all'attuazione della presente legge, fosse vacante la cattedra di ruolo.

Art. 5.

Alla legge citata nell'articolo 1° sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato B.

Art. 6.

Il Governo del Re provvederà ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, prelevando le maggiori somme occorrenti dai capitoli nn. 129 "Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la Guardia di finanza, „ 130 "indennità di tramutamento, di missione per la Guardia di finanza „ e 130-bis "Compensi alla Guardia di finanza „ dello stato di previsione medesimo.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare e di pubblicare in testo unico le leggi relative all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

TEDESCO.

Visto, Il Guardasigilli: FANI.

ALLEGATO A.

CATTEDRE DI RUOLO per la Scuola allievi ufficiali della R. Guardia di Finanza.

DESTINAZIONE DELLE CATTEDRE		ORARIO settimanale	STIPENDIO dello straordinario	STIPENDIO dell'ordinario
1	Lettere italiane	15	3500	4500
1	Matematica, fisica e chimica .	15	3500	4500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

I Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per il Tesoro

FACTA.

TEDESCO.

ALLEGATO B.

Testo delle modificazioni ed integrazioni da apportarsi alla legge 19 luglio 1906, n. 367, modificata a' termini della legge 12 luglio 1908, n. 427, sull'ordinamento della Regia Guardia di finanza.

Art. 11.

Al terzo comma è aggiunto il seguente capoverso:

" La rafferma di un anno può essere concessa per esperimento anche a sottufficiali, appuntati e guardie, che non abbiano

raggiunto gl'indicati limiti di servizio o di età, quando per ragioni di salute o di condotta non possano ottenere la rafferma triennale da essi domandata „.

Art. 18.

E sostituito come appresso:

“ Pel matrimonio degli ufficiali della Regia Guardia di finanza si applicano le norme stabilite pel Regio esercito (arma dei carabinieri reali).

“ Pel matrimonio dei sottufficiali, appuntati e guardie si applicano le disposizioni in vigore pei militari di truppa del Regio esercito, con le varianti e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento „.

Art. 40.

Alla disposizione della lettera *d*) è sostituita la seguente:

“ *d*) in concessioni continuative o sussidi a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati d'autorità, senza diritto a pensione, per infermità o imperfezioni contratte in servizio „.

Tabella A.

Alla indicazione dei soldi per gli ufficiali è sostituita la seguente disposizione:

“ Agli ufficiali della Regia guardia di finanza saranno corrisposti gli stipendi attuali per gli ufficiali del Regio esercito aventi pari grado ed anzianità „.

Tabella B.

Dopo il primo comma è fatta la seguente aggiunta:

“ Sono applicabili agli ufficiali a riposo della Regia Guardia di finanza tutte le disposizioni riguardanti gli ufficiali a riposo del Regio esercito „.

Nell'ultimo comma sono soppresse le parole seguenti:

“ gli ufficiali che non avendo l'età o gli anni di servizio stabiliti dalla presente legge per liquidare il massimo dell'assegno di riposo e „

Tabella C.

Il ruolo organico per la Regia guardia di finanza è diminuito di cinque maggiori ed aumentato di cinque colonnelli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

I Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per il Tesoro

TEDESCO.

FACTA.

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 297-1

Anno 1906

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

R. GUARDIA DI FINANZA

SOMMARIO

NUMERO 12	— Legge n. 367, del 19 luglio 1906, che approva un nuovo ordinamento della R. Guardia di Finanza.	Pag. 97
„ 13	— R. Decreto n. 421, del 5 agosto 1906, che stabilisce le sedi e le circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. Guardia di Finanza . . .	„ 130
„ 14	— Istruzioni provvisorie per l'applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 367.	„ 135
„ 15	— Decreto Ministeriale del 9 agosto 1906, che fissa le sedi delle compagnie, delle tenenze e delle sezioni della R. Guardia di Finanza e le indennità da corrispondersi agli ufficiali ed ai comandanti di sezione	„ 146



— 12 —

Legge n. 367, del 19 luglio 1906, che approva un nuovo ordinamento della R. Guardia di Finanza.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, n. 179 del 1° agosto 1906).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Guardia di finanza approvato con Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e della legge 19 giugno 1902, n. 186, sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge. Il ruolo organico del personale della Guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro, allegato B.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907:

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.297-2

ai capitoli dei "soldi e soprassoldi per la Guardia di finanza", la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992,50;

al capitolo "assegni ed indennità di giro, di alloggio di servizio volante ed altre per la Guardia di finanza", la maggiore somma di lire 71,220.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI
MAJORANA.

Visto, *Il Guardasigilli*: GALLO.

ALLEGATO A.

Nuova legge d'ordinamento della Guardia di finanza.

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonchè delle forze militari di guerra dello Stato, ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e, in caso di guerra, alla difesa dello Stato.

Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

Ufficiali superiori:

Colonnelli;
Tenenti colonnelli;
Maggiori.

Ufficiali inferiori:

Capitani;	}	Subalterni.
Tenenti		
Sottotenenti		

Sottufficiali:

Marescialli maggiori;
Marescialli;
Brigadieri
Sottobrigadieri.

Guardie:

Scelte;
Comuni ed allievi.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Art. 3.

Il Comandante generale della Guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.

Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Art. 4.

Il contingente della guardia di finanza è ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola per sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri o sottobrigadieri.

Al comando dei circoli più importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; alle tenenze meno importanti possono preporri marescialli.

La scuola dei sottufficiali è comandata da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.

Con decreto ministerale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate, e la sede della scuola per sottufficiali.

Art. 5.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e per servizi interni nelle dogane, si potrà mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non più adatti al servizio attivo; purchè possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

Art. 6.

La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli.

I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.

I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianità, rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.

Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianità.

I sottotenenti sono tratti dai marescialli e dai brigadieri che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la scuola dei sottufficiali, in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito da essi ottenuti negli esami finali e dai punti di anzianità di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili è fatta facoltà al Governo di nominare sottotenenti, mediante esami di concorso gl'impiegati di dogana che rivestono il grado di ufficiale di complemento nell'esercito, purchè:

- a)entino almeno due anni di servizio e non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età;
- b) possiedano l'idoneità fisica e l'attitudine pel servizio nel Corpo;
- c) siano celibi o vedovi senza prole, o se ammogliati, comprovino il possesso della rendita prescritta dall'articolo 18 della presente legge;
- d) compiano con buon esito, presso la scuola dei sottufficiali, un corso d'istruzione regolamentare e militare di durata non maggiore di un anno.

In mancanza d'impiegati che siano anche ufficiali di complemento, potranno essere ammessi al concorso altri funzionari delle dogane forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali trovinsi in possesso dei requisiti su indicati.

Durante l'esperimento gl'impiegati ammessi alla scuola continuano a percepire lo stipendio loro spettante pel posto occupato nell'amministrazione delle dogane, ma nei riguardi disciplinari sono equiparati, per ogni effetto, ai sottotenenti del Corpo.

Quale assegno di primo corredo si corrisponderà loro la stessa indennità che si corrisponde ai sottufficiali promossi ufficiali.

Se durante o dopo l'esperimento non sono riconosciuti idonei, riprendono il grado e l'anzianità loro spettante nell'amministrazione delle dogane.

Art. 7.

I marescialli sono scelti fra i brigadieri, che si distinguono per condotta e per lodevole servizio, e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianità.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri e i sottobrigadieri fra le guardie, in base ad un esame d'idoneità, al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purchèentino almeno un anno ininterrotto di grado i primi e due anni non interrotti di servizio le altre.

Purchè possiedano i requisiti di operosità e buona condotta da determinarsi col regolamento, possono essere nominati sottobrigadieri senza esame, dopo due anni ininterrotti di servizio, le guardie che, all'atto dell'arruolamento, erano fornite di titoli di studio non inferiori alla licenza ginnasiale o delle scuole tecniche, o del diploma di capitano di gran cabotaggio.

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigabiere, senza esame, purchèentino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Le guardie scelte sono nominate fra le comuni, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nel Corpo.

Art. 8.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado, se non è riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.

I modi di accertare l'idoneità all'avanzamento, in quanto non sono determinati dalla presente legge, saranno stabiliti col regolamento.

Nessuno può conseguire la promozione, sia per anzianità che a scelta o in seguito ad esame, senza la esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice delle liste d'avanzamento che egli ne sia meritevole per le sue note caratteristiche.

Le proposte di avanzamento a maresciallo e nei gradi di ufficiali, presentate dai comandi di legione, debbono essere convalidate dal Comando generale del Corpo.

Salvo quanto è stabilito per l'avanzamento a sottotenente, a brigadiere ed a guardia scelta, nessuno può essere promosso al grado superiore, nè per anzianità, nè a scelta, se non siano decorsi almeno due anni dalla nomina al grado che copre.

Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale, le nomine nei gradi di sottufficiale con ordine del Comando generale, quelle di guardie scelte con ordine dei comandi di legione.

Art. 9.

Con R.R. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di più compagnie potrà essere affidato anche ad ufficiali superiori dall'esercito.

I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 10.

L'ammissione nel Corpo della guardia di finanza, si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 150 per assegno di primo cecredo.

L'assegno è stabilito in lire 300 per gli arruolati che abbiano prestato almeno diciotto mesi di non interrotto servizio nell'esercito o nell'armata.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

- a) di essere cittadino o naturalizzato;
- b) di essere celibe o vedovo senza prole;
- c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immedia-

tamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

d) di avere tenuto sempre buona condotta;

e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni d'arresto o a lire 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;

f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

g) di saper leggere e scrivere.

Art. 11.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sott'ufficiali e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneità fisica e intellettuale e di buona condotta, i sott'ufficiali e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'età; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'età.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Art. 12.

I sottufficiali e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione.

Il premio viene concesso dal ministro della finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrerà nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità stabilite dalle leggi penali.

Art. 13.

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto per il periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I sottufficiali e le guardie puniti con la retrocessione dal grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

Art. 14.

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gl'interessi sarà, a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 12 quando il rafferma continui a servire nel Corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

I premi e gli interessi corrispondenti non possono cedere né sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del rafferma, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Art. 15.

Gl'iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che sarebbero tenuti a prestare nel Regio esercito o nella Regia armata, finché continuano a rimanere nella guardia stessa.

Art. 16.

Gl'iscritti, di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel Corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel Regio esercito o nella Regia armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le

armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

Art. 17.

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.

La durata del periodo d'istruzione è, per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo può essere ridotto a tre mesi.

I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente s'intendono aggregati alla legione stessa e dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.

Art. 18.

Gli ufficiali della guardia di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.

Ai tenenti e sottotenenti il permesso non si concede, senza la prova che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera non inferiore:

a) a lire seicento pei tenenti;

b) a lire mille pei sottotenenti.

I sottufficiali e le guardie, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal Comando generale del Corpo e provare di possedere un'annua rendita libera non inferiore a lire quattrocento.

La rendita, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali e le guardie deve essere costituita di titoli del debito pubblico o di

altri titoli garantiti dallo Stato, vincolati a favore della sposa e della prole nascitura.

Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita, nei limiti e con le norme da stabilirsi con regolamento:

1° gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano compiuto il 40° anno di età;

2° i sottufficiali indicati nell'art. 5 della presente legge.

Art. 19.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

1° col rimprovero;

2° con l'arresto in caserma fino a quindici giorni;

3° con l'arresto semplice in sala di disciplina da tre a venti giorni;

4° con l'arresto di rigore in sala di disciplina da cinque a quindici giorni;

5° con l'incorporazione nelle compagnie di disciplina accompagnata dalla espulsione dal Corpo e con la perdita o no del diritto alla pensione.

Inoltre pei sottufficiali:

6° con la sospensione dal grado da quindici giorni a due mesi;

e pei sottufficiali e le guardie scelte:

7° con la retrocessione a guardia comune.

L'arresto in caserma, e, nei casi da determinarsi col regolamento, anche l'arresto semplice in sala di disciplina non liberano il punito dai servizi di turno.

L'arresto semplice in sala di disciplina può essere sussidiario a quello di rigore.

Il soldo spettante all'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata

la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del Corpo; tranne quando il punito presta servizio, nel qual caso il soldo gli si corrisponde per intero.

Gli individui incorporati nelle compagnie di disciplina passano sotto la giurisdizione militare. Per quelli che non potessero incorporarsi nella compagnia di disciplina, a motivo d'infermità od imperfezioni fisiche determinanti la riforma, o perchè non più soggetti a servizio militare per età avanzata, la punizione sarà limitata alla espulsione dal Corpo.

Art. 20.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali, di cui all'art. 5 sono punite:

1° col rimprovero;

2° con la sospensione dal soldo da tre a quindici giorni;

3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina, che non presta servizio.

Art. 21.

Con le norme e nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19, ed ai numeri 1 e 2 dell'art. 20, sono pronunciate dagli ufficiali e sottufficiali del Corpo che esercitano comando:

a) per lievi mancanze alle regole del servizio;

b) per lievi mancanze alla disciplina;

c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado dei sottufficiali è pronunciata dal comandante della legione alla quale i sottufficiali appartengono,

per notevoli mancanze alle regole di servizio ed alla disciplina, le quali però non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore.

La retrocessione delle guardie scelte è pronunziata dal comandante di legione, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

La retrocessione dei sottufficiali e la incorporazione nella compagnia di disciplina o l'espulsione dal Corpo sono sancite dal comandante generale del Corpo, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

La composizione e la procedura delle Commissioni di disciplina saranno determinate dal regolamento.

Durante il giudizio disciplinare, l'imputato può essere trattato agli arresti in sala di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

- a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;
- b) abbandono del posto;
- c) carpito arruolamento;

d) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'applicazione delle pene maggiori che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.

È espulso dal Corpo con perdita del diritto a pensione chi subisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal Codice penale comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.

Durante il giudizio penale, all'imputato può essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assolutoria.

Chi contrae matrimonio senza permesso è incorporato definitivamente nelle Compagnie di disciplina con la perdita del diritto a pensione.

Se però appartiene al contingente speciale, di cui all'art. 5, viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione.

Art. 22.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

- 1° col rimprovero semplice;
- 2° con gli arresti semplici da uno a quindici giorni;
- 3° col rimprovero solenne;
- 4° con gli arresti di rigore da tre a quindici giorni;
- 5° con la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio da un mese ad un anno;
- 6° con la revoca dall'impiego;
- 7° con la destituzione accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Le punizioni, di cui ai nn. 1 e 2 si applicano per le lievi mancanze alla disciplina od alle regole del servizio, e sono inflitte, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento, da qualunque ufficiale superiore in grado, che abbia comando diretto.

Le punizioni di cui ai nn. 3 e 4 si applicano per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedenti punizioni, e vengono inflitte dai comandanti di legione.

Quelle di cui ai nn. 5, 6 e 7 si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina ed alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate:

- a) la sospensione dal comandante generale del Corpo, sentito il Consiglio di disciplina, di cui all'articolo seguente;
- b) la revoca e la destituzione con decreto Reale, sul conforme parere del Consiglio di disciplina.

Pei comandanti di legione le punizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 sono pronunciate dal comandante generale del Corpo; quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7 si applicano con le norme stabilite per gli altri ufficiali.

Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

Il tempo della sospensione non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità.

Gli ufficiali sospesi rimangono soggetti alla subordinazione ed alla disciplina, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 23.

Il Consiglio di disciplina, per gli ufficiali inferiori è presieduto da un comandante di legione del Corpo; per gli ufficiali superiori da un generale dell'esercito. Ne fanno parte due ufficiali del Corpo del grado immediatamente superiore e due di grado pari a quello dell'ufficiale che deve essere giudicato.

Qualora nello stesso grado non sianvi ufficiali più anziani di quello sottoposto a giudizio, si risalirà agli ufficiali del grado immediatamente superiore.

Quando debbasi giudicare un colonnello, del Consiglio di disciplina faranno parte quattro ufficiali dello stesso grado, qualunque sia la loro anzianità.

Gli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono designati di volta in volta dal ministro delle finanze.

Il Presidente del Consiglio di disciplina nomina a relatore uno dei membri, il quale dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale da giudicarsi, salvo che questi sia un colonnello.

L'ufficiale sottoposto a giudizio ha il diritto di recusare per una volta un membro del Consiglio, senza addurne i motivi; purchè ne faccia la dichiarazione entro tre giorni da quello in cui gli viene notificato l'avviso di convocazione. In tal caso l'ufficiale recusato sarà sostituito da un altro di pari grado.

Le norme per la procedura del Consiglio di disciplina saranno stabilite dal regolamento.

Art. 24.

È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'art. 18.

L'ufficiale revocato che abbia almeno quindici anni di servizio avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del Regio esercito che incorrano nella medesima mancanza.

Art. 25.

L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero potrà, durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla metà del soldo.

In caso di assoluzione, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 26.

Sono puniti secondo il Codice penale per l'esercito le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, rivolta, ammutinamento o insubordinazione verso superiori in grado o nel comando del Corpo; ovvero anche verso ufficiali dell'esercito o della Regia marina, quando le guardie di finanza siano, per ispezioni o per altri motivi di servizio, posti alla loro dipendenza ancorchè provvisoriamente, oppure si trovino ricoverati o detenuti negli stabilimenti militari.

Per l'insubordinazione, le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi.

La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisca un delitto che, a norma del Codice penale comune, importi una pena più grave. In tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

Art. 27.

Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

a) *Per truppa riunita*, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;

b) *Per militari*, le guardie di finanza di ogni grado.

Agli stessi effetti, per *stabilimenti militari* s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo.

Art. 28.

La guardia di finanza, che per qualsiasi motivo, fuori dei casi di legittima difesa di sè stesso o di altrui, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento e la rivolta, usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'art. 168 del Codice penale per l'esercito.

Art. 29.

La guardia di finanza che, in servizio od occasione del servizio, commetterà, senza autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

Art. 30.

Le guardie di finanza che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distraggano a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'articolo 188, e, secondo il valore del danno, nell'articolo 207 del Co-

dice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'articolo 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli art. 200 e 202 dello stesso Codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Art. 31.

Quando la guardia di finanza per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione o del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo le disposizioni dell'articolo 43 dello stesso Codice.

Art. 32.

Pei reati preveduti negli art. 26, 28, 29, 30 e 31 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel titolo 1°, libro 1°, parte 1ª del Codice penale per l'esercito, e la competenza a conoscere dei reati medesimi, qualunque sia la specie delle pene e la legge che le contenga, appartiene ai Tribunali militari secondo le norme che il suddetto Codice stabilisce.

Art. 33.

Nel caso di cui nell'articolo precedente, uno dei giudici del Tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce pei giudici militari.

Nei Tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e dev' essere designato dal comandante della Divisione militare nella quale ha sede il Tribunale.

Nei Tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore, il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto, basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal Regolamento organico per il servizio dei Tribunali militari.

Art. 34.

L'art. 209 del Codice penale per l'esercito è applicabile anche alle guardie di finanza.

Art. 35.

Le onorificenze, le remunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 36.

I gradi e i soldi pel Corpo della guardia di finanza e le pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali o di guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con Decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343.

Gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa rimangono soggetti ai doveri di subordinazione secondo le disposizioni della presente legge.

Il trattamento di riposo degli ufficiali superiori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quando abbiano raggiunto i sessant'anni di età.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'autorità gli ufficiali superiori che abbiano compiuto i sessant'anni di età e gli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuto cinquanta.

Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorità, o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali e le

guardie, che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il servizio per infermità, debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio che verrà prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare a indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal Regolamento.

Art. 37.

Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi più di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano già cessato di far parte del Corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'articolo 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371;

b) con la stessa limitazione anche i posti di inserviente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'art. 6 del Regio Decreto 26 giugno 1904, n. 338;

c) due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle Intendenze di finanza, ai termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149;

d) tutti i posti di verificatori di ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal Regio Decreto 26 gennaio 1902, n. 22;

e) tutti i posti di volontario del Dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo "*Soldo della guardia di finanza*", da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualità di volontari.

I posti di ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere *d*, *e*, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera *c*, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle guardie scelte cheentino almeno 15 anni di servizio.

Art. 38.

Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 39.

Il fondo attuale della massa del Corpo e quello che verrà successivamente formandosi sarà investito in rendita consolidata 5 per cento intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 40.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sarà erogato:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sottufficiali delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sottufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguono, o che siano stati fregati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;

f) nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sottufficiali che saranno in possesso dei requisiti determinati dai Regolamenti per esservi ammessi.

Art. 41.

L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo, o in sua vece dal comandante in seconda, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione di ragioneria del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un ufficiale inferiore della guardia di finanza.

Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

Art. 42.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi-guardie e dei sottufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme per il conferimento dei posti di cui all'art. 37; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del Corpo; per la concessione delle rafferme e la contabilità dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del Corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali, per il rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della legge 22 dicembre 1895, n. 721, avevano prestato più di trent'anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per la pensione degli impiegati civili.

Art. 44.

Il Governo potrà collocare in disponibilità gli ispettori superiori e gli ispettori che non possono essere compresi rispettivamente nei nuovi ruoli dei colonnelli o tenenti colonnelli e dei maggiori, applicando le norme ed i criteri stabiliti nell'articolo 5 del Regio decreto 14 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.

Gli ispettori superiori da collocarsi in disponibilità saranno designati dal ministro delle finanze; gli ispettori da una Commissione presieduta dal generale dell'esercito presidente del Comitato istituito dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo approvato col Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e composta del vice-direttore generale delle gabelle e di un ispettore superiore della guardia di finanza.

La stessa Commissione designerà per la prima volta, all'attuazione della presente legge, gli ispettori che dovranno essere nominati tenenti colonnelli.

Gli attuali sottoispettori ed i tenenti che hanno superato gli esami di concorso per l'avanzamento a tale grado saranno nominati capitani, ma conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori, a misura che vi saranno posti disponibili.

Agl'ispettori ed ai tenenti di prima classe verrà corrisposta, con assegno *ad personam*, la differenza tra lo stipendio di cui godono e quello che la tabella annessa alla presente legge stabilisce per i maggiori e per i tenenti.

Art. 45.

Gli assegni di disponibilità e quelli *ad personam*, indicati nell'articolo precedente, saranno pagati mediante economie, sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al capitolo *Soldi e soprassoldi per le guardie di finanza*.

Tabella prima dei gradi e dei soldi.

<i>Ufficiali.</i>	<i>Soldo annuo.</i>
Comandante generale	L. 9,000
Colonnelli	» 6,000
Tenenti colonnelli	» 5,000
Maggiori	» 4,400
Capitani	» 3,200
Tenenti	» 2,400
Sottotenenti	» 2,000

Sottufficiali e guardie.

	<i>Assegno gionaliero.</i>
Marescialli maggiori	L. 4. 25
Marescialli	» 4. —
Brigadieri	» 3. 50
Sottobrigadieri	» 2. 90
Guardie scelte	» 2. 70
Guardie comuni	» 2. 50
Allievi	» 1. 90

Ai brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte, che abbiano cinque anni di grado non interrotti e quindici di servizio nel Corpo, è accordato un soprassoldo annuo di lire 100.

Per i sottobrigadieri, questo soprassoldo viene elevato a lire 200 dopo altri cinque anni non interrotti di grado e di servizio.

Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottufficiali e le guardie acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

Il soprassoldo è equiparato, per tutti gli effetti, al soldo ordinario.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità:

ai sottufficiali ed alle guardie del ramo mare, lire 200;

ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio ai confini di terra, lire 180;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti interne, lire 144;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti di linea ed e quelli addetti ai depositi d'istruzione, lire 108.

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali ed alle guardie solo quando prestano effettivo servizio presso le brigate.

Ai sottufficiali che vengono promossi ufficiali si corrisponde una indennità di lire 300, quale assegno di primo corredo.

Ai sottufficiali ed alle guardie che vengono assegnati per la prima volta ai circoli di confine alpestre, si corrisponde un'indennità di lire 40, per l'acquisto degli indumenti speciali richiesti dal servizio.

Una indennità pari al decimo del soldo è accordata agli ufficiali inferiori ed ai sottufficiali ed alle guardie in attività di servizio, che non hanno alloggio in caserma.

Uguale indennità è accordata alle guardie ed ai sottufficiali ammogliati che, sebbene acquartierati, non abbiano in caserma l'alloggio per la famiglia.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali ed alle guardie durante le licenze straordinarie non determinate da ragioni di salute, viene sospesa la corrispondenza del soldo.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie comuni L. 2.00
per le guardie scelte e i sottobrigadieri. „ 2.20
per i brigadieri e marescialli „ 2.40

Il soldo degli allievi, delle guardie e dei sottufficiali, che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla Massa, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:

per gli allievi. L. 0.40
per le guardie comuni. „ 0.60
per le guardie scelte e pei sottobrigadieri „ 0.80
per i brigadieri e marescialli „ 1.00

Le guardie e i sottufficiali ammogliati che si curano in famiglia godono dell'intero stipendio per i primi due mesi di malattia e della metà soltanto nel periodo successivo.

Lo stesso trattamento si fa ai sottufficiali ed alle guardie che s'invisano in licenza straordinaria per motivi di salute.

Ai sottufficiali ed alle guardie aventi diritto alla pensione, quando, su loro domanda o per inabilità al servizio, debbano inviarsi in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, si corrisponde la metà del soldo se essi hanno meno di 25 anni di servizio, e due terzi se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

Gli allievi sono esonerati da qualunque ritenuta ordinaria o straordinaria per la costituzione del proprio fondo di massa, durante il periodo di permanenza nella loro legione.

Seconda tabella delle pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie.

G R A D I	PENSIONI ACCORDATE	
	per 15 anni di servizio	per 30 e più anni di servizio
Capitani. L.	800	2,560
Tenenti »	600	1,920
Sottotenenti »	500	1,600
Marescialli maggiori »	390	1,240
Marescialli ordinari »	365	1,170
Brigadieri »	320	1,020
Sottobrigadieri »	265	845
Guardie scelte »	245	790
Guardie comuni. »	230	730

Il tempo passato nei depositi d'istruzione sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie comuni.

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* fissati dalla tabella.

Ogni aumento sessennale accresce la pensione degli ufficiali nella misura di un decimo della pensione medesima; ogni soprassoldo accresce la pensione dei sottufficiali e delle guardie scelte di lire 25 nel minimo e di lire 80 nel massimo su indicati.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie, che chiedono di essere collocati a riposo per anzianità di servizio od avanzata età, prima di aver compiuto i trent'anni di servizio, è applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità, è accordata la metà ripartibile fra coloro che sono ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove e per gli orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal citato testo unico per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione coloro che non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio od il cinquantesimo di età, se ufficiali inferiori, od il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età se sottufficiali o guardie, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
I Ministri Segretari di Stato per le Finanze
e per il Tesoro

MASSIMINI.

MAJORANA.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

ALLEGATO B.

NUOVO ORGANICO.

GRADO	Numero dei posti pel servizio				TOTALE	Soldo		Spesa totale per categoria	
	generale del Corpo	doganale	del D. C. di Napoli	del D. C. di Roma		Individuale			Comple- sivo
						Gior- naliero	Annuo		
	Attivo	Seden- tario	Attivo	Attivo					
Ufficiali superiori.									
Comandante generale.	1	»	»	»	1	»	9,000 »	9,000 »	
Colonnelli	6	»	»	»	6	»	6,000 »	36,000 »	
Tenenti colonnelli . . .	10	»	»	»	10	»	5,000 »	50,000 »	
Maggiori	36	»	1	1	38	»	4,400 »	167,200 »	
Ufficiali inferiori.									
Capitani	98	»	1	1	100	»	3,200 »	320,000 »	
Tenenti	148	»	5	3	156	»	2,400 »	374,400 »	
Sottotenenti	63	»	4	3	75	»	2,000 »	150,000 »	
	367		11	8	386			1,106,600 »	
TRUPPA									
Sottufficiali.									
Marescialli maggiori . .	50	»	»	»	50	4,25	1,551.25	77,562.50	
Marescialli	320	148	16	16	500	4 »	1,400 »	730,000 »	
Brigadieri	1,210	140	88	12	1,450	3,50	1,277.50	1,788,500 »	
Sottobrigadieri	2,032	50	66	57	2,205	2,90	1,058.50	2,461,012.50	
	3,612	333	120	85	4,155				
Guardie									
Guardie scelte	2,055	»	61	34	2,150	2,70	985.50	2,118,825 »	
Id. comuni	10,071	»	550	350	10,971	2,50	912.50	10,011,037.50	
Allievi	1,150	»	»	»	1,150	1,90	698.50	797,525 »	
	13,276		611	384	14,271			18,964,042.50	
Indennità di carica al comandante generale e al comandante in seconda L.									
Soprassoldo ai marescialli, brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte »									
Indennità del 10% sul soldo agli ufficiali inferiori, non provvisti di alloggio in caserma »									
Indennità annua di lire 200 a 1577 individui del ramo mare »									
TOTALE L.								19,473,442.50	

Visto d'ordine di Sua Maestà
I Ministri Segretari di Stato per le finanze e pel tesoro
MASSIMINI.
A. MAJORANA.

R. Decreto n. 421, del 5 agosto 1906, che stabilisce le sedi e le circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. Guardia di finanza.

(Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, del 13 agosto 1906).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 4, dell'allegato A alla legge 19 luglio 1906, n. 367, che modifica l'ordinamento della Guardia di finanza;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sedi e le circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli, in cui è ripartito il contingente della Guardia di finanza, sono stabilite secondo l'annessa tabella, vista d'ordine nostro dal ministro, segretario di Stato per le finanze.

La legione allievi ha sede in Maddaloni (Caserta).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, li 5 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.

Tabella delle Sedi e circoscrizioni delle Legioni territoriali e dei Circoli della R. Guardia di finanza.

LEGIONI territoriali		CIRCOLI aggregati a ciascuna legione		CIRCOSCRIZIONE
N. d'ord.	Sedi	N. d'ord.	Sedi	DI CIASCUN CIRCOLO
I	Torino...	1	Genova...	Il circondario di Genova, esclusi i mandamenti di Voltri e Sestri Ponente, il comune di Camogli e l'isola di Capraia.
		2	Novara...	Le provincie di Novara ed Alessandria.
		3	Savona...	I circondari di Savona e Albenga e i mandamenti di Voltrie Sestri Ponente in provincia di Genova. La provincia di Porto Maurizio.
		4	Spezia...	I circondari di Spezia e Chiavari e il comune di Camogli in provincia di Genova. La provincia di Massa Carrara.
		5	Torino...	Le provincie di Torino e Cuneo.
II	Milano...	6	Brescia...	Le provincie di Brescia e Cremona.
		7	Como...	Il circondario di Lecco. I mandamenti di Como I (escluso il comune di Lezzeno); Erba, Cantù, Appiano (esclusi i comuni di Beregazzo, Binago, Castelnovo-Bozzente, Carbonate, Limido, Locate, Mozzate, Olgiate e Solbiate); di Como II (esclusi i comuni di Albiolo, Bizzarone, Cagno, Camnago di Uggiate, Casanova di Uggiate, Caversaccio, Drezzo, Gaggino, Roderò, Ronago, Trevano e Uggiate) nel circondario di Como. La sorveglianza alla dogana internazionale ed alla brigata di Chiasso sul territorio svizzero.

LEGIONI territoriali		CIRCOLI aggregati a ciascuna legione		CIRCOSCRIZIONE DI CIASCUN CIRCOLO
N. d'ord.	Sedi	N. d'ord.	Sedi	
II	Milano...	8	Menaggio.	Il mandamento di Bellano, meno il comune di Colico; i mandamenti di Castiglione d'Intelvi, Gravedona e Menaggio ed il comune di Lezzeno del mandamento di Como I.
		9	Milano...	Le provincie di Milano, Bergamo, Pavia, Piacenza e Parma.
		10	Sondrio...	La provincia di Sondrio. Il comune di Colico in provincia di Como.
		11	Varese...	I mandamenti di Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luino e Varese nel circondario di Varese. I comuni di Albiolo, Bizzarone, Cagno, Camnago di Uggiate, Casanova di Uggiate, Caversaccio, Drezzo, Gaggino, Roderò, Ronago, Trevano ed Uggiate del mandamento di Como II i comuni di Beregazzo, Binago, Castelnuovo-Bozzente, Carbonate, Limido, Locate, Mozzate, Olgiate e Solbiate del mandamento di Appiano nel circondario di Como.
III	Venezia...	12	Belluno...	Le provincie di Belluno e Treviso.
		13	Padova...	Le provincie di Padova, Rovigo e Vicenza.
		14	Udine...	La provincia di Udine.
		15	Venezia...	La provincia di Venezia.
		16	Verona...	Le provincie di Verona e Mantova.
IV	Bologna...	17	Ancona...	Le provincie di Ancona, Pesaro e Macerata.

LEGIONI territoriali		CIRCOLI aggregati a ciascuna legione		CIRCOSCRIZIONE DI CIASCUN CIRCOLO
N. d'ord.	Sedi	N. d'ord.	Sedi	
IV	Bologna...	18	Bologna...	Le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
		19	Firenze...	Le provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Siena e Lucca.
		20	Livorno...	Le provincie di Livorno e Pisa. L'isola di Capraia in provincia di Genova.
		21	Ravenna...	Le provincie di Ravenna e Forlì.
		22	Cagliari...	La provincia di Cagliari.
V	Roma...	23	Roma...	Le provincie di Roma e Perugia.
		24	Sassari...	La provincia di Sassari.
		25	Roma D.C.	Il comune di Roma, pel servizio di vigilanza a tutela del Dazio di consumo.
		26	Bari...	La provincia di Bari.
VI	Bari...	27	Catanzaro.	Le provincie di Catanzaro e Cosenza.
		28	Chieti...	Le provincie di Chieti, Aquila, Ascoli Piceno e Teramo.
		29	Foggia...	La provincia di Foggia.
		30	Lecce...	La provincia di Lecce.
VII	Napoli...	31	Caserta...	Le provincie di Caserta (esclusa l'isola di Ponza), Avellino, Benevento e Campobasso.

LEGIONI territoriali		CIRCOLI aggregati a ciascuna legione		CIRCOSCRIZIONE DI CIASCUN CIRCOLO
N. d'ord.	Sedi	N. d'ord.	Sedi	
VII	Napoli . . .	32	Napoli . . .	La provincia di Napoli. L'isola di Ponza in provincia di Caserta.
		33	Salerno . .	Le provincie di Salerno e Potenza.
		34	Napoli D.C.	Il comune di Napoli pel servizio di vigilanza a tutela del Dazio di consumo.
VIII	Messina . .	35	Catania . .	La provincia di Catania.
		36	Girgenti. .	Le provincie di Girgenti e Caltanissetta.
		37	Messina . .	La provincia di Messina.
		38	Palermo. .	La provincia di Palermo.
		39	Reggio C.	La provincia di Reggio Calabria.
		40	Siracusa. .	La provincia di Siracusa.
		41	Trapani . .	La provincia di Trapani.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle finanze

MASSIMINI.

— 14 —

Istruzioni provvisorie per l'applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Nella *Gazzetta ufficiale* del 1° corrente è stata pubblicata la legge 19 luglio 1906, n. 367, la quale entrerà quindi in vigore — per ogni effetto — a datare dal 16 dello stesso mese; sostituendo il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Guardia di finanza approvato col R. D. 13 febbraio 1896, n. 40, e modificato con la legge 19 giugno 1902, n. 186.

In attesa dei regolamenti che devono disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni legislative, i comandanti dei reparti del Corpo e gli Uffici amministrativi, che con essi hanno rapporti, si atterranno alle presenti istruzioni provvisorie, nelle quali si riassumono le ragioni e gli effetti delle modificazioni più importanti apportate al testo unico su ricordato.

Art. 1. — D'ora innanzi non potranno più concedersi guardie di finanza ai Comuni pel servizio del Dazio di consumo, e quindi alle domande, che per tale concessione venissero eventualmente fatte ai comandi ed uffici provinciali, si dovrà senz'altro rispondere negativamente.

Si avverte però che nulla è mutato rispetto ai Comuni, che fruiscono già dell'opera delle guardie di finanza, per effetto di convenzioni in corso. Per questi, quindi, rimangono in vigore i patti stabiliti e le disposizioni relative dei vigenti regolamenti del Corpo; salvo — beninteso — per quanto concerne gli assegni spettanti agli agenti; assegni che dovranno essere corrisposti nella misura stabilita dalla nuova legge.

Art. 2, 3, 4. — *Gradazione gerarchica.* — Per effetto della istituzione dei comandi generale e legionali del Corpo e della mutata ripartizione del contingente, la gradazione gerarchica della

Guardia di finanza, per le trattazioni riguardanti la disciplina e per quant'altro si connette al governo del personale, è la seguente :

comando di brigata,
comando di sezione o di tenenza,
comando di compagnia,
comando di circolo,
comando di legione,
comando generale.

Per le trattazioni relative al servizio del Corpo rimangono immutate le disposizioni del regolamento 6 giugno 1901, n. 268, relative ai rapporti dei vari comandanti di reparto con le Intendenze di finanza e con gli altri uffici provinciali direttivi ed esecutivi. I comandanti di circolo però non potranno normalmente corrispondere col Ministero delle finanze e con le altre Amministrazioni centrali che pel tramite dei comandi di legione; ai quali inoltre dovranno essere riferiti — in ogni caso — tutti gli affari di notevole importanza che avvengono nei circoli e quelli specialmente che richiedono spostamenti nell'assetto ordinario del personale.

Per le comunicazioni da fare al comando generale, infine, i comandi di legione osserveranno le disposizioni che riceveranno dal comando medesimo.

Ripartizione del contingente. — Le sedi e le circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli sono stabilite dal R. decreto 5 agosto 1906, n. 421, riportato di seguito alla nuova legge organica.

La suddivisione dei circoli in compagnie, tenenze e sezioni è fissata dal Decreto ministeriale annesso alle presenti istruzioni (A), col quale sono stabilite le sedi e le indennità assegnate agli ufficiali ed ai comandanti di sezione.

Alla sistemazione del contingente e del servizio secondo le nuove circoscrizioni, provvederanno i comandanti di legione; presi gli opportuni accordi — nei riguardi contabili — con le Inten-

denze di finanza, per quanto concerne il materiale mobile dei comandi di circolo soppressi o trasferiti, i locali che rimangono disponibili, e simili.

A proposito di locali si avverte che bisogna procurare di utilizzare — in massima — quelli dei circoli soppressi per alloggio dei capitani e degli ufficiali subalterni che ancora ne fossero privi; tenendo presente che nessun ufficiale superiore deve fruire per uso personale di locali demaniali, fin quando nella stessa sede non siano stati provveduti di alloggio tutti gli ufficiali inferiori.

Assegnazione del personale. — Attuata la ripartizione del contingente nelle nuove circoscrizioni, l'assegnazione del personale di truppa alle varie legioni sarà fatta dal comandante generale del Corpo, e la destinazione ai vari circoli dal comandante della legione alla quale i circoli appartengono.

Il comandante di circolo poi distribuirà i sottufficiali e le guardie tra le compagnie, tenenze e sezioni, fissando le brigate presso le quali essi debbono prestare servizio.

Le sedi degli ufficiali inferiori saranno stabilite dal comandante generale; quelle degli ufficiali superiori dal Ministro delle finanze su proposta del comandante medesimo.

Quando in una stessa residenza sianvi vari ufficiali del medesimo grado, il comandante di legione — per ragioni di servizio o di disciplina — potrà cambiarli rispettivamente da uno ad altro comando, informandone poi il comandante generale.

Direzione del servizio e ispezioni periodiche. — Col nuovo ordinamento l'unità organica di servizio è la compagnia, e quindi le disposizioni del regolamento di servizio che stabiliscono i doveri dei comandanti di circolo si debbono intendere estesi ai comandanti di compagnia, indipendentemente da quelli ch'essi hanno come comandanti di tenenza, quando è loro affidato anche il comando diretto di uno di tali reparti minori.

I comandanti di compagnia eseguiranno, pertanto, nella propria circoscrizione, le visite periodiche agli uffici di cui all'art. 240 del regolamento di servizio — esclusi i magazzini di deposito delle

Privative che dovranno essere visitate sempre dai comandanti di circolo — e faranno le ispezioni ordinarie e straordinarie ai reparti del Corpo, necessarie per accertarsi del regolare andamento del servizio e della disciplina; avvertendo che in via ordinaria essi debbono ispezionare:

- almeno due volte al mese i comandi di tenenza e di sezione;
- ogni mese almeno le brigate;
- ogni due mesi i distaccamenti.

I comandanti di circolo — cui spetta più specialmente di assicurare il retto ed uniforme trattamento disciplinare degli agenti, il collegamento del servizio tra le compagnie dipendenti e la cura dell'amministrazione di tutto il personale del circolo — eseguono a loro volta frequenti visite di controllo presso i reparti e nei posti di esecuzione del servizio, tenendo presente che almeno debbono essere ispezionati:

- ogni mese le tenenze comandate direttamente dai capitani, e ogni due mesi le altre tenenze e le sezioni;
- ogni due mesi le brigate delle prime tenenze e ogni quattro mesi le altre;
- ogni sei mesi i distaccamenti.

I comandanti di legione devono essere guida e controllo continuo dei comandanti di circolo, dei quali spetta ad essi collegare e rendere uniforme l'azione disciplinare e di servizio, riscontrandone anche l'operato con ispezioni ordinarie e straordinarie. In tali ispezioni, quando non abbiano ricevuto speciali disposizioni dal comandante generale, essi osservano le prescrizioni del vigente regolamento di servizio relative ai doveri degli ispettori superiori.

Il comandante generale esegue o fa eseguire dal comandante in seconda le visite di riscontro che reputa opportune per le constatazioni che gli sono necessarie a ben dirigere e controllare la azione dei comandanti di legione, dei quali — quand'occorra — regola anche le ispezioni.

I comandanti di compagnia e di circolo rendono conto mensilmente delle ispezioni eseguite, col prospetto modello N. 88, che

i comandanti di circolo trasmettono al comando di legione, corredato dei verbali d'ispezione alle brigate, modello N. 87.

I comandanti di legione rendono conto al comando generale delle ispezioni eseguite ai circoli, mediante il quaderno d'ispezione N. 85.

Art. 5. — D'ora innanzi non verranno nominate più guardie scelte sedentarie. Man mano però che nel contingente di tali agenti si verificheranno vacanze, i comandanti di circolo le copriranno con guardie scelte del contingente attivo, nei limiti numerici stabiliti dagli organici degli uffici doganali.

Art. 6, 7, 8, 9. — Le disposizioni di questi articoli non abbisognano di schiarimenti. Si avverte soltanto che tutte le proposte e comunicazioni relative agli avanzamenti del personale dovranno essere fatte dai comandanti di legione al comandante generale del Corpo.

Art. dal 10 al 17. — *Reclutamento.* — Nulla è innovato nella procedura per gli arruolamenti, e le commissioni relative continueranno a costituirsi e adunarsi secondo il disposto dell'art. 19 del regolamento d'istituzione e di disciplina del Corpo.

Gli arruolati saranno avviati alla sede della legione allievi in Maddaloni o ad una delle sezioni di Messina o Verona, secondo le disposizioni date dal comandante generale ai circoli di arruolamento; ma il foglio matricolare e i documenti indicati nell'articolo 26 del citato regolamento organico saranno trasmessi sempre al comando della legione allievi, che li trasmette poi ai comandi di circolo di destinazione quando gli allievi passano al servizio attivo. In tale occasione il comando della legione allievi trasmette al comandante della legione territoriale, in cui l'allievo va a prestare servizio, la copia del foglio matricolare che ora vien trasmessa al Ministero delle finanze.

L'assegnazione del numero di matricola ai singoli arruolati, su richiesta della legione allievi è fatta però dal comando generale, che tiene all'uopo una rubrica nominativa e di appostamento di tutti gli agenti che fanno parte del Corpo.

I fogli matricolari ora esistenti presso il Ministero per gli agenti presenti al Corpo saranno ripartiti fra i comandi di legione; ai quali spetta il compito di riscontrare la regolare tenuta della matricola presso i circoli, e la responsabilità della esattezza di tutte le indicazioni che debbono desumersi dai fogli matricolari degli agenti.

Presso il Ministero saranno invece concentrati, a cura dei comandanti di legione, le copie dei fogli matricolari degli agenti che per qualsiasi motivo escono dal Corpo; ferma restando la disposizione di conservare gli originali di tali fogli presso i circoli nei quali gli agenti lasciano il servizio.

Rafferre. — Per la concessione delle rafferme con premio o senza si continuerà ad osservare le norme stabilite dal R. decreto 9 aprile 1903, n. 166, avvertendo solo che le istanze per le rafferme con premio dovranno essere trasmesse pel tramite dei comandi di legione al comandante generale, il quale provoca poi le deliberazioni del Ministro delle finanze.

Parimenti dovranno essere trasmessi al comandante generale gli eventuali ricorsi e le richieste, di cui trattano i due ultimi commi dell'art. 1, n. 4, del R. decreto su citato.

Art. 18. — Le domande degli ufficiali ed agenti che intendono contrarre matrimonio debbono essere trasmesse al comandante generale, cui spetta - in ogni caso - di accertare che la progettata unione non offenda la dignità e il decoro di chi deve contrarla.

Art. 19, 20 e 21. — Nulla v'è da avvertire circa l'applicazione del rimprovero e degli arresti in caserma, pei quali continueranno a rimanere integralmente in vigore gli art. 145, 146, 147 e 148 del regolamento 11 novembre 1896, n. 497.

Quanto agli arresti semplici e di rigore in sala di disciplina, le disposizioni del regolamento stesso debbono ritenersi ridotte proporzionalmente alle durate massime stabilite dalla nuova legge, sia per la determinazione del castigo, sia per la facoltà di chi deve punire, e quindi:

saranno punite con gli arresti semplici da tre a dieci giorni

le mancanze indicate nell'art. 153 del citato regolamento e quelle analoghe, e si applicheranno gli stessi arresti da 11 a 20 giorni nei casi indicati dall'art. 154;

si puniranno con gli arresti di rigore da 5 a 8 giorni le trasgressioni specificate nell'art. 155, e con gli stessi arresti da 9 a 15 giorni quelle indicate nell'art. 156, seguendo poi analogo criterio di attenuazione nell'applicare l'art. 157.

Rispetto alla facoltà d'infliggere tali castighi, tenuto conto della creazione dei comandi di compagnia, il disposto dall'art. 151 del ridetto regolamento deve intendersi modificato nel seguente modo:

gli arresti semplici in sala di disciplina potranno essere applicati da tre a dieci giorni dai comandanti di tenenza o di sezione, e da tre a venti giorni dai comandanti di compagnia o di circolo;

gli arresti di rigore da cinque a otto giorni dai comandanti di compagnia, e da cinque a quindici giorni dai comandanti di circolo.

Per la sospensione dal soldo le facoltà punitive s'intendono stabilite come per gli arresti di rigore in sala di disciplina; per gli arresti in caserma il comandante di sezione ha le stesse facoltà del comandante di tenenza, ed il comandante di compagnia quelle stesse del comandante di circolo.

Circa l'espiazione degli arresti semplici, finchè non sia altrimenti disciplinata dal regolamento, si farà partecipare il punito ai servizi di turno, solo quando la durata del castigo non ecceda i dieci giorni.

In quanto concerne l'applicazione delle punizioni riservate ai comandanti di legione e al comandante generale, e per le quali occorre il parere della commissione di disciplina, nulla v'è da aggiungere alle chiare disposizioni della legge.

Si avverte soltanto che i deferimenti al giudizio della commissione di disciplina devono essere disposti dal comandante di legione, il quale ordina anche in qual circolo l'imputato debba

essere giudicato, tenendo conto del disposto dall'art. 186 del regolamento, e convoca la commissione.

Nella composizione e nella procedura delle commissioni di disciplina nulla è, per ora, mutato. S' intende però che le deliberazioni della commissione con gli atti relativi dovranno essere trasmesse sempre al comandante di legione, il quale provvede poi per lo invio al comandante generale o per le comunicazioni da farsi ai comandanti di circolo.

Art. 22, 23, 24 e 25. — Il rimprovero semplice, gli arresti semplici, il rimprovero solenne e gli arresti di rigore si applicheranno agli ufficiali per le lievi mancanze alla disciplina ed al servizio e per la recidiva prevista dalla legge, tenuto presente anche il disposto dall'art. 121 del regolamento organico del Corpo, ed avvertendo che, mentre il rimprovero semplice può essere inflitto all'ufficiale da qualunque superiore in grado che abbia su di lui comando diretto, gli arresti semplici potranno invece essere inflitti:

dai capitani, agli ufficiali subalterni direttamente dipendenti fino a cinque giorni;

dai comandanti di circolo, ai subalterni fino a quindici giorni, ed ai capitani fino a cinque giorni;

Ogni castigo maggiore, fra quelli suindicati, è di competenza dei comandanti di legione.

L'ufficiale posto agli arresti semplici deve rimanere nella sua abitazione, in tutte le ore in cui non è di servizio.

Gli arresti di rigore si scontano nel proprio domicilio o in una camera apposita della caserma, a giudizio del superiore che infligge il castigo, e l'ufficiale che vi è sottoposto è escluso da qualunque servizio e non può uscire nè avere colloqui con chiechessia.

Il rimprovero solenne viene inflitto all'ufficiale presso il comando del circolo al quale egli appartiene, e viene pronunziato o personalmente dal comandante di legione o per delegazione dal comandante di circolo, alla presenza di tutti gli ufficiali di grado pari o superiori al punito, che si trovano alla stessa sede.

Il deferimento degli ufficiali al giudizio del Consiglio di disciplina, per l'applicazione dei castighi indicati nei numeri 5, 6 e 7 dell'art. 22 della legge, è di competenza esclusiva del comandante generale al quale spetta anche di stabilire la sede in cui il Consiglio deve riunirsi, e il giorno della convocazione.

Per la procedura e le deliberazioni del Consiglio di disciplina si seguono le norme tracciate dal vigente regolamento organico del corpo.

Art. dal 26 al 38. — Le disposizioni di questi articoli non abbisognano di chiarimenti. Le modalità per la partecipazione degli ufficiali del Corpo nella composizione dei Tribunali militari saranno concordate fra il comandante generale e i comandi delle divisioni militari.

Art. dal 39 al 45. — Fino a nuova disposizione, per la gestione del Fondo di massa saranno osservate le norme contenute nel regolamento 23 giugno 1898, n. 45, e l'ufficio amministrativo per la trattazione degli affari relativi a tale gestione continuerà a funzionare presso il Ministero delle finanze.

Tabella dei gradi e dei soldi. — Stabilita dalla metà del corrente mese di agosto l'entrata in vigore della nuova legge, e convertito in assegno giornaliero il soldo dei sottufficiali e delle guardie, non v'ha dubbio che la compilazione dei ruoli del soldo e delle indennità, e il pagamento degli assegni spettanti al personale non daranno luogo, nemmeno in questo mese, ad incertezze o inconvenienti di sorta.

La nuova indennità di lire quaranta stabilita pei sottufficiali e per le guardie assegnati per la prima volta ai circoli di confine alpestre, verrà corrisposta con mandato diretto, ai singoli agenti che verranno destinati ad una delle brigate indicate nell'elenco allegato (B) alla citata normale n. 27 inserta nel *Bollettino Ufficiale* del Corpo pel 1902 (Parte 1^a). A tal uopo i comandanti di circolo faranno le opportune comunicazioni al Ministero, e cureranno poi che gli agenti — con l'indennità percepita — si prov-

vedano del sacco a pelo e di quegli altri oggetti speciali non forniti dall'Amministrazione, che il servizio da compiersi nei menzionati reparti può rendere indispensabili.

Reputasi superfluo avvertire che il sussidio per l'acquisto del sacco a pelo, istituito con la normale n. 183 del *Bollettino Ufficiale* del Corpo pel 1894, è soppresso per effetto della nuova concessione.

Per gli altri assegni e indennità stabilite dalla tabella in esame non occorrono chiarimenti; si richiama soltanto l'attenzione sul nuovo favorevole trattamento che vien fatto agli agenti cui si concede la licenza straordinaria per motivi di salute, e si raccomanda in conseguenza di ben vagliare tali motivi prima di assecondare le domande o proposte di licenze straordinarie, le quali dovranno sempre essere limitate alla minima durata possibile.

A proposito di licenze poi si avverte che le facoltà riservate al Ministero delle finanze debbono ora intendersi deferite al comandante generale del Corpo, e quelle delegate agl'intendenti di finanza saranno invece esercitate dai comandanti di legione.

Quanto alla disposizione che esonera gli allievi dalla ritenuta per costituirsi il fondo di massa individuale prescritto dal vigente regolamento d'amministrazione, si avverte che l'esenzione non è estesa alle ritenute occorrenti per scontare gli eventuali debiti verso la Massa del Corpo. Gli allievi, pertanto, dovranno essere sottoposti alla trattenuta di L. 3.50 stabilita dall'art. 136, lettera C del citato regolamento, fin quando non abbiano rimborsato alla Massa l'anticipazione loro fatta per costituirsi il fondo vitto, e dovranno parimenti assoggettarsi a ritenuta se — durante il periodo di permanenza alla loro legione — venissero a trovarsi per qualsiasi motivo in debito verso la Massa.

Un'ultima avvertenza si ritiene infine necessaria rispetto al soprassoldo dei marescialli, abolito dalla nuova legge, per la mutata misura del soldo ordinario e per la creazione del nuovo grado di maresciallo maggiore.

Tale soprassoldo non sarà più concesso ai marescialli, ma a quelli che già lo godono dev'essere conservato anche col nuovo soldo, fin quando essi non conseguono la promozione al grado superiore.

Roma, 11 agosto 1906.

Il Ministro
MASSIMINI.

Decreto Ministeriale del 9 agosto 1906, che fissa le sedi delle compagnie, delle tenenze e delle sezioni della Regia Guardia di Finanza e le indennità da corrispondersi agli ufficiali ed ai comandanti di sezione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Veduto l'art. 4 della legge 19 luglio 1906, n. 367 (allegato 4), che stabilisce un nuovo ordinamento per la Regia Guardia di Finanza;

Vista la tabella dei gradi e dei soldi annessa alla legge su citata;

Vista la legge 28 giugno 1906, n. 273, che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero delle Finanze, per l'esercizio finanziario 1906-907.

Veduto il Regio Decreto 5 agosto 1906, n. 421 che fissa le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli in cui è ripartito il contingente della Guardia di Finanza;

DETERMINA:

Art 1.

Le sedi delle compagnie, delle tenenze e delle Sezioni, in cui si suddividono i circoli della Guardia di Finanza; le indennità assegnate per le spese d'ufficio ai comandanti delle legioni territoriali, e quelle da corrispondersi per le spese di giro e d'ufficio ai comandanti di circolo, di compagnia, di tenenza e di sezione, sono stabilite secondo l'annessa tabella, che forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2.

Al comandante generale della Guardia di Finanza, al comandante in seconda ed ai comandanti di legione, nei loro giri d'ispezione ordinari e straordinari fuori della propria residenza, spetta:

il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe per viaggi compiuti sulle ferrovie, sui piroscafi o sulle tramvie, e l'indennità di centesimi trenta per ogni chilometro di percorso sulle vie ordinarie;

la diaria di lire diciotto al comandante generale, di lire quindici al comandante in seconda e di lire dodici ai comandanti di legione, per ogni giornata di viaggio.

Tale indennità vien ridotta alla metà, se il viaggio d'andata e di ritorno in residenza si compie nello stesso giorno.

Art. 3.

È assegnata per le spese d'ufficio una indennità annua di lire mille al comandante la legione allievi e di lire cinquecento a ciascuno dei comandanti le sezioni staccate della legione stessa.

Agli ufficiali destinati in sott'ordine presso il comando generale o presso altri comandi del Corpo sono assegnate le seguenti indennità annue:

lire ottocento se hanno il grado di maggiore o tenente colonnello;

lire cinquecento se hanno il grado di capitano;

lire trecento se hanno il grado di tenente o sottotenente.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 agosto 1906.

Il Ministro

MASSIMINI.

TABELLA

delle sedi e delle indennità assegnate agli ufficiali ed ai comandanti di sezione della Guardia di Finanza.

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
1	Torino	1,000	1	Genova	1,500	1	S. Limbania	600
						2	Grazie	600
			2	Novara	2,000	3	Novara	1,200
						4	Cannobio	1,000
						5	Domodossola	1,200

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
1	Sampierdarena	600					
2	Genova I	500					
3	Genova II	500					
4	Genova III	500					
5	Genova IV	500					
6	Genova V	500					
7	Genova VI	500					
8	Genova VII	500					
9	Nervi	500					
10	Diretta	—					
11	Alessandria	700					
—	—	—	1	Arona	400		
12	Diretta	—					
13	Cannobio II	600					
14	S. Maria Maggiore	600					
15	Diretta	—					
16	Baceno	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
1	<i>Segue:</i> Torino	—	2	<i>Segue:</i> Novara	—	5	<i>Segue:</i> Domodossola	—
			3	Savona	1,600	6	Savona	1,000
						7	Ventimiglia	1,000
			4	Spezia	1,600	8	Chiavari	1,000
						9	Spezia	1,000

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
17	Bannio	600					
18	Varzo	600				9,400	
19	Diretta	—					
20	Savona (est.)	500					
21	Albenga	500					
22	Voltri	500					
23	Diretta	—					
24	Ventimiglia (est.)	500					
25	S. Remo	500					
26	Oneglia	500				6,600	
27	Diretta	—					
28	Sestri Levante	500					
29	S. Margherita	500					
30	Levanto	500					
31	Diretta	—					
32	Spezia (esterna)	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
1	<i>Segue:</i> Torino	—	4	<i>Segue:</i> Spezia	—	9	<i>Segue:</i> Spezia	—
			5	Torino	3,000	10	Torino	1,500
						11	Aosta	1,300
						12	Cuneo	1,400
2	Milano	1,000	6	Brescia	1,800	13	Brescia	1,400

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE della indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
33	Massa	700					
—	—	—	2	Lerici	300	6,600	
34	Torino (interna)	500					
35	Torino (esterna)	700					
—	—	—	3	Pinerolo	400		
36	Susa	600					
37	Bardonecchia	600					
38	Diretta	—					
39	Verrès	600					
40	Morgex	500					
41	Diretta	—					
42	Saluzzo	700					
—	—	—	4	Vinadio	400	12,200	43,100
43	Diretta	—					
44	Breno	600					
45	Edolo	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
2	<i>Segue:</i> Milano	—	6	<i>Segue:</i> Brescia	—	—	Brescia	—
						14	Salò	1,200
			7	Como	1,200	15	Como	900
						16	Cernobbio	800
			8	Menaggio	1,500	17	Menaggio	1,200

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
46	Cremona	400					
47	Diretta	—					
48	Anfo	600					
49	Gargnano	600					
50	Limone	500					
—	—	—	5	Vesio	400	8,000	
51	Diretta	—					
52	Colombiolo	500					
53	Ponte Chiasso	500					
54	Diretta	—					
55	Torriggia	600				4,500	
56	Diretta	—					
57	Nobiallo	500					
58	Gravedona	600					
59	Dongo	600					
—	—	—	6	Carlazzo	400		

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
2	<i>Segue:</i> Milano	—	8	<i>Segue:</i> Menaggio	—	18	Porlezza	1,000
			9	Milano	2,000	19	Milano	1,400
						20	Parma	1,200
			10	Sondrio	1,500	21	Madonna di Ti- rano	800
						22	Chiavenna	1,000

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE	TOTALE
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		delle indennità per Circolo	delle indennità per Legione
60	Diretta	—				7,600	
61	Porlezza II	600					
62	Argegno	600					
63	S. Fedele	600					
64	Diretta	—				6,300	
65	Bergamo	700					
66	Pavia	500					
67	Diretta	—					
68	Piacenza	500					
69	Madonna di Tirano	600					
70	Bormio	600					
71	Grossotto	600					
72	Tresenda	600					
73	Diretta	—					
74	Sondrio	600					
75	Morbegno	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
2	<i>Segue:</i> Milano	—	10	<i>Segue:</i> Sondrio	—	22	<i>Segue:</i> Chiavenna	—
			11	Varese	1,800	23	Varese	900
						24	Luino	900
3	Venezia	1,000	12	Belluno	1,800	25	Belluno	1,000
						26	Feltre	1,200

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
—	—	—	7	Novate	400	7,200	
76	Diretta	—					
77	Gerbo	500					
78	Casanova	500					
79	Viggiù	500					
80	Diretta	—					
81	Porto Ceresio	500					
82	Ponte Tresa	500					
83	Maccagno	600				6,200	40,800
84	Diretta	—					
85	Pieve di Cadore	700					
86	S. Stefano di Ca- dore	500					
87	Fonzaso	500					
88	Agordo	700					
89	Treviso	600					
—	—	—	8	Feltre	400	7,400	

LEGIONI TORRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
3	<i>Segue:</i> Venezia	—	13	Padova	2,200	27	Padova	1,000
						28	Bassano	1,300
						29	Vicenza	1,200
			14	Udine	2,000	30	Udine	1,200
						31	Cividale	1,200

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
90	Diretta	—					
91	Rovigo	600					
92	Porto Tolle	600					
93	Diretta	—					
94	Carpanè	600					
95	Enego	600					
96	Asiago	600					
97	Diretta	—					
98	Schio	600					
99	Seghe di Velo	600				9,900	
100	Diretta	—					
101	S. Giorgio Nogaro	500					
102	Palmanova	500					
103	S. Giovanni Manzano	500					
—	—	—	9	Marano Lagunare	400		
104	Diretta	—					
105	Castel D'Albana	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
3	<i>Segue:</i> Venezia	—	14	<i>Segue:</i> Udine	—	31	Cividale	—
						32	Tolmezzo	1,000
			15	Venezia	1,800	33	Venezia (int.)	600
						34	Venezia (est.)	900
			16	Verona	1,500	35	Verona	1,200

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
106	Tarcento	700				9,100	
107	Diretta	—					
108	Pontebba	600					
109	Venezia I	500					
110	Venezia II	500					
111	Venezia III	500				7,900	
112	Venezia IV	600					
113	Chioggia	500					
114	Malamocco	500					
115	S. Donà	500					
116	Burano	500				7,900	
117	Caorle	500					
118	Diretta	—					
119	Caprino	600					
120	Peri	600					
121	Mantova	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
3	<i>Segue:</i> Venezia	—	—	<i>Segue:</i> Verona	—	36	Chiesanova	900
4	Bologna	800	17	Ancona	1,500	37	Ancona	1,200
						38	Pesaro	1,000
			18	Bologna	1,800	39	Bologna	1,200
						40	Ferrara	1,200

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
122	Diretta	—					
123	Erbezzo	600					
—	—	—	10	Giazza	500	6,400	41,700
124	Diretta	—					
125	Ancona II	500					
126	Macerata	700					
127	Diretta	—					
128	Fano	500					
129	Senigallia	600				6,000	
130	Diretta	—					
131	Modena	400					
132	Reggio Emilia	400					
133	Diretta	—					
134	Comacchio	600					
—	—	—	11	Codigoro	400	6,000	

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
4	<i>Segue:</i> Bologna	—	19	Firenze	1,800	41	Firenze	1,200
						42	Grosseto	1,200
			20	Livorno	1,600	43	Livorno	1,000
						44	Pisa	1,000
			21	Ravenna	1,500	45	Ravenna	1,000

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
135	Diretta	—					
136	Arezzo	700					
137	Siena	700					
138	Lucca	700					
139	Diretta	—					
140	Orbetello	500					
—	—	—	12	Porto S. Stefano	300	7,100	
141	Livorno I	500					
142	Livorno II	400					
143	Livorno III	500					
144	Porto Ferraio	800					
145	Diretta	—					
146	Piombino	500					
147	Cecina	600				6,900	
148	Diretta	—					
149	Ravenna II	700					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
4	<i>Segue:</i> Bologna	—	21	<i>Segue:</i> Ravenna	—	45	Ravenna	—
						46	Rimini	1,200
5	Roma	600	22	Cagliari	1,800	47	Cagliari	1,200
						48	Iglesias	1,200
			23	Roma	2,000	49	Roma I	1,500
						50	Roma II	1,400

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
150	Cervia	500					
151	Diretta	—					
152	Forlì	500					
153	Cattolica	600					
—	—	—	13	Cesenatico	400	6,400	33,200
154	Diretta	—					
155	Cagliari II	600					
156	Lanusei	600					
157	Diretta	—					
158	Carloforte	500					
159	Oristano	900				6,800	
160	Roma (interna)	700					
161	Velletri	700					
162	Perugia	800					
—	—	—	14	Terracina	400		
163	Diretta	—					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
5	<i>Segue:</i> Roma	—	—	<i>Segue:</i> Roma	—	50	<i>Segue:</i> Roma II	—
			24	Sassari	1,800	51	Sassari	1,300
						52	Maddalena	1,100
			25	Roma D. C.	1,500	53	Roma D. C.	1,000

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
164	Civitavecchia	500					
—	—	—	15	Corneto	300	8,300	
165	Diretta	—					
166	Sassari II	600					
167	Nuoro	700					
168	Diretta	—					
169	S. Teresa Gallura	600					
170	Terranova Pausania	600				6,700	
171	Diretta (volante I)	—					
172	Volante II	600					
173	Termini	400					
174	S. Giovanni	400					
175	Nomentano	400					
176	Portese	400					
177	Ponte Milvio	400				5,100	27,500

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
6	Bari	600	26	Bari	1,300	54	Bari	1,000
						55	Barletta	900
			27	Catanzaro	2,200	56	Catanzaro	1,200
						57	Cosenza	1,200
						58	Paola	1,000

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
178	Diretta	—					
179	Bari II	800					
180	Monopoli	600					
—	—	—	16	Mola	300		
181	Diretta	—					
182	Molfetta	600					
—	—	—	17	Trani	300	5,800	
183	Diretta	—					
184	Cotrone	700					
185	Caccuri	600					
186	Diretta	—					
187	Rossano	600					
—	—	—	18	Trebisacce	300		
188	Diretta	—					
189	Pizzo	600					
—	—	—	19	Scalea	300		
—	—	—	20	Tropea	400	9,100	

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
6	<i>Segue:</i> Bari	—	28	Chieti	2,000	59	Ascoli Piceno	1,200
						60	Chieti	1,400
			29	Foggia	1,400	61	Foggia	1,000
						62	Rodi	1,000
			30	Lecce	2,000	63	Brindisi	1,200

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
190	Diretta	—					
191	Teramo	700					
—	—	—	21	Grottammare	400		
192	Diretta	—					
193	Aquila	900					
—	—	—	22	Vasto	300	6,900	
194	Diretta	—					
195	Margherita di Sa- voia	500					
—	—	—	23	Manfredonia	300		
196	Diretta	—					
197	Viesti	500					
198	S. Nicandro	500					
—	—	—	24	Peschici	300	5,500	
199	Brindisi	500					
200	Lecce	600					
201	Minervino	600					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
6	<i>Segue:</i> Bari	—	30	<i>Segue:</i> Lecce		63	<i>Segue:</i> Brindisi	
						64	Taranto	1,000
7	Napoli	800	31	Caserta	2,400	65	Caserta	1,400
						66	Benevento	1,500
			32	Napoli	1,800	67	Napoli	900

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
202	Tricase	500					
—	—	—	25	Ostuni	400		
203	Diretta	—					
204	Gallipoli	600					
—	—	—	26	Manduria	400	7,800	35,700
205	Caserta	600					
206	Gaeta	500					
207	Pontecorvo	500					
—	—	—	27	Marigliano	400		
208	Diretta	—					
209	Avellino	600					
210	S. Giorgio la Mon- tagna	600					
211	Campobasso	700					
—	—	—	28	Cerreto Sannita	500	9,700	
212	Pozzuoli	500					
213	Mergellina	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
7	<i>Segue:</i> Napoli	—	32	<i>Segue:</i> Napoli	—	67	Napoli	—
						68	S. Giov. a Ted.	1,100
			33	Salerno	2,000	69	Salerno	1,300
						70	Potenza	1,400

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
214	Napoli I	400					
215	Napoli II	400					
216	Napoli III	400					
217	Napoli IV	400					
218	Napoli V	600					
219	S. Giov. a Teduccio	600					
220	Torre Annunziata	500					
221	Castellammare	500					
222	Sorrento	500					
223	Ischia	600					
						9,700	
224	Salerno	600					
225	Cava dei Tirreni	500					
226	Amalfi	500					
227	Pisciotta	500					
—	—	—	29	Castellabate	400		
228	Diretta	—					
229	Capitello	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
7	<i>Segue:</i> Napoli	—	33	<i>Segue:</i> Salerno	—	70	<i>Segue:</i> Potenza	—
			34	Napoli D. C.	1,500	71	Napoli D. C.	1,000
8	Messina	800	35	Catania	1,200	72	Catania	1,000
						73	Riposto	900

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
—	—	—	30	Maratea	500	8,200	
230	Diretta	—					
231	Ponte Maddalena	400					
232	Poggioreale	400					
233	Capodichino	400					
234	Capodimonte	400					
235	Casapuntellate	400					
236	Piedigrotta	400					
237	Ferrovia	300					
238	Ponte Maddalena (volante)	400					
239	Pigna (volante)	500				6,100	34,500
240	Catania (esterna)	600					
241	Catania (interna)	400					
242	Diretta	—					
243	Acireale	500				4,600	

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
8	<i>Segue:</i> Messina	—	36	Girgenti	1,500	74	Porto Empedocle	1,000
						75	Caltanissetta	1,100
			37	Messina	1,600	76	Messina	1,000
						77	Milazzo	1,000

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
244	Diretta	—	31	Siculiana	400	5,800	
245	Sciacca	600					
—	—	—					
246	Diretta	—					
247	Terranova	600					
248	Licata	600					
249	Messina I	500					
250	Messina II	400					
251	Messina III	500	32	Lipari	200	7,900	
252	S. Teresa Riva	500					
253	Tremestieri	500					
254	Peloro	500					
—	—	—					
255	Diretta	—					
256	Patti	500					
257	S. Stefano	400					
—	—	—	33	Spadafora	300		

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
3	<i>Segue:</i> Messina	—	38	Palermo	1,600	78	Palermo I	1,000
						79	Palermo II	1,000
			39	Reggio Calabria	1,300	80	Reggio Calabria	900
						81	Gerace	900
			40	Siracusa	1,500	82	Siracusa	1,100

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
258	Magione	500					
259	Arsenale	500					
260	Termini	600					
—	—	—	34	Cefalù	400		
261	Diretta	—					
262	Palermo (mare)	500					
263	Terrasini	500				6,600	
264	Diretta	—					
265	Villa S. Giovanni	500					
266	Palmi	600					
—	—	—	35	Catona	300		
267	Diretta	—					
268	Melito P. S.	600					
269	Pellaro	500					
—	—	—	36	Roccella Ionica	300	5,900	
270	Siracusa	500					

LEGIONI TERRITORIALI		Indennità per spese d'ufficio	CIRCOLI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	COMPAGNIE		Indennità per spese di giro e d'ufficio
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI	
3	<i>Segue:</i> Messina	—	40	<i>Segue:</i> Siracusa	—	82	Siracusa	—
						83	Pozzallo	1,000
			41	Trapani	1,500	84	Trapani	1,100
						85	Marsala	1,100

TENENZE		Indennità per spese di giro e d'ufficio	SEZIONI		Indennità per spese di giro e d'ufficio	TOTALE delle indennità per Circolo	TOTALE delle indennità per Legione
N. d'ordine	SEDI		N. d'ordine	SEDI			
271	Avola	500					
272	Augusta	500					
—	—	—	37	Brucoli	300		
273	Diretta	—					
274	Pachino	500					
275	S. Croce a Camerina	500				6,400	
276	Diretta	—					
277	Trapani II	500					
278	Castellammare del Golfo	600					
279	Diretta	—					
280	Mazzara	600					
—	—	—	38	Pantelleria	300	5,700	43,700

Parte Prima

Num. 4.

A N N O 1908

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

R. GUARDIA DI FINANZA

SOMMARIO

NUMERO 7 — Legge 12 luglio 1908, n. 427, che apporta modificazioni alla legge n. 367 del 19 luglio 1906 sull'ordinamento della R. Guardia di Finanza . . . Pag. 175

TDVİSAM
Kütüphanesi Arşivi

NO HHP.287-3

— 7 —

Legge del 12 luglio 1908, n. 427, che apporta modificazioni alla legge n. 367 del 19 luglio 1906 sull'ordinamento della Regia Guardia di finanza.

[(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172, del 24 luglio 1908).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Alla tabella dei gradi e dei soldi ed a quella delle pensioni, annesse alla legge di ordinamento della R. Guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367, sono sostituite rispettivamente quelle *A* e *B* allegate alla presente legge, della quale fanno parte integrante.

Il ruolo organico del personale della R. Guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro, allegato *C*.

Art. 2.

Alle disposizioni della legge d'ordinamento citata nell'articolo precedente sono apportate le modificazioni ed integrazioni risultanti dall'annesso testo, allegato *D*.

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.297-3



Art. 3.

L'applicazione della presente legge avrà luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Il Governo del Re provvederà ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della legge medesima.

Art. 4.

Gli ufficiali, che dovranno essere collocati a riposo all'attuazione della presente legge, liquideranno la pensione secondo le disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del R. Esercito. Per quelli che abbiano contratto matrimonio posteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367, e prima del 1° luglio 1908, il collocamento a riposo sarà ritardato fino al compimento di un biennio dalla data del matrimonio, qualunque sia la loro età.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, udito il parere del Consiglio di Stato, il testo della legge 19 luglio 1906, n. 367, coordinato con le variazioni apportate dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE

LACAVA.

CARCANO.

Visto, Il Guardasigilli: ORLANDO.

TABELLA A.

Dei soldi ed altri assegni fissi.

UFFICIALI.

	Stipendio annuo
Comandante generale (1)	L. 9,000 (2)
Colonnelli	" 7,000
Tenenti colonnelli.	" 5,000
Maggiori.	" 4,400
Capitani	" 3,400
Tenenti	" 2,400
Sottotenenti.	" 2,000

TRUPPA.

	Assegno giornaliero
Maresciallo maggiore	L. 4.90
Maresciallo	" 4.35
Brigadiere	" 3.70
Sottobrigadiere.	" 3.25
Appuntato di 1 ^a classe.	" 3.10
Id. di 2 ^a classe.	" 2.85
Guardia dopo il terzo anno di servizio .	" 2.65
Guardia con tre anni o meno di servizio.	" 2.35
Allievo	" 1.85

Ai sottufficiali, appuntati e guardie sono inoltre accordati i seguenti soprassoldi annui:

dal quindicesimo al ventesimo anno compiuto di servizio	L. 182.50
oltre il ventesimo anno di servizio.	" 365 —

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in licenza straordinaria, disertori,

(1) Maggior generale o tenente generale.

(2) Lire 12,000 se tenente generale.

contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare o che senza motivo non raggiungono il loro posto o se ne assentano, sono applicabili le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'esercito.

Il soldo dei militari di truppa del Corpo può essere ridotto a due terzi, metà o sospeso.

È ridotto a due terzi a coloro che avendo diritto a pensione sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

È ridotto alla metà:

a) agl'individui ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

b) a coloro che si trovano in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) a coloro che, avendo diritto a pensione, sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, quando hanno meno di 25 anni di servizio.

È sospeso:

d) a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto però di avere l'intero soldo in caso di assoluzione;

e) ai disertori, contumaci ed ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante la espiazione della pena;

f) agl'individui in licenza straordinaria non determinata da ragioni di salute.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie	L. 2.—
per gli appuntati e sottobrigadieri.	„ 2.20
pei brigadieri e marescialli	„ 2.40

Il soldo dei militari di truppa che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla massa, a cui carico stanno le

spese di cura, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agl'individui:

per gli allievi	L. 0.40
per le guardie	„ 0.60
per gli appuntati e sottobrigadieri.	„ 0.80
pei brigadieri e maresciallo	„ 1.—

Il soprassoldo è ridotto o sospeso come il soldo nei casi sopra indicati, ma si corrisponde agl'individui che si ricoverano negli ospedali e negli stabilimenti del Corpo.

Sono accordate, per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennità annue ai sottufficiali, appuntati e guardie:

che prestano servizio ai confini di terra .	L. 180
delle brigate volanti interne	„ 144
delle brigate volanti di linea, di quelle site in località malariche, ed a quelli addetti alla legione allievi ed ai vari comandi del Corpo „	108
del ramo mare	„ 200

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali, appuntati e guardie solo quando prestano effettivo servizio presso i reparti del Corpo.

Agli ufficiali ai quali non può esser dato l'alloggio in caserma, è accordata una indennità di lire 25 mensili se celibi o vedovi senza prole e di lire 40 mensili se ammogliati o vedovi con prole.

Agl'individui di truppa che non hanno alloggio in caserma o che, essendo ammogliati o vedovi con prole, non fruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di lire 20.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per trasferimenti, missioni, spese di giro, d'ufficio, di servizi speciali, di carica e di residenza disagiata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Le indennità da concedersi ai militari di truppa per tramentamenti, viaggi e servizi non previsti dalla presente legge, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima

stabilita dal regolamento, e quelle per spese d'ufficio ai comandanti di brigata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie che vengono assegnati per la prima volta ai reparti di confine che prestano servizio alpestre, si corrisponde una indennità di lire 40 per l'acquisto degli indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ai sottufficiali promossi ufficiali si corrisponde una indennità di lire 300 quale assegno di primo corredo.

Le competenze del personale di truppa in attività di servizio, esclusi i premi di rafferma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*I Ministri Segretari di Stato per le Finanze
e per il Tesoro*

LACAVA.

CARCANO.

TABELLA B.

Pensioni degli ufficiali e della truppa.

UFFICIALI.

Agli ufficiali sarà liquidata la pensione in conformità delle disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del Regio Esercito.

TRUPPA.

La pensione da liquidarsi alla truppa, è stabilita in ragione di un quarto del soldo dopo compiuti quindici anni di servizio, e in ragione di quattro quinti del soldo stesso dopo compiuti trent'anni di servizio, ed aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il minimo ed il massimo sopra indicati.

Il tempo passato nella legione allievi sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie.

Norme comuni.

Sono collocati a riposo d'autorità o riformati gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali, appuntati e guardie che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età siano inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, per infermità debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà ripartibile fra coloro che siano ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove ed orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per le vedove e per gli orfani degl'impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione gli ufficiali che non avendo compiuto l'età o gli anni di servizio stabiliti dalla presente legge per liquidare il massimo dell'assegno di riposo e gl'individui di truppa che non avendo compiuto il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

I Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per il Tesoro

LACAVA.

CARCANO.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

TABELLA C.
Ruolo organico per la Regia Guardia di finanza.

G R A D I	Numero dei posti pel servizio						Soldo			Spesa totale per categoria
	gene- rale del Corpo	doga- nale	pel D. C. di		Totale	Individuale		Complessivo		
			Napoli	Roma		giorno- liero	annuo			
Attivo	Seden- tario	Attivo								
Comandante generale (1)	1	—	—	—	1	—	9,000 — (2)	9,000 —	9,000 —	
<i>Ufficiali superiori.</i>										
Colonnelli	6	—	—	—	6	—	7,000 —	42,000 —	299,400 —	
Tenenti-colonnelli.	10	—	—	—	10	—	5,500 —	55,000 —		
Maggiori	44	—	1	1	46	—	4,400 —	202,400 —		
<i>Ufficiali inferiori.</i>										
Capitani.	110	—	2	2	114	—	3,400 —	387,600 —	915,200 —	
Tenenti.	156	—	5	3	164	—	2,400 —	393,600 —		
Sottotenenti	60	—	4	3	67	—	2,000 —	134,000 —		
	387	—	12	9	408					

TRUPPA.

Sottufficiali.

Marescialli maggiori	120	—	—	—	120	4. 90	1,783. 50	214,620 —	4,610,779. 50
Marescialli	318	148	16	16	498	4. 35	1,587. 75	790,689. 50	
Brigadieri	1,250	140	38	12	1,440	3. 70	1,350. 50	1,944,720 —	
Sottobrigadieri	1,310	—	50	40	1,400	3. 25	1,186. 25	1,660,750 —	
	2,998	288	104	68	3,458				
<i>Appuntati e Guardie.</i>									
Appuntati	400	—	—	—	400	3. 10	1,131. 50	452,600 —	13,021,412. 50
{ di prima classe	1,870	—	78	52	2,000	2. 85	1,040. 25	2,080,500 —	
{ di seconda classe	2,850	—	200	150	3,200	2. 65	967. 25	3,095,200 —	
{ dopo il terzo anno di servizio	6,900	—	350	200	7,450	2. 35	857. 75	6,390,287. 50	
Guardie	1,500	—	—	—	1,500	1. 85	675. 25	1,002,875 —	18,855,792 —
{ nei primi tre anni di servizio	13,520	—	628	402	14,550				
Allievi									

(1) Maggior-generale o tenente-generale.
(2) Lire 12,000 se tenente-generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
I Ministri Segretari di Stato per le Finanze
e per il Tesoro
LACAVA.
CARCANO.

ALLEGATO D.

Testo delle modificazioni ed integrazioni da apportarsi alla legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della Regia Guardia di finanza.

Art. 2.

Alla indicazione dei gradi di maresciallo è sostituita la seguente:

Maresciallo	{	maggiore.
		ordinario.

La indicazione della categoria delle Guardie è modificata come appresso:

Appuntati e guardie;
Appuntati;
Guardie;
Allievi.

Art. 6.

Dopo il quarto comma è fatta la seguente aggiunta:

“ Un quinto dei posti disponibili nel grado di capitano potrà essere conferito per merito distinto e mediante esame, ai tenenti che abbiano quattro anni di grado, con le norme da stabilirsi col regolamento „

I commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undecimo sono sostituiti dai seguenti:

“ I sottotenenti sono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la Scuola speciale di cui all'articolo 4, alla quale potranno essere ammessi quando contino almeno due anni di grado.

“ La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli

esami finali presso la Scuola, sommati con quelli di anzianità di grado.

“ Fino alla concorrenza di un terzo dei posti è fatta facoltà al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:

a) abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di età;

b) possiedano l'idoneità fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella Guardia di finanza;

c) siano celibi o vedovi senza prole.

“ I vincitori del concorso, contrarranno la ferma di servizio nel Corpo e saranno ammessi alla Scuola, per compirvi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.

“ Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla Scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

“ Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facoltà di rimanere nel Corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta „

Art. 7.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

“ I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri in ordine di anzianità. I sottobrigadieri sono nominati, nei limiti dell'organico, mediante esame d'idoneità fra le guardie di buona condotta che abbiano compiuto almeno un anno di servizio effettivo, dopo l'istruzione nella legione allievi. „

Il terzo comma è soppresso.

Al quarto comma è fatta la seguente aggiunta:

“ Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie comuni, ma dopo un anno di servizio nel Corpo con buona condotta, sono nominati sottobrigadieri. „

L'ultimo comma è sostituito come appresso:

“ Gli appuntati sono nominati fra le guardie rafferme. ”

Art. 10.

Il primo comma è modificato come appresso:

“ Il reclutamento del personale della Regia guardia di finanza si effettua:

1° per arruolamenti volontari;

2° per opzione degl'inscritti di leva e per passaggio volontario di militari del Regio Esercito e della Regia Armata.

“ Le opzioni e i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono però sempre subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra e della marina, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

Dopo l'ultimo comma è fatta la seguente aggiunta:

“ Il servizio prestato nella Regia guardia di finanza anche in tempo di pace è considerato, per ogni effetto, servizio militare. ”

Art. 19.

È sostituito dal seguente:

“ Al personale della Regia guardia di finanza sono applicabili il regolamento di disciplina militare e quello sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito con le modificazioni che lo speciale ordinamento del Corpo rende necessarie e che saranno approvate con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 26.

È sostituito come appresso:

“ Sono punite secondo il Codice penale militare le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti

costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, abbandono del posto, rifiuto d'obbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione verso superiori in grado o nel comando.

“ Per l'insubordinazione le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi. La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisce un delitto che, a norma del Codice comune, importi una pena più grave: in tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita dal Codice stesso.

“ È stabilito, per ogni effetto, l'obbligo della reciproca subordinazione tra inferiori e superiori dell'esercito o dell'armata e della Regia guardia di finanza, quando essi partecipino insieme, anche provvisoriamente, a servizi ed istruzioni di qualsiasi specie o siano obbligati a convivere presso gli stessi reparti o stabilimenti militari o del Corpo. ”

Art. 36.

È sostituito dai seguenti:

Art. 36. — “ I soldi, i soprassoldi e gli altri assegni nonchè le pensioni degli ufficiali e del personale di truppa sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

“ Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

“ Gli ufficiali e i militari di truppa della Regia guardia di finanza, che raggiungono l'età sottoindicata nei vari gradi, cessano dal servizio e sono collocati a riposo, qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato:

	Anni
Colonnelli	62
Tenenti colonnelli	60
Maggiori	58
Capitani	55
Tenenti e sottotenenti	52
Sottufficiali, appuntati e guardie	50

“ Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resisi vacanti nel grado superiore, agli affetti dei limiti di età sono considerati promossi al detto grado. ”

Art. 36-*bis*. — “ Pel collocamento degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in riforma; per la perdita dell'impiego e del grado; per la composizione e la procedura dei consigli di disciplina saranno osservate le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

“ Allorquando però un ufficiale del Corpo dev'essere giudicato da un Consiglio di disciplina, almeno quattro membri del Consiglio, sempre che sia possibile, debbono appartenere alla Regia guardia di finanza.

“ Al Ministro delle finanze ed al comandante generale del Corpo, sono conferite le stesse attribuzioni e facoltà dalla legge stabilite rispettivamente pel Ministro della guerra e pei comandanti di Corpo d'armata.

Art. 36-*ter*. — “ Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare ad indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 36-*quater*. — “ Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali, appuntati o guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

“ Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie

“ È parimenti in facoltà del Governo di destinare temporaneamente presso i vari comandi della guardia di finanza, ufficiali e graduati del Regio esercito o della Regia armata, per speciali servizi militari o d'indole tecnica e pel servizio sanitario del Corpo, osservate le norme che saranno stabilite col regolamento.

“ Gli ufficiali e graduati anzidetti s'intendono in tal caso rivestiti di tutte le facoltà e prerogative attribuite ai pari grado della Regia guardia di finanza, e gli assegni speciali che si dovranno ad essi corrispondere, saranno stabiliti con decreto Reale, di concerto fra i Ministri della guerra o della marina e delle finanze.

Art. 40.

È sostituito dal seguente:

“ Il frutto della rendita intestata alla massa, come all'articolo precedente, sarà erogato con le norme che verranno stabilite dal regolamento:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

b) in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

c) in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni continuative ad individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguono, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri. ”

Art. 41.

È sostituito come appresso:

“ L'amministrazione del fondo di massa della Regia guardia di finanza sarà affidata ed un Consiglio d'amministrazione, pre-

sieduto dal comandante generale del Corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, e composto di un capo-divisione della Corte dei conti, di un capo-divisione del Ministero del tesoro, di un capo-divisione amministrativo del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un comandante di tenenza della guardia di finanza. »

Art. 44.

È sostituito dal seguente:

“ I capitani che conseguirono tale grado per effetto degli esami di concorso ai precedenti posti di sottoispettori, conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori a misura che vi saranno posti disponibili. »

Art. 8 e 37.

Alle parole “ guardie scelte ” è sostituito “ appuntati. ”

Art. 11, 12 e 13.

Alla locuzione “ i sottufficiali e le guardie ” si sostituisce “ i sottufficiali, gli appuntati e le guardie. ”

Art. 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 45.

Sono soppressi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*I Ministri Segretari di Stato per le Finanze
e per il Tesoro*

LACAVA.

CARCANO.

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

REGOLAMENTO

DI

ISTITUZIONE E DI DISCIPLINA

PER LA

R. GUARDIA DI FINANZA

APPROVATO

col R. Decreto n. 27 del 5 gennaio 1908



TDV ISAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 297-4

ROMA

TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE
Via de' Barbieri, n. 6.

1908

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

REGOLAMENTO
DI
ISTITUZIONE E DI DISCIPLINA
PER LA
R. GUARDIA DI FINANZA

APPROVATO

col R. Decreto n. 27 del 5 gennaio 1908



ROMA
TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE
Via de' Barbieri, n. 6.

1908

TDVISAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHA.297-4

Regio Decreto del 5 gennaio 1905, n. 27, che approva il Regolamento d'istituzione e di disciplina per la Regia Guardia di Finanza.

(Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 39, del 17 febbraio 1908).

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.**

Visto l'art. 42 della legge sull'ordinamento della Guardia di Finanza 19 luglio 1906, n. 367;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Articolo unico.

Al Regolamento d'istituzione e disciplina pel Corpo della Guardia di Finanza, approvato con R. Decreto 11 novembre 1896, n. 497, e modificato a' termini del Regio Decreto 9 aprile 1903, n. 166, è sostituito quello qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: **ORLANDO.**

REGOLAMENTO

d'istituzione e di disciplina pel Corpo della R. Guardia di finanza

TITOLO I.

Istituzione.

CAPO I.

Ordinamento.

Ripartizione del contingente.

Art. 1.

Le legioni, i circoli, le compagnie, le tenenze, le sezioni e le brigate, in cui è distribuito il contingente della R. Guardia di finanza, prendono la denominazione dal luogo dove hanno sede.

Destinazione e tramutamenti del personale.

Art. 2.

La destinazione degli ufficiali superiori è disposta dal Ministro delle finanze su proposta del Comandante generale del Corpo.

Il Comandante generale assegna le sedi agli ufficiali inferiori e fissa le legioni in cui i sottufficiali e le guardie debbono prestar servizio.

Quando in una stessa residenza sianvi vari ufficiali inferiori del medesimo grado, il comandante di legione, per ragioni di servizio o di disciplina, potrà cambiarli rispettivamente da uno ad altro comando, informandone poi il Comandante generale.

L'assegnazione de' sottufficiali e delle guardie a' circoli è fatta dal comandante di legione, la destinazione alle brigate dal comandante di circolo.

Art. 3.

I tramutamenti di residenza al personale di qualsiasi grado della Guardia di finanza si danno: nell'interesse del servizio o della disciplina, o per motivi di salute.

Di regola non sono ammessi i tramutamenti per motivi di famiglia; tuttavia possono ottenere il tramutamento di legione o di circolo, su loro domanda, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie dopo almeno due anni continuativi di permanenza nella stessa legione o nello stesso circolo.

Chi ha ottenuto il tramutamento domandato non può chiederne un altro se non siano decorsi almeno tre anni dal tramutamento stesso.

Le domande o proposte di tramutamento si trasmettono rispettivamente al Comando generale o ai Comandi di legione una volta al mese, corredate del parere motivato dei superiori.

Quando sianvi comprovati motivi di salute o eccezionali ragioni di famiglia, i comandanti di legione possono proporre il trasloco di ufficiali ed agenti, qualunque sia stata la durata della permanenza di questi nella legione o nel circolo.

Art. 2.

I tramutamenti decorrono, in massima, dal 1° del mese successivo a quello in cui vengono ordinati, e debbono effettuarsi

entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione dell'ordinanza con la quale vengono disposti.

È fatta eccezione pei tramutamenti ordinati in via d'urgenza e per quelli di agenti che trovinsi ammalati negli ospedali militari o altri stabilimenti di cura.

Art. 5.

I sottufficiali e le guardie non possono essere destinati a prestare servizio nel circolo di nascita o di arruolamento ed in quello in cui risiedono le rispettive famiglie o le famiglie delle mogli. Questo divieto si estende agli ufficiali che esercitano comando.

Comando.

Art. 6.

Quando manchi il comandante titolare di un reparto, ne esercita le funzioni l'ufficiale od il sottufficiale più elevato in grado, e di regola il più anziano, dipendente dal medesimo comando.

In caso però di mancanza improvvisa, in attesa delle disposizioni superiori, assume il comando interinale l'ufficiale od il sottufficiale di maggior grado e più anziano che trovisi in sede.

Se eccezionalmente il comandante interinale sia meno anziano di altri comandanti di reparto compresi nella stessa circoscrizione, egli non può dare a questi nè ordini nè istruzioni, ma deve limitarsi a comunicare le disposizioni delle autorità superiori.

Art. 7.

Il provvisorio comando delle brigate, in mancanza di sottufficiali, può essere affidato a guardie scelte.

Quando ad una brigata siano aggregati sottufficiali del contingente speciale, di cui all'art. 5 della legge organica, od anche del contingente attivo incaricati di funzioni diverse dal servizio del reparto, se sono superiori in grado o più anziani del comandante la brigata, saranno considerati, per ogni effetto, come dipendenti direttamente dal comandante di tenenza o di sezione.

Composizione delle brigate.

Art. 8.

Le brigate, di regola, sono composte del comandante e di un numero di guardie non minore di quattro.

Alle brigate importanti possono essere assegnati più sottufficiali.

Tutti i sottufficiali e le guardie debbono essere acquantierati nella caserma della rispettiva brigata.

Agli agenti ammogliati potrà tuttavia essere consentito di pernottare in famiglia, quando la loro presenza non sia necessaria in brigata per ragioni di servizio o di disciplina.

Gradazione gerarchica.

Art. 9.

La gradazione gerarchica dei comandi del Corpo della R. Guardia di finanza è la seguente:

- a) Comando di brigata;
- b) Comando di sezione o di tenenza;
- c) Comando di compagnia;
- d) Comando di circolo;
- e) Comando di legione;
- f) Comando generale.

Quest'ordine deve osservarsi nella trasmissione di rapporti ed ordini, nel presentare reclami, e nel rispondere ad essi; salvo i casi di assoluta e giustificata urgenza. L'inferiore, che in questi casi abbia dovuto deviare dal prescritto ordine gerarchico, dovrà riferirne subito al superiore col quale in via normale è obbligato a corrispondere.

CAPO II.

Obblighi di servizio militare.

Servizio di vigilanza alla frontiera.

Art. 10.

In tempo di pace, la R. Guardia di finanza concorre con le Regie truppe al servizio di vigilanza della frontiera, sorvegliando, e, ove occorra, arrestando le persone sospette di spionaggio. Ad essa incombe l'obbligo di trasmettere, gerarchicamente, al Comando del Corpo d'armata nel cui territorio presta servizio, le notizie di carattere militare relative al territorio finitimo, che giungano a sua conoscenza.

Mobilitazione e impiego di guerra.

Art. 11.

Dichiarata la mobilitazione dell'Esercito, tutta la Guardia di finanza viene mobilitata nelle sedi rispettive, e passa a disposizione delle autorità militari terrestri e marittime secondo è indicato nei due articoli seguenti, pur continuando ad attendere al proprio servizio d'istituto.

Nel corso delle operazioni militari, presentandosene il bisogno, il Ministero della guerra potrà richiedere a quello delle finanze la costituzione di speciali reparti mobilitati col personale che si potrà rendere disponibile dal servizio di istituto; detti reparti saranno messi a disposizione dell'autorità militare.

Art. 12.

Il personale attivo in servizio di terra all'atto della mobilitazione passa alla dipendenza delle autorità militari terrestri nel modo seguente:

a) quello della frontiera terrestre minacciata passa a disposizione dei comandanti delle truppe mobili operanti nel territorio; esso sarà rinforzato col personale della legione allievi;

b) quello stanziato lungo il litorale marittimo passa a disposizione dei comandanti delle divisioni militari territoriali per concorrere con le truppe alla vigilanza e protezione costiera; in tale servizio potranno essere fatte concorrere anche talune brigate interne;

c) tutto il rimanente passa a disposizione dei Comandi delle divisioni militari territoriali per concorrere al servizio d'ordine pubblico e alla difesa del territorio.

Art. 13.

Il personale attivo in servizio di mare, di costa, di porto, di lago e laguna, all'atto della mobilitazione, passa col proprio materiale a disposizione delle autorità militari marittime competenti per concorrere alla vigilanza e protezione costiera.

Art. 14.

I comandanti delle divisioni militari territoriali, i comandanti di dipartimento marittimo ed i comandanti militari marittimi,

danno, ciascuno per la parte di propria competenza ai comandanti di legione, o eventualmente ai comandanti di circolo quando il Comando di legione è posto fuori del rispettivo territorio, le necessarie disposizioni per quanto riguarda i preparativi e l'attuazione della mobilitazione.

I comandanti di legione e quelli di circolo, nei casi sopra indicati, forniscono alle predette autorità terrestri e marittime i dati di forza circa il personale dipendente che saranno loro richiesti; le informano inoltre di ogni variazione che avviene nella dislocazione o nella forza delle brigate per la parte che a ciascuna di esse può interessare.

Art. 15.

Come base per le attribuzioni di servizio del personale della Guardia di finanza in caso di mobilitazione è stabilita la seguente equiparazione fra i gradi dell'esercito, della marina e del corpo della guardia di finanza.

Regia guardia di finanza	Regio esercito	Regia marina (titolo generico)
Tenente generale o Maggior gener. (Comandante generale)	Ufficiale generale di grado corrispondente	Ufficiale Ammiraglio di grado corrispondente.
Colonnello	Colonnello	Capitano di vascello
Tenente colonnello	Tenente colonnello	Capitano di fregata
Maggiore	Maggiore	Capitano di corvetta
Capitano	Capitano	Tenente di vascello
Tenente	Tenente	Sottotenente di vascello
Sottotenente	Sottotenente	Guardia marina
Maresciallo maggiore e ordinario	Maresciallo	Nocchiere di 1 ^a classe
Brigadiere	Sergente maggiore	Nocchiere di 3 ^a classe
Sottobrigadiere	Sergente	Secondo nocchiere
Guardia scelta	Caporale maggiore	Sotto-nocchiere
Guardia comune	Caporale
Allievo	Soldato	Marinaro di 1 ^a e 2 ^a classe

e gradi corrispondenti dei diversi Corpi della R. Marina

Tale precedenza porta, nelle relazioni fra i diversi personali, tutti gli obblighi di subordinazione stabiliti fra inferiori e superiori dai vigenti regolamenti di *disciplina militare*.

Art. 16.

In caso di operazioni combinate, la precedenza del comando, a parità di grado, spetta sempre ai comandanti dell'esercito o dell'armata.

Art. 17.

I quadri delle compagnie e dei battaglioni che occorresse di costituire sono stabiliti come appresso:

a) Il battaglione è costituito da uno stato maggiore e da un numero di compagnie variabile da tre a sei.

Lo stato maggiore è costituito da:

Un comandante, tenente colonnello o maggiore della Regia Guardia di finanza o, eccezionalmente, ufficiale superiore del Regio Esercito designato dal Ministero della guerra;

Un aiutante maggiore in seconda, ufficiale subalterno della Guardia di finanza;

Un maresciallo e un brigadiere della Guardia di finanza;

Quattro guardie di finanza.

b) La compagnia è comandata da un capitano od eccezionalmente da un tenente della Guardia di finanza ed ha una forza variabile fra 100 e 220 uomini.

È ripartita in due plotoni, se la sua forza non supera i 100 uomini; in tre, se varia fra 100 e 150 uomini; in quattro se supera i 150 uomini.

Un brigadiere esercita, nella compagnia, le funzioni contabili e una guardia scelta quelle di caporale di contabilità, quali sono definite negli articoli 101 e 102 del Regolamento di disciplina militare.

c) Il plotone è comandato da un ufficiale subalterno o da un maresciallo della R. Guardia di finanza, e si divide in due squadre comandate ciascuna da un brigadiere o da un sottobrigadiere. La forza del plotone varia da 30 a 50 uomini.

Per cura dell'autorità militare, all'atto della costituzione, potranno essere assegnati ad ogni stato maggiore di battaglione un caporale trombettiere e ad ogni compagnia tanti trombettieri quanti sono i plotoni.

Art. 18.

Le ispezioni militari, di cui tratta l'art. 9 della legge organica, sono eseguite di regola dal Comandante generale del Corpo; ma possono anche essere delegate ad altri ufficiali ispettori, di concerto tra i Ministri della Guerra e delle Finanze.

Le ispezioni hanno per oggetto:

a) di vedere se le armi e le munizioni da guerra presso i vari reparti siano ben conservate;

b) di accertare se gli ufficiali e sottufficiali abbiano le cognizioni militari e l'attitudine fisica necessaria per coprire i gradi rispettivi nelle compagnie mobilitate, e se le guardie siano sufficientemente esercitate nel maneggio dell'arma, ed abbiano conservato l'attitudine pel servizio di guerra.

Art. 19.

Salvo particolari ordini del Ministro delle Finanze, queste ispezioni devono eseguirsi senza alcuno spostamento di personale od impedimento di servizio.

I comandanti di reparto sono in obbligo di prestare tutto il loro concorso per l'eseguimento di queste ispezioni, anche quando non siano eseguite dal Comandante generale del Corpo.

Gli ufficiali ispettori sono rivestiti di autorità superiore verso tutto il personale della legione ispezionata, e ciò per il tempo e per lo scopo delle ispezioni.

Speciali norme concertate fra i Ministeri della guerra, della marina e delle finanze regolano le forme da osservarsi per l'attuazione di queste ispezioni.

CAPO III.

Reclutamento.

Arruolamento.

Art. 20.

L'arruolamento vien fatto, di regola, presso le sedi dei circoli. Nei circoli, la cui circoscrizione comprenda più provincie, l'arruolamento può essere fatto nel capoluogo di ciascuna provincia, per la visita degli aspiranti appartenenti alla provincia stessa.

Con determinazione del Comando generale viene stabilito dove e quando devono essere aperti gli arruolamenti, ed è fissato il numero degli individui che possono essere arruolati.

Art. 21.

Chi aspira all'arruolamento deve farne domanda al comandante il circolo, presso il quale l'arruolamento è aperto, presentando l'istanza anche a mezzo di qualsiasi comandante di reparto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui consti che l'aspirante è cittadino del Regno o naturalizzato.

Sono dispensati dal presentare questo certificato i cittadini, che si trovino nelle condizioni indicate all'articolo 6, comma terzo del Codice civile (1);

(1) Art. 6, comma 3° del Codice civile. — *Lo straniero* che ha accettato un impiego nel Regno, oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocare esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro reputato cittadino.

b) dichiarazione dell'ufficiale di stato civile, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione, in prova che non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) certificato di nascita;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale del luogo di nascita, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione. Quando il certificato di penalità sia negativo, il comandante di circolo incaricato dell'arruolamento deve richiedere al Tribunale, avente giurisdizione nel paese di nascita dell'arruolando, una dichiarazione del casellario giudiziale conforme al disposto dall'art. 14 del Regio Decreto 13 aprile 1902, n. 107;

e) certificato d'iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo dal servizio militare, se egli ha concorso alla leva;

f) se l'aspirante è minorenne, atto di consenso del padre od in mancanza del padre quello della madre, ed in mancanza di entrambi quello del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia o di tutela.

Se l'aspirante è emancipato, deve presentare l'atto di consenso del curatore, il quale, se non è uno dei genitori, dovrà essere stato autorizzato dal consiglio di famiglia o di tutela.

Nell'atto di consenso deve dichiararsi esplicitamente, che è rilasciato per l'ammissione nella Guardia di finanza.

Art. 22.

Gli aspiranti al servizio di mare devono comprovare, a mezzo di esperimento presso la capitaneria o l'ufficio di porto, che essi posseggono le cognizioni occorrenti per lo speciale servizio cui devono essere addetti.

Sono dispensati dallo esperimento gli aspiranti che abbiano appartenuto alla Regia armata, e quelli che con la presentazione del libretto di matricolazione provino di essere iscritti alla prima

categoria della gente di mare, ai sensi del Codice per la marina mercantile.

Commissione di arruolamento.

Art. 23.

Il comandante di circolo incaricato dell'arruolamento, man mano riceve le domande di ammissione, deve, sotto la propria responsabilità, assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti, indipendentemente dai certificati annessi alle loro domande, rivolgendosi anche all'autorità politica ed ai comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gli aspiranti risiedono.

Per gli individui provenienti dall'esercito o dall'armata richiederà inoltre copia del rispettivo foglio matricolare ai competenti comandanti di corpo.

Le informazioni tendono ad accertare:

- a) che gli aspiranti siano moralmente idonei a servire nel Corpo e se e per qual tempo abbiano eventualmente servito in altre Amministrazioni governative;
- b) che non abbiano vizi degradanti e non siano affetti da epilessia o da malattie congeneri e non siano stati ricoverati in manicomî e simili case di salute;
- c) che non abbiano dato indizi di malattie mentali e non appartengano a famiglie nelle quali sianvi stati casi di pazzia o di altre simili infermità;
- d) che non siano imputati di reati, che non siano stati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare e che non siano stati ricoverati nei riformatori governativi, salve le deliberazioni del Comando generale del Corpo pei giovani che sianvi stati ricoverati con buon effetto, in base all'art. 222 del Codice civile;
- e) che non abbiano lasciato il servizio militare, quello del corpo della R. Guardia di finanza o di altri corpi armati per espulsione o per rifiuto di rafferma;
- f) che siano laboriosi e di regolare condotta morale e politica.

Quando le informazioni assunte siano favorevoli ed i documenti presentati siano regolari, il comandante di circolo provvede perchè gli aspiranti vengano sottoposti allo esame della Commissione di arruolamento.

Art. 24.

La Commissione di arruolamento si compone del comandante il circolo, presidente, di un ufficiale comandante di tenenza e di un ufficiale medico.

Le Commissioni di arruolamento fuori delle sedi di circolo sono presiedute dai comandanti di compagnia.

L'ufficiale del Corpo viene scelto dal comandante di circolo fra i suoi dipendenti; l'ufficiale medico viene designato dall'autorità militare del luogo, su richiesta dello stesso comandante di circolo.

Ove non sia possibile costituire la Commissione col personale del circolo, l'ufficiale occorrente sarà designato dal comandante di legione.

Art. 25.

Prima di procedere alla visita medica, la Commissione ritira dallo aspirante una dichiarazione scritta da lui stesso, esprime che egli non trovasi nelle condizioni previste dall'articolo 178, lettera u, e che gli è noto il castigo che viene inflitto all'individuo il quale carpisce l'arruolamento.

La visita medica si compie con tutte le norme militari e in base all'elenco delle malattie inabilitanti al servizio militare, e se da essa risulta che l'aspirante ha i requisiti di statura e di sviluppo toracico prescritti per l'arruolamento di leva; che non è affetto da imperfezioni o difetti, i quali escludano dall'arruolamento stesso; che è sano, intellettualmente idoneo, robusto, di buona vista ed atto a reggere alle fatiche di servizio ed alle lunghe marcie

anche in montagna, la Commissione pronuncia l'ammissione di lui nella Guardia di finanza, ed il presidente gli fa conoscere i principali obblighi che assume e le pene stabilite per i disertori e per coloro che contravvengono alle leggi della fedeltà e dell'onore.

Art. 26.

Per gli aspiranti riconosciuti idonei si procede alla compilazione dei singoli atti di arruolamento, che vengono firmati rispettivamente dal presidente della Commissione e dall'arruolato, il quale si obbliga a servire per tre anni.

Agli aspiranti esclusi dall'arruolamento vengono restituiti immediatamente i documenti che li riguardano.

Invio degli arruolati alla legione allievi.

Art. 27.

Il comandante di circolo o di compagnia, che ha proceduto all'arruolamento, provvede perchè le reclute siano avviate alla legione allievi per l'istruzione, munite degli assegni di viaggio, e spedisce direttamente al comandante la legione stessa gli atti di arruolamento ed i fogli matricolari corredati di tutti i documenti presentati per l'arruolamento.

Il comandante della legione allievi, riconosciuta la regolarità dello arruolamento, redige il libretto personale degli arruolati, fornisce a ciascuno gli effetti indispensabili di vestiario, e gli fa prestare il giuramento di cui all'art. 93.

L'assegnazione del numero di matricola ai singoli allievi è fatta dal Comando generale su richiesta del Comandante la legione allievi.

Periti medici.

Art. 28.

Agli ufficiali medici chiamati a far parte delle commissioni di arruolamento non compete verun onorario. Essi hanno però diritto alle indennità di trasferta ed agli assegni per le spese di trasporto stabiliti dai regolamenti militari, quando debbano uscire dalla loro ordinaria residenza.

Le indennità e gli assegni saranno rimborsati al Ministero della guerra da quello delle finanze.

Sottufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 29.

Pei sottufficiali dell'esercito e dell'armata, che possedendo i requisiti di cui all'articolo 7 della legge organica, domandino di essere ammessi nel Corpo col grado di sottobrigadiere, il comandante di circolo, prima di arruolarli, richiede ai comandanti dei corpi cui appartenevano, l'estratto del rispettivo foglio matricolare e le necessarie informazioni sulla condotta da essi serbata durante il servizio militare.

Se le informazioni sono favorevoli, il comandante di circolo fa sottoporre gli aspiranti all'esame della Commissione, di cui al precedente articolo 24, e rimette poscia le domande così istruite al comandante di legione dal quale dipende, per l'invio al Comando generale del Corpo, cui spetta di provvedere per la nomina degli aspiranti stessi al grado di sottobrigadiere, nei limiti dei posti vacanti.

Avvenuta la nomina, gli aspiranti sono chiamati a sottoscrivere l'atto di arruolamento e vengono avviati per l'istruzione alla legione-allievi dove prestano il giuramento di cui all'art. 27.

Passaggio degli allievi al servizio attivo.

Art. 30.

Al termine del corso d'istruzione gli allievi sono sottoposti ad un esperimento teorico-pratico pel passaggio al servizio attivo. Quelli non riconosciuti idonei vengono trattenuti alla legione-allievi per un altro mese, oltre il termine prescritto.

L'assegnazione degli allievi idonei alle legioni territoriali è fatta dal Comandante generale.

Gli atti personali degli allievi che passano al servizio attivo vengono trasmessi ai comandanti delle legioni territoriali, a cura del comandante la legione-allievi, per l'invio al comandante del circolo di destinazione, presso il quale devono essere conservati. Il comandante la legione-allievi unisce anche una copia del foglio matricolare di ciascun allievo, per essere conservato dal comandante la legione territoriale.

Licenziamento degli allievi per inettitudine.

Art. 31.

L'allievo, che nel periodo d'istruzione risulti inetto al servizio per motivi di salute o per imperfezioni, è licenziato. Il licenziamento è ordinato dal Comando generale del Corpo.

L'inetitudine al servizio deve risultare da dichiarazione medica collegiale, rilasciata dalla Direzione di un ospedale militare.

Ferma.

Art. 32.

La ferma ed il soldo decorrono dal giorno nel quale è stato firmato l'atto di arruolamento.

Non si computa nella ferma e costituisce interruzione di servizio il tempo trascorso:

a) durante la diserzione;

b) in espiazione di pena a seguito di condanna riportata, ai termini del Codice penale comune o militare;

c) in attesa di giudizio, salvochè l'individuo abbia prestato servizio, perchè giudicato a piede libero o in libertà provvisoria, senza che ne sia stata ordinata la sospensione della ferma, ai termini dell'art. 21 della legge organica.

Quando il giudizio non è seguito da condanna, la detenzione preventiva non costituisce interruzione di servizio.

Art. 33.

La guardia, per la quale siasi verificata una delle indicate interruzioni, deve prestare servizio per il tempo necessario a compiere effettivamente i tre anni di ferma, e non acquista prima di questo termine il diritto ad ottenere il congedo o a rinnovare la ferma.

Rescissione della ferma.

Art. 34.

Quando avvengano mutamenti nello stato di famiglia dell'arruolato, in modo da rendere indispensabile l'opera sua per sostenere i congiunti, il Comandante generale può concedergli la rescissione della ferma.

Rafferma.

Art. 35.

Gli agenti che aspirano a rimanere in servizio dopo compiuta la ferma, devono chiedere la rafferma per via gerarchica, due mesi prima della scadenza della ferma.

L'istanza indicherà se la rafferma che si chiede sia con premio o senza, triennale od annuale, a termini degli articoli 11 e 12 della legge organica del Corpo.

Sono esclusi dalla rafferma gli agenti che abbiano compiuto il 50° anno di età, o che non conservino l'attitudine fisica al servizio, e quelli che, durante la ferma o l'ultima rafferma, abbiano riportato in complesso più di 30 giorni di arresti di rigore, oppure alcuna delle punizioni indicate ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19 della legge di ordinamento del Corpo, o condanne per delitti comuni o per reati puniti a termini del Codice penale per l'esercito; salve le eccezioni appresso indicate.

Per gli agenti del contingente speciale saranno equiparate, per ogni effetto, agli arresti di rigore le sospensioni dal soldo che vengono loro inflitte per mancanze previste dagli articoli 166 e 167 di questo regolamento.

Art. 36.

L'attitudine fisica viene accertata mediante visita medica, innanzi la Commissione di arruolamento, e, quando lo esiga l'indole della infermità da cui è o si ritiene affetto l'agente che chiede la rafferma, anche mediante un periodo di osservazione in un ospedale militare.

La visita sanitaria deve accertare che l'agente sia esente da ogni infermità, ed abbia una costituzione fisica tale da offrire sufficiente garanzia che, durante il tempo della rafferma, egli potrà continuare a prestare buon servizio nel Corpo.

Art. 37.

Le rafferme con premio, agli agenti che non si trovino nelle condizioni di esclusione stabilite nel precedente articolo, e non siano stati puniti con castighi più gravi degli arresti semplici in

sala di disciplina, si accordano dal Ministro delle Finanze su proposta del Comando generale del Corpo.

Se in attesa delle deliberazioni del Ministro venisse a scadere la ferma di servizio dell'agente aspirante alla rafferma, il Comandante di circolo è autorizzato a concedergli una rafferma provvisoria.

Art. 38.

Il Ministro potrà concederle eccezionalmente anche a' sottufficiali ed alle guardie che abbiano subito gli arresti di rigore o la sospensione dal grado oppure lievi condanne per reati non implicanti l'espulsione a termini dell'art. 185 del presente regolamento, sul conforme parere del predetto Comando, sentita una Commissione composta di un comandante di legione presidente e di due comandanti di circolo o di compagnia, membri.

Art. 39.

Le domande di rafferma con premio si trasmettono dai comandanti di legione al Comando generale del Corpo, corredate dei seguenti documenti:

a) verbale o certificato della visita sanitaria, comprovante che l'aspirante alla rafferma conserva l'attitudine fisica, ai termini del presente regolamento;

b) elenco dei servizi dal richiedente prestati nel Corpo o in altre Amministrazioni governative, munito di una dichiarazione redatta e sottoscritta dal richiedente medesimo, ed attestante esplicitamente che egli non ha reso altri servizi allo Stato, oltre quelli indicati nell'elenco. Quando in questo figurino servizi governativi (militari o civili) prestati fuori del Corpo, vi si debbono unire i documenti che comprovano i servizi stessi;

c) copia integrale del foglio matricolare dell'aspirante;

d) rapporto informativo redatto dal comandante di circolo

e convalidato dal comandante di legione sulla condotta e sulle qualità morali dell'aspirante, giusta l'art. 205, comma primo.

Se l'aspirante fosse stato punito con gli arresti di rigore o avesse subito condanne di qualsiasi specie, si uniranno anche il foglio caratteristico di lui e una copia conforme delle sentenze di condanna.

I sottufficiali e le guardie a cui venga negata la rafferma con premio, potranno, su loro domanda, ottenere la rafferma senza premio, alle condizioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 40.

Le rafferme senza premio agli agenti che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 35, sono accordate dal comandante di circolo.

Esso potrà ammettere eccezionalmente alla rafferma senza premio anche agenti che, durante la ferma o rafferma in corso, abbiano subito alcuna delle punizioni o condanne indicate all'articolo stesso, quando vi sia il parere favorevole della Commissione di disciplina.

Nel caso che il comandante di circolo creda di dover rifiutare la rafferma ad agenti cheentino complessivamente più di dieci anni di servizio utile per la pensione, esso deve chiedere, per tramite gerarchico, prima di decidere, la determinazione del Comando generale del Corpo.

Agli agenti cui viene ricusata la seconda rafferma od altra successiva, è aperta la via del ricorso al Comando generale, da presentarsi entro trenta giorni dalla notificazione della decisione del comandante di circolo.

Art. 41.

L'atto di rafferma, con o senza premio, viene firmato dal comandante di circolo e dal raffermato.

Quello di rafferma con premio deve contenere la trascrizione della determinazione ministeriale relativa alla concessione, e si compila in due esemplari, uno dei quali si consegna al raffermato.

Le norme stabilite per la prima rafferma si seguono anche per le rafferme successive.

La disposizione dell'art. 34 rispetto alla rescissione della ferma, è applicabile anche alle rafferme.

CAPO IV.

Cessazione dal servizio e riammissione dei sottufficiali e delle guardie.

Licenziamento per inabilità.

Art. 42.

Gli agenti divenuti inabili al servizio, per età, infermità od imperfezioni fisiche di carattere permanente, vengono congedati per riforma.

La riforma è pronunciata dal Comandante generale del Corpo se l'agente da congedarsi non ha diritto a pensione; e dal Ministro delle Finanze, su proposta del predetto Comandante, se l'agente trovasi nella condizione di conseguire la pensione di ritiro.

Sono cause di riforma le imperfezioni fisiche e le infermità, che determinano pei militari la riforma stessa nelle rassegne di rimando.

Art. 43.

Le condizioni fisiche degli agenti che chiedono o sono proposti per la riforma, devono essere accertate mediante visita medica, la quale viene eseguita nei modi indicati al precedente art. 36, od in

base a certificati rilasciati dai manicomi, per gli agenti che vi si trovino ricoverati.

Per l'epilessia e le malattie congeneri, potranno essere riconosciuti validi a determinare la riforma degli agenti che ne fossero affetti, anche i verbali redatti dai superiori del Corpo, purchè basati su fatti ineccepibili, accertati da medici militari o civili, o risultanti da appositi certificati.

Per gli agenti però che avessero diritto a pensione di ritiro, la visita medica dev'essere, in ogni caso, eseguita con le norme stabilite dal regolamento per le pensioni militari.

Congedo definitivo.

Art. 44.

L'agente che abbia terminato la ferma o la rafferma e non aspiri o non sia ammesso a continuare il servizio, e quelli riformati od espulsi dal Corpo sono provveduti di foglio di congedo definitivo, rilasciato dal comandante di circolo.

In ogni caso l'agente non rimane prosciolto dal servizio e non è sottratto all'autorità disciplinare e alla giurisdizione militare che dopo l'effettivo rilascio del foglio di congedo.

Per l'agente che abbia servito con regolare condotta, senza subire condanne per motivi indecorosi, e che nell'ultima ferma di servizio non abbia riportato alcuna delle punizioni contemplate ai numeri 5, e 7 dell'art. 19 della legge organica, viene rilasciata sul foglio di congedo la dichiarazione di buona condotta, con la seguente formula:

Negli anni e mesi passati nel Corpo della R. Guardia di finanza ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore.

Agli agenti immeritevoli della dichiarazione di buona condotta può rilasciarsi l'attestazione di aver servito con fedeltà ed onore, quando essi abbiano riportato le gravi punizioni su indicate per motivi che non ledano la loro onorabilità. In tali casi, la cui valutazione è rimessa allo apprezzamento ed alla responsabilità de' co-

mandanti di circolo, alla formula su esposta sarà sostituita la seguente:

Negli anni.... e mesi..... passati nel Corpo della R. Guardia di Finanza ha servito con fedeltà ed onore.

Per gli agenti ai quali viene rifiutata tale attestazione e la dichiarazione di buona condotta, dovrà essere interlineato, sul foglio di congedo, lo spazio in cui dovrebbero essere scritte.

Della concessione o del rifiuto della attestazione o della dichiarazione su indicate si fa constare nel foglio matricolare dell'agente congedato, e, nel caso di rifiuto, è ammesso il ricorso dell'interessato al Comando generale del Corpo.

Art. 45.

È sospesa la consegna del foglio di congedo agli agenti che abbandonino il Corpo senza estinguere il loro debito verso il Fondo di Massa, o che si trovino sottoposti a giudizio penale. Ai medesimi è rilasciato invece un foglio di licenza illimitata, che nei riguardi del proscioglimento, di cui al 2° comma del precedente art. 44, equivale al foglio di congedo definitivo.

Coloro che si trovino agli arresti di rigore in sala di disciplina o sospesi, e coloro a carico dei quali pendano le decisioni della Commissione di disciplina, sono congedati solo dopo che abbiano scontata la punizione o siano stati assolti dalla suddetta Commissione.

Riammissione in servizio.

Art. 46.

Chi ha precedentemente servito nel Corpo della R. Guardia di finanza può esservi riammesso, purchè non abbia oltrepassato i trent'anni di età, od i trentacinque quando non sia trascorso un anno dall'ottenuto congedo.

Se durante la precedente permanenza nel Corpo copriva un

grado, il riammesso potrà esserne nuovamente investito con ordine del Comandante generale.

Se aveva invece superato gli esami per l'avanzamento ad un grado, può essere iscritto subito nella relativa lista d'avanzamento, prendendovi però l'ultimo posto.

Art. 47.

Per ottenere la riammissione nel Corpo l'aspirante deve:

a) presentare i documenti prescritti dall'art. 21 del presente regolamento o, soltanto quelli indicati alle lettere *b* e *d* dello stesso articolo se la riammissione è domandata entro il termine di tre mesi dall'ottenuto congedo;

b) essere giudicato idoneo dalla Commissione di cui al precedente art. 24;

c) obbligarsi a prestar servizio per tre anni.

Art. 48.

Non possono essere riammessi nel Corpo della R. Guardia di finanza coloro ai quali fu rifiutata la rafferma o che furono espulsi dal Corpo.

Art. 49.

La riammissione degli individui, i quali nell'ultima ferma di servizio prestato nel Corpo avessero subito complessivamente più di trenta giorni di arresti di rigore, o avessero riportato punizioni più gravi, è subordinata all'autorizzazione del Comando generale del corpo.

Art. 50.

L'atto della riammissione in servizio dev'essere firmato dal riammesso e dal presidente della Commissione di cui all'art. 24.

Dal giorno della sottoscrizione di esso decorrono il soldo e l'obbligo di servizio risultante dall'atto medesimo.

CAPO V.

Esenzione dagli obblighi di leva.

Disposizioni relative alla dispensa dal servizio militare.

Art. 51.

I giovani che, al momento della chiamata alla leva, appartengono alla R. Guardia di finanza, sono esonerati dall'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare nell'esercito o nel Corpo Reale equipaggi.

Il Comandante della legione allievi ed i comandanti di circolo, in prova della presenza in servizio dei detti agenti, trasmetteranno al prefetto o sotto prefetto o al capitano di porto copia del loro foglio matricolare, unitamente ad una dichiarazione rilasciata dagli agenti stessi nella quale, premesso che si ritengono fisicamente idonei al servizio militare nell'esercito o nel Corpo Reale equipaggi, chiedano di essere arruolati nella 1^a o nella 3^a categoria senza subire la visita medica.

Qualora con detta dichiarazione chiedano di essere assegnati alla 3^a categoria, dovranno unirvi i documenti prescritti dal regolamento sul reclutamento per ottenere l'invocato beneficio.

Il conseguimento dell'assegnazione alla 3^a categoria non ha alcuna influenza sugli obblighi di servizio come guardia.

I fogli di congedo provvisorio che saranno rilasciati agli agenti nelle dette condizioni saranno conservati dal Comandante della legione allievi o dal Comandante di circolo.

Art. 52.

All'atto della chiamata alle armi degl' iscritti in prima categoria della classe di leva alla quale appartengono gli agenti, di cui al precedente articolo, che dovrebbero prestare servizio nell'esercito, i comandanti di circolo devono trasmettere, ai rispettivi distretti militari, il foglio di congedo illimitato provvisorio, in prova della continuata presenza in servizio dei detti agenti nel corpo della Guardia di finanza.

Per gli agenti ammessi nel Corpo dopo il loro arruolamento avanti il Consiglio di leva, ma prima della loro chiamata alle armi, i comandanti di circolo si limiteranno a trasmettere, all'atto della loro chiamata alle armi, il foglio di congedo provvisorio che li riguarda, unendovi copia del rispettivo foglio matricolare.

Spetta al comandante la legione allievi di dare avviso, con l'apposito modello a stampa, al distretto militare o al capitano di porto rispettivo, dell'ammissione nel Corpo di individui, che siano stati inviati, dall'esercito o dall'armata, in congedo illimitato.

Per i riammessi, l'anzidetta partecipazione sarà fatta a cura dei comandanti di circolo che li assumono in servizio.

Situazione militare delle guardie.

Art. 53.

Il comandante la legione allievi e i comandanti di circolo tengono un apposito elenco degli agenti ancora soggetti al servizio militare; e di tutte le variazioni che avvengono, non solo per quelli iscritti di leva di cui all'art. 51, ma eziandio per gli altri che appartengono alla 1^a, 2^a e 3^a categoria in congedo illimitato, danno avviso ai comandanti dei distretti o ai capitani di porto, dai quali gli agenti medesimi dipendono per fatto di leva, nei modi che saranno stabiliti d'accordo fra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina.

Cessa quest'obbligo trascorso il giorno 31 dicembre dell'anno, in cui la classe di leva, alla quale appartengono gli agenti, viene inviata in congedo assoluto.

Art. 54.

Quando vengano licenziati dal Corpo, per rescissione o fine di ferma, riforma od espulsione, agenti appartenenti a classi di leva ancora sotto le armi, il comandante la legione allievi ed i comandanti di circolo provvederanno perchè essi siano subito diretti, previo avviso, al rispettivo distretto militare o alla capitaneria di porto, pei provvedimenti di loro competenza. Nel caso di licenziamento per riforma, si trasmetterà ai predetti uffici anche una copia della dichiarazione medica d'inabilità.

Ai comandanti dei distretti o ai capitani di porto sarà mandato un semplice avviso, ove trattisi di guardie incorporate nelle compagnie di disciplina, o di condannati dai tribunali penali o militari col seguito dell'espulsione dal corpo, oppure di morti o di espulsi mentre trovinsi latitanti.

Le stesse prescrizioni saranno osservate per gli individui iscritti anche ad altre categorie, quando le classi e categorie, a cui essi appartengono, si trovino sotto le armi per mobilitazione.

CAPO VI.

Avanzamento.

Norme generali.

Art. 55.

L' idoneità all'avanzamento ne' vari gradi è determinata in base alle note caratteristiche dei candidati alla promozione ed ai risultati degli esami, quando questi siano prescritti ai termini degli articoli 6 e 7 della legge di ordinamento del Corpo.

Il giudizio sull'idoneità all'avanzamento è deferito ad apposite Commissioni, costituite:

- a) per gli ufficiali superiori, pei capitani e pei tenenti, secondo il disposto dalla lett. b dell'art. 66 del presente regolamento;
- b) per i sottotenenti, e pei marescialli, secondo il disposto dalla lett. d di tale articolo;
- c) per i sottufficiali e per le guardie, a' termini della lett. e dell'articolo stesso.

La Commissione di cui alla lett. a) è nominata dal Ministro delle finanze; quella di cui alla lett. b) dal Comandante generale, e quella di cui alla lett. c) dal Comandante di legione.

Liste di avanzamento.

Art. 56.

Le commissioni indicate nell'articolo precedente compilano per ciascun grado una lista di avanzamento, inserivendovi gli ufficiali ed agenti giudicati idonei.

L'iscrizione è fatta in ordine di anzianità di grado o di servizio se per l'avanzamento non sono prescritti esami d'idoneità o di concorso; nel caso opposto si segue la graduatoria di merito stabilita negli esami.

I maggiori non possono essere iscritti nelle liste d'avanzamento a tenente colonnello e i tenenti in quello di avanzamento a capitano, se non sono stati dichiarati esplicitamente idonei al comando di una legione i primi e di una compagnia gli altri.

I brigadieri, per essere dichiarati promovibili a maresciallo debbono aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica di ottimo.

Le liste vengono trasmesse gerarchicamente e col parere dei vari comandi al Comando generale cui spetta di redigere la graduatoria definitiva de' promovibili, dopo d'aver convalidate o modificate motivatamente quelle relative ai sottotenenti ed ai marescialli.

Art. 57.

Le liste d'avanzamento sono compilate pe' presunti bisogni di un anno e sono rese esecutive mediante determinazione del Ministro delle Finanze per gli ufficiali superiori, e del Comandante generale del Corpo per gli altri gradi.

Di regola nessuno può essere promosso al grado superiore prima di altri che lo precedano nella lista d'avanzamento.

Il Ministro delle Finanze ha però facoltà di promuovere al grado immediatamente superiore, nella categoria dei sottufficiali, su proposta del Comandante generale e con decreto motivato da portarsi all'ordine del giorno del Corpo, le guardie ed i sottufficiali che compiano azioni di merito straordinario, indipendentemente dalle liste d'avanzamento, purchè abbiano gli altri requisiti richiesti per la promozione.

Le liste d'avanzamento conservano la loro efficacia per l'intero anno pel quale furono compilate. Gli iscritti che entro l'anno non conseguano la promozione per non essere ancora giunto il loro turno d'avanzamento, passano di diritto nella lista dell'anno successivo, salvo il disposto dell'art. 58.

Art. 58.

Dalle liste di avanzamento è cancellato, temporaneamente od anche definitivamente, chi sia stato punito per gravi motivi disciplinari o abbia dato prove ripetute di negligenza o d'incapacità nell'adempimento de' propri doveri.

La radiazione è ordinata dal Ministro delle finanze per gli ufficiali, e dal Comandante generale pe' sottufficiali e per le guardie, e si effettua senz'altro pe' retrocessi dal grado.

L'ufficiale punito con la sospensione dall'ufficio non può conseguire l'avanzamento al grado superiore prima che sia trascorso un anno dalla espiazione del riportato castigo senza successive punizioni.

La promozione di chi trovasi sottoposto a giudizio penale o disciplinare viene sospesa in attesa dell'esito del giudizio.

Anzianità di grado.

Art. 59.

Agli effetti della iscrizione nelle liste di avanzamento, l'anzianità di grado è determinata dalla data del decreto di nomina al grado stesso; a parità di tale data, dalla nomina al grado immediatamente inferiore, risalendo, ove occorra, alla data dell'arruolamento.

A parità di quest'ultima data, la precedenza spetta a chi ha prestato allo Stato maggiori servizi militari o civili, ed in mancanza o a parità di questi, sarà determinata dalla data di nascita.

Le stesse norme valgono pe' sottufficiali dell'esercito o dell'armata arruolati col grado di sottobrigadiere.

Quando l'anzianità di grado debba essere computata in punti, si calcolerà per un punto ogni anno di anzianità di grado, trascurando le frazioni inferiori a sei mesi.

Art. 60.

Non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità:

a) per gli ufficiali, il tempo che non è calcolato a tenore della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulle disponibilità ed aspettative degli impiegati civili, e quello della sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio;

b) per i sottufficiali e per le guardie:

1° il tempo che giusta l'articolo 32 costituisce interruzione di servizio;

2° il tempo passato con sospensione dal grado;

3° il tempo trascorso in licenze straordinarie non determinate da ragioni di salute.

Norme speciali per l'avanzamento nei vari gradi.

Art. 61.

Niun sottufficiale ammogliato o vedovo con prole può essere promosso al grado di sottotenente, se non soddisfi prima alle condizioni prescritte per gli ufficiali dall'articolo 18 della legge organica.

Art. 62.

I posti di maresciallo sono accordati ai brigadieri cheentino complessivamente non meno di 12 anni di servizio nella guardia di finanza, nell'esercito o nell'armata.

Le guardie scelte sono nominate in ordine di anzianità fra le comuni che si distinguono per buona condotta e lodevoli prestazioni.

Art. 63.

I capitani che abbiano superato gli esami per l'avanzamento al grado di maggiore, i tenenti iscritti nelle liste d'avanzamento al grado di capitano e i sottobrigadieri riconosciuti idonei per la promozione a brigadiere, non potranno ottenere l'avanzamento, se non avranno compiuto con buon esito un apposito corso d'istruzione militare, secondo le norme ed i programmi che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze d'accordo col Ministro della guerra.

Art. 64.

Le guardie fornite dei titoli di studio indicati nel 3° comma dell'art. 7 della legge organica sono nominate sottobrigadieri ap-

pena compiuto il biennio di servizio, su proposta dei rispettivi comandanti di legione, quando siano riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per le loro note caratteristiche, ai termini degli articoli precedenti.

Compilazione delle note caratteristiche.

Art. 65.

Le note caratteristiche rappresentano la sintesi delle qualità fisiche, morali e intellettuali degli ufficiali e degli agenti, e debbono fornire elementi sicuri di giudizio ad ogni superiore per classificare e valutare i propri dipendenti; mettendo in evidenza speciale i requisiti indicanti la maggiore o minore attitudine degli individui a coprire il loro posto e ad aspirare al grado superiore, oppure ad occupare posti e cariche speciali.

Esse vengono compilate rispettivamente sugli specchi caratteristici o sui quaderni qualificativi disciplinari e sui fogli di notizie personali, de' quali saranno stabiliti i modelli con apposite istruzioni.

Art. 66.

Le note caratteristiche si compilano nel mese di novembre di ogni anno, e gli ufficiali incaricati di formularle non possono delegare ad altri tale compito.

Sono incaricati della compilazione delle note caratteristiche:

a) pe' comandanti di legione e pel comandante la Scuola de' sottufficiali, il Comandante generale del Corpo, assistito dal comandante in secondo;

b) per gli ufficiali superiori comandanti di circolo e per quello addetto alla legione allievi, il comandante generale assistito dal comandante in 2° e dai comandanti di legione;

c) pe' capitani comandanti di compagnia, il comandante di legione assistito dai comandanti di circolo della legione;

d) per gli ufficiali subalterni comandanti di tenenza e per i comandanti di sezione, il comandante di circolo assistito dai comandanti di compagnia del circolo;

e) per le guardie e pe' sottufficiali non comandanti di sezione, il comandante di compagnia assistito dai comandanti di tenenza o di sezione da lui dipendenti. Pel personale delle tenenze comandate direttamente dai capitani, le note caratteristiche saranno compilate con l'intervento del comandante del circolo.

Per gli ufficiali addetti a' vari comandi e pe' capitani delle sezioni staccate della legione allievi le note caratteristiche sono compilate dal comandante rispettivo; per gli ufficiali subalterni della legione allievi dal comandante della legione stessa e dal maggiore in sede, o dal capitano locale se essi sono addetti alle sezioni staccate.

Norme per la compilazione delle note caratteristiche.

Art. 67.

La compilazione delle note caratteristiche va annoverata fra i compiti più importanti e che implicano la maggiore somma di responsabilità.

Per l'adempimento di questo incarico si deve porre ogni studio nella conoscenza delle persone che debbono essere giudicate, e i giudizi, ponderati ed equanimi, debbono essere formulati in modo chiaro e conciso, adoperando parole e frasi che non si prestino ad interpretazioni vaghe.

Pei sottufficiali e per le guardie debbono servire di guida nella compilazione delle note le indicazioni del quaderno qualificativo disciplinare.

Per gli ufficiali le note caratteristiche debbono porre in evidenza:

rispetto alle *qualità fisiche*, la robustezza, la statura, la complessione, l'attitudine al servizio di montagna, la resistenza alle lunghe marcie e la vista, indicando con precisione le imperfezioni e le deficienze riconosciute nell'ufficiale;

rispetto alle *qualità morali e militari*, il modo col quale l'ufficiale esplica il suo carattere e le doti dell'animo, lo spirito di Corpo e il sentimento militare da cui è animato, le sue maniere ed abitudini, i sentimenti che inspira, l'interessamento e lo zelo che spiega nello adempimento del suo mandato;

rispetto alle *qualità intellettuali*, il grado d'intelligenza e di cultura generale e specifica dell'ufficiale, le attitudini speciali che eventualmente addimostri, l'inclinazione allo studio, la cura che pone nell'apprendere, interpretare e fare intendere a' propri dipendenti le leggi ed i regolamenti, su cui si fondano i doveri disciplinari e di servizio del Corpo;

rispetto al *contegno in servizio e nella vita privata*, il modo con cui adempie i propri doveri ne' rapporti con le Autorità, coi superiori, co' dipendenti e col pubblico, e come si comporta nella vita privata, accennando specialmente a' punti in cui egli lasci qualcosa a desiderare.

Nel *giudizio complessivo* infine il valore dell'ufficiale dev'essere indicato con una delle qualifiche di *ottimo, buono, mediocre* o *cattivo*, classificando gli ufficiali qualificati *buoni* con un coefficiente rappresentato da uno dei numeri interi 1, 2, 3.

Devesi inoltre indicare in tale giudizio, in modo sintetico, ma esplicitamente e senza restrizioni o condizioni di sorta:

1° come l'ufficiale adempia le funzioni inerenti al proprio grado ed al posto che occupa;

2° se lo si giudichi meritevole del grado superiore;

3° se, avendo già conseguito per esami o in altro modo titoli all'avanzamento a scelta o per anzianità, si conservi meritevole di tale avanzamento.

Art. 68.

Le note caratteristiche debbono essere firmate dagli ufficiali delegati a compilarle, e debbono essere autenticate dal bollo del Comando presso il quale si compilano.

Quando vi sia discrepanza di giudizio fra i predetti ufficiali si compila un verbale dal quale risulti motivatamente la disparità di apprezzamento.

In tal caso le note caratteristiche da assegnarsi definitivamente all'ufficiale od agente saranno quelle votate dalla maggioranza, e, ove siavi parità di voti, verranno stabilite dal comandante immediatamente superiore a quello di maggior grado che ha preso parte alla compilazione.

Gli specchi caratteristici degli ufficiali con le note caratteristiche sono trasmessi al Comando generale, a cura dei comandanti di legione che ne conservano una copia.

I fogli di notizie personali, muniti delle note caratteristiche dei sottufficiali, vengono conservati presso i comandi di legione e, in copia, anche presso i comandi di circolo.

I quaderni qualificativi delle guardie si conservano presso i comandi di circolo e, in copia, anche presso i comandi di compagnia e di tenenza o di sezione.

Il comandante chiamato a conservare le note caratteristiche, deve apporvi il suo visto e le sue osservazioni quando non abbia concorso alla compilazione.

Art. 69.

Le note caratteristiche sono comunicate agli interessati, per mezzo dei rispettivi superiori immediati ed a cura dell'ufficiale di maggior grado che ha preso parte alla compilazione. Si fa eccezione per quelle che si riferiscono a difetti fisici o a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazione.

La partecipazione deve risultare da apposita dichiarazione, munita della firma dell'interessato se ufficiale o del comandante del circolo se sottufficiale o guardia, e da allegarsi al foglio delle note caratteristiche.

Quando le note sfavorevoli si ripetano, potrà essere inflitta all'ufficiale od agente una speciale ammonizione da inserirsi nei rispettivi atti personali.

Tale ammonizione sarà inflitta dal comandante generale agli ufficiali e dal comandante di legione ai sottufficiali e alle guardie.

Norme e programmi per gli esami d'avanzamento.

Art. 70.

Per gli avanzamenti da conferirsi mediante esami, le norme ed i programmi delle prove sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Non possono essere ammessi agli esami per l'avanzamento al grado superiore i sottufficiali e le guardie che nell'ultimo anno di servizio siano stati puniti con più di quindici giorni di arresti di rigore in sala di disciplina, e gli ufficiali che siano stati puniti con la sospensione dall'ufficio.

CAPO VII.

Passaggio ad altri servizi e ad impieghi civili.

Passaggio al contingente speciale delle dogane.

Art. 71.

I marescialli e i brigadieri, per far passaggio dal servizio attivo al contingente speciale di cui all'art. 5 della legge di ordi-

namento del Corpo, devono essere riconosciuti non più idonei al servizio attivo, ma idonei al servizio speciale delle dogane, mediante visita medica davanti la commissione di cui all'art. 24.

Essi devono inoltre dar prova d'essere capaci di reggere uffici doganali di ultima classe, mediante un esperimento al quale saranno sottoposti, dopo un tirocinio di durata non superiore a tre mesi, presso una dogana di frontiera.

I sottobrigadieri possono far passaggio nell'anzidetto contingente, quando contino almeno quindici anni di servizio nel Corpo, e siano riconosciuti di buona costituzione fisica.

Sono esclusi dal passaggio nel contingente speciale i sottufficiali che non possiedono il requisito prescritto per ottenere la rafferma.

Passaggio da uno ad altro ramo del servizio attivo.

Art. 72.

I sottufficiali e le guardie di terra possono essere assegnati al ramo di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneità voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi con le norme che verranno stabilite da apposite istruzioni.

Sono dispensati dall'esperimento coloro che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 22.

Art. 73.

Il passaggio dal ramo di terra al ramo di mare può essere autorizzato dai comandanti di legione, nei limiti del contingente della propria legione e per gli agenti che si trovino in credito di massa; altrimenti è disposto dal Comandante generale del Corpo.

Per gli allievi guardie, il passaggio dall'uno all'altro ramo di servizio sarà autorizzato dal comandante la legione allievi.

Art. 74.

In casi speciali, e quando ne sia fatta dimanda, il Comandante generale può autorizzare il passaggio di sottufficiali e guardie di mare al servizio di terra.

Passaggio ad impieghi civili.

Art. 75.

I marescialli e brigadieri che aspirino agl'impieghi indicati alle lettere a) d) e) dell'art. 37 della legge organica del Corpo, debbono farne domanda e sottoporsi a visita medica davanti la commissione, di cui all'art. 24, perchè sia accertata la loro idoneità fisica ad esercitare le funzioni relative.

Quando siano riconosciuti fisicamente idonei e possiedano, oltre il prescritto requisito dell'anzianità di servizio, anche quello della buona condotta, i predetti sottufficiali sono ammessi ad un esame per accertare la loro capacità pei posti cui aspirano. Quelli approvati in tale esame vengono iscritti in apposita lista per essere nominati all'impiego domandato man mano che vi siano posti disponibili e in ordine di anzianità di grado.

È applicabile anche pel passaggio agl'impieghi de' quali trattasi il disposto del precedente art. 58.

L'elenco vien tenuto in corrente presso il Comando generale del Corpo, al quale rivolgeranno le richieste per la nomina le autorità od uffici che vi debbono provvedere.

Le norme ed i programmi per l'esame anzidetto sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 76.

Le domande o proposte pel conferimento de' posti di basso servizio e di usciere indicati alle lettere b e c del citato art. 37 della legge d'ordinamento, vengono trasmesse pel tramite dei comandi di legione al Comando generale, che le invia col suo parere all'ufficio cui spetta di provvedere alla nomina.

Anche per questi posti dev'essere accertata l'idoneità fisica e a buona condotta degli aspiranti.

Quando la nomina debba aver luogo per imperfezione o infermità dagli aspiranti riportate in servizio, alle domande debbono essere uniti i documenti di cui al seguente art. 78.

CAPO VIII.

Collocamenti a riposo e riforma.

Collocamenti a riposo.

Art. 77.

Per il collocamento a riposo degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie di finanza, sia per anzianità di servizio che per motivi di salute, sono applicabili le norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 78.

Quando si debbano accertare ferite, lesioni od infermità provenienti da causa di servizio, ai termini del titolo II del citato regolamento sulle pensioni, i verbali, le informazioni e le attestazioni saranno assunte dai comandanti di legione.

Se chi ha riportato le ferite, lesioni od infermità è un comandante di legione, di tali pratiche sarà incaricato il Comandante generale o, in sua vece, il Comandante in secondo.

Riforma.

Art. 79.

Gli ufficiali superiori, che non abbiano compiuto venticinque anni di servizio, e gli ufficiali inferiori, i sottufficiali e le guardie che non ne abbiano compiuti quindici, quando per malattie, infermità o lesioni non dipendenti da cause di servizio diventino permanentemente inabili a servire ulteriormente nel Corpo, saranno riformati.

La riforma è pronunziata con decreto reale, per gli ufficiali, e con decreto ministeriale per i sottufficiali e per le guardie; e può essere richiesta dall'interessato o adottata dall'autorità.

Art. 80.

L'inabilità fisica a continuare il servizio sarà accertata:

- a) per gli ufficiali superiori, con le norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari;
- b) per gli ufficiali inferiori, i sottufficiali e le guardie, con le norme indicate all'art. 43 del presente regolamento.

Liquidazione delle pensioni.

Art. 81.

Per ottenere la liquidazione della pensione, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie collocati a riposo possono presentare la do-

manda al Ministero delle finanze, per l'invio alla Corte dei conti. La domanda deve essere corredata dell'estratto del decreto di collocamento a riposo, della fede di nascita, dello stato dei servizi prestati, degli atti delle ferme e rafferme contratte nel Corpo, dei titoli di nomina, di promozione e di concessione di sessennio, e di quelli in base ai quali fosse stato collocato in aspettativa o in disponibilità.

Art. 82.

Qualora un Comune debba concorrere al pagamento della pensione, alle domande per la liquidazione della pensione debbono essere uniti i certificati degli stipendi corrisposti dal Comune.

In tal caso, se l'ufficiale, sottufficiale o guardia ha prestato pure servizi estranei al Corpo in Amministrazioni governative, devono unirsi alle domande anche i certificati degli stipendi percepiti presso queste Amministrazioni, e lo stato di servizio deve contenere l'indicazione precisa degli stipendi ricevuti durante la permanenza nel Corpo.

CAPO IX.

Uniforme ed armamento.

Generalità.

Art. 83.

L'uniforme e l'armamento della R. Guardia di finanza sono stabiliti dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento.

Tutti gl'individui del Corpo hanno l'obbligo di indossare l'uniforme, salve le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Il Comandante generale e il Comandante in secondo seguiranno le prescrizioni stabilite dal Regolamento sull'uniforme per gli ufficiali generali del R. Esercito.

È vietato di alterare la foggia, le dimensioni e i colori della uniforme.

Art. 84.

Per l'uso e la composizione delle diverse uniformi degli ufficiali e del personale di truppa in servizio di terra si seguono le prescrizioni del regolamento sull'uniforme del R. Esercito, e pei sottufficiali e le guardie in servizio di mare quelle del regolamento di disciplina militare e dell'album delle divise per la R. Marina, nonche le prescrizioni speciali che verranno stabilite dall'Istruzione per l'uniforme del Corpo.

Art. 85.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie non possono vestire l'abito civile che nei casi di speciali e determinati servizi, nei quali sia necessario il travestimento, secondo le norme del regolamento di servizio.

Gli ufficiali e i sottufficiali possono altresì vestire l'abito civile in viaggio o quando si trovino in licenza e non debbano presentarsi al Ministro o al Sottosegretario di Stato delle finanze.

Art. 86.

Agli ufficiali collocati a riposo o congedati dal Corpo per altri motivi che non siano quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell'art. 22 della legge organica è concesso d'indossare la divisa del grado col quale furono congedati, in occasione di solennità nazionali, o

quando debbano intervenire a riviste, parate o funzioni militari di qualsiasi specie.

Il Comando generale del Corpo ha facoltà di vietare l'uso della divisa a coloro che per ragioni di condotta o di decoro se ne rendono indegni.

Norme comuni.

Art. 87.

L'individuo della R. Guardia, che ha facoltà di vestire l'abito civile, non può portare con questo alcun oggetto di divisa, e deve in ogni luogo, in ogni tempo e in qualunque occasione, serbare il contegno che gli è imposto dal rispetto alla propria condizione.

Art. 88.

Gl'individui del Corpo che si rechino all'estero, non possono vestire la divisa, a meno che siano di servizio presso gli uffici internazionali di frontiera; nel qual caso debbono osservare, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

TITOLO II.

Disciplina.

CAPO I.

Prescrizioni generali.

Art. 89.

La disciplina consiste nell'abito di adempiere tutti i doveri inerenti alla propria condizione.

Dev'essere cura precipua e costante del superiore adoperarsi con l'istruzione e con l'esempio perchè i propri dipendenti osservino rigidamente le regole della disciplina, e intendano che questa è la base essenziale dell'ordine e della forza in ogni corpo armato.

Spetta inoltre al superiore infondere e coltivare nei dipendenti lo *spirito di corpo*, quel sentimento cioè derivante dalla solidarietà nelle fatiche, nei pericoli, negli infortuni e nei successi, che rende la collettività vigorosa e compatta, facendo spogliare la guardia dell'amor proprio e dell'interesse individuale per estenderlo a tutto il Corpo di cui essa fa parte.

Art. 90.

Fra i componenti del Corpo dev'essere alimentato inoltre lo spirito di fratellanza e di stima reciproca.

Il superiore deve a tal uopo reprimere prontamente ogni germe di discordia tra i dipendenti e abitarli ad usare anche tra di loro modi cortesi, schietti e cordiali; ad astenersi da ogni atto o parola che possa generare dissapori o risentimenti e ad assistersi scambievolmente in ogni occorrenza.

Uguali sentimenti di deferenza e di solidarietà devono ispirarsi nei dipendenti anche verso il R. Esercito e la R. Marina e gli altri Corpi armati in servizio dello Stato, con i quali la R. Guardia di finanza ha comuni le finalità del bene generale e della difesa del Paese.

Art. 91.

Per coltivare il sentimento della lodevole emulazione tra i dipendenti e per mantenere salda la disciplina, i superiori debbono far uso oculato e prudente della facoltà di concedere ricompense agli agenti migliori e di punire quelli che, nonostante l'ammae-

stramento e l'esempio, si ostinino a contravvenire alle regole disciplinari.

Le norme per la concessione delle ricompense e per l'applicazione delle punizioni sono stabilite nei seguenti capi; ma il superiore, nell'esercizio di tale importante e delicata facoltà, deve principalmente tener presente che non s'ingeneri nei dipendenti il sentimento che soltanto per timore di pena o speranza di ricompensa debbansi adempiere i propri doveri, la cui costante osservanza deve invece aver fondamento esclusivo nell'intima persuasione della loro intrinseca necessità.

Giuramento.

Art. 92.

Sintesi dei doveri disciplinari che le guardie di finanza assumono per effetto del loro stato è il seguente giuramento di fedeltà, che chiunque è ammesso a far parte del Corpo o vi è riammesso deve prestare:

Io giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di adempiere tutti i doveri del mio stato, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Col giuramento la guardia vincola solennemente la sua parola d'onore: rendendosi spergiuro è macchiato d'infamia.

Art. 93.

Il giuramento è dato con solennità, osservate le forme stabilite da apposite istruzioni.

Il giuramento viene prestato dalle reclute presso la legione alievi o nelle sezioni dipendenti.

I riammessi prestano il giuramento alla sede del circolo di riammissione.

I sottufficiali che sono promossi ufficiali rinnovano il giuramento presso il comando della legione alla quale sono destinati.

Del prestato giuramento si fa constare in apposito verbale da unirsi agli atti personali degli ufficiali od agenti.

Subordinazione gerarchica.

Art. 94.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da essa risultano.

Principale tra questi doveri è l'obbedienza pronta rispettosa ed assoluta, che gli inferiori debbono ai superiori in tutti gli affari di servizio ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità ad essi conferita dal grado e dai regolamenti. Devono inoltre avere, per essi, deferenza e rispetto in ogni tempo e luogo, anche fuori di servizio. E l'obbedienza, come a superiore, è dovuta in servizio verso chi esercita comando, anche se di grado uguale od inferiore.

Deferenza e rispetto sono pure dovuti agli impiegati dell'ordine amministrativo, superiori in rango, co' quali la guardia si trovi in rapporti di servizio.

Art. 95.

L'inferiore ha gli stessi doveri di obbedienza e subordinazione verso il superiore anche in abito civile, quando questi gli sia personalmente noto.

Si ritiene che l'inferiore debba conoscere personalmente il su-

periore, quando ne dipenda direttamente od abbia avuto con lui relazioni di servizio.

Art. 96.

Il superiore, il quale accerti che un inferiore sia sconciamente vestito o manchi alle regole della disciplina o di servizio, ovvero al decoro militare, oppure turbi l'ordine pubblico o partecipi ad un disordine qualunque, deve riprenderlo, e se la gravità della mancanza lo esiga, deve ingiungergli di costituirsi subito ai suoi superiori diretti, ai quali rimette poi, pel tramite gerarchico, un rapporto del fatto.

Art. 97.

La graduazione gerarchica della subordinazione è la seguente:

Allievo e Guardia comune		
Guardia scelta		
Sotto brigadiere	Sottufficiali.	Graduati di truppa
Brigadiere		
Maresciallo		
Maresciallo maggiore		
Sottotenente	Ufficiali subalterni	Ufficiali inferiori.
Tenente		
Capitano		
Maggiore	Ufficiali superiori.	
Tenente colonnello		
Colonnello		
Comandante generale - Ufficiale generale.		

La situazione gerarchica fra la Guardia di finanza, l'Esercito e l'Armata, agli effetti della subordinazione è stabilita dalla tabella, di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Visite di dovere e presentazioni.

Art. 98.

L'ufficiale che assuma o lasci il comando locale della R. Guardia di finanza in una residenza dove esista o venga costituito un presidio ordinario od eventuale dell'esercito, comandato da un ufficiale di grado superiore o pari, deve presentarglisi per la visita di dovere; obbligo analogo incombe al sottufficiale della Guardia eventualmente delegato al comando di una tenenza o sezione.

La visita di dovere, per parte dei predetti comandanti della Guardia, è pure dovuta all'ufficiale comandante locale dell'arma dei Reali Carabinieri, se di grado pari o superiore, qualora nella stessa sede non esista presidio dell'Esercito, comandato da ufficiale più elevato in grado.

Eguale visita è dovuta alle stesse autorità militari quando giungono, per nuova destinazione, nel presidio che è sede di comando della R. Guardia di finanza e quando ne partono per mutata destinazione.

Art. 99.

I sottufficiali comandanti di brigata nella cui sede non esistono comandi superiori della Guardia, dovranno presentarsi al comandante del locale presidio ordinario od eventuale, qualora il medesimo sia retto da un ufficiale o da un sottufficiale di grado pari o superiore al loro, ed all'ufficiale comandante locale dell'arma dei RR. Carabinieri.

Se nella stessa sede non esistono i comandi suddetti, si presenteranno al comandante la stazione dei RR. Carabinieri, qualora questi sia loro superiore od uguale in grado.

Art. 100.

La restituzione della visita è obbligatoria soltanto tra le autorità militari e del Corpo di grado eguale e deve essere fatta entro ventiquattr'ore.

Art. 101.

Gli obblighi di visita, di cui nei precedenti articoli, sono stabiliti anche verso gli ufficiali e sottufficiali della Regia Marina residenti a terra, e verso quelli assimilati delle capitanerie di porto alla stessa sede.

Gli ufficiali che s'incontrano in un luogo di ritrovo o che viaggino assieme, hanno il dovere di presentarsi scambievolmente.

Art. 102.

Salvo il disposto dell'art. 98, i comandanti di legione, assumendo o lasciando il comando di questa, fanno visita:

- al Prefetto;
- all'Intendente di finanza;
- al Sindaco;
- al Presidente del Tribunale ed al Procuratore del Re;
- al Comandante dei Carabinieri Reali e all'avvocato fiscale militare se sono di grado o rango pari o superiore.

Nei loro giri d'ispezione, negli altri capiluogo di provincia della giurisdizione, gli stessi comandanti di legione compiranno, per una prima volta, le visite di dovere alle autorità suindicate.

I comandanti di circolo, assumendo o lasciando il comando, compiono nella rispettiva circoscrizione le stesse visite di dovere prescritte pei comandanti di legione.

Analoghi doveri verso le Autorità locali sono prescritti pei comandanti di compagnia e di tenenza.

Art. 103.

Gli ufficiali di ogni grado, che assumono o lasciano il comando di un reparto o che si recano per motivi di servizio in

località dove esistono comandi del Corpo, si presentano per la visita di dovere al superiore dal quale immediatamente dipendono e a tutti gli altri ufficiali che esercitano nella stessa sede comando superiore al proprio.

Eguale visita debbono ai superiori anzidetti, quando questi assumono per la prima volta il comando o lo lasciano per mutata destinazione.

Art. 104.

La visita di Corpo è dovuta dagli ufficiali della R. Guardia di finanza residenti in una località dove giunga il Ministro delle finanze o il Sottosegretario di Stato, oppure il comandante generale del Corpo. La visita è sempre ordinata dal superiore che deve riceverla.

Gli ufficiali che fanno la visita sono presentati dal più elevato in grado o più anziano tra essi.

Lingua e forme da usarsi in servizio.

Art. 105.

In servizio si deve sempre parlare italiano.

Le guardie scelte danno del *voi* alle comuni e sono da queste trattate col *lei*.

Gli ufficiali ed i sottufficiali trattano le guardie col *voi*.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono sempre trattati col *lei*.

Quando si chiama a nome un ufficiale o graduato, si deve premettere l'indicazione del suo grado senz'altro titolo.

L'inferiore non deve mai chiamare per nome un superiore-ufficiale senza indicare il grado premettendovi la qualificazione di *signor*...

Saluto.

Art. 106.

Tutti i componenti la R. Guardia di finanza, oltrechè ai superiori del Corpo, devono il saluto:

alle LL. MM. il Re e la Regina regnante, a S. M. la Regina Madre e al Sommo Pontefice;

alle persone della Famiglia Reale e delle Case regnanti estere;

ai Sovrani e Capi di Stati esteri;

ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine;

ai Senatori ed ai Deputati riuniti in Corpo o per Deputazione; alle bandiere nazionali dell'esercito e dell'armata e alle bandiere municipali che siano o venissero decorate dalla medaglia d'oro al valore militare (1);

ai militari dell'esercito e dell'armata superiori in grado, tenuto presente la equiparazione di rango stabilito dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 107.

L'inferiore deve il saluto al superiori anche in abito civile quando questi gli siano personalmente noti, a' termini del precedente art. 95.

Il saluto reso da un inferiore ad un gruppo di superiori s'intende diretto al più elevato in grado.

Il superiore che riceve il saluto è in obbligo di restituirlo.

Tra eguali di grado il saluto reciproco è dovere di convenienza.

Nei luoghi chiusi e nei pubblici passeggi si saluta una solta volta.

Per l'obbligo del saluto dei reparti di truppa, delle sentinelle

(1) Sono decorate della medaglia d'oro al valore militare le bandiere dei Municipi di Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore.

e delle guardie e per le modalità del saluto si osservano le norme stabilite dai regolamenti militari.

Doveri generali.

Art. 108.

Nessuno può firmare o rilasciare dichiarazioni, certificati o documenti relativi ad atti del proprio ufficio, tranne nei casi stabiliti dalle disposizioni in vigore o quando si tratti di documenti richiesti dall'autorità competente.

Art. 109.

Il superiore non può rifiutarsi di controfirmare e trasmettere una domanda od un reclamo di un suo inferiore.

I reclami e le domande devono essere individuali e non collettivi o presentati nell'interesse di altri.

Costituiscono mancanze disciplinari le istanze non individuali, quelle redatte in termini non rispettosi e quelle riprodotte da chi già le presentò altra volta per uguale titolo, quando l'autore di queste abbia ottenuto risposta, e la nuova istanza non adduca altri elementi di fatto o non richieda l'intervento di un superiore diverso da quello che già si pronunziò sull'istanza precedente.

Art. 110.

Non sono prese in esame che le domande o reclami i quali pervengano pel prescritto tramite gerarchico.

Gli ufficiali in giro di visita possono permettere agli inferiori di presentarsi ad essi, direttamente, per esporre verbalmente reclami o istanze.

Il superiore, che controfirma un reclamo od una domanda, deve esprimervi il suo avviso e le sue osservazioni.

Art. 111.

È vietato fra i componenti il Corpo di aprire sottoscrizioni, anche a scopo di beneficenza; ed è dovere di ogni superiore il vegliare perchè anche il concorso de' propri dipendenti a qualsiasi atto di beneficenza o di pubblica remuneranza non assuma mai il carattere di collettività, ma serbi sempre quello di atto esclusivamente personale.

È pure vietato di fare regali, collettivi od individuali, a qualunque superiore, anche quando cessi dalla carica.

Sono parimenti proibite le liberalità e le elargizioni di qualunque specie per tutto quanto concerne il servizio militare e del Corpo.

Art. 112.

Non si possono dare od accettare a nome del Corpo trattenimenti o pranzi senza il permesso del comandante di legione o del comandante generale.

La spesa occorsa in tali occasioni è ripartita fra gli aderenti in proporzione degli stipendi.

Art. 113.

Chiunque può pubblicare per mezzo delle stampe tutto ciò che creda, senza previamente chiedere l'autorizzazione; però egli è responsabile di qualunque offesa potesse la sua pubblicazione recare alla disciplina.

Alla pubblicazione può apporre o no il proprio nome; non sarà però mai tollerato il sottoscrivere con la sola indicazione del proprio grado o qualità (*un ufficiale, un sottufficiale, una guardia*).

Art. 114.

Sono permesse tra ufficiali o tra sottufficiali le associazioni che non abbiano carattere politico e non mirino a manifestazioni col-

lettive, ma abbian invece lo scopo di migliorare il benessere di coloro che vi partecipano e di facilitare i mezzi d'istruzione.

Le regole per queste associazioni vengono determinate dai comandanti di legione, i quali vegliano perchè non divergano dallo scopo per cui furono istituite.

Agli ufficiali e agli agenti di truppa è vietato di coprire le cariche di sindaci, consiglieri, rappresentanti, ecc., di Società private, industriali, commerciali e simili. Tale divieto non si estende alle Società cooperative costituite tra ufficiali ed impiegati dello Stato.

CAPO II.

Ricompense.

Varie specie di ricompense.

Art. 115.

Le ricompense che si possono conseguire dagli individui del Corpo della R. Guardia di finanza sono le seguenti:

- a) l'encomio semplice;
- b) il premio in denaro;
- c) l'encomio solenne;
- d) l'avanzamento a scelta;
- e) la croce al merito di servizio;
- f) l'attestato ufficiale di benemerenzza al valor civile o al valor di marina;
- g) la medaglia di bronzo, d'argento o d'oro al valor militare, al valor civile od al valor di marina;
- h) le decorazioni negli ordini equestri;
- i) il titolo onorifico del grado superiore.

Art. 116.

L'encomio semplice è dato dal Comandante generale e dai comandanti di legione per fatti meritori relativi ai servizi di istituto, e dalle autorità competenti per gli altri servizi.

L'encomio solenne è dato dal Ministro delle finanze, per fatti segnalati, meritevoli d'essere messi all'ordine del giorno di tutto il Corpo; dal Comandante generale per fatti da portarsi all'ordine del giorno della legione.

Sono posti all'ordine del giorno della legione i distinti servizi compiuti con speciali circostanze di merito.

Sono posti all'ordine del giorno del Corpo gli stessi servizi, se per le circostanze o per la loro conseguenza immediata siano tali da onorare non soltanto le guardie, ma anche l'intero Corpo.

Con l'encomio solenne può essere dato il premio in danaro o l'avanzamento a scelta.

Art. 117.

Il premio in danaro è concesso, su proposta del Comandante generale, dal Ministro delle finanze, per fatti di servizio che, pur essendo distinti, non siano però tali da meritare l'encomio solenne.

Art. 118.

L'avanzamento a scelta può essere concesso, per azioni di merito segnalato, quando concorrano le condizioni volute dal Titolo I, Capo VI di questo regolamento, meno quella dell'anzianità.

Art. 119.

La croce al merito di servizio, l'attestato ufficiale di benemerenzza, le medaglie al valor militare, al valor civile od al valor di marina possono essere conferiti, pei fatti previsti dai regi decreti

di istituzione di tali onorificenze, e con le norme dai decreti stessi stabilite.

Art. 120.

Le decorazioni negli ordini equestri possono essere conferite sotto le particolari condizioni di grado e di anzianità ovvero di merito speciale, stabilite dagli statuti fondamentali degli ordini stessi.

Art. 121.

Il titolo onorifico del grado superiore si concede agli ufficiali che abbiano benemerienze di servizio, in occasione del loro collocamento a riposo.

Quando sono autorizzati a vestire l'uniforme del Corpo, i predetti ufficiali indossano i distintivi del grado onorifico loro conferito.

Pubblicazione e consegna delle ricompense.

Art. 122.

L'encomio solenne è annunziato, distintamente, nel Bollettino ufficiale del Corpo.

Nello stesso Bollettino ufficiale sono pure annunziate le altre ricompense ottenute dagli ufficiali, sottufficiali e guardie, delle quali si ritenga opportuno fare speciale menzione.

Delle ricompense e degli encomi dati per fatti relativi al servizio d'istituto, si prende nota nello stato di servizio o nel foglio matricolare di chi se ne è reso meritevole.

Di quelle date per fatti estranei al servizio d'istituto, l'iscrizione nella matricola o nello stato di servizio dev'essere autorizzata dal Comando generale del Corpo.

Art. 123.

La consegna delle medaglie, di cui alla lettera *g* dell'articolo 115, ha luogo con le norme e le formalità che verranno stabilite da apposite disposizioni.

Art. 124.

Nessun'altra ricompensa può essere concessa agli individui del Corpo, all'infuori di quelle stabilite dal presente regolamento e da leggi speciali.

Qualora agli agenti che avessero prestato il loro concorso, in occasione di infortuni o per altri fatti, venisse offerta dagli interessati una qualsiasi ricompensa, questa non può essere accettata senza l'autorizzazione del Comando generale del Corpo cui spetta di stabilire l'eventuale ripartizione della ricompensa stessa fra coloro che presero parte al servizio.

CAPO III.

Punizioni disciplinari.

Norme generali per l'applicazione delle punizioni.

Art. 125.

Il superiore deve apportare particolare cura e studio per antivenire le mancanze de' suoi dipendenti, evitando in modo speciale qualsiasi atto od espressione che possa avere parvenza di provocazione o deporre di poca serenità di animo.

Nell'esercizio delle facoltà disciplinari il superiore deve tener preciso conto de' precedenti di condotta, del carattere e della in-

telligenza di chi ha mancato, al fine di stabilire se la mancanza fu deliberata ovvero occasionale e dipendente da men precisa conoscenza de' doveri disciplinari.

La maggiore severità dovrà essere usata nel punire le mancanze anche lievi contro la probità e la subordinazione, e severamente punita dovrà essere del pari la doppiezza, il sotterfugio e quant'altro contrasta con la franchezza e la lealtà del carattere

Art. 126.

Gli abusi di potere, le mancanze recidive od abituali e quelle commesse in presenza di altri individui del Corpo o in servizio, con pericolo di gravi disordini, devono essere punite con maggiore severità.

Art. 127.

Quando in una stessa mancanza siavi complicità di più individui del Corpo, a quelli superiori in grado o più anziani devono infliggersi castighi maggiori.

Art. 128.

Un graduato deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione, in presenza di un suo superiore, se non ne è da questi autorizzato.

Il graduato, che abbia fatto rapporto sulla mancanza di un inferiore, deve astenersi da ogni deliberazione sulla mancanza stessa, finchè il superiore non abbia provveduto.

Art. 129.

Chi sorprenda un inferiore, benchè non all'immediata sua dipendenza, nell'atto in cui manca, in qualsiasi modo, al decoro o

ai doveri del Corpo, deve imporgli di ritirarsi in caserma, e deve poi riferirne gerarchicamente.

Reclami contro le punizioni e commutazione dei castighi.

Art. 130.

Chi si creda punito ingiustamente o eccessivamente può reclamare, ma solo dopo che siasi sottoposto al castigo inflittogli.

Il reclamo è inaccettabile decorso un mese dalla notificazione della punizione, o quando trattisi di castigo inflitto in seguito a giudizio della Commissione di disciplina.

La decisione sui reclami, che devono spedirsi sollecitamente in via gerarchica, spetta all'ufficiale immediatamente superiore a chi ha inflitto la punizione.

Il reclamante che non resti appagato della decisione presa dal superiore a cui si è rivolto, è in facoltà di esperire il giudizio di tutti gli altri superiori fino al Ministro delle finanze.

Art. 131.

Nei limiti delle facoltà ad essi attribuite, debbono gli ufficiali, senza attendere il reclamo degli interessati, commutare o diminuire ed anche accrescere le punizioni inflitte dai loro dipendenti, per riparare ad atti di parzialità o di debolezza o di eccessivo rigore.

Registrazione delle punizioni.

Art. 132.

Le punizioni delle guardie e dei sottufficiali, meno quelle del rimprovero e degli arresti in caserma, sono iscritte nella loro matricola: tutte vengono inoltre annotate nel registro di disciplina.

Le punizioni degli ufficiali vengono annotate, tutte indistintamente, nel loro stato di servizio.

CAPO IV.

Punizioni degli ufficiali.*Del rimprovero semplice.*

Art. 133.

Il rimprovero semplice s'infligge all'ufficiale da qualunque superiore che eserciti comando.

Degli arresti semplici.

Art. 134.

Gli arresti semplici sono inflitti all'ufficiale che incorra ripetutamente in omissioni o negligenze già punite col rimprovero semplice.

Tali arresti si applicano:

agli ufficiali subalterni, da' capitani da cui dipendono fino a giorni 5; da' comandanti superiori fino al massimo di giorni 15;

a' capitani, dal proprio comandante di circolo fino a giorni 5, e da' comandanti superiori fino al massimo di giorni 15;

agli ufficiali superiori dal proprio comandante di legione o dal Comandante generale.

L'ufficiale posto agli arresti semplici deve rimanere nella propria abitazione in tutte le ore in cui non è di servizio.

Del rimprovero solenne.

Art. 135.

Il rimprovero solenne s'infligge per recidiva entro tre mesi nelle mancanze già punite con gli arresti semplici o per negli-

genza abituale nello adempimento de' doveri inerenti al proprio grado.

Sono da comprendersi fra le mancanze per le quali s'infligge il rimprovero solenne:

a) la simulazione d'infermità per esimersi dal servizio;

b) le notevoli infrazioni alle regole di contegno;

c) i debiti abituali o contratti per motivi indecorosi;

d) la parzialità ed i modi sconvenienti verso i dipendenti;

e) le infrazioni disciplinari in genere, per le quali siano riusciti inefficaci mezzi più lievi di correzione, e che non meritino castigo maggiore.

Art. 136.

Il rimprovero solenne viene inflitto all'ufficiale presso il comando del circolo al quale egli appartiene, e viene pronunziato o personalmente dal comandante di legione o, per delegazione, dal comandante di circolo, alla presenza di tutti gli ufficiali di grado pari o superiore al punito, che si trovano alla stessa sede.

A' comandanti di legione il rimprovero solenne è inflitto dal Comandante generale o, per delegazione, dal comandante in secondo.

L'ufficiale che pronunzia il rimprovero solenne deve spiegare chiaramente i motivi pe' quali la grave punizione è inflitta.

Degli arresti di rigore.

Art. 137.

Gli arresti di rigore agli ufficiali non possono essere inflitti che da' comandanti di legione, fino a 10 giorni: e dal Comandante generale fino al massimo di 15 giorni.

Tra le mancanze che danno motivo all'applicazione degli arresti di rigore sono da comprendersi:

- a) la recidiva entro tre mesi nelle mancanze già punite col rimprovero solenne;
- b) le infrazioni notevoli a' regolamenti ed agli ordini superiori;
- c) le inesattezze volontarie o le false esposizioni negli atti di servizio per esimersi da' propri doveri, o per sfuggire al sindacato superiore;
- d) la critica o censura degli atti o degli ordini superiori, quando non sia fatta alla presenza di inferiori, e la disobbedienza;
- e) l'occultare mancanze de' subordinati o il non reprimerne le trasgressioni;
- f) l'ingiustizia o qualunque abuso di autorità verso i dipendenti quando non costituiscano reato;
- g) la partecipazione a manifestazioni politiche.

Gli arresti di rigore si scontano dall'ufficiale nella propria abitazione o in una camera apposita della caserma, a giudizio del superiore che infligge la punizione.

L'ufficiale punito è escluso da qualsiasi servizio e non può uscire nè avere colloqui con chicchessia tranne che con gli ufficiali suoi superiori o per motivi di salute.

*Punizioni per le quali occorre il parere
del Consiglio di disciplina.*

Art. 138.

Sono da considerarsi fra le gravi infrazioni alla disciplina od alle regole del servizio, e fra le principali mancanze contro l'onore, per le quali un ufficiale deve essere sottoposto a Consiglio di disciplina, le seguenti: •

a) la manifestazione pubblica o la esplicita dichiarazione di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato; l'eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi o all'odio fra le varie classi sociali; il prender parte ad un'associazione diretta a tali scopi;

b) il rifiuto d'obbedienza o l'insubordinazione verso i superiori, quando non siano applicabili le leggi penali;

c) le caluniose relazioni contro i propri superiori o dipendenti, oppure contro i funzionari sottoposti al suo riscontro;

d) le informazioni dolose sul conto di un inferiore;

e) l'occultare il reato di un subordinato o il nasconderne l'infedeltà;

f) la grave o recidiva trascuratezza nel mantenere la disciplina dei dipendenti, o nei provvedimenti di vigilanza diretti ad impedire od a scoprire il contrabbando;

g) la critica o la censura degli atti o degli ordini superiori, fatta in presenza di inferiori;

h) le false esposizioni negli atti di servizio, quando vi sia dolo, e la falsa dichiarazione di scopritore o di capo scopritore, o della esistenza o non di un rivelatore segreto, nei processi verbali di contravvenzione;

i) i debiti contratti con inferiori del Corpo o con persone sottoposte al sindacato della R. Guardia di finanza;

l) il chiedere o ricevere mancie, regali o compensi, a qualsiasi titolo, per cose o fatti inerenti al proprio ufficio, e l'accettazione di doni dalle persone indicate alla lettera i, quando non sia applicabile l'articolo 30 della legge organica del Corpo;

m) la connivenza nelle frodi o nel contrabbando, quando non sia applicabile l'articolo 30 della legge predetta;

n) la recidiva abituale nelle trasgressioni o mancanze già punite con gli arresti di rigore;

o) il matrimonio contratto col solo rito religioso o il concubinaggio;

- p) l'ubbbriachezza abituale, quando contro di essa sieno rimaste inefficaci altre punizioni;
- q) le mancanze contro le leggi della moralità e del buon costume;
- r) qualunque mancanza contro il decoro e la propria dignità;
- s) la viltà e la codardia;
- t) il rifiuto a prestare servizio o a raggiungere la residenza.

Disposizioni disciplinari varie.

Art. 139.

Gli ufficiali che abbiano riportato condanna ai termini del Codice penale comune o militare possono essere sottoposti al giudizio del Consiglio di disciplina, cui spetta di deliberare se, in conseguenza della riportata condanna, essi siansi resi indegni di appartenere ulteriormente al Corpo e se convenga quindi revocarli dall'impiego o destituirli.

Art. 140.

La sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio a tempo indeterminato, per gli ufficiali sottoposti a giudizio disciplinare o penale, è pronunciata dal Ministro delle finanze, su proposta del Comandante generale, quando la mancanza o il reato, di cui essi sono imputati, intacchi il loro prestigio e la loro rispettabilità.

Art. 141.

L'ufficiale sospeso dall'ufficio, per qualsiasi motivo, non è dispensato dalla osservanza delle norme disciplinari inerenti al suo

grado, ma è escluso da qualunque servizio ed è considerato in licenza.

Convocazione del Consiglio di disciplina.

Art. 142.

Allorchè occorra di riunire il Consiglio di disciplina per giudicare un ufficiale, il Ministro delle finanze ne stabilisce la composizione, presi gli accordi col Ministro della guerra per la designazione del Generale che deve presiederlo, quando debbasi giudicare un ufficiale superiore. Poscia invia al presidente un rapporto particolareggiato sulle mancanze addebitate all'ufficiale, corredato dello stato di servizio, degli specchi caratteristici e di tutti quegli altri documenti che valgono ad illuminare il Consiglio.

Nel tempo stesso gli fa conoscere il nome degli ufficiali destinati a far parte del Consiglio, ai termini dell'art. 23 della legge organica, e fa intimare all'ufficiale incolpato l'ordine di presentarsi al presidente del Consiglio di disciplina, nel giorno che gli sarà indicato, comunicandogli altresì la composizione del Consiglio stesso.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina, nè come presidente nè come membri, i congiunti e gli affini dell'ufficiale sottoposto a giudizio, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile, gli accusatori dell'incolpato, e chi abbia con lui debiti o crediti, o liti davanti i Tribunali.

Art. 143.

Spetta al presidente di fissare il giorno e l'ora della seduta e di far notificare all'ufficiale incolpato anche il giorno nel quale, giusta il seguente articolo, potrà prendere cognizione dei documenti che lo riguardano.

Le comunicazioni all'ufficiale incolpato, delle quali si farà constare con processo verbale, verranno ordinate dal presidente al comandante il circolo, dal quale l'ufficiale dipende, o saranno fatte a mezzo del Comandante di legione o generale, se l'incolpato è un comandante di circolo o di legione.

Art. 144.

Dodici giorni almeno prima della seduta del Consiglio, l'ufficiale sottoposto a giudizio ha diritto di vedere tutti i documenti di accusa e di prendere note.

Tali documenti devono essere firmati dal presidente e dal relatore prima che l'ufficiale li esamini. Questi, dopo di averne presa conoscenza, ne rilascerà al relatore analoga dichiarazione.

Egli potrà presentare e richiedere nuovi atti a sua giustificazione e presentare la nota delle persone che possono attestare sui fatti pei quali ha luogo il procedimento; ma non può farsi assistere da difensori. La difesa dell'imputato sarà curata dall'ufficiale meno anziano, tra quelli che compongono il consiglio di disciplina.

Oltre alle persone indicate dall'ufficiale sottoposto a procedimento, il presidente può invitare a comparire davanti al Consiglio tutte quelle altre che ritiene necessarie pel giudizio.

Art. 145.

Il relatore resta mallevadore di tutti i documenti e, prima della seduta del Consiglio, compila un rapporto particolareggiato di tutti i fatti risultanti dagli atti d'inchiesta, astenendosi da qualsiasi apprezzamento.

Procedura del Consiglio di disciplina.

Art. 146.

Riunito il Consiglio di disciplina, il presidente si accerta che nessuno dei componenti trovisi, verso l'ufficiale sottoposto al giudizio, nelle condizioni previste dall'art. 142.

Aperta la seduta fa introdurre l'ufficiale, e dal relatore fa dare lettura:

- a) dell'ordine di convocazione del Consiglio, emanato dal Ministro delle finanze;
- b) del rapporto compilato dal relatore, in conformità dell'articolo precedente;
- c) di tutti i documenti inerenti all'inchiesta.

Art. 147.

Terminata la lettura, il presidente invita l'incolpato a presentare le sue difese.

I membri del Consiglio possono, col consenso del presidente, rivolgere all'ufficiale le interrogazioni che stimino opportune.

Art. 148.

Finito l'interrogatorio dell'ufficiale, vengono, separatamente, introdotte le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio, e ne sono udite le deposizioni.

I membri del Consiglio e l'ufficiale sottoposto all'inchiesta possono, con autorizzazione del presidente, avere dai testimoni gli schiarimenti che credano necessari.

Il presidente chiede quindi all'incolpato se ha nient'altro da aggiungere; dopo di che lo fa uscire dalla sala.

Deliberazioni del Consiglio di disciplina.

Art. 149.

Ritiratosi l'ufficiale imputato e terminata l'inchiesta, il presidente ne riassume le risultanze e interpella il Consiglio sulla sussistenza delle mancanze attribuite all'imputato.

Se il Consiglio si pronunzia affermativamente sulla questione di fatto, il presidente lo invita a deliberare sulla punizione da applicarsi al colpevole, fra la destituzione con perdita del diritto a pensione, la destituzione non accompagnata da tale perdita, la revoca dall'impiego o la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio, procedendo dalla punizione maggiore alla minore.

Se il Consiglio si pronunzia negativamente anche per la punizione minore, mentre ha affermato la colpevolezza dell'ufficiale giudicato, questi rimane implicitamente deferito all'autorità del comandante generale per l'applicazione delle punizioni di sua competenza.

Quando il Consiglio si pronunzi per l'applicazione della sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio, deve anche emettere parere sulla durata della punizione stessa.

Art. 150.

Qualora il Consiglio esprima parere negativo sulla questione relativa alla esistenza dei fatti imputati all'ufficiale sottoposto a giudizio, non occorrono altre deliberazioni.

Art. 151.

Le questioni sì di fatto che di diritto saranno risolte a maggioranza assoluta di voti palesi; se vi è parità prevarrà l'avviso più favorevole all'incolpato.

La votazione sarà fatta seguendo sempre l'ordine ascendente di grado e di anzianità.

Art. 152.

Ove l'ufficiale sottoposto a giudizio non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio procede e delibera nonostante l'assenza del medesimo.

Se invece l'ufficiale incolpato non si presenta al giudizio per impedimento legittimo, debitamente giustificato, il presidente rinvia il giudizio ad altra riunione.

Art. 153.

Il parere del Consiglio di disciplina non può esser modificato che dal Ministro delle finanze e in favore dell'ufficiale giudicato.

Norme per le sedute del Consiglio di disciplina.

Art. 154.

Il Consiglio di disciplina siede a porte chiuse, e, sulle deliberazioni come sulle discussioni, il presidente, i membri ed il relatore devono mantenere il segreto.

Art. 155.

Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da processo verbale, che è compilato dal relatore.

Quando le deliberazioni siano state prese a maggioranza, nel verbale si indicherà quanti furono i voti contrari alla deliberazione presa.

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti il Consiglio, e viene tosto trasmesso, corredato di tutti gli atti e documenti dell'inchiesta, al Comandante generale del Corpo che adotta o provoca i provvedimenti definitivi.

CAPO V.

Punizioni dei sottufficiali e delle guardie.

Del rimprovero.

Art. 156.

Il rimprovero s'infligge verbalmente ai sottufficiali e alle guardie; ma se ne prende nota nel prospetto caratteristico rispettivo.

Dell'arresto in caserma.

Art. 157.

L'arresto in caserma consiste nella privazione della libera uscita.

Questa punizione può essere data dal comandante di brigata, sino a cinque giorni; dai comandanti di tenenza o di sezione, sino a dieci; e da' comandanti superiori, fino al massimo di quindici giorni.

A' marescialli comandanti di sezione l'arresto in caserma può essere dato fino ad otto giorni da' comandanti di compagnia, e fino al massimo di quindici giorni da' comandanti superiori.

Agli ammogliati conviventi con la famiglia l'arresto in caserma può esser fatto scontare in casa.

Art. 158.

Tutti i sottufficiali e le guardie scelte hanno facoltà, in caso di flagrante mancanza, di ordinare provvisoriamente agli inferiori

gli arresti in caserma. Il castigo sarà però determinato o provocato dal comandante di brigata, secondo l'entità della mancanza.

Art. 159.

Tra le mancanze punibili con l'arresto in caserma sono:

- a) la recidiva entro tre mesi nelle lievi infrazioni già punite col rimprovero;
- b) il breve ritardo all'appello serale;
- c) la poca diligenza in servizio;
- d) la poca cura nella pulizia della persona, del vestiario o delle armi;
- e) il fumare durante il servizio di sentinella o di piantone, e durante i servizi che si eseguono in divisa entro l'abitato;
- f) la poca correttezza di contegno;
- g) le mancanze specificate al successivo articolo 164, quando sianvi circostanze attenuanti.

Dell'arresto in sala di disciplina.

Art. 160.

L'arresto in sala di disciplina consiste nella detenzione in apposita stanza della caserma, dalla quale il punito non può uscire che una o due volte al giorno per mezz'ora od un'ora, eccetto che il punito debba concorrere al servizio. In quest'ultimo caso le norme per la detenzione si osservano soltanto nei turni di riposo.

Durante questo tempo, che sarà stabilito dal comandante di circolo, rimane nell'interno della caserma e sotto la sorveglianza e la responsabilità del servizio interno d'ispezione.

Il punito con l'arresto semplice, se concorre al servizio o se sottufficiale, riceve il vitto della mensa in comune, compreso il

vino. Le guardie, quando non concorrano al servizio, ricevono l'intero vitto meno il vino.

Il vitto di chi è punito con l'arresto di rigore, consiste in doppia razione di pane, alla quale è aggiunta anche la minestra.

A chi è detenuto nella sala di disciplina per arresti precauzionali è dato l'intero vitto della mensa in comune compreso il vino.

Art. 161.

Gli agenti, che per ordine dell'autorità giudiziaria scontano nelle sale di disciplina del Corpo pene di detenzione o di reclusione, per condanna riportata, sono considerati come detenuti agli arresti semplici, ma non partecipano al servizio.

Art. 162.

L'arresto semplice in sala di disciplina può essere inflitto dal comandante di tenenza o di sezione, da tre a dieci giorni; e da tre a venti giorni da' comandanti superiori.

L'arresto di rigore è inflitto, da cinque a otto giorni, dal comandante la compagnia; e da cinque a quindici giorni da' comandanti superiori.

A' marescialli comandanti di sezione gli arresti semplici sono inflitti, da tre a dieci giorni, da' comandanti di compagnia; da tre a venti giorni da' comandanti superiori.

Agli stessi marescialli gli arresti di rigore, da cinque ad otto giorni, vengono inflitti da' comandanti di compagnia; da otto a quindici giorni da' comandanti superiori.

Quando il comandante di tenenza, di sezione o di brigata ritiene che una mancanza, la quale esiga punizione immediata, sia punibile con castigo maggiore di quelli di sua competenza, può bensì ordinare agli arresti semplici o di rigore il sottufficiale o la guardia che l'ha commessa; ma deve riferirne subito al supe-

riore immediato perchè, a seconda delle proprie facoltà, determini o promuova disposizioni circa la durata e la specie della punizione.

Art. 163.

I giorni trascorsi in sala di disciplina, in attesa della decisione superiore, vanno computati come giorni di punizione già espiati.

Quando il sottufficiale o la guardia siano stati sottoposti provvisoriamente agli arresti semplici, e la mancanza sia punita con gli arresti di rigore, il superiore che infligge questo castigo, nel determinarne la durata, deve tener conto dell'arresto già sofferto dall'individuo da punire. In ogni caso, fra gli arresti semplici e di rigore, il punito non deve rimanere in sala di disciplina più del massimo di 20 giorni.

L'espiazione degli arresti in sala di disciplina deve seguire immediatamente alla deliberazione punitiva, salvo impellenti necessità di servizio da notificarsi al superiore.

Mancanze per le quali si applica l'arresto semplice in sala di disciplina.

Art. 164.

Sono da considerarsi fra le trasgressioni principali, per le quali è applicabile l'arresto semplice in sala di disciplina:

a) la recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze punite con l'arresto in caserma; e la seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze punite col rimprovero;

b) la mancanza non maliziosa di zelo o di puntualità nell'adempimento dei propri doveri o degli incarichi avuti, la pigrizia e la negligenza in servizio; l'allontanamento anche momentaneo dal posto di servizio, quando non ne siano derivate gravi conseguenze;

c) il deviare dalla strada prefissa o il ritardare, senza giustificato motivo, il cammino, recandosi in servizio, e nel raggiungere la nuova residenza, in caso di tramutamento;

d) l'inesattezza o il non giustificato ritardo nel rendere conto ai superiori delle mancanze dei dipendenti;

e) la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona e della uniforme e nella conservazione del vestiario, e l'alterazione degli effetti di uniforme;

f) la negligenza nella conservazione e custodia delle armi e delle munizioni da guerra e il tenere cariche le armi, senza autorizzazione e senza necessità;

g) il pernottare fuori della caserma senza permesso o il ritardo a rientrarvi protratto oltre la mezzanotte; l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori, e la violazione degli arresti in caserma;

h) il ritardare alla chiamata pel servizio;

i) il prolungare, senza autorizzazione e per non più di 24 ore, il termine d'una licenza, e l'arbitraria assenza o l'interruzione di servizio per la stessa durata;

j) il frequentare compagnie sconvenienti e il mantenere intime relazioni con donne di mala vita;

k) il giuocare a giuochi d'azzardo o proibiti;

l) il soffermarsi nelle osterie, e la intemperanza nel bere;

m) il contrarre debiti senza soddisfarli;

n) l'altercare coi compagni o usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

o) le indebite osservazioni in servizio, il mormorare e il tenere propositi sconvenienti;

p) l'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al Corpo;

q) l'esercitare un commercio o mestiere qualsiasi;

r) l'introduzione indebita o il traffico, nella caserma, di commestibili, vino ed altri generi, e l'introduzione in sala di disciplina di oggetti non permessi;

s) l'usare modi scorretti verso i dipendenti o verso le autorità;

t) la parzialità e l'ingiustizia verso i dipendenti;

u) la trascuratezza o le cattive disposizioni date per l'eseguimento di un servizio, o l'aver lasciato fuggire un arrestato o un detenuto in sala di disciplina, per negligenza di custodia, salvo l'azione penale quando ne sia il caso;

v) la trascuratezza od inesattezza nella compilazione dei verbali;

w) la vendita, il pegno o l'imprestito degli oggetti acquistati dalla Massa, senza che ne sia obbligatorio l'acquisto;

x) la simulazione d'infermità;

y) l'omissione del saluto prescritto;

z) il sollecitare raccomandazioni o il trasmettere domande altrimenti che pel tramite gerarchico.

Art. 165.

L'arresto semplice in sala di disciplina, da 3 a 10 giorni, si applica per le mancanze indicate all'articolo precedente; da 11 a 20 giorni in caso di recidiva, ovvero quando, in una sola imputazione, concorrano due o più delle mancanze medesime.

La stessa punizione si applica per le mancanze di cui all'articolo seguente, quando sianvi circostanze attenuanti.

L'arresto semplice in sala di disciplina da 3 a 10 giorni non dispensa il punito dal servizio di turno; quando sia applicato invece nella misura da 11 a 20 giorni, spetta al superiore che infligge il castigo determinare di volta in volta se il punito debba o no concorrere al servizio.

Mancanze per le quali si applica l'arresto di rigore in sala di disciplina.

Art. 166.

Si considerano fra le principali trasgressioni, per le quali è applicabile l'arresto di rigore in sala di disciplina:

- a) l'ubbbriachezza non scandalosa;
- b) la disobbedienza momentanea e la mancanza di rispetto ai superiori;
- c) l'uso arbitrario del fondo vitto individuale quando nel fatto non concorrano gli estremi di un reato;
- d) il ritardo o l'inesattezza grave nell'eseguimento degli ordini di servizio;
- e) il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori od alle autorità, oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;
- f) la violazione dell'arresto semplice in sala di disciplina;
- g) la vendita, il pegno e l'imprestito degli oggetti obbligatori di divisa, senza permesso, quando non ne siano derivate conseguenze dannose al servizio od alla disciplina;
- h) la detenzione di armi e munizioni non somministrate dal Corpo;
- i) l'abuso di autorità verso i dipendenti quando non costituisca reato;
- j) l'assenza e l'interruzione di servizio per più di 24 ore, e il prolungare senza autorizzazione il termine di una licenza per la stessa durata, quando non costituiscano diserzione;
- l) la violazione di confine, non accompagnata da circostanze aggravanti;
- m) il deliberato abbandono del posto di servizio, quando non ne siano derivate gravi conseguenze e non costituisca diserzione;
- n) la violazione del segreto in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenza dannose;
- o) il rifiuto momentaneo a prestar servizio;
- p) ogni altra mancanza grave al servizio od alla disciplina, quando non siano applicabili castighi maggiori, ai termini degli articoli seguenti.

Art. 167.

L'arresto di rigore in sala di disciplina, da 5 a 8 giorni, si applica per le mancanze indicate nell'articolo precedente, e nel

caso di recidiva entro tre mesi per le mancanze punite col massimo degli arresti semplici. L'arresto di rigore si applica, da 9 a 15 giorni, in caso di recidiva entro tre mesi nelle mancanze indicate nell'articolo precedente, e quando nella stessa imputazione concorrano due o più delle mancanze medesime.

Arresti semplici sussidiari a quelli di rigore.

Art. 168.

Gli arresti semplici sussidiari a quelli di rigore possono essere inflitti soltanto dai comandanti di legione o dal comandante generale, in attenuazione di maggiori castighi proposti dalle Commissioni di disciplina, o quando riscontrino, nelle mancanze di cui all'art. 178, circostanze attenuanti che consiglino di non dar corso al giudizio disciplinare.

Norme per la detenzione in sala di disciplina.

Art. 169.

Salvo quanto è detto nel paragrafo seguente, nella sala di disciplina è vietato ogni schiamazzo, ed è proibito di giuocare, fumare, accendere fuoco o lumi, scrivere e leggere.

Alla guardia punita con gli arresti semplici potrà essere permessa la lettura di leggi e regolamenti. I sottufficiali puniti con gli arresti semplici possono fumare, aver libri da leggere e l'occorrente per scrivere.

Il punito non può avere colloqui con alcuno, salvo i casi di assoluta necessità, per i quali il comandante di brigata potrà, di volta in volta, dare il permesso.

È proibito, inoltre, d'introdurre nella sala di disciplina commestibili o bevande, oltre il vitto prescritto.

Art. 170.

Agli effetti dell'articolo precedente, le guardie e i sottufficiali che devono entrare in sala di disciplina, per scontarvi punizioni, vengono visitati sulla persona da un superiore in grado.

Quando questa visita dev'essere presenziata da un ufficiale, potrà farsi da un agente eguale in grado od anche inferiore al punito.

Art. 171.

Alle guardie detenute nella sala di disciplina, in luogo del letto, è assegnato un pancaccio con una o più coperte, secondo la stagione. Quando però vi scontino arresti semplici che non le esimono da' servizi di turno è loro concesso l'uso del materasso e del guanciale di lana.

Ai sottufficiali ed a' detenuti per arresti precauzionali è concesso l'uso del letto.

Il punito non può avere altri oggetti che quelli di vestiario dell'uniforme di campagna.

Il superiore che tiene le chiavi della sala di disciplina risponde di ogni infrazione alle prescrizioni su indicate.

Art. 172.

L'arresto in sala di disciplina si sconta dalle guardie alla sede della brigata, dai sottufficiali alla sede della tenenza o della sezione dalla quale dipendono, da' marescialli comandanti di sezione alla sede della compagnia o del circolo.

Se alla sede della brigata non vi è sala di disciplina, le guardie punite sono mandate ad espiare il castigo alla sede della brigata più vicina, che ne sia provveduta.

Deve sempre evitarsi, che nella stessa sala siano rinchiusi contemporaneamente sottufficiali e guardie, o individui che scontino punizioni di specie diversa, o comunque due o più agenti, ove l'ambiente non sia abbastanza aereato e spazioso e non vi sia per essi apposito separato pancaccio.

Art. 173.

Tutti gli agenti puniti con gli arresti semplici, e con l'obbligo di prestar servizio, partecipano a' turni normali presso la brigata a cui si trovano aggregati per l'espiatione del castigo. Essi non escono dalla sala di disciplina che per recarsi in servizio e vi rientrano appena ultimato il servizio stesso.

Della sospensione dal grado.

Art. 174.

La sospensione del sottufficiale consiste nella perdita temporanea dei distintivi e dell'autorità di graduato.

Incorre in tale punizione il sottufficiale, quando abbia commesso ripetutamente le mancanze specificate al precedente art. 166, o quando abbia commesso le mancanze stesse con circostanze aggravanti, se queste non lo rendono passibile di più grave punizione. V'incorre altresì per le mancanze specificate nel successivo art. 178, quando concorrano circostanze attenuanti.

Art. 175.

Il sottufficiale sospeso dal grado deve recarsi a scontare la punizione in un altro circolo della legione, nel quale non abbia prestato precedentemente servizio in qualità di graduato.

Prima di lasciare il proprio circolo, il sottufficiale sospeso deve presentarsi alla sede del comandante la compagnia cui appartiene, il quale, riuniti i sottufficiali del luogo che non trovinsi in servizio, dà lettura dell'ordine di sospensione, indicandone la durata ed il motivo.

Dopo di che, il sottufficiale sospeso si toglie i distintivi del grado, e, a cura del comandante la compagnia, viene avviato, subito, al circolo dove deve scontare la punizione.

Art. 176.

Se durante la sospensione il sottufficiale commette nuove mancanze, punibili con gli arresti di rigore in sala di disciplina, il comandante della legione potrà prolungare fino al massimo la sospensione o deferirlo alla Commissione di disciplina perchè giudichi se non sia il caso di proporre la retrocessione dal grado.

Art. 177.

Il sottufficiale sospeso, quando ha terminato il tempo della sospensione, rientra alla propria residenza, fregiato nuovamente dei distintivi del grado.

Prima però di riprendere servizio, è tenuto a presentarsi al comandante della propria compagnia, il quale gli rivolgerà le ammonizioni che reputerà convenienti.

*Mancanze per le quali si applicano la retrocessione
e la incorporazione nella compagnia di disciplina.*

Art. 178.

Si considerano fra le mancanze per le quali i sottufficiali e le guardie sono puniti con la retrocessione a guardia comune o con la incorporazione nella compagnia di disciplina:

a) la manifestazione pubblica o la esplicita dichiarazione di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato; l'eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi e all'odio fra le classi sociali; il prender parte ad un'associazione diretta a tali scopi;

b) le calunnie relazioni contro i propri superiori o dipendenti, oppure contro le persone sottoposte alla vigilanza del Corpo;

c) le informazioni dolose sul conto di un inferiore;

d) l'incorreggibilità, dimostrata dalla frequenza nel commettere mancanze gravi, malgrado le punizioni subite;

e) l'aver chiesto o ricevuto mancie, regali o compensi, a qualunque titolo, per ragioni di servizio; la colpevole inesattezza in un verbale; l'omissione volontaria dei propri doveri con conseguenze gravi; il ritardo o l'inesattezza dolosa nell'eseguire gli ordini di servizio, salve sempre le azioni penali;

f) la dimostrata persistente incapacità a mantenere la disciplina tra i dipendenti, o a ben dirigerli e comandarli;

g) qualunque mancanza al decoro;

h) le gravi mancanze alla disciplina od al servizio, accompagnate da scandalo o da altre conseguenze dannose al servizio od al prestigio del Corpo, salva l'applicazione delle sanzioni penali, quando ne sia il caso;

i) l'appropriazione o la distrazione del fondo vitto della brigata, o di qualunque somma od oggetto avuto in custodia, quando non concorrano, nel fatto, gli estremi di un reato di competenza dell'autorità giudiziaria;

j) la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose;

k) la viltà e la codardia;

l) il rifiuto ostinato di obbedienza, l'insubordinazione e l'istigazione alla insubordinazione, quando non siano applicabili le leggi penali;

m) l'abbandono del posto di servizio, quando ne siano derivate gravi conseguenze;

n) l'istigazione alla diserzione quando non siano applicabili le leggi penali;

o) i maltrattamenti e le vessazioni a cittadini od arrestati, quando non costituiscano un reato, punito ai termini del Codice penale comune;

p) la vendita, il pegno o l'imprestito, senza permesso, degli oggetti componenti la uniforme quando ne siano derivate conseguenze dannose al servizio od alla disciplina;

q) la vendita, il pegno o l'imprestito delle armi; salvo sempre l'azione penale;

r) la violazione del confine, accompagnata da circostanze aggravanti;

s) il matrimonio contratto col semplice rito religioso, o il concubinaggio;

t) i debiti contratti con inferiori o con individui sottoposti alla vigilanza dell'inculpato;

u) il carpito arruolamento, salvo sempre l'azione penale, quando ne sia il caso.

S'intende per arruolamento carpito, quello ottenuto dall'aspirante mediante la presentazione di documenti falsi o alterati, oppure non dichiarando di essere stato espulso dal Corpo della R. Guardia di finanza o da altri Corpi armati dello Stato, o di trovarsi sottoposto a giudizio penale per reati di qualsiasi specie e gravità;

v) il rifiuto ostinato a prestar servizio o a raggiungere la residenza.

Per quest'ultima mancanza, i comandanti di circolo o di compagnia dispongono che le guardie e i sottufficiali, che persistono nel rifiuto, siano posti agli arresti semplici in sala di disciplina, fino allo esaurimento del giudizio.

Lo stesso provvedimento adottano verso coloro, che durante il corso del giudizio disciplinare ricadano in alcuna delle mancanze previste dal presente articolo.

Le altre mancanze commesse da agenti sottoposti a giudizio disciplinare, saranno punite ai termini degli articoli precedenti indipendentemente dall'esito del giudizio.

Della retrocessione.

Art. 179.

La retrocessione fa discendere il sottufficiale o la guardia scelta alla condizione di guardia comune.

Alla retrocessione va sempre accompagnato il trasferimento di circolo.

Il retrocesso non può essere un'altra volta nominato al grado di sottobrigadiere o di guardia scelta, se non dopo trascorso un anno, durante il quale abbia serbato ottima condotta.

Questo termine può essere ridotto dal Comandante generale, a favore di chi compia qualche azione di merito segnalato.

Se il retrocesso copriva precedentemente il grado di maresciallo o di brigadiere, appena riacquisterà il grado di sottobrigadiere, verrà iscritto nel ruolo dei promuovibili a brigadiere, prendendovi l'ultimo posto.

In applicazione degli articoli 9 e 13 del Codice penale per l'esercito la perdita del grado si avrà sempre come pronunciata per i sottufficiali e le guardie scelte, i quali abbiano riportato condanna alla pena del carcere o della reclusione militare.

Art. 180.

La retrocessione dei sottufficiali si effettua con le formalità prescritte, per la sospensione dal grado, dal precedente articolo 175; senonchè il retrocesso si presenta senza distintivi ed a capo scoperto.

La retrocessione delle guardie scelte ha luogo con la sola formalità della presentazione senza distintivi, nell'ufficio di tenenza o di sezione, per sentirsi dare lettura dell'ordine di retrocessione.

Della incorporazione nella compagnia di disciplina.

Art. 181.

Quando la Commissione di disciplina si pronunzia per l'applicazione della incorporazione di guardie o sottufficiali nella compagnia di disciplina, deve sempre specificare se, come aggravante del castigo, sia da applicarsi anche la perdita o no dell'eventuale diritto a pensione, a seconda della gravità della mancanza.

L'incorporazione nella compagnia di disciplina con la perdita del diritto a pensione, per le guardie ed i sottufficiali che contraggono matrimonio senza permesso, è pronunziata dal Comandante generale del Corpo in base al certificato del contratto matrimoniale, senza che occorra il parere della Commissione di disciplina.

Spetta esclusivamente al Comandante generale di stabilire quando l'incorporazione nella compagnia di disciplina debba limitarsi alla sola espulsione, a' termini dell'art. 19, ultimo comma, della legge di ordinamento del Corpo.

Art. 182.

Le guardie incorporate nella compagnia di disciplina assumono per ogni effetto la qualità di militari del Regio Esercito e rimangono obbligate ad una ferma speciale d'incorporazione corrispondente alla durata della loro punizione.

Tale durata è uguale al tempo che le guardie stesse avrebbero ancora dovuto compiere per ultimare la ferma di servizio nel Corpo. Quando però questo tempo fosse inferiore ad un anno sarà loro applicata la ferma di un anno.

Potrà concedersi alle guardie incorporate il condono di una parte della ferma di punizione, pari al quarto del tempo che debbono ancora compiere dopo scontato il primo anno d'incorporazione, su proposta del Comando degli stabilimenti militari di pena, quando esse abbiano mantenuto ottima condotta e quando il Comando generale del Corpo, all'atto della incorporazione, non li abbia dichiarati immeritevoli di trattamento di favore pel carattere o la speciale gravità delle mancanze commesse.

Art. 183.

L'incorporazione nella compagnia di disciplina implica per gli agenti la cessazione definitiva dal servizio nel Corpo.

Essi saranno a tale effetto radiati da' ruoli relativi.

Della espulsione.

Art. 184.

È ordinata dal Comandante generale l'espulsione dal Corpo con la perdita del diritto a pensione, ai termini dell'articolo 21 della legge organica, senza che occorra il parere della Commissione di disciplina, contro chi sia stato condannato:

a) per reati di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa e altre frodi, appropriazione indebita e ricettazione, o per reati di falso, corruzione, concussione, peculato e malversazione;

b) per i reati considerati dall'articolo 30 della legge organica del Corpo.

Art. 185.

Quando un agente riporti condanna per delitti comuni non indicati dall'articolo precedente o per reati contemplati agli articoli 26, 28 e 29 della legge organica del Corpo, il comandante di legione deve farne denuncia alla Commissione di disciplina perchè giudichi se la condanna riportata renda l'agente indegno di appartenere ulteriormente al Corpo.

Se il parere della Commissione sarà affermativo, il Comandante generale potrà pronunziare l'espulsione dell'agente con la perdita dell'eventuale diritto alla pensione.

Uguale procedura si seguirà quando la Commissione deve deliberare se individui, condannati da Tribunali militari, debbano essere privati o no del premio di rafferma in applicazione dell'art. 13, comma secondo, della legge organica del Corpo.

Sospensione della ferma di servizio.

Art. 186.

La sospensione della ferma di servizio, per le guardie ed i sottufficiali sottoposti a giudizio penale a piede libero, è pronunziata dal Comandante generale, su proposta del comandante di legione, allorchè l'imputazione sia tale da offendere il decoro degli agenti o il prestigio del Corpo.

I sospesi sono, in tal caso, considerati in licenza illimitata, senza diritto al soldo.

Quando riportino sentenza assolutoria o siano comunque prosciolti dall'accusa, le guardie e i sottufficiali anzidetti sono riassunti in servizio, col grado e l'anzianità che avevano prima della sospensione; ma non hanno diritto alla rifusione del soldo loro trattenuto.

La riassunzione in servizio è autorizzata dal comandante di legione, sulla produzione della sentenza assolutoria.

Qualora l'agente invitato a riprendere servizio non si presenti, decorsi dieci giorni dal termine all'uopo fissatogli, sarà radiato dai ruoli del Corpo.

Punizioni per i sottufficiali del contingente speciale.

Art. 187.

Il rimprovero può essere inflitto dai superiori del Corpo per lievi mancanze alla disciplina ed al servizio.

La sospensione dal soldo può essere inflitta:

- a) da tre a nove giorni, dai comandanti di compagnia;
- b) da tre a quindici giorni, dai comandanti superiori.

Danno luogo all'applicazione della sospensione dal soldo, le mancanze specificate nei precedenti articoli 164, 165, 166 e 167 ritenendosi a tale effetto equivalente agli arresti semplici la sospensione fino a nove giorni e agli arresti di rigore se inflitta per durata maggiore.

Art. 188.

Quando un sottufficiale del contingente speciale si dimostri incorreggibile, malgrado le punizioni subite, o commetta mancanze di speciale gravità, che possano comprendersi fra quelle specificate all'art. 178, dev'essere deferito al giudizio della Commissione di disciplina, perchè esprima parere sulla opportunità di infliggergli l'espulsione dal Corpo.

Art. 189.

Qualora i sottufficiali del contingente speciale commettano, in servizio, mancanze o reati, pei quali debbano essere puniti o sot-

toposti a giudizio disciplinare o penale, i capi di servizio denunciano i fatti al competente comandante del circolo, al quale spetta poi di provvedere.

Art. 180.

L'espulsione dal Corpo con la perdita del diritto a pensione, pei sottufficiali del contingente speciale che contraggano matrimonio civile senza permesso, è pronunziata dal Comandante generale, in base al certificato del contratto matrimonio.

Art. 191.

Le disposizioni degli articoli 184, 185 e 186 sono applicabili anche ai sottufficiali del contingente speciale.

CAPO VI.

Commissioni di disciplina.

Formazione della Commissione di disciplina.

Art. 192.

La Commissione di disciplina si compone:

- di un ufficiale superiore comandante di circolo, presidente;
- di due ufficiali inferiori, membri.

L'inferiore in grado od il meno anziano di questi ufficiali ha le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 193.

Non possono far parte della Commissione di disciplina: chi ha fatta l'accusa, chi ha provocato od ordinato il deferimento al giu-

dizio della Commissione, ed i parenti e gli affini di chi è sottoposto all'inchiesta, fino al secondo grado di computazione civile.

Il comandante del circolo designato come sede della Commissione di disciplina, è il presidente della Commissione stessa, e sceglie fra i suoi dipendenti gli ufficiali che devono farne parte.

Qualora la Commissione non possa formarsi col personale del circolo, il comandante di legione designerà gli ufficiali occorrenti, tra quelli dei circoli limitrofi.

Convocazione della Commissione di disciplina.

Art. 194.

Il comandante di legione designa presso quale dei circoli debba riunirsi la Commissione di disciplina, tenendo presente che nessuno dev' essere giudicato nel circolo al quale appartiene.

Art. 195.

Il comandante di circolo, presidente della Commissione, fissa il giorno e l'ora dell'adunanza, e ne dà partecipazione ai due ufficiali scelti come membri.

Spetta pure al presidente di far notificare all'imputato l'ordine di convocazione e la composizione della Commissione, nonchè le mancanze per le quali egli è sottoposto a giudizio, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, affinchè egli possa, volendo, presentarsi alla Commissione o produrre in iscritto le sue giustificazioni.

In caso di latitanza dell'incolpato, la notificazione si effettua mediante l'affissione in caserma dell'ordine di convocazione.

L'imputato ha il diritto di recusare per una volta un membro della Commissione senza addurne i motivi, purchè ne faccia la

dichiarazione entro due giorni da quello della notificazione degli atti.

Il membro ricusato dev'essere sostituito con altro di pari grado.

Art. 196.

L'imputato può invocare la testimonianza di persone, che possano attestare in suo favore, sui fatti che sono oggetto del giudizio; ma non può farsi assistere da difensori.

La difesa dell'imputato sarà curata dall'ufficiale meno anziano tra quelli che compongono la commissione di disciplina.

Oltre i testimoni indicati dall'agente sottoposto a procedimento, il presidente può invitare a comparire davanti alla Commissione tutte quelle altre persone che ritiene necessarie pel giudizio.

Procedura della Commissione di disciplina.

Art. 197.

Riunita la Commissione, il presidente chiede anzitutto ai componenti, se qualcuno di essi trovisi verso gli imputati nelle condizioni previste dall'articolo 193.

Avutane risposta negativa, dichiara aperta la seduta, e fa introdurre separatamente i giudicabili.

Quindi fa dare lettura:

- a) dell'atto constatante la regolare notificazione all'imputato;
- b) di tutti gli altri atti e documenti relativi al giudizio.

Art. 198.

Terminata la lettura, il presidente invita gli imputati a presentare le loro difese, e fa poi introdurre separatamente le persone chiamate ad attestare davanti la Commissione.

I membri della Commissione possono, per mezzo del presidente, rivolgere agli accusati od ai testimoni le interrogazioni che stimino opportune; e così pure, gli accusati possono, per lo stesso mezzo, domandare ai testimoni gli schiarimenti che credano necessari.

Quando l'incolpato non abbia altro da aggiungere, il presidente lo fa uscire dalla sala assieme ai testimoni.

Deliberazioni della Commissione di disciplina.

Art. 199.

Ritiratosi l'imputato e terminata l'inchiesta, il presidente ne riassume le risultanze e interpella poi la Commissione sulla sussistenza delle mancanze attribuite all'imputato.

Nel caso di risposta affermativa, il presidente invita la Commissione a deliberare sulla punizione da infliggersi all'imputato, fra la incorporazione nella compagnia di disciplina (o l'espulsione quando trattasi di agenti del contingente speciale) e la retrocessione a guardia comune, procedendo dalla maggiore alla minore.

Qualora la Commissione si pronunzi contrariamente anche per l'ultima punizione, mentre ha affermato la colpevolezza dell'imputato, questi rimane implicitamente deferito al comandante di legione dal quale dipende, per l'applicazione di un castigo di sua competenza.

Art. 200.

Quando la Commissione esprima parere per l'applicazione della incorporazione nella compagnia di disciplina o della espulsione dal Corpo, deve deliberare se al castigo ritiene sia da aggiungersi, o no, l'aggravante della perdita del diritto a pensione. Qualora invece la Commissione esprima parere per la retrocessione

deve pur dichiarare se tale punizione debba essere accompagnata o non dalla cessazione del premio di rafferma a termini dell'articolo 13 della legge organica.

Art. 201.

Se la Commissione esprime parere negativo sulla questione relativa all'esistenza dei fatti attribuiti all'incolpato, non occorrono altre deliberazioni.

Art. 202.

Le decisioni, sì di fatto che di diritto, si prendono a maggioranza di voti palesi.

La votazione ha luogo in ordine ascendente di grado e di anzianità.

Art. 203.

Ove l'imputato non si presenti, senza giustificare un legittimo impedimento, la Commissione procede e delibera, nonostante l'assenza del medesimo.

Se invece l'incolpato non si presenta alla Commissione per impedimento legittimo debitamente giustificato, il presidente rinvia il giudizio ad altra riunione.

Art. 204.

Il parere della Commissione di disciplina non può essere variato che dal Comandante generale, e in favore dell'imputato.

Quando in un giudizio, per la retrocessione di guardie scelte vi sia diversità di parere fra la Commissione di disciplina ed il comandante di legione, la decisione sulla punizione da applicarsi spetta al Comandante generale.

Parere per le rafferme.

Art. 205.

Quando la Commissione di disciplina o la Commissione di cui all'articolo 38 del presente regolamento deve esprimere parere sulle domande di rafferma, esamina il rapporto informativo sulla condotta e sulle qualità morali dell'aspirante alla rafferma e il foglio matricolare e caratteristico del medesimo, compilato dal comandante di circolo, tenendo speciale conto della natura delle mancanze, per le quali l'aspirante è stato punito, e del tempo a cui queste rimontano.

Esprime poscia il suo avviso sulla concessione o meno della rafferma, seguendo le norme indicate nel precedente art. 202.

Norme per le sedute della Commissione di disciplina.

Art. 206.

La Commissione di disciplina siede a porte chiuse, e le sue discussioni e deliberazioni devono rimanere segrete.

Art. 207.

Le sedute della Commissione, le sue discussioni e deliberazioni devono risultare dal processo verbale.

Nel verbale si deve sempre indicare l'articolo di legge o di regolamento al quale la decisione della Commissione si appoggia, nonchè tutti i dati, criteri e circostanze che risultarono dal procedimento.

Art. 208.

Il verbale viene compilato dall'ufficiale che ha le funzioni di segretario, e, dopo approvato e sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, viene trasmesso, corredato di tutti gli atti relativi al giudizio:

a) al Comando generale, pel tramite del comando di legione, quando il parere della Commissione riguardi punizioni che sono di competenza del comandante generale o nel caso indicato al precedente art. 204;

b) al competente comandante di legione, negli altri casi.

Art. 209.

Se il verbale si riferisce a parere sulla concessione o meno di rafferme, viene trasmesso al comandante di circolo, da cui dipendono gli agenti che hanno chiesto la rafferma.

Il comandante di circolo unisce il verbale all'atto di rafferma, se questa viene concessa, o ne correda gli atti personali del congedato, se la rafferma viene rifiutata.

Esecuzione delle deliberazioni della Commissione di disciplina.

Art. 210.

Quando il parere della Commissione sia negativo, o quando la medesima riscontri nei fatti sottoposti al suo esame mancanze punibili dai superiori diretti o reati previsti dalla legge organica del Corpo o dalle leggi penali, il comandante di legione infligge le punizioni di propria competenza, oppure provvede, a seconda dei casi, perchè gli agenti siano rilasciati, o siano puniti dai rispettivi comandanti di circolo, o li denuncia ai tribunali competenti.

Se invece il parere della Commissione è affermativo per l'applicazione della retrocessione ai sottufficiali, o della incorporazione nella compagnia di disciplina, o della espulsione, il comandante della legione trasmette tutti gli atti al Comandante generale, cui spetterà di applicare la pena proposta od altra più mite.

Per la retrocessione delle guardie scelte, il comandante la legione applica senz'altro tale punizione, o, quando ne dissenta, trasmette gli atti al Comandante generale per le sue deliberazioni.

Art. 211.

Finchè non sia giunta l'approvazione della deliberazione della Commissione di disciplina, i sottufficiali e le guardie proposti per l'incorporazione nella compagnia di disciplina sono trattenuti agli arresti semplici in sala di disciplina.

CAPO VII.

Arresto delle guardie di finanza.*Arresto dei disertori.*

Art. 212.

L'arresto dei disertori dal Corpo della R. Guardia di finanza è compito del Corpo stesso. I comandanti di circolo, ed eventualmente i comandi superiori devono però richiedere, in ogni caso, anche il sussidio dei Reali carabinieri, per conseguire l'arresto dei disertori.

Contemporaneamente ne daranno avviso alla Prefettura della provincia, affinchè questa possa concorrere alla ricerca dei disertori, valendosi degli altri mezzi a sua disposizione.

Art. 213.

I disertori arrestati, o che si costituiscono, sono tradotti a disposizione dell'avvocato fiscale presso il tribunale militare territoriale avente giurisdizione sul luogo, in cui seguì l'arresto. Coloro che ne eseguirono l'arresto, o presso i quali i disertori si costituiscono, ne danno avviso all'ufficiale della R. Guardia di finanza che fece la denuncia di diserzione.

Arresto degl'imputati di reati punibili dai Tribunali militari od ordinari.

Art. 214.

Gli imputati di reati punibili con la pena del carcere o della reclusione militare saranno arrestati per cura del loro superiore immediato, e poste a disposizione del tribunale competente.

Gli imputati di reati comuni di azione pubblica, saranno tenuti agli arresti precauzionali a disposizione dell'autorità giudiziaria, finchè questa non abbia ordinato la cattura o il rilascio degl'imputati.

Spetta al comandante di legione ed eventualmente al comandante generale di denunciare ai tribunali competenti gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie, che debbano rispondere dei reati anzidetti, fornendo gli elementi necessari per iniziare il procedimento.

Le mancanze che hanno preceduto, accompagnato o susseguito un reato giudicabile dal tribunale ordinario o militare, e che possono avere connessione col reato stesso, devono essere notificate al tribunale competente. A giudizio ultimato, si stabilirà quale provvedimento occorra adottare nei rapporti disciplinari.

Delle denunce ai tribunali e dell'esito del giudizio i comandanti di legione devono sempre informare il Comandante generale.

Per la pubblicazione e la esecuzione delle sentenze emanate dai Tribunali militari si seguono, anche per le guardie di finanza, le norme stabilite dai regolamenti militari.

Per le proposte di grazia Sovrana si applicano le stesse norme che i regolamenti militari sanciscono per i condannati militari; udito, in ogni caso, il parere del Ministero delle finanze.

Procedura per gli arresti e per gli atti giudiziari da eseguirsi nelle caserme.

Art. 215.

Quando dall'autorità competente sia stato spiccato mandato di cattura contro individui del Corpo, si deve, tranne il caso di *flagranza* o di pericolo nel ritardo, trasmettere il mandato ai superiori del Corpo, i quali rispondono dell'arresto e danno corso al mandato.

Art. 216.

Sarà permesso l'accesso nelle caserme agli uscieri o messi delle Autorità competenti, incaricati di eseguire intimazioni o notificazioni ad agenti del Corpo.

Quando però nelle caserme si debba dare esecuzione ad atti giudiziari, gli incaricati devono avvisarne previamente il comandante la tenenza o, nei casi d'urgenza, il comandante la brigata.

CAPO VIII.

Matrimoni.*Matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali
e delle guardie.*

Art. 217.

Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie, sia del contingente attivo che del contingente speciale pel servizio doganale, devono presentare, per la via gerarchica, una istanza, nella quale sia indicato il nome, il cognome e l'età della sposa, il nome e cognome dei genitori della medesima, il loro domicilio e la loro condizione.

Alla istanza dev'essere unito il titolo comprovante che uno degli sposi o tutti e due insieme posseggano l'annua rendita, nella misura e nelle condizioni tutte volute dall'articolo 18 della legge organica del Corpo.

Art. 218.

I sottufficiali del contingente speciale e gli ufficiali ed agenti che abbiano compiuto il 40° anno di età, i quali aspirino a contrarre matrimonio, sono dispensati dall'obbligo di provare il possesso della rendita di cui al precedente articolo, quando siano di buona condotta.

Art. 219.

I comandanti di legione, trasmettendo al Comando generale l'istanza presentata da un ufficiale, sottufficiale, o guardia per

contrarre matrimonio, devono accertare, con speciale rapporto, e sotto la propria responsabilità, che la progettata unione non offende la dignità e il decoro di chi deve contrarla.

Art. 220.

Il Comandante generale, ricevuta l'istanza debitamente documentata, rilascia il chiesto permesso, se trattasi di sottufficiali e guardie, o sottopone l'istanza al Ministro delle Finanze col suo parere. Del permesso dev'essere presa nota nello stato di servizio o nel foglio matricolare dell'interessato: l'originale deve poi corredare gli atti personali dell'individuo, unitamente al certificato di contratto matrimonio, che l'interessato si farà rilasciare dal competente ufficio di stato civile.

Art. 221.

Il permesso di contrarre matrimonio è rilasciato senza limitazione di numero agli ufficiali ed ai sottufficiali del contingente speciale.

Ai sottufficiali ed alle guardie del contingente attivo è rilasciato nella proporzione massima di uno su cinque pe' sottufficiali e di uno su dieci per le guardie.

Quando tale proporzione sia stata raggiunta, le dimande di matrimonio saranno tenute in sospenso per assecondarle a misura che si renda possibile, seguendo l'ordine di presentazione delle istanze medesime.

Art. 222.

Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di sei mesi dalla data del permesso, questo si intenderà privo di

effetto, ed in conseguenza l'ufficiale od agente, per contrarre matrimonio, deve rinnovare l'istanza, con le norme stabilite dagli articoli precedenti.

Costituzione e vincolo della rendita.

Art. 223.

La rendita, di cui all'articolo 217, dev'essere vincolata a favore della sposa e della prole nascitura, a forma delle leggi e dei regolamenti sull'Amministrazione del Debito pubblico.

Le pratiche per il vincolo anzidetto, devono essere fatte a cura ed a spese dell'interessato.

Svincolo della rendita.

Art. 224.

Cessa il vincolo della rendita:

a) quando l'ufficiale, il sottufficiale o la guardia abbia lasciato il servizio od abbia fatto passaggio ad un grado o posto, per il quale la legge non richiede la costituzione di rendita pel matrimonio;

b) quando il matrimonio sia sciolto per la morte del marito;

c) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate.

Art. 225.

È consentito lo svincolo di quella parte di rendita che ecceda la misura stabilita dalla lettera b dell'articolo 18 della legge or-

ganica, quando l'ufficiale abbia conseguito l'avanzamento da sottotenente a tenente.

C A P O I X.

Licenze.

Concessione delle licenze.

Art. 226.

Per ragioni di salute o di famiglia, agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie, si possono accordare licenze ordinarie, che nell'anno solare non eccedano la misura fissata nell'articolo seguente, in quanto però lo consentano le esigenze del servizio e della disciplina.

Le licenze non si possono concedere che su domanda presentata in via gerarchica.

Art. 227.

Le licenze sono accordate:

a) al Comandante generale dal Ministro delle finanze fino a 60 giorni;

b) al comandante in secondo ed a' comandanti di legione dal comandante generale, fino a 40 giorni; e agli ufficiali addetti al Comando generale fino a 30 giorni;

c) a' comandanti di circolo e agli ufficiali addetti a' comandi di legione dai comandanti di legione, fino a 30 giorni;

d) a' comandanti di compagnia, di tenenza e di sezione dal comandante di circolo, fino a 15 giorni; e dal comandante di legione fino a 30 giorni;

e) a' sottufficiali e alle guardie, dal comandante di tenenza o di sezione fino a 10 giorni, dal comandante di compagnia fino a 20 giorni e dal comandante di circolo fino a 30 giorni.

Il Comandante generale può, per circostanze speciali, estendere la licenza agli ufficiali fino al termine di due mesi.

Il comandante che accorda la licenza deve informarne il superiore immediato.

Art. 228.

Non possono ottenere licenze, salvo che per gravissimi motivi debitamente comprovati: la guardia che non conti almeno un anno di servizio, e il retrocesso o sospeso dal grado, quando non sia trascorso almeno un anno da che hanno scontato la punizione. La licenza vien negata in generale a chi non tiene buona condotta.

Licenze straordinarie e aspettativa.

Art. 229.

Per motivi di salute comprovati da formali attestazioni di medici militari o su proposta delle direzioni degli ospedali, possono essere concesse, ai sottufficiali ed alle guardie, licenze straordinarie o proroghe di licenze ordinarie, fino alla durata complessiva di quattro mesi.

In tal caso, alla guardia od al sottufficiale che ottenga la licenza oltre il mese, in complesso, viene corrisposto il soldo intero pei primi due mesi di licenza straordinaria, e la metà soltanto nel periodo successivo.

Le licenze possono essere prorogate, fino alla durata complessiva di tre mesi, dai comandanti di legione, quando sono proposte dalle Direzioni degli ospedali militari o civili, che ebbero in cura gli agenti; oltre questo termine, e negli altri casi, occorre l'autorizzazione del Comandante generale del corpo.

Ai sottufficiali e alle guardie i comandanti di legione possono concedere anche licenze straordinarie per gravi e comprovati motivi di famiglia, per la durata di 30 giorni oltre il mese di licenza ordinaria. In tal caso però, pei giorni passati in licenza straordinaria, vien sospesa la corresponsione del soldo.

La concessione di licenze straordinarie ai sottufficiali e alle guardie in attesa del collocamento a riposo è riservata al Comandante generale del Corpo.

Art. 230.

Agli ufficiali di qualsiasi grado, che dopo il termine di una licenza ottenuta non possono riprendere il servizio, per motivi di salute o di famiglia, sarà concesso il collocamento in aspettativa, con le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato, dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Discipline per le licenze.

Art. 231.

Gli individui della R. Guardia di finanza, che trovansi in licenza, non sono esonerati dall'osservanza delle regole disciplinari, salvo il disposto dell'art. 85 per quanto concerne l'uso della divisa.

Gli ufficiali che si recano in licenza si presentano in visita di dovere al comandante da cui dipendono se questi è alla stessa sede, e gli si presentano anche al ritorno. Giunti nel luogo in cui intendono fruire della licenza, se ivi risiede altro ufficiale del Corpo di grado superiore al loro, gli si presentano per la visita di dovere all'arrivo e alla partenza. Per queste ultime visite, gli ufficiali hanno facoltà di vestire l'abito civile.

I sottufficiali e le guardie giunti nel luogo ove intendono fruire della licenza si presentano, per far vidimare il foglio di licenza,

al comandante delle guardie di maggior grado che vi abbia sede, o, in mancanza di esso, al comandante la stazione dei Reali carabinieri o al sindaco.

Art. 232.

Il sottufficiale o la guardia che vada in licenza, porta seco gli oggetti di corredo dei quali possa abbisognare durante la licenza e la sciabola o la sciabola-baionetta.

Se si ammala mentre fruisce della licenza, deve ricoverarsi nel più prossimo ospedale militare.

Quando trattisi di malattia grave, la quale non consenta il trasporto all'ospedale militare, il malato potrà essere curato in un ospedale civile od anche in famiglia; ma, in tal caso, appena scaduta la licenza, egli deve inviare, di quindici in quindici giorni, un certificato autenticato dal sindaco, per giustificare che non può essere trasportato all'ospedale, e che perdura la malattia.

Art. 233.

Trascorso il termine della licenza, senza che l'agente abbia ottemperato alle prescrizioni del precedente articolo, cessa la corresponsione del soldo, salva l'applicazione delle sanzioni punitive.

La disposizione del secondo comma dell'art. 229 relativa alla riduzione del soldo, si applica pure agl'individui ammalati che non si ricoverino all'ospedale, quando la licenza si protragga oltre i due mesi.

Art. 234.

I comandanti di brigata devono vigilare sulla condotta degli agenti in licenza nel territorio della loro giurisdizione, e dovranno riferire le mancanze alla disciplina da essi commesse al comandante di tenenza o di sezione. Questi, ove la mancanza sia puni-

bile con l'arresto di rigore in sala di disciplina o con pena più grave, ne informerà subito il comandante di circolo il quale ordinerà al colpevole di ritornare immediatamente in residenza; e riferirà il fatto al comandante del circolo da cui quegli dipende, se l'agente appartiene ad altro circolo della stessa legione. Altrimenti ne riferirà al comandante di legione per i provvedimenti analoghi.

Il comandante di legione, che venga a conoscenza di una grave mancanza al decoro od al prestigio del Corpo, commessa da un ufficiale in licenza, dovrà riferirne tosto al comandante da cui questi dipende, per i necessari provvedimenti disciplinari.

CAPO X.

Onoranze funebri.

Norme per le onoranze.

Art. 235.

La R. guardia di finanza, di regola, non interviene ad onoranze funebri, come rappresentanza del Corpo, che nei casi di accompagnamento di individui appartenenti al Corpo stesso, a militari dell'esercito o dell'armata e a' componenti di altri Corpi armati dello Stato, co' quali sia stabilita reciprocità di onoranze.

Può intervenire anche agli onori funebri cui prendono parte rappresentanze del R. Esercito a' termini del Regolamento sul servizio territoriale, quando siavi invitata o per disposizione espressa del Comandante generale.

Art. 236.

Nei casi di onoranze funebri, gli onori da rendersi consistono nella scorta del feretro, in grande uniforme e completamente armati.

Scortano il feretro:

a) per le guardie: una guardia scelta e otto comuni;

b) per i sottobrigadieri: un sottobrigadiere e dieci guardie;
c) per i brigadieri: un brigadiere, un sottobrigadiere e dodici guardie;

d) pei marescialli: un maresciallo, un brigadiere, un sottobrigadiere e sedici guardie;

e) per i sottotenenti e per i tenenti: un ufficiale di grado pari a quello dell'estinto, i sottufficiali ed il numero di guardie occorrenti per formare un plotone;

f) per i capitani: un capitano e gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e le guardie occorrenti per due plotoni;

g) per i maggiori e i tenenti-colonnelli comandanti di circolo: un maggiore o tenente colonnello, un capitano e gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e le guardie occorrenti per formare una compagnia;

h) per i colonnelli e pe' tenenti colonnelli comandanti di legione: un ufficiale superiore di grado pari a quello dell'estinto e gli ufficiali i sottufficiali e le guardie per formare due compagnie;

i) pel Comandante generale del Corpo si seguono le disposizioni del Regolamento sul servizio territoriale del R. Esercito, presi gli accordi con le autorità militari pel concorso del personale della R. Guardia di finanza nella formazione de' reparti.

l) pe' funerali del Ministro e del Sotto-segretario di Stato per le finanze è dovuta una scorta d'onore, la cui composizione sarà stabilita di volta in volta dal Comandante generale del Corpo.

Al corteo, di cui alle lettere *f, g, h, i, l*, interverranno inoltre tutti gli ufficiali che si trovino alla sede, dove hanno luogo le onoranze, non comandati di servizio.

Art. 237.

A' funerali degli ufficiali collocati a riposo, a' quali fu conservato l'onore dell'uniforme, interviene metà della rappresentanza stabilita per gli ufficiali in servizio attivo dello stesso grado.

Art. 238.

Nel caso che la forza del luogo, tenuto conto delle esigenze di servizio, non bastasse a fornire il personale di scorta, secondo il precedente articolo, si provvederà con distacchi dai posti più vicini, costituendo i reparti nella misura minima fissata dai regolamenti militari.

Disposizioni transitorie.

Art. 239.

Il titolo onorifico del grado superiore, di cui agli art. 115 e 121 del presente regolamento, può essere concesso anche agli ufficiali della Guardia di finanza collocati a riposo anteriormente alla pubblicazione del regolamento stesso, previo l'accertamento del merito e quando sia stato loro consentito d'indossare l'uniforme del Corpo a' termini dell'art. 36 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

LACAVA.

UNIFORME DELLA R. GUARDIA DI FINANZA (1).

Per gli Ufficiali:

Cappello alpino di feltro nero con fregio di metallo dorato, sormontato da una penna d'aquila, bianca per gli ufficiali superiori e nera per gli ufficiali inferiori; e copertura relativa in tela bianca.

Berretto di panno verdone scuro con fregio ricamato in oro; e copertura relativa in tela bianca.

Giubba di panno verdone scuro.

Giubba da campagna di cheviot o di panno verdone scuro, ad un petto.

Pantaloni di panno bigio con bande gialle.

Mantello di panno verdone scuro.

Mantello di stoffa impermeabile nera (facoltativo).

Cappotto di panno verdone scuro (facoltativo).

Spencer per gli ufficiali superiori e pe' capitani (facoltativo).

Cinturino di cuoio.

Pendagli di cuoio nero verniciato e di oro.

Spalline dorate con rilievi corrispondenti al grado.

Controspalline di panno co' distintivi del grado.

Sciarpa di seta turchina.

Dragona d'oro e di cuoio verniciato.

Speroni per gli ufficiali superiori.

Colletto di tela bianca.

Guanti di pelle, neri, bianchi o marrone.

(1) Le forme e le dimensioni dei vari oggetti, i fregi e gli ornamenti della uniforme saranno conformi a quelle stabilite per l'uniforme degli ufficiali alpini, salvo le differenze espressamente indicate da apposite istruzioni.

DISTINTIVI DI GRADO E DI CARICA.

Sul cappello: distintivi in oro uguali a quelli rispettivamente stabiliti pei sottotenenti, tenenti, capitani, maggiori, tenenti-colonnelli e colonnelli dei reggimenti alpini.

Sul berretto: gli stessi distintivi indicati pel cappello, posti circolarmente, sulla soprafasia.

Sulle giubbe: distintivi sulle controspalline, uguali a quelli stabiliti per gli ufficiali di grado corrispondente del R. esercito.

Il comandante in secondo, gli ufficiali superiori comandanti di legione, il comandante della scuola sottufficiali ed il capo della segreteria del Comando generale portano i distintivi di grado del cappello e del berretto su color robbio.

Gli ufficiali aiutanti maggiori de' comandi di legione portano un galloncino d'oro sul colletto della giubba.

Il capitano aiutante del Comandante generale e gli ufficiali che rivestono la carica di aiutante maggiore portano gli speroni.

Per i sottufficiali e per le guardie.

Contingente attivo in servizio di terra.

Marescialli:

Cappello alpino di feltro nero, con fregio di metallo dorato sormontato da una penna di corvo; e relativa copertura di tela bianca.

Berretto di panno verdone scuro con fregio ricamato in oro, e relativa copertura di tela bianca.

Giubba di parata, di panno verdone scuro ad un petto.

Giubba di tela ad un petto.

Giubba di fatica di panno verdone scuro ad un petto.

Pantaloni corti di panno bigio con bande gialle.

Pantaloni di tela non flettata.

Mantellina di panno verdone scuro.

Mantello di stoffa impermeabile (facoltativo).
Dragona di cuoio nero.
Cravatta bianca da collo o colletto di tela bianca.

Altri sottufficiali e guardie.

Cappello alpino di feltro nero, con fregio di metallo giallo: sormontato da una penna di corvo; e relativa copertura di tela bianca.

Berretto di panno verdone scuro, con fregio ricamato in lana gialla per le guardie e in oro pei sottufficiali; e relativa copertura di tela bianca.

Giubba di panno verdone scuro, ad un petto.

Giubba di tela ad un petto.

Panciotto.

Pantaloni di panno bigio, filettati in giallo.

Pantaloni di tela non filettati.

Cappotto di panno bigio, con cappuccio amovibile.

Mantellina di panno verdone scuro.

Mantello di stoffa impermeabile nera pe' sottufficiali (facoltativo).

Dragona di lana verde ed oro, pei marescialli e brigadieri.

Cravatta bianca da collo.

Pei sottufficiali è consentito l'uso del colletto di tela bianca.

DISTINTIVI DI GRADO.

Sul cappello: Lo stesso distintivo, secondo il grado, stabilito per i marescialli, sergenti maggiori, sergenti e caporali dei reggimenti alpini, in oro pei sottufficiali e in lana rossa per le guardie scelte.

Sulla giubba e sul cappotto: Gli stessi distintivi secondo il grado stabiliti pei sottufficiali e caporali del Regio Esercito, in oro pei sottufficiali, e in lana rossa per le guardie scelte.

Contingente attivo in servizio di mare.

Berretto da guardie, di panno verdone scuro, alla marinaia; e relativa copertura in tela bianca.

Berretto da sottufficiali, di panno verdone scuro, con fregio ricamato in oro, e relativa copertura di tela bianca.

Cappello di paglia maltese.

Soprabito (redingote) pe' marescialli e brigadieri, di panno verdone scuro.

Giacca di panno verdone scuro ad un petto pe' sottobrigadieri.

Giacca (*spencer*) di saia turchina pe' sottufficiali.

Giacca di cotonina bianca ad un petto pei sottufficiali.

Cravatta nera, a nodo, pei sottufficiali.

Colletto di tela bianca, pei sottufficiali.

Pantaloni di panno verdone scuro.

Pantaloni di tela bianca.

Pantaloni di tela turchina.

Panciotto, pei sottufficiali.

Cappotto di panno turchino a due petti, con cappuccio amovibile per guardie e sottobrigadieri.

Pastrano di panno turchino pe' brigadieri e marescialli.

Camiciotto di lana, turchino.

Camiciotto di cotonina bianca.

Bavero staccato di tela turchina, per le guardie.

Fazzoletto di seta nera per guardie

Maglia di lana turchina.

Dragona e cinturino di cuoio nero pei marescialli e brigadieri.

Cappotto di servizio, di panno turchino impermeabile.

Cappotto di stoffa impermeabile nera pe' sottufficiali (facoltativo).

DISTINTIVI DI GRADO.

Sul soprabito, sulla giacca e sul cappotto: pei sottufficiali, secondo il grado, i distintivi in oro rispettivamente stabiliti pei sot-

tufficiali di grado corrispondente dell'armata senza distintivi di categoria; e, sul camiciotto, per le guardie scelte un gallone grosso con uno piccolo, in lana rossa.

Contingente speciale per le dogane.

Gli stessi oggetti di vestiario stabiliti pei sottufficiali di terra, e con la seguente aggiunta:

Giubba da servizio in panno verdone scuro.

Cravatta nera, a nodo.

Le giubbe ed il cappotto pei sottufficiali del contingente speciale saranno ornate d'un **S** all'alto della manica sinistra, ricamato in oro.

I distintivi di grado sulla giubba da servizio saranno attaccati sotto la **S**, e saranno uguali a quelli stabiliti pei sottufficiali di mare.

**ACCESSORI COMUNI AL PERSONALE DEL CONTINGENTE
ATTIVO E SPECIALE.**

Cinghia da pantaloni.

Cinturino per maresciallo.

Porta-daga o *porta-sciabola* di cuoio nero.

Giberne di cuoio nero.

Cinghia da moschetto, in cuoio naturale.

Guanti di pelle scamosciata, neri.

I sottufficiali possono usare guanti di pelle nera, lisci.

I marescialli maggiori portano un galloncino sopra ciascuna delle due punte del bavero.

*Prescrizioni comuni alla uniforme degli ufficiali,
dei sottufficiali e delle guardie.*

Il cappello dev'essere sempre ornato della penna.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie debbono lasciar crescere i baffi. Gli ufficiali possono inoltre portare il pizzo o la

barba intera purchè sia tenuta corta; i sottufficiali e le guardie possono portare il pizzo.

I sottufficiali e le guardie, dichiarati tiratori scelti, e i trombettieri devono portare il rispettivo distintivo, secondo le norme stabilite pei militari di truppa del R. Esercito.

I sottufficiali ammessi alla scuola degli allievi ufficiali portano intorno al colletto della giubba un filetto, in oro.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

LACAVA.

ARMAMENTO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

Gradi.	Armi.
Ufficiali.	Sciabola e rivoltella conformi a quelle degli ufficiali di fanteria del R. Esercito.
Marescialli.	Sciabola conforme a quella per marescialli di fanteria e del genio, e rivoltella.
Brigadieri di terra del contingente attivo (1).	Sciabola conforme a quella usata dai sergenti maggiori del R. Esercito, e rivoltella.
Marescialli e brigadieri di mare.	Sciabola conforme a quella usata dai nocchieri della R. Armata, e rivoltella.
Sottobrigadieri e guardie scelte e comuni, di terra e di mare, del contingente attivo.	Moschetto con sciabola-baionetta e, occorrendo, rivoltella.
Sottufficiali del contingente speciale.	Sciabola o sciabola-baionetta.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

LACAVA.

(1) I brigadieri, quando sono a capo di drappelli armati di moschetto, in servizio, portano anch'essi il moschetto e la sciabola-baionetta.

INDICE

TITOLO I

Istituzione.

CAPO I — *Ordinamento.*

Art. 1 ^o - Ripartizione del contingente	Pag. 1
» 2 a 5 - Destinazione e tramutamento del personale	ivi
» 6 e 7 - Comando	3
» 8 - Composizione delle brigate	4
» 9 - Gradazione gerarchica	ivi

CAPO II — *Obblighi di servizio militare.*

Art. 10 - Servizio di vigilanza alla frontiera	5
» 11 a 19. - Mobilitazione e impiego di guerra	ivi

CAPO III — *Reclutamento.*

Art. 20 a 22 - Arruolamento	10
» 23 a 26 - Commissione di arruolamento	12
» 27 - Invio degli arruolati alla legione allievi	14
» 28 - Periti medici	15
» 29 - Sottufficiali dell'esercito e dell'armata	ivi
» 30 - Passaggio degli allievi al servizio attivo	16
» 31 - Licenziamento degli allievi per inettitudine	ivi
» 32 e 33 - Ferma	ivi
» 34 - Rescissione della ferma	17
» 35 a 41 - Rafferme	ivi

CAPO IV — *Cessazione dal servizio e riammissione dei sottufficiali e delle guardie.*

Art. 42 e 43 - Licenziamento per inabilità	21
» 44 e 45 - Congedo definitivo	22
» 46 a 50 - Riammissione in servizio	23

CAPO V — *Esenzione dagli obblighi di leva.*

Art. 51 e 52 - Disposizioni relative alla dispensa dal servizio militare	25
» 53 e 54 - Situazione militare delle guardie	26

CAPO VI — *Avanzamento.*

Art. 55 - Norme generali	Pag. 27
» 56 a 58 - Liste di avanzamento	28
» 59 e 60 - Anzianità di grado	30
» 61 a 64 - Norme speciali per l'avanzamento nei vari gradi	31
» 65 e 66 - Compilazione delle note caratteristiche	32
» 67 a 69 - Norme per la compilazione delle note caratteristiche	33
» 70 - Norme e programmi per gli esami di avanzamento »	36

CAPO VII — *Passaggio ad altri servizi e ad impieghi civili.*

Art. 71 - Passaggio al contingente speciale delle dogane	36
» 72 a 74 - Passaggio da uno ad altro ramo del servizio attivo	37
» 75 e 76 - Passaggio ad impieghi civili	38

CAPO VIII — *Collocamenti a riposo e riforma.*

Art. 77 e 78 - Collocamenti a riposo	39
» 79 e 80 - Riforma	40
» 81 e 82 - Liquidazione delle pensioni	ivi

CAPO IX — *Uniforme ed armamento.*

Art. 83 a 86 - Generalità	41
» 87 e 88 - Norme comuni	43

TITOLO II

Disciplina.

CAPO I — *Prescrizioni generali.*

Art. 89 a 91	pag. 43
» 92 e 93 - Giuramento	45
» 94 a 97 - Subordinazione gerarchica	46
» 98 a 104 - Visite di dovere e presentazioni	48
» 105 - Lingua e forme da usarsi in servizio	50
» 106 e 107 - Saluto	51
» 108 a 114 - Doveri generali	52

CAPO II — *Ricompense.*

Art. 115 a 121 - Varie specie di ricompense	54
» 122 a 124 - Pubblicazione e consegna delle ricompense »	56

CAPO III — *Punizioni disciplinari.*

Art. 125 a 129 - Norme generali per l'applicazione delle punizioni	Pag. 57
» 130 e 131 - Reclami contro le punizioni e commutazione dei castighi	59
» 132 - Registrazione delle punizioni	ivi

CAPO IV — *Punizioni degli ufficiali.*

Art. 133 - Del rimprovero semplice	60
» 134 - Degli arresti semplici	ivi
» 135 e 136 - Del rimprovero solenne	ivi
» 137 - Degli arresti di rigore	61
» 138 - Punizioni per le quali occorre il parere del Consiglio di disciplina	62
» 139 a 141 - Disposizioni disciplinari varie	64
» 142 a 145 - Convocazione del Consiglio di disciplina	65
» 146 a 148 - Procedura del Consiglio di disciplina	66
» 149 a 153 - Deliberazioni del Consiglio di disciplina	67
» 154 e 155 - Norme per le sedute del Consiglio di disciplina	69

CAPO V — *Punizioni dei sottufficiali e delle guardie.*

Art. 156 - Del rimprovero	70
» 157 a 159 - Dell'arresto in caserma	ivi
» 160 a 163 - Dell'arresto in sala di disciplina	71
» 164 e 165 - Mancanze per le quali si applica l'arresto semplice in sala di disciplina	73
» 166 e 167 - Mancanze per le quali si applica l'arresto di rigore in sala di disciplina	75
» 168 - Arresti semplici sussidiari a quelli di rigore	77
» 169 a 173 - Norme per la detenzione in sala di disciplina	ivi
» 174 a 177 - Della sospensione dal grado	79
» 178 - Mancanze per le quali si applicano la retrocessione e la incorporazione nella compagnia di disciplina	80
» 179 e 180 - Della retrocessione	83
» 181 a 183 - Della incorporazione nella compagnia di disciplina	84
» 184 e 185 - Della espulsione	85
» 186 - Sospensione della ferma di servizio	86
» 187 a 191 - Punizioni per i sottufficiali del contingente speciale	87

CAPO VI — *Commissioni di disciplina.*

Art. 192 e 193 - Formazione della Commissione di disciplina	Pag. 88
» 194 a 196 - Convocazione della Commissione di disciplina	» 89
» 197 e 198 - Procedura della Commissione di disciplina	» 90
» 199 a 204 - Deliberazioni della Commissione di disciplina	» 91
» 205 - Parere per le rafferme	» 93
» 206 a 209 - Norme per le sedute della Commissione di disciplina	» ivi
» 210 e 211 - Esecuzione delle deliberazioni della Commissione di disciplina	» 94

CAPO VII — *Arresto delle guardie di finanza.*

Art. 212 e 213 - Arresto dei disertori	» 95
» 214 - Arresto degli imputati di reati punibili dai tribunali militari ed ordinari	» 96
» 215 e 216 - Procedura per gli arresti e per gli atti giudiziari da eseguirsi nelle caserme	» 97

CAPO VIII — *Matrimoni.*

Art. 217 a 222 - Matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie	» 98
» 223 - Costituzione e vincolo della rendita	» 100
» 224 e 225 - Svincolo della rendita	» ivi

CAPO IX — *Licenze.*

Art. 226 a 228 - Concessione delle licenze	» 101
» 229 e 230 - Licenze straordinarie e aspettativa	» 102
» 231 a 234 - Discipline per le licenze	» 103

CAPO X — *Onoranze funebri.*

Art. 235 a 238 - Norme per le onoranze	» 105
» 239 - Disposizioni transitorie	» 107

TABELLA A — Uniforme della R. Guardia di finanza	» 108
--	-------

TABELLA B — Armamento della R. Guardia di finanza	» 114
---	-------

TDVİSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHR 297-4



LEGGE sull'ordinamento della Regia Guardia di Finanza

(Testo unico)

TDV/ISAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.237-5

Art. 1.

Il Corpo della Guardia di finanza dipende dal Ministro delle Finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonchè delle forze militari di guerra dello Stato, ed è deputato a:

- a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;
- b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;
- c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;
- d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e, in caso di guerra, alla difesa dello Stato.

Nessuno appartenente al Corpo della Guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

Art. 2.

Il Corpo della Guardia di finanza è comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

Art. 2 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Ufficiali superiori:

Colonelli;
Tenenti colonelli;
Maggiori.

Ufficiali inferiori:

Capitani;
Tenenti;
Sottotenenti. } Subalterni.

Sottufficiali:

Maresciallo } maggiore
Brigadieri; } ordinario
Sottobrigadieri.

Art. 2 alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Appuntati e guardie:

Appuntati;
Guardie;
Allievi.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Art. 3.

Il Comandante generale della Guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 40 della presente legge.

Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il Comandante riceve o provoca disposizioni dal Ministro delle finanze o dai Capi di amministrazione da lui delegati.

Art. 4.

Il contingente della Guardia di finanza è ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola pei sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente, si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri o sottobrigadieri.

Al comando dei circoli più importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; alle tenenze meno importanti possono preporvi marescialli.

La scuola dei sottufficiali è comandata da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.

Con decreto Ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate, e la sede della scuola pei sottufficiali.

Art. 5.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potrà mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della Guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non più adatti al servizio attivo; purché possedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

Art. 3 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 4 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 6.

La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli.

I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.

I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianità, rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.

Un quinto dei posti disponibili nel grado di capitano potrà essere conferito per merito distinto e mediante esame, ai tenenti che abbiano quattro anni di grado, con le norme da stabilirsi col regolamento.

Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianità.

Art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

I sottotenenti sono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la Scuola speciale di cui all'articolo 4, alla quale potranno essere ammessi quando contino almeno due anni di grado.

Art. 6, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la Scuola, sommati con quelli di anzianità di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti è fatta facoltà al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:

a) abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di età;

b) possiedano l'idoneità fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella Guardia di finanza;

c) siano celibi o vedovi senza prole.

I vincitori del concorso, contrarranno la ferma di servizio nel Corpo e saranno ammessi alla Scuola, per compiervi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.

Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla Scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facoltà di rimanere nel Corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta.

Art. 7.

I marescialli sono scelti fra i brigadieri, che si distinguono per condotta e per lodevole servizio, e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianità.

Art. 7 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri in ordine di anzianità. I sottobrigadieri sono nominati, nei limiti dell'organico, mediante esame d'idoneità fra le guardie di buona condotta che

Art. 7 alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

abbiano compiuto almeno un anno di servizio effettivo, dopo l'istruzione nella legione allievi.

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie comuni, ma dopo un anno di servizio nel Corpo con buona condotta, sono nominati sottobrigadieri.

Gli appuntati sono nominati fra le guardie raffermate.

Art. 7 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 7, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Art. 8.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado, se non è riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.

I modi di accertare l'idoneità all'avanzamento, in quanto non sono determinati dalla presente legge, saranno stabiliti col regolamento.

Art. 8 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Nessuno può conseguire la promozione, sia per anzianità che a scelta o in seguito ad esame, senza la esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice delle liste d'avanzamento che egli ne sia meritevole per le sue note caratteristiche.

Le proposte di avanzamento a maresciallo e nei gradi di ufficiali, presentate dai comandi di legione, debbono essere convallidate dal Comando generale del Corpo.

Salvo quanto è stabilito per l'avanzamento a sottotenente, a brigadiere e ad appuntato, nessuno può essere promosso al grado superiore, nè per anzianità, nè a scelta, se non siano decorsi almeno due anni dalla nomina al grado che copre.

Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale, le nomine nei gradi di sottufficiale con ordine del Comando generale, quelle di appuntato con ordine dei comandi di legione.

Art. 9.

Con R.R. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

Art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di più compagnie potrà essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.

I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, sa-

ranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 10.

Il reclutamento del personale della Regia guardia di finanza si effettua:

1° per arruolamenti volontari;
2° per opzione degli'inscritti di leva e per passaggio volontario di militari del Regio esercito e della Regia armata.

Le opzioni e i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono però sempre subordinati all'assentimento dei Ministri della guerra e della marina, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 150 per assegno di primo corredo.

L'assegno è stabilito in lire 300 per gli arruolati che abbiano prestato almeno diciotto mesi di non interrotto servizio nell'esercito o nell'armata.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

- a) di essere cittadino o naturalizzato;
- b) di essere celibe o vedovo senza prole;
- c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno di età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della Guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

- d) di avere tenuto sempre buona condotta;
- e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni d'arresto o a lire 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;
- f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

g) di saper leggere e scrivere.

Il servizio prestato nella Regia guardia di finanza anche in tempo di pace è considerato, per ogni effetto, servizio militare.

Art. 11.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali, gli appuntati e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedono ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Art. 10, alleg. D alla legge 12 luglio 1908 n. 427.

Art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 10, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Art. 11 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 11, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneità fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

La rafferma contratta dai sottufficiali, dagli appuntati e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 di età; di un anno se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'età.

La rafferma di un anno può essere concessa per esperimento anche a sottufficiali, appuntati e guardie, che non abbiano raggiunti gli indicati limiti di servizio o di età, quando per ragioni di salute o di condotta, non possano ottenere la rafferma triennale da essi domandata.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Art. 11, alleg. B alla legge 29 dicem. 1910, n. 894.

Art. 11 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 12.

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione.

Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
Art. 12, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Il premio viene concesso dal Ministro delle finanze, e si paga positivamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermando.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermando incorrerà nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità stabilite dalle leggi penali.

Art. 13.

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermando vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto pel periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie puniti con la retrocessione del grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

Art. 13 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 13, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il rafferma, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

Qualora il rafferma si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il rafferma non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

Art. 14.

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gli interessi sarà, a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 12 quando il rafferma continui a servire nel Corpo e non sia compiendo una rafferma con premio.

I premi e gli interessi corrispondenti non possono cederli né sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del rafferma, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Art. 15.

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.

Art. 17 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

La durata del periodo d'istruzione è, per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo può essere ridotto a tre mesi.

I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente s'intendono aggregati alla legione stessa e dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.

Art. 16.

Pel matrimonio degli ufficiali della R. guardia di finanza si applicano le norme stabilite pel Regio esercito (arma dei carabinieri Reali).

Art. 18, alleg. B alla legge 29 dicem. 1910, n. 804.

Pel matrimonio dei sottufficiali, appuntati e guardie si applicano le disposizioni in vigore per militari di truppa del Regio esercito, con le varianti e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 17.

Al personale della Regia Guardia di finanza sono applicabili il regolamento di disciplina militare e quello sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito con le modificazioni che lo speciale ordinamento del Corpo rende necessarie e che saranno approvate con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 18.

Sono punite secondo il Codice penale militare le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, abbandono del posto, rifiuto d'obbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione verso superiori in grado o nel comando.

Per l'insubordinazione le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi. La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisce un delitto che, a norma del Codice comune, importi una pena più grave: in tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita dal Codice stesso.

È stabilito, per ogni effetto, l'obbligo della reciproca subordinazione tra inferiori e superiori dell'esercito o dell'armata e della Regia guardia di finanza, quando essi partecipino insieme, anche provvisoriamente, a servizi ed istruzioni di qualsiasi specie o siano obbligati a convivere presso gli stessi reparti o stabilimenti militari o del Corpo.

Art. 19.

Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

a) *Per truppa riunita*, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;

b) *Per militari*, le guardie di finanza di ogni grado.

Agli stessi effetti, per *stabilimenti militari* s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo.

Art. 20.

La guardia di finanza, che per qualsiasi motivo, fuori dei casi di legittima difesa di sé stesso o di altrui, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento e la rivolta, usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'art. 168 del Codice penale per l'esercito.

Art. 21.

La guardia di finanza che, in servizio od occasione del servizio, commetterà, senza autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

Art. 22.

Le guardie di finanza che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distraggano a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'articolo 188, e, secondo il valore del danno, nell'articolo 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'articolo 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli art. 200 e 202 dello stesso Codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Art. 23.

Quando la guardia di finanza per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione o del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'art. 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo le disposizioni dell'art. 43 dello stesso Codice.

Art. 24.

Pei reati preveduti negli art. 18, 20, 21, 22 e 23 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel titolo 1°, libro 1°, parte 1° del Codice penale per l'esercito, e la competenza a conoscere dei reati medesimi, qualunque sia la specie delle pene e la legge che le contenga, appartiene ai Tribunali militari secondo le norme che il suddetto Codice stabilisce.

Art. 25.

Nel caso di cui nell'articolo precedente, uno dei giudici del Tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce pei giudici militari.

Art. 30 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 31 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 32 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 33 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Nei Tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e dev'essere designato dal comandante della Divisione militare nella quale ha sede il Tribunale.

Nei Tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore, il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto, basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal Regolamento organico per il servizio dei Tribunali militari.

Art. 26.

L'art. 209 del Codice penale per l'esercito è applicabile anche alle guardie di finanza.

Art. 34 della legge 19 luglio 1906, n. 367

Art. 27.

Le onorificenze, le remunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 35 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 28.

I soldi, i soprassoldi e gli altri assegni nonchè le pensioni degli ufficiali e del personale di truppa sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 36, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Gli ufficiali e i militari di truppa della Regia guardia di finanza, che raggiungono l'età sottoindicata pei vari gradi, cessano dal servizio e sono collocati a riposo, qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato:

	Anni
Colonnelli	62
Tenenti colonnelli	60
Maggiori	58
Capitani	55
Tenenti e sottotenenti	52
Sottufficiali, appuntati e guardie	50

Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resisi vacanti nel grado superiore, agli effetti dei limiti di età, sono considerati promossi a detto grado.

Art. 29.

Pel collocamento degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in riforma; per la perdita dell'impiego e del grado; per la composizione e la procedura dei consigli di disciplina saranno osservate le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Allorquando però un ufficiale del Corpo dev'essere giudicato da un Consiglio di disciplina, almeno quattro membri del Consiglio, sempre che sia possibile, debbono appartenere alla Regia guardia di finanza.

Al Ministro delle finanze ed al comandante generale del Corpo, sono conferite le stesse attribuzioni e facoltà dalla legge stabilite rispettivamente pel Ministro della guerra e pei comandanti di Corpo d'armata.

Art. 30.

Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare ad indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 31.

Il Governo è autorizzato a incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali, appuntati o guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

Le parimenti in facoltà del Governo di destinare temporaneamente presso i vari comandi della guardia di finanza, ufficiali e graduati del Regio esercito o della Regia armata, per speciali servizi militari o d'indole tecnica e pel servizio sanitario del Corpo, osservate le norme che saranno stabilite col regolamento.

Gli ufficiali e graduati anzidetti s'intendono in tal caso rivestiti di tutte le facoltà e prerogative attribuite ai pari grado della Regia guardia di finanza, e gli assegni speciali che si dovranno ad essi corrispondere, saranno stabiliti con decreto Reale, di concerto fra i ministri della guerra o della marina e delle finanze.

Art. 32.

Per provvedere all'insegnamento nella scuola istituita per gli allievi ufficiali della Regia guardia di finanza ai termini degli

Art. 36 *bis*, alleg. D alla legge 12 lug. 1908, n. 427.

Art. 36 *ter*, alleg. D alla legge 12 lug. 1908, n. 427.

Art. 36 *quater*, alleg. D alla legge 12 lug. 1908, n. 427.

Art. 1 della legge 29 dicembre 1910, n. 894.

articoli 4, 6 e 41 della presente legge, sono costituite cattedre di ruolo per le seguenti materie:

una per le lettere italiane;
una per la matematica, fisica e chimica.

Per le altre materie, da determinarsi nel regolamento, il ministro delle finanze provvederà, affidandole, per incarico da rinnovarsi anno per anno, a ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito, o a funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o agli insegnanti di ruolo, o ad insegnanti di scuole governative medie o superiori.

Art. 33.

La nomina ad una cattedra sarà fatta, di regola, per effetto di pubblico concorso. Art. 2 della legge 29 dicembre 1910, n. 894.

Tuttavia il ministro potrà servirsi delle terme di concorsi speciali celebrati da non più di un anno per altre scuole Regie, superiori o medie di secondo grado.

I vincitori saranno assunti in servizio col grado di straordinari, nel quale resteranno a titolo di prova, non meno di un triennio.

Saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinario, gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi per anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lo devolmente.

Quando i risultati del periodo di prova non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, lo straordinario è dispensato dal servizio.

La nomina del professore straordinario potrà essere revocata, anche prima che termini il periodo di esperimento, qualora il risultato delle ispezioni ordinate dal ministro consigli tale provvedimento.

Il tempo del servizio prestato come straordinario è in ogni caso valutato agli effetti della pensione.

Art. 34.

Agli insegnanti straordinari ed ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dall'annessa tabella C. Art. 3 della legge 29 dicembre 1910, n. 894.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, quattro aumenti quinquennali, ciascuno di lire 500, e due aumenti sessennali, entrambi pari a un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.

Gli aumenti quinquennali potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari, che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale del quinquennio.

Anche per gli insegnanti, che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

Art. 35.

Ai predetti insegnanti di ruolo sono applicabili le disposizioni della legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi e quelle del testo unico 22 novembre 1908 delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Per gli insegnanti che dal Consiglio di amministrazione della massa del corpo della Regia guardia di finanza siano stati nominati ordinari, sono rispettati e confermati i diritti stabiliti nell'atto di nomina. Il tempo utile per l'aumento quinquennale, di cui all'art. 34, decorre per essi dal giorno della loro nomina ad ordinari.

Il ministro delle finanze ha facoltà di derogare dalla norma del concorso, per la nomina ad insegnante straordinario od ordinario, per gli insegnanti di scuole medie, già incaricati, nella scuola, dell'insegnamento di quelle discipline, per le quali, all'attuazione della presente legge, fosse vacante la cattedra di ruolo.

Art. 36.

Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi più di 15 anni di servizio; oppure residenti al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano già cessato di far parte del Corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'art. 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371;

b) con la stessa limitazione anche i posti di inserviente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'art. 6 del Regio Decreto 26 giugno 1904, n. 338;

c) due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle Intendenze di finanza, ai termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149;

d) tutti i posti di verificatori di ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal Regio Decreto 26 gennaio 1902, n. 22;

e) tutti i posti di volontario del Dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziarî di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali con-

Art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 894.

Art. 37 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

serveranno i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo "*Soldo della guardia di finanza*", da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualità di volontari.

I posti di ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere *d*, *e*, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera *c*, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche agli appuntati che continuo almeno 15 anni di servizio.

Art. 37.

Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 38.

Il fondo attuale della massa del Corpo e quello che verrà successivamente formandosi sarà-investito in rendita consolidata 3.50 per cento intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 39 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 39.

Il frutto della rendita intestata alla massa, come all'articolo precedente, sarà erogato con le norme che verranno stabilite dal regolamento:

Art. 40, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

b) in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

c) in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;

Art. 5, alleg. B alla legge 20 dicembre 1910, n. 894.

d) in concessioni continuative o sussidi a individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati d'autorità, senza diritto a pensione, per infermità o imperfezioni contratte in servizio;

Art. 40, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguono, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri.

Art. 40.

L'amministrazione del fondo di massa della Regia guardia di finanza sarà affidata ed un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, e composto di un capo-divisione della Corte dei conti, di un capo-divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione amministrativo del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un comandante di tenenza della guardia di finanza.

Art. 41, alleg. D alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Art. 41.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi-guardie e dei sottufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Art. 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme per il conferimento dei posti di cui all'art. 36; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del Corpo; per la concessione delle raffermie e la contabilità dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del Corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali, per il rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Dei soldi ed altri assegni fissi.

TABELLA A.

UFFICIALI.

Agli ufficiali della R. guardia di finanza saranno corrisposti gli stipendi attuali per gli ufficiali del R. esercito aventi pari grado ed anzianità.

Alleg. B alla legge 29 dicembre 1910, n. 894.

TRUPPA.

	A assegno giornaliero
Maresciallo maggiore	L. 4.90
Maresciallo	" 4.35
Brigadiere	" 3.70
Sottobrigadiere	" 3.25
Appuntato di 1 ^a classe	" 3.10
Id. di 2 ^a classe	" 2.85
Guardia dopo il terzo anno di servizio	" 2.65
Guardia con tre anni o meno di servizio	" 2.35
Allievo	" 1.85

Tabella A allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie sono inoltre accordati i seguenti soprassoldi annui:

dal quindicesimo al ventesimo anno com- pinto di servizio.	L. 182.50
oltre il ventesimo anno di servizio.	365.—

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in licenza straordinaria, disertori, contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare o che senza motivo non raggiungono il loro posto o se ne assentano, sono applicabili le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'esercito.

Il soldo dei militari di truppa del Corpo può essere ridotto a due terzi, metà o sospeso.

È ridotto a due terzi a coloro che avendo diritto a pensione sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

È ridotto alla metà:

a) agl'individui ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

b) a coloro che si trovano in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) a coloro che, avendo diritto a pensione, sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, quando hanno meno di 25 anni di servizio.

È sospeso:

d) a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto però di avere l'intero soldo in caso di assoluzione;

e) ai disertori, contumaci ed ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante l'espiazione della pena;

f) agl'individui in licenza straordinaria non determinata da ragioni di salute.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie	L. 2.—
per gli appuntati e sottobrigadieri	2.20
pei brigadieri e marescialli.	2.40

Il soldo dei militari di truppa che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla massa, a cui carico stanno le spese di cura, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrisponderli agl'individui:

per gli allievi	L. 0.40
per le guardie	0.60
per gli appuntati e sottobrigadieri	0.80
pei brigadieri e marescialli.	1.—

Il soprassoldo è ridotto o sospeso come il soldo nei casi sopra indicati, ma si corrisponde agl'individui che si ricoverano negli ospedali e negli stabilimenti del Corpo.

Sono accordate, per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennità annue ai sottufficiali, appuntati e guardie:

che prestano servizio ai confini di terra .	L. 180
delle brigate volanti interne	144
delle brigate volanti di linea, di quelle site in località malariche, ed a quelli addetti alla legione allievi ed ai vari comandi del Corpo „	108
del ramo mare	200

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali, appuntati e guardie solo quando prestano effettivo servizio presso i reparti del Corpo.

Agli ufficiali ai quali non può esser dato l'alloggio in caserma, è accordata una indennità di lire 25 mensili se celibi o vedovi senza prole e di lire 40 mensili se ammogliati o vedovi con prole.

Agli individui di truppa che non hanno alloggio in caserma o che essendo ammogliati o vedovi con prole, non fruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di lire 20.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per trasferimenti, missioni, spese di giro, d'ufficio, di servizi speciali, di carica e di residenza disagiata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Le indennità da concedersi ai militari di truppa per trattenimenti, viaggi e servizi non previsti dalla presente legge, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento, e quelle per spese d'ufficio ai comandanti di brigata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie che vengono assegnati per la prima volta ai reparti di confine che prestano servizio alpestre, si corrisponde una indennità di lire 40 per l'acquisto degli indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ai sottufficiali promossi ufficiali si corrisponde una indennità di lire 300 quale assegno di primo corrodo.

Le competenze del personale di truppa in attività di servizio, esclusi i premi di rafferma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

TABELLA B.

Pensioni degli ufficiali e della truppa.

UFFICIALI.

Agli ufficiali sarà liquidata la pensione in conformità delle disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del Regio Esercito.

Sono applicabili agli ufficiali a riposo della Regia guardia di finanza tutte le disposizioni riguardanti gli ufficiali a riposo del Regio esercito.

Tabella B allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Art. 5, alleg. B alla legge 29 dicembre 1910, n. 894.

TRUPPA.

La pensione da liquidarsi alla truppa, è stabilita in ragione di un quarto del soldo dopo compiuti quindici anni di servizio, e in ragione di quattro quinti del soldo stesso dopo compiuti trent'anni di servizio, esclusi i soprassoldi annui stabiliti nella tabella A annessa al presente testo unico, ed aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il minimo ed il massimo sopra indicati.

Tabella B allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427 e art. 1 della legge sotto citata.

Art. 1 della legge 11 luglio 1909, n. 479.

Qualora però la pensione così liquidata risultasse minore di quella stabilita nella tabella delle pensioni approvata con l'allegato A alla legge 19 luglio 1906, n. 367, gli agenti avranno diritto alla maggiore pensione fissata da quest'ultima tabella.

Il tempo passato nella legione allievi sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie.

Norme comuni.

Sono collocati a riposo d'autorità o riformati gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali, appuntati e guardie che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti d'età, siano inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, per infermità debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Tabella B allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Il tempo del servizio prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

minorità è accordata la metà ripartibile tra coloro che siano ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove ed orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione gl'individui di truppa che non avendo compiuto il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Art. 5, alleg. B alla legge 29 dicembre 1910, n. 894.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

TABELLA C.

Cattedre di ruolo per la scuola allievi ufficiali della R. guardia di finanza.

Tabella C alleg. A alla legge 29 dicembre 1910, n. 894.

DESTINAZIONE DELLE CATTEDRE	Orario settimanale	Stipendio dello straordinario	Stipendio dello ordinario
1. Lettere italiane.	15	3500	4500
1. Matematica, fisica e chimica	15	3500	4500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

TABELLA D.

Ruolo organico per la Regia Guardia di Finanza.

Tabella C allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427, modificata ai termini dell' art. 5, alleg. B alla legge 29 dicembre 1910, n. 894.

Numero dei posti per servizio						
G R A D I	generale del Corpo	doganale	per D. C. di		Totale	
			Napoli	Roma		
Comandante generale (1)	1	—	—	—	1	
<i>Ufficiali superiori.</i>						
Colonelli	11	—	—	—	11	
Tenenti colonnelli	10	—	—	—	10	
Maggiori	39	—	1	1	41	
<i>Ufficiali inferiori.</i>						
Capitani	110	—	2	2	114	
Tenenti	156	—	5	3	164	
Sottotenenti	60	—	4	3	67	
	387	—	12	9	408	
TRUPPA.						
<i>Sottufficiali.</i>						
Marescialli maggiori	120	—	—	—	120	
Marescialli	318	148	16	16	498	
Brigadieri	1,250	140	38	12	1,440	
Sottobrigadieri	1,310	—	50	40	1,400	
	2,998	288	104	68	3,458	
<i>Appuntati e Guardie.</i>						
Appuntati { di prima classe	400	—	—	—	400	
{ di seconda classe	1,870	—	78	52	2,000	
Guardie	2,850	—	200	150	3,200	
{ dopo il terzo anno di ser- vizio	6,900	—	350	200	7,450	
{ nei primi tre anni di ser- vizio	1,500	—	—	—	1,500	
Allievi	13,520	—	628	402	14,550	

(1) Maggior-generale o tenente-generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

REGOLAMENTO DI SERVIZIO

PER IL

CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

APPROVATO CON

R. DECRETO N. 125 DEL 17 GENNAIO 1909



TDV | SAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.237-6

ROMA

TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE
Via dei Barbieri, 6

1909

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

REGOLAMENTO DI SERVIZIO

PER IL

CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

APPROVATO CON

R. DECRETO N. 125 DEL 17 GENNAIO 1909



TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 297-6

ROMA

TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE
Via dei Barbieri, 6

1909

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della R. Guardia di Finanza, modificata a' termini della legge 12 luglio 1908, n. 427.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Regolamento di servizio per la R. Guardia di Finanza, approvato con Regio Decreto del 6 giugno 1901, n. 268, è sostituito quello qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

LACAVA.

Regolamento di servizio per il Corpo della R. Guardia di Finanza

TITOLO I.

Ordinamento ed esecuzione del servizio.

CAPO I.

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO.

Generalità.

Art. 1.

I doveri di servizio della Guardia di finanza si esplicano, in via principale, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle dogane, sulle privative, sulle tasse di fabbricazione e sui dazi di consumo, in quanto si riscuotono direttamente dallo Stato, e, in via secondaria, secondo le altre disposizioni legislative e regolamentari dalle quali sia o possa essere richiesta la sua azione.

Nel concorrere con gli altri agenti della forza pubblica al mantenimento della sicurezza e dell'ordine, la Guardia si attiene alle disposizioni della legge e del regolamento di pubblica sicurezza, delle leggi penali generali, e delle altre leggi generali e speciali che agli agenti della pubblica forza conferiscono facoltà o attribuiscono doveri.

Art. 9.

Qualora le guardie debbano compiere servizio in un reparto diverso da quello a cui appartengono, l'autorizzazione di oltrepassare la circoscrizione è data:

dal comandante di tenenza o di sezione, se si tratta di recarsi da una ad altra brigata della stessa tenenza o sezione;

dal comandante di compagnia, se da una ad altra tenenza o sezione della medesima compagnia;

dal comandante di circolo, se da una ad altra delle dipendenti compagnie;

dal comandante di legione, se da uno ad altro dei circoli della legione;

dal Comandante Generale, se da una ad altra legione.

Art. 10.

Anche fuori dei casi indicati nell'ultimo comma dell'art. 8, quando si tratti di compiere servizi che non comportino indugio, per prevenire o impedire frodi delle quali sia venuto a cognizione, il personale di un reparto può recarsi nel territorio assegnato ad un altro reparto. In tal caso però, se nella località in cui deve essere eseguito il servizio trovasi stanziato personale del Corpo, colui che dirige l'operazione deve presentare a chi comanda questo personale, per procedere di concerto. Se la località non è sede di alcun nucleo di forza, l'operazione può essere eseguita, ma chi la dirige ne deve riferire immediatamente, per la via gerarchica, al proprio comandante di circolo, al quale spetta di informare poi il comandante del reparto, nella cui circoscrizione il servizio ha avuto luogo.

Art. 11.

Gli agenti che trovinsi fuori della propria circoscrizione, per licenza o per altri motivi, debbono astenersi da qualsiasi atto esecutivo di servizio, pel quale non abbiano ricevuto ordine espresso.

Ove vengano a conoscere che, nella località in cui si trovano, siavi irregolarità da reprimere, si limitano ad informarne il comandante del reparto che vi ha giurisdizione; tranne quando si tratti di contravvenzioni flagranti o siavi pericolo nell'indugio, nel qual caso provvedono subito a reprimere le constatate violazioni di legge, informandone poi il capo dell'anzidetto reparto.

Direzione e controllo del servizio.

Art. 12.

Il comandante di legione esercita l'alta direzione ed il controllo sul servizio, che si svolge nei dipendenti circoli.

Il servizio in ogni circolo è diretto dal rispettivo comandante, il quale lo ripartisce fra le dipendenti brigate, mediante *ordini permanenti*, che determinano la circoscrizione ed i compiti ordinari di ciascuna brigata.

Gli ordini permanenti debbono riportare la preventiva approvazione del Comandante di legione.

Ogni comandante di legione rimetterà al Comando generale una copia degli ordini permanenti approvati.

Le disposizioni di servizio contenute negli ordini permanenti non dispensano però il comandante di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione dall'obbligo di ordinare tutti gli altri provvedimenti, che siano necessari per assicurare il più efficace funzionamento della vigilanza e per reprimere gli eventuali tentativi di violazione delle leggi affidate alla tutela del Corpo.

Art. 13.

I comandanti di reparto, che hanno la responsabilità di fare eseguire il servizio, debbono curare l'esatta osservanza degli ordini

permanenti, ma, nei casi imprevisi ed urgenti, possono temporaneamente modificare le relative disposizioni, informandone subito il superiore immediato.

Parimenti, quando, per deficienza di personale o per altre cause transitorie, gli ordini permanenti non possano aver esecuzione integrale, i comandanti di reparto debbono provvedere perchè siano egualmente raggiunti gli scopi della vigilanza, modificando la distribuzione degli incarichi fra gli agenti a cui sono affidati.

Anche di tali modificazioni temporanee sarà data notizia al superiore immediato.

Art. 14.

Nel formulare gli ordini permanenti di servizio per le dipendenti brigate, il comandante di circolo deve mirare ad assicurare che la vigilanza di prima linea sia sempre continua e collegata, e che la sorveglianza ed i riscontri demandati alle brigate di seconda linea ed interne siano esercitati con la massima frequenza e nel modo più efficace, tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi.

Particolare cura deve porsi nel tenere sorvegliati i punti di confine tra i vari reparti, ed a tal uopo gli ordini permanenti di servizio, per le brigate situate nei punti estremi della circoscrizione dei circoli, debbono concordarsi tra i comandanti dei circoli limitrofi.

Distinzione delle brigate.

Art. 15.

Rispetto alle loro attribuzioni, le brigate si distinguono in *stanziali*; *volanti di linea*; *volanti interne*; *di porto, di lago o di laguna*; *costiere, di mare*.

Nelle località in cui una sola brigata è sufficiente per eseguire varie specie di servizio, si possono costituire brigate *miste*.

Attribuzioni delle brigate.

Art. 16.

Le brigate *stanziali* sono incaricate del servizio di sorveglianza di prima linea, e sono collocate, di regola, lungo la frontiera di terra ed il litorale, ed in prossimità delle saline, di stabilimenti e territori sottoposti a vigilanza finanziaria.

Nei tratti di frontiera, in cui la vigilanza presenta speciali difficoltà o disagio, il servizio di prima linea è eseguito dalle brigate *volanti di linea*; e lungo i tratti di litorale, che non possono essere vigilati senza imbarcazioni, è eseguito dalle brigate *costiere*.

Art. 17.

Le brigate *volanti interne* eseguono la vigilanza in seconda linea e nell'interno del Regno, per controllare ed appoggiare il servizio di prima linea, arrestare il contrabbando a questo sfuggito, e sorvegliare le fabbriche, i depositi e gli esercizi, in cui deve esercitarsi vigilanza finanziaria, saltuaria o permanente.

Laddove lo consentano le esigenze del servizio e la circoscrizione sia poco estesa, questo compito può essere affidato anche a brigate *volanti di linea*.

Art. 18.

Le brigate *di porto, di lago o di laguna* vigilano con imbarcazioni gli spazi acquei costituenti la rispettiva circoscrizione.

Le brigate *di mare* sorvegliano la navigazione entro il mare territoriale, ed appoggiano e controllano, da mare, la vigilanza litoranea esercitata dalle brigate *stanziali* e *costiere*.

I galleggianti assegnati alle predette brigate non possono adoperarsi che per soli scopi di servizio, e non debbono essere allontanati dai posti di vigilanza cui sono destinati, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

CAPO II.

ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Modo di esecuzione del servizio.

Art. 19.

Il servizio di vigilanza si compie col mezzo di:

- a) sentinelle, vedette e piantoni;
- b) perlustrazioni ed esplorazioni;
- c) appostamenti;
- d) visite, riscontri e indagini di polizia finanziaria;
- e) perquisizioni.

Alle guardie di finanza spetta inoltre di eseguire:

- 1° l'accompagnamento delle merci;
- 2° la scorta dei generi e dei corpi di reato da esse sequestrati e degli individui arrestati;
- 3° il trasporto della corrispondenza d'ufficio, nei casi d'urgenza e quando non possa provvedersi con i mezzi ordinari;
- 4° la scorta dei superiori e, quand'occorra, degli ammalati e dei puniti;
- 5° tutti gli altri compiti ordinari e straordinari indicati nel presente e negli altri regolamenti del Corpo.

Art. 20.

Quando le guardie sono aggregate ad altri reparti di agenti della forza pubblica, si attengono alle norme di servizio dei Corpi ai quali sono temporaneamente assegnate.

Servizio di sentinella e di piantone.

Art. 21.

Il servizio di sentinella consiste nella costante vigilanza di un passaggio o di un varco e delle adiacenze immediate, eseguita da una guardia isolata, armata di moschetto con sciabola inastata.

Alle porte delle dogane o di altri uffici esecutivi di finanza, in alcuni varchi doganali, nelle caserme e simili, il servizio di vigilanza può farsi eseguire anche da guardie armate soltanto di sciabola-baionetta, ed in tal caso prende nome di servizio di piantone.

Art. 22.

La sentinella ed il piantone ricevono una consegna speciale, dalla quale non possono assolutamente dipartirsi, e non possono lasciare il posto se non sono stati sostituiti, salvo che abbiano ricevuto ordini diversi.

Essi debbono risolutamente impedire qualunque fatto, che non corrisponda ai termini della consegna ricevuta, o che altrimenti reputino nocivo agl'interessi della finanza od all'ordine pubblico, chiedendo soccorso, quando occorra, anche agli agenti vicini.

La consegna da osservare è data alle sentinelle ed ai piantoni dal capo posto.

Art. 23.

La sentinella non può mettersi a sedere, leggere, scrivere e fumare, nè intrattenersi a discorrere con chicchessia, limitandosi a rispondere brevemente alle domande dei superiori.

Il piantone deve osservare lo stesso divieto; ma gli è permesso di sedere, quando lo consenta il servizio che presta.

Servizio di vedetta.

Art. 24.

Il servizio di vedetta si esegue di giorno, da agenti isolati, i quali, in punti da cui possa esercitarsi un'estesa vigilanza su luoghi aperti e piani, sorvegliano tutto quanto avviene nei luoghi stessi.

La guardia in servizio di vedetta è armata della sola sciabola-baionetta inguainata. Quando il servizio debba eseguirsi a molta distanza dalla caserma o dal corpo di guardia, la vedetta deve essere armata anche di rivoltella o di moschetto.

Le disposizioni dell'art. 22 e dell'art. 23, comma 1°, sono applicabili al servizio di vedetta.

Servizio di perlustrazione e di esplorazione.

Art. 25.

Il servizio di perlustrazione ed esplorazione si esegue percorrendo la linea di confine terrestre o marittimo e le varie zone di vigilanza, quando non sia necessario o non vi si possa eseguire il servizio di sentinella o di vedetta.

Può essere eseguito per mare a mezzo d'imbarcazioni, oppure per terra da uomini isolati o riuniti in drappelli.

Si esegue da uomini isolati, sui tratti di linea di confine o di litorale piani e di limitata estensione, nei quali sia facile il collegamento del servizio dei vari agenti; si esegue mediante drappelli di due o più uomini negli altri casi.

Art. 26.

Nel servizio di perlustrazione gli agenti sono armati di moschetto e della sciabola-baionetta inguainata. Laddove sia consigliato da circostanze speciali, possono essere armati anche di rivoltella.

Le guardie comandate di giorno in servizio di perlustrazione isolata lungo le banchine dei porti e nei luoghi ordinariamente assegnati per le operazioni doganali, possono essere armate della sola sciabola-baionetta inguainata. Però, se in prossimità dei posti di servizio sonvi corpi di guardia, esse escono dalla caserma armate del moschetto per deporlo nel corpo di guardia.

Gli agenti del ramo mare, che prestano servizio nelle imbarcazioni, portano seco il moschetto, ma sono dispensati dall'obbligo di tenersi armati della sciabola-baionetta.

Servizio d'appostamento.

Art. 27.

Nei tratti di terreno intersecati da burroni o da altre accidentalità, che rendano impossibili o difficili le perlustrazioni continue, la vigilanza si esercita mediante appostamenti di drappelli, nei luoghi dai quali possano sorvegliarsi i passi più importanti o minacciati dal contrabbando.

Art. 28.

Nei servizi d'appostamento i drappelli debbono nascondere le loro mosse a chi può avere interesse di spiarle.

In tali servizi è quindi vietato rigorosamente di fumare, rompere il silenzio o cambiare posto, senza che ne abbia dato ordine il capo drappello.

Negli appostamenti gli agenti debbono essere armati della rivoltella e del moschetto con la sciabola inguainata.

Visite e riscontri.

Art. 29.

Il servizio di visita e di riscontro si esegue presso i depositi doganali; presso gli uffici di vendita e gli esercizi di rivendita dei generi di privativa; presso le fabbriche ed i depositi di generi soggetti a tassa di fabbricazione, e presso gli altri stabilimenti ed esercizi sottoposti a vigilanza finanziaria.

Si comprendono in questo servizio anche tutti i riscontri relativi alla circolazione ed al deposito delle merci soggette a speciali vincoli, nelle zone di vigilanza e nell'interno del territorio del Regno.

Art. 30.

Il servizio di visita e riscontro si esegue da drappelli di almeno due uomini, uno dei quali, di regola, sottufficiale o guardia scelta, fatta eccezione per le visite eseguite da ufficiali.

I componenti del drappello sono armati della rivoltella e della sciabola inguainata, a meno che non debbano percorrere lunghi tratti di strada fuori dell'abitato, nel qual caso portano seco anche il moschetto.

Art. 31.

Le visite alle rivendite, agli uffici, ai depositi od agli altri esercizi si eseguono entro il periodo di tempo stabilito dai regolamenti speciali o da apposite istruzioni, oppure in base ad ordini impartiti, di volta in volta, dai rispettivi comandanti di reparto.

Le constatazioni fatte in tali visite si fanno risultare da processo verbale firmato da chi esegue la visita, nonchè dal titolare dell'ufficio o suo rappresentante, o dal conducente della rivendita.

Presso ciascun comando di reparto incaricato della vigilanza negli anzidetti esercizi e depositi, deve essere tenuto in corrente un registro, in cui siano indicati i locali da visitarsi e da sorvegliarsi, distinti per specie, nonchè la data e le risultanze degli accertamenti eseguiti.

Servizio di polizia finanziaria.

Art. 32.

Per servizio di polizia finanziaria s'intende il complesso delle indagini tendenti alla scoperta delle eventuali violazioni delle leggi di finanza, alla ricerca dei mezzi per reprimerle ed alla identificazione delle persone che si dedicano a perpetrarle.

Perquisizioni.

Art. 33.

Le perquisizioni si fanno allo scopo di constatare la detenzione di generi di contrabbando o di accertare altre frodi flagranti a danno della Finanza.

Possono eseguirsi sulle persone, negli esercizi o nei domicili, osservate le norme specificate negli articoli seguenti e sempre quando sianvi gravi e fondati indizi, che giustifichino i sospetti della frode che si vuol colpire.

Perquisizioni sulle persone.

Art. 34.

Possono essere sottoposti a visita personale gli individui, i quali, pel loro contegno o per altre circostanze, facciano fondatamente supporre che nascondano sotto gli abiti generi di contrabbando.

Di tale facoltà si deve però far uso con la massima riserva, astenendosene quando il sospetto non si fondi su indizi palesi e giustificabili, specialmente se l'individuo da visitare non trovisi in prossimità della linea doganale o degli altri posti, in cui sia possibile la frode.

Le perquisizioni personali non debbono essere eseguite in alcun caso sulla pubblica via, ma devesi accompagnare sempre l'individuo da perquisire nel più vicino corpo di guardia, oppure in altro luogo, nel quale la visita possa essere effettuata senza la presenza di estranei, a norma dell'articolo successivo.

Sulle persone che si trovino entro i recinti doganali, ovvero nell'interno dei depositi o degli stabilimenti delle Privative, non possono eseguirsi perquisizioni che su richiesta od autorizzazione del capo del servizio relativo.

Art. 35.

Se la persona da perquisire è un uomo, manifestatogli, urbanamente e decorosamente, lo scopo della visita personale, lo si

invita a spostare da sè stesso gli abiti per accertare la sussistenza o non del concepito sospetto. In caso di rifiuto, gli si lascia facoltà o di farsi visitare sulla persona o di farsi accompagnare, per una visita regolare, al più vicino ufficio doganale, delle privative o di brigata, oppure presso altra autorità.

Quando debbasi perquisire una donna, la si accompagna al più vicino ufficio doganale, delle privative o di brigata, al quale sia assegnata una visitatrice. Laddove non esistano tali uffici, la donna da perquisire viene accompagnata presso il più vicino ufficio comunale e la visita si fa eseguire da un'altra donna di fiducia. Alle guardie è assolutamente vietato di perquisire le donne, anche quando vi sia il consenso o la richiesta di queste.

Perquisizioni nei locali pubblici.

Art. 36.

Nelle ore di giorno, a' termini dell'art. 142 del Codice di procedura penale (1), si possono eseguire visite e perquisizioni domiciliari senza l'intervento di altre autorità, per accertare contravvenzioni alle leggi di finanza:

a) nei locali di rivendita di generi di privativa, compresi quelli che servono pel deposito dei generi stessi, ma esclusi gli altri destinati a privata abitazione, anche se comunicanti con i locali di vendita o di deposito;

b) nelle fabbriche, depositi e locali in genere sottoposti a vigilanza finanziaria, per effetto delle leggi e dei regolamenti do-

(1) Sono ore diurne, a' termini del citato articolo del Codice di procedura penale, quelle dalle sette del mattino alle cinque della sera, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, e dalle cinque del mattino alle otto di sera, negli altri mesi.

ganali, delle tasse di fabbricazione, delle privative e delle altre leggi di finanza;

c) in tutti gli esercizi dichiarati pubblici a' sensi dell'articolo 50 della legge di P. S. (1).

Art 37

Anche nelle ore di notte si può accedere nei locali specificati nell'articolo precedente, fin quando siano aperti al pubblico o in corso di lavorazione. Per eseguirvi perquisizioni, occorre però, in dette ore, l'intervento dell'autorità giudiziaria, oppure il suo permesso quando così sia stabilito da leggi speciali. In mancanza dell'autorità giudiziaria, oppure quando essa abbia permesso la perquisizione e quando siavi pericolo nell'indugio, basta l'intervento di un ufficiale del Corpo, di un maresciallo comandante di sezione del Corpo stesso o di un altro degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, nn. 2, 3 e 4, del Codice di procedura penale (2).

La richiesta per l'intervento delle predette autorità deve essere, di regola, fatta per iscritto con indicazione dello scopo della perquisizione e del luogo in cui s'intende eseguirla.

Nei casi d'urgenza la richiesta può essere fatta anche verbalmente, eccetto quando si debba eseguire la perquisizione in abito borghese, nel qual caso occorre sempre la richiesta scritta.

(1) Sotto la denominazione di esercizi pubblici si comprendono alberghi, locande, trattorie, sale pubbliche per bigliardi, stabilimenti di bagni, osterie, caffè, ed altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori o altre bevande.

(2) Sono ufficiali di polizia giudiziaria, a' termini dell'art. 57, numeri 2, 3 e 4, del Codice di procedura penale: i giudici istruttori, i pretori, gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri; i delegati di P. S.; i sindaci e chi ne fa le veci.

Perquisizioni in domicili e locali privati e presso stabilimenti ed uffici governativi.

Art. 38.

Quando si abbiano gravi indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di generi di monopolio governativo o sottoposti a tassa di fabbricazione, possono eseguirsi visite e perquisizioni anche nei domicili e locali privati; ma, qualunque sia l'ora in cui si eseguono, è sempre indispensabile in tal caso il concorso di una delle autorità indicate nell'articolo precedente o di un ufficiale del Corpo, o di un maresciallo comandante di sezione.

Le perquisizioni nei domicili e locali privati debbono sempre farsi di giorno; perciò, quando le guardie abbiano fondati sospetti, che in questi locali esistano generi di contrabbando o si consumino di notte altre frodi alla finanza, debbono limitarsi a tenerli attentamente sorvegliati, attendendo l'ora opportuna per eseguire la perquisizione.

A ciò si può fare eccezione soltanto nel caso in cui la frode non si possa colpire che durante la notte, o quando il ritardo possa dar luogo ad imminenti pericoli facilmente dimostrabili.

Queste circostanze debbono farsi risultare dal verbale.

Art. 39.

Nel caso in cui, per gravissimi sospetti di contrabbando, si debbano eseguire visite o perquisizioni presso regi stabilimenti militari e marittimi, devesi richiedere prima l'assenso del comandante lo stabilimento, e l'operazione deve essere sempre diretta da un ufficiale del Corpo in uniforme.

Salvo il caso di flagranza di contrabbando, è vietato d'introdursi, per procedere a visite e perquisizioni, negli uffici postali o

nelle vetture e scompartimenti dei treni ferroviari, dei piroscafi e delle tramvie destinati al servizio postale, senza preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e telegrafi o senza un'ordinanza dell'autorità giudiziaria.

È assolutamente vietato d'introdursi, per eseguirvi visite o perquisizioni, nelle case degli agenti diplomatici dei Governi esteri, ed in quelle degli altri rappresentanti di tali Governi, i quali godano identiche prerogative.

Norme per l'esecuzione delle perquisizioni.

Art. 40.

Nei casi in cui è prescritto l'intervento dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria per eseguire visite o perquisizioni, le guardie non possono farne a meno, anche se a ciò acconsentisse il proprietario o conducente del locale da perquisire.

L'intervento occorre pure per introdursi nei locali privati o domicili, al solo scopo di eseguirvi arresti o sequestri o per farvi qualsiasi altra constatazione, nè possono le guardie ritenersi dispensate dall'obbligo di richiederlo anche nel caso di flagrante contravvenzione o d'inseguimento continuato di fuggitivi.

Qualora le autorità invitate si rifiutassero d'intervenire alla perquisizione, le guardie si astengono dall'eseguirla, e riferiscono subito il rifiuto ai loro superiori, mediante processo verbale, per le denunce giudiziarie od i provvedimenti amministrativi che, secondo i casi, siano necessari.

Art. 41.

Le perquisizioni debbono, di regola, eseguirsi alla presenza del proprietario o conducente dei locali da perquisire, o di un suo rappresentante.

In mancanza di essi, si richiede l'intervento di due parenti o vicini, oppure di qualche autorità del luogo. Eccezionalmente la perquisizione può eseguirsi anche senza l'intervento di alcuna di tali persone, quando siavi l'impossibilità di trovarne e siavi pericolo nell'indugio.

Art. 42.

Tutti gli oggetti che occorra di sequestrare nella perquisizione, debbono assicurarsi in pieghi o colli, chiusi e sigillati con contrassegni della forza operante e della persona che ha presenziato l'operazione, quando essa vi acconsenta.

Della eseguita perquisizione, anche se di esito negativo, si fa sempre constare mediante particolareggiato processo verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Se qualcuno degli intervenuti si rifiuta di firmare, se ne fa cenno nel verbale medesimo.

Il verbale deve essere trasmesso ai superiori del Corpo per l'ulteriore corso.

Art. 43.

Di regola non si possono praticare visite domiciliari e perquisizioni nei locali privati, senza il permesso del comandante di sezione o di tenenza o dell'ufficiale di maggior grado avente sede nel luogo in cui l'operazione deve eseguirsi.

Nel caso di assoluta e comprovata urgenza, ed in mancanza di ufficiali sul posto, l'autorizzazione può essere data anche dai comandanti di brigata o di distaccamento.

Se occorre il concorso di altri agenti della forza pubblica, la richiesta d'intervento viene fatta da chi ha autorizzato o deve dirigere la perquisizione, seguendo le norme stabilite dall'art. 37 per le richieste d'intervento dell'autorità giudiziaria.

Indipendentemente dall'assistenza dell'autorità giudiziaria, le operazioni di perquisizione debbono esser dirette da un ufficiale del Corpo o da un comandante di sezione, e solo in mancanza dell'uno e dell'altro, dal comandante di brigata che ha giurisdizione nel luogo in cui la perquisizione va eseguita.

È fatta eccezione pel caso di flagranza o di pericolo nell'indugio, nel quale anche le guardie sono autorizzate a richiedere l'intervento dell'autorità competente e ad eseguire con la sua assistenza la perquisizione.

Accompagnamento di generi e di corpi di reato sequestrati.

Art. 44.

I generi ed i corpi di reato sequestrati debbono, di regola, essere scortati, ma non portati dalle guardie, a meno che si tratti di piccoli reperti.

Nel consegnare tali oggetti agli uffici incaricati di custodirli, le guardie debbono ritirarne ricevuta, che trasmettono poi ai superiori.

La scorta anzidetta viene eseguita, in massima, da un drappello di due o più uomini armati di moschetto e di sciabola inguainata.

Art. 45.

Le guardie non debbono ingerirsi nel pagamento delle spese occorrenti pel trasporto dei reperti, dovendo provvedervi gli uffici che li ricevono in consegna. Il comandante del drappello firma però la polizza di spesa che serve di quietanza da parte del trasportatore.

Nel caso che i reperti non possano essere consegnati subito agli uffici contabili e sia necessario licenziare il trasportatore, le guardie possono anticipare le spese di trasporto, ritirandone una regolare ricevuta, firmata dal trasportatore e da due testimoni.

Trasporto della corrispondenza.

Art. 46.

Pel trasporto della corrispondenza fra i vari reparti del Corpo, nei casi di urgenza, e quando non vi si possa provvedere convenientemente a mezzo della posta, si comandano, di regola, agenti isolati armati di rivoltella e di sciabola inguainata.

Le guardie incaricate dell'anzidetto trasporto si cambiano di brigata in brigata, per modo che ciascuna di esse non debba recarsi oltre la sede della brigata limitrofa a quella cui appartiene.

Art. 47.

Il servizio di scorta ai superiori del Corpo viene ordinato su richiesta di questi, e si esegue con le norme stabilite dall'articolo precedente pel servizio di corrispondenza.

È vietato di servirsi della scorta quando non si debbano ispezionare reparti del Corpo od il servizio dei medesimi, e nei viaggi da compiersi esclusivamente sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tramvie, fatta eccezione pel caso in cui debbasi provvedere al ritiro od alla consegna delle paghe.

Servizi armati e disarmati.

Art. 48.

Per ogni effetto di ragione e di legge, tutti i servizi specificati negli articoli precedenti del presente capo debbono considerarsi servizi armati, anche quando si eseguono con la sola sciabola.

Si considerano servizi disarmati soltanto quelli eseguiti nell'interno delle caserme, escluso il servizio di picchetto o di piantone alla porta.

Non sono servizi armati i viaggi di tramutamento, anche se compiuti col trasporto materiale dell'arma.

Il servizio comincia quando l'agente esce dalla caserma o distaccamento per eseguirlo, e si ritiene ultimato quando, spirata l'ora di compimento del servizio, l'agente ritorna al punto di partenza, e, se ne è il caso, depone le armi.

CAPO III.

NORME COMUNI ALLE VARIE SPECIE DI SERVIZIO.

Contegno da serbarsi nell'esecuzione del servizio.

Art. 49.

Le guardie di finanza, nell'esercizio delle loro funzioni, debbono sempre tener presente che esse sono funzionari della pubblica Amministrazione ed agenti della forza pubblica. Il loro operato deve mirare esclusivamente alla tutela degli interessi dello Stato e dei cittadini.

Il loro contegno dev'essere costantemente improntato a cortesia, ma fermo, dignitoso e scevro da familiarità.

Nei rapporti coi cittadini debbono sempre usare modi urbani e corretti, specialmente quando eseguono servizi delicati come le perquisizioni domiciliari e le visite personali.

Nei rapporti con le Autorità debbono mostrarsi deferenti e riguardose, anche quando non abbiano verso le medesime doveri gerarchici diretti, informando in ogni caso la loro azione al concetto di mutua tutela e di reciproco rispetto.

Art. 50.

Sulle operazioni ed istruzioni di servizio e sugli ordini ricevuti, è dovere delle guardie di osservare il più assoluto segreto, anche dopo di averli eseguiti.

Uso delle armi.

Art. 51.

Le guardie debbono mostrarsi prudenti e longanimi in servizio, non ricorrendo alla forza od a violenze di qualsiasi specie, ove non sianvi assolutamente costrette; ma hanno anche il dovere di mostrarsi energiche e risolte, affinchè forza rimanga alla legge, quando trattisi di mantenere un'operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Esse possono far uso delle armi, ma soltanto quando non si possano in altro modo evitare pericoli gravi, certi ed imminenti e precisamente nei seguenti casi:

a) per necessaria difesa, e cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate o in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza all'adempimento del proprio mandato, quando siano tornate inutili le formali intimazioni ai resistenti di desistere dalla opposizione.

Le guardie debbono inoltre far uso delle armi nei servizi di pubblica sicurezza, quando ne sia dato ordine dall'autorità o dall'ufficiale, cui spetta il compito di assicurare l'esecuzione del servizio.

In ogni caso, ai sottufficiali ed alle guardie, è assolutamente vietato l'uso di armi che non siano quelle fornite dall'Amministrazione.

Le armi da fuoco debbonsi caricare al momento del bisogno, dovendosi normalmente tenere scariche, qualunque sia il servizio cui le guardie siano assegnate.

Art. 52.

Contro le persone che non oppongono violenta resistenza, anche se prendano la fuga per sottrarsi all'arresto o per sottrarre al sequestro le cose che hanno seco, non può farsi uso delle armi.

Se allo scopo anzidetto si adoperassero bestie da tiro o da soma, le guardie possono far uso delle armi per rendere impotenti le bestie, solo quando ciò non esponga a pericolo la vita delle persone; altrimenti debbono limitarsi ad impedire in altro modo il tentativo di frode.

Art. 53.

Nel caso di servizi eseguiti da agenti in drappelli operanti collettivamente, l'ordine di far uso delle armi dev'essere dato esclusivamente dal comandante il drappello, al quale spetta intera la responsabilità dell'ordine stesso.

Travestimenti in abito civile.

Art. 54.

Per servizi speciali inerenti alla polizia finanziaria, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie possono essere autorizzati a vestire l'abito civile a' termini dell'art. 85 del regolamento d'istituzione e di disciplina del Corpo.

L'autorizzazione vien data con uno speciale ordine scritto di travestimento, rilasciato, mediante apposito registro, dal comandante di compagnia per gli ufficiali subalterni e dallo stesso comandante o dai comandanti di tenenza e di sezione pei sottufficiali e per le guardie.

I comandanti di legione, di circolo e di compagnia non hanno bisogno di speciale autorizzazione superiore per vestire l'abito civile, sempre quando per l'esecuzione di speciale servizio ne riconoscano indispensabile l'uso per la buona riuscita dell'operazione da compiersi.

Gli ufficiali subalterni possono, in via d'eccezione, vestire l'abito civile anche senza l'anzidetto ordine, nei casi di assoluta urgenza, che essi sono poi tenuti a giustificare.

In ogni caso, se debbono eseguire perquisizioni o constatare contravvenzioni, gli ufficiali travestiti devono essere muniti di una copia autentica del loro decreto di nomina.

Nei servizi compiuti da drappelli tutti i singoli agenti componenti il drappello devono essere muniti dell'ordine di travestimento.

Art. 55.

Nelle visite e nelle perquisizioni o nell'atto di constatare una contravvenzione, le guardie in borghese debbono rendere ostensibile, anche non richieste, l'ordine di travestimento.

Nei verbali compilati per operazioni di servizio eseguite, o per contravvenzioni accertate in abito borghese, dev'essere indicato sempre il documento che legittima il travestimento.

Art. 56.

L'ordine di travestimento deve essere individuale e limitato esclusivamente alla esecuzione del servizio, pel quale viene rilasciato, e che deve essere menzionato nell'ordine medesimo. Non può essere prorogato; e, appena scaduto, dev'essere ritirato e contrapposto alla matrice del registro da cui fu staccato.

È vietato il rilascio di ordini di travestimento per servizi periodici o non determinati, o che debbano eseguirsi di notte, eccetto che trattisi dei servizi di cui all'art. 32.

È vietato anche il rilascio di ordini di travestimento per servizi da compiersi col concorso di altri agenti della forza pubblica, i quali intervengano all'operazione in uniforme.

CAPO IV.

TURNI DI SERVIZIO.

Generalità.

Art. 57.

Nel ripartire per turno il servizio fra i componenti le brigate, devesi aver cura che le fatiche vengano equamente divise fra tutti, in modo, cioè, che ognuno concorra in misura eguale all'adempimento dei compiti assegnati a ciascun grado.

I comandanti di brigata devono partecipare ai servizi delle brigate, ma non sono tenuti a seguire il turno coi dipendenti.

In via ordinaria, ogni guardia o sottufficiale non deve prestare più di dieci ore di servizio al giorno; ma, in caso di bisogno, tutti devono concorrere ai servizi straordinari reclamati da speciali esigenze.

Distinzione dei turni di servizio.

Art. 58.

Rispetto alla durata, i turni di servizio si distinguono in:

- a) turni pel servizio di sentinella e di vedetta;
- b) turni pel servizio di piantone;

c) turni pel servizio di perlustrazioni, esplorazioni ed appostamenti;

d) turni pel servizio di visita o riscontro e dipolizia finanziaria.

Pei servizi indicati alla lettera e) ed ai numeri seguenti dell'art. 19 non si debbono stabilire turni, dovendo i servizi stessi eseguirsi continuatamente sino al compimento.

Turni per le sentinelle e le vedette e pei piantoni.

Art. 59.

I turni pel servizio di sentinella e di vedetta non debbono avere durata superiore a sei ore di giorno ed a cinque di notte. Quelli pel servizio di piantone hanno durata variabile da cinque a dieci ore, a seconda delle località e dell'importanza dei posti da vigilare.

Quando il servizio di sentinella, vedetta o piantone viene eseguito presso uffici, fabbriche e stabilimenti sottoposti a vigilanza, i turni debbono ripartirsi in guisa da non arrecare incagli al lavoro degli uffici o stabilimenti.

Turni per le perlustrazioni ed appostamenti e pei servizi delle imbarcazioni.

Art. 60.

Per le perlustrazioni ed esplorazioni, eseguite da drappelli o da imbarcazioni, e per gli appostamenti, la durata dei turni varia, a seconda delle località, e può estendersi fino a 72 ore, non compreso il tempo occorrente per recarsi dalla caserma ai posti di servizio. Devesi preferire però la durata più breve, laddove possa adottarsi senza danno del servizio e con minor disagio degli agenti.

Pel servizio di perlustrazione eseguito da uomini isolati, i turni si stabiliscono in conformità di quanto è prescritto dall'articolo precedente per i piantoni, regolandoli in modo che la durata massima del servizio non sia assegnata nelle ore di giorno in estate ed in quelle di notte in inverno. Allo stesso modo si regolano i turni delle imbarcazioni che prestano servizio di porto, lagunare, lacuale e fluviale. Le imbarcazioni, che prestano servizio in sussidio permanente d'incrociatori a vapore o di piroscafi, seguono però il turno di questi.

Turni di visita e di polizia finanziaria.

Art. 61.

La durata dei turni di servizio di cui alla lettera *d*) dell'articolo 58, viene regolata secondo le distanze da percorrere ed i servizi da compiere, per modo che i servizi stessi importino in complesso la minore spesa possibile per indennità di viaggio e di pernottazione.

Art. 62.

Agli effetti dell'ultimo comma del precedente articolo 57, il servizio effettivo del personale comandato in turni di lunga durata, dopo le prime 24 ore, si computa per metà.

Turni di riposo.

Art. 63.

I comandanti di brigata stabiliscono nella caserma l'orario del riposo per il personale non comandato in servizio, e si assicurano che venga osservato effettivamente, per evitare che il personale si presenti stanco al nuovo turno di servizio.

TITOLO II.

Compiti di servizio nei riguardi doganali.

CAPO I.

VIGILANZA AL CONFINE DI TERRA, LACUALE E FLUVIALE.

Compito fondamentale di vigilanza.

Art. 64.

Nella vigilanza al confine di terra, lacuale e fluviale, precipuo dovere è quello d'impedire che venga attraversata la linea doganale per introdurre nello Stato merci in contrabbando.

I comandanti dei vari reparti del Corpo, istituiti per la vigilanza di confine, debbono procurarsi a tal uopo esatta conoscenza dei punti compresi nella rispettiva circoscrizione, pei quali il contrabbando può essere effettuato, e debbono regolare l'azione della forza, in guisa che questi punti siano continuamente vigilati dal personale di prima linea, controllato e sussidiato da quello operante in seconda linea.

Nei laghi e fiumi promiscui si deve inoltre impedire che i galleggianti bordeggino o si mettano in comunicazione con la terra, per evitare la possibilità che si carichino o scarichino merci dove non sono uffici doganali.

Divieto di oltrepassare la frontiera.

Art. 65.

Le guardie di finanza non possono, in servizio, oltrepassare la frontiera, nemmeno per legittima difesa o per inseguimento di

contrabbandieri, eccettuati i casi in cui sianvi autorizzate da accordi intervenuti con gli Stati limitrofi.

Salvo i servizi presso le dogane internazionali, qualunque operazione di servizio eseguita su territorio estero è nulla, e chi la compie, oltre ad incorrere nelle sanzioni delle leggi penali generali e del regolamento di disciplina del Corpo, è anche personalmente responsabile dei danni eventuali.

Art. 66.

Quando accada eccezionalmente che, per ordine superiore, debbano recarsi in territorio estero, le guardie vi si recano completamente disarmate. È fatta eccezione pel servizio ordinario e straordinario presso le dogane internazionali o sui piroscafi dei laghi di confine, e per le scorte dei treni ferroviari internazionali.

Nel servizio sui piroscafi e sui treni, l'armamento deve però consistere nella sola sciabola.

Importazione di merci nello Stato.

Art. 67.

Le guardie incaricate della vigilanza al confine debbono curare che anche le merci, che s'intende introdurre legalmente nello Stato, vengano trasportate secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale.

Esse debbono a tal uopo curare che le merci anzidette vengano trasportate per le vie permesse, e far osservare il divieto che attraversino la linea doganale durante la notte, a meno che non trattisi di generi trasportati sulle ferrovie o dai corrieri, di oggetti appartenenti a viaggiatori, oppure di trasporti speciali autorizzati dall'Amministrazione.

• Comunque arrivino le merci, le guardie debbono assicurarsi che vengano presentate alla più vicina dogana di confine, accompagnandovele quando sia necessario.

Servizio ai posti di osservazione.

Art. 68.

Ove le merci da importarsi nel Regno, prima di arrivare alla dogana, debbano essere presentate ad un posto di osservazione, le guardie che vi si trovano di servizio ritirano dal conduttore i documenti riguardanti le merci stesse, e, alla sua presenza, li chiudono in piego suggellato.

Con la bolletta di accompagnamento scortano quindi il carico fino alla dogana, alla quale lo consegnano unitamente a tutti i documenti relativi.

La scorta si esegue, secondo i casi, da uno o più uomini, i quali rimangono presso la dogana per tenere sorvegliate le merci, fin quando non siano licenziati dal capo dell'ufficio.

Art. 69.

Se la dogana non fosse autorizzata allo sdaziamento delle merci od alla spedizione ad altro ufficio con bolletta di cauzione, le guardie le scortano ad altra dogana vicina che abbia tale facoltà, purchè non disti più di dieci chilometri; altrimenti riconducono il carico al confine ed appongono sulla bolletta d'accompagnamento il *visto uscire dallo Stato*.

Scarico delle merci in dogana.

Art. 70.

Quando non sia diversamente disposto dal capo della dogana, le guardie debbono vigilare lo scarico delle merci arrivate alle

dogane, apponendo l'attestazione sui documenti che le accompagnano, e tenuto presente che lo scarico non può avvenire che col permesso del capo della dogana e nell'orario da lui stabilito.

Arrivi di merci per strade ferrate.

Art. 71.

Quando le merci provenienti dall'estero siano trasportate su strade ferrate, le guardie debbono vigilare il tratto di territorio nazionale che il treno debba eventualmente percorrere prima di giungere alla stazione in cui trovasi la dogana, allo scopo d'impedire che dal treno stesso vengano scaricate o gettate merci.

Se prima di giungere alla dogana vi fosse altra stazione nazionale dove trovinsi guardie per scortare il treno, l'agente incaricato della scorta ritira dal conduttore il plico dei documenti relativi alle merci e accompagna il treno fino alla dogana, al capo della quale consegna i documenti ricevuti.

Le guardie presenziano poi la verifica dei carri e lo scarico dei bagagli.

Se l'arrivo dei treni ha luogo presso stazioni estere, nelle quali trovansi dogane italiane, le guardie non s'ingeriscono che delle merci destinate ad essere introdotte nel Regno, assicurandosi che siano accompagnate dai documenti doganali occorrenti, quando le merci stesse trovinsi sui treni in partenza diretti nello Stato.

Servizio nelle stazioni ferroviarie di confine.

Art. 72.

Nella stazione ferroviaria nazionale in cui trovasi la dogana, compito delle guardie è di impedire che escano merci o bagagli di viaggiatori, non presentati alla visita doganale.

A tal uopo, appena giunto il convoglio ferroviario, le uscite della stazione vengono chiuse, e vigilate da guardie, e contemporaneamente si collocano agenti alla testa ed alla coda del treno, per non perdere di vista i due lati.

Una o più guardie salgono sulla locomotiva per assicurarsi che non sianvi riposte merci soggette a dazio, e visitano quindi allo stesso scopo le carrozze dei viaggiatori man mano che questi ne discendono.

Visita dei bagagli dei viaggiatori.

Art. 73.

Per assicurare che tutti i bagagli dei viaggiatori vengano presentati alla dogana, salvo i provvedimenti speciali di vigilanza da adottarsi a seconda dei luoghi e quando la visita dei bagagli non avvenga, durante la corsa dei treni ferroviari, nel treno, si destinano guardie in numero sufficiente:

alla porta della sala delle visite, con incarico di farvi entrare tutti i viaggiatori che portino seco bagaglio;

alla porta della sala dei bagagli, per curare che tutti i colli di bagaglio scaricati dal treno vengano presentati alla visita;

alla porta d'uscita dalla sala delle visite doganali, per impedire che i viaggiatori la oltrepassino senza aver presentato alla dogana tutto ciò che portano seco.

Durante le operazioni di visita dei bagagli, le guardie debbono curare il mantenimento dell'ordine, e far sì che nulla venga sottratto alla visita doganale.

Avendo occasione di rilevare irregolarità o tentativi di frode, manifestano i loro sospetti all'impiegato dirigente il servizio, astenendosi da qualsiasi atto che non sia ordinato dall'impiegato medesimo.

Art. 74.

Quando, per necessità di servizio, le guardie siano comandate ad eseguire la visita dei bagagli, tanto sui treni quanto nelle sale all'uopo destinate, devono attenersi agli ordini ed alle istruzioni degli ufficiali doganali, cui soltanto spetta la direzione del servizio e la conseguente responsabilità.

Visita dei bagagli e delle vetture dei detenuti.

Art. 75.

Le vetture ed i bagagli dei detenuti provenienti dall'estero vengono dalle guardie accompagnate al più vicino luogo di fermata, indicato dagli agenti della forza pubblica che li scortano, per quivi eseguire la visita doganale.

Pei colli contenenti corpi di reato, la visita deve limitarsi alla constatazione della incolumità dei suggelli apposti dall'autorità politica o giudiziaria.

Esenzione dalla visita doganale.

Art. 76.

Le guardie si astengono da qualunque visita:

alla corrispondenza che i corrieri diplomatici portano seco, in pieghi o colli suggellati dal Ministero degli affari esteri dello Stato che li spedisce;

ai pieghi di corrispondenza trasportati dai corrieri e dagli appaltatori postali e descritti nel foglio di via, nonchè ai colli in cui tali pieghi sono contenuti.

Nel caso però di fondato sospetto di infrazioni alle leggi finanziarie, le guardie hanno facoltà di accompagnare i corrieri, appaltatori postali o procacci fino all'ufficio di posta, per assistere alla apertura dei predetti colli, la quale non può essere fatta che dagli impiegati postali.

Arrivi di merci per via di lago.

Art. 77.

Vigilanza analoga a quella stabilita per gli arrivi da terra, le guardie esercitano anche rispetto alle merci provenienti dall'estero per via di lago.

Esse curano che queste merci vengano presentate ad una delle dogane estreme al momento di entrare nel Regno, se gli uffici doganali sono posti sulle sponde nazionali, oppure all'atto della spedizione nello Stato per via di lago, se gli uffici anzidetti sono posti sulle sponde estere.

Per le merci che arrivino da laghi promiscui si seguono le stesse norme stabilite per gli arrivi da terra.

Servizio doganale sui piroscafi lacuali.

Art. 78.

Quando sui piroscafi che percorrono i laghi di confine sia istituito un apposito servizio doganale a bordo, alle guardie che vi sono destinate spetta:

assicurarsi che tutte le merci e le provviste di bordo estere, esistenti sui piroscafi e sulle barche eventualmente condotte a rimorchio, siano iscritte in un elenco generale e negli elenchi

parziali corrispondenti alle varie dogane di destinazione, i quali debbono essere presentati dai capitani dei piroscafi, appena giunti nelle acque dello Stato;

piombare i singoli colli delle merci stesse, oppure le reti o i copertoni, nei quali i colli fossero racchiusi, od anche i boccaporti quando le merci fossero riposte nella stiva dei galleggianti;

quando non siavi a bordo un funzionario doganale che vi provveda, emettere una *bolletta d'accompagnamento* per ogni dogana di destinazione delle merci, indicandovi il numero complessivo dei colli con riferimento al corrispondente elenco parziale ed a quello generale, nel quale ultimo prendono nota della bolletta emessa;

consegnare a ciascuna dogana, all'arrivo, l'elenco rispettivo e tutti gli altri documenti relativi alle merci che si sbarcano;

assistere alla visita dei bagagli dei viaggiatori, tenute presenti le disposizioni del precedente art. 74. Debbono però astenersi da qualunque atto che si riferisca a tale visita durante il percorso dei piroscafi sulle acque estere, osservate in ogni caso le convenzioni internazionali che regolano l'azione dell'ufficio doganale di bordo nelle acque dello Stato finitimo.

Uscita delle merci dal confine.

Art. 79.

Le guardie di finanza in servizio al confine di terra, lacuale o fluviale, vigilano perchè anche le merci nazionali destinate alla esportazione dallo Stato, e quelle estere che si riesportino o che abbiano transitato per il territorio nazionale, percorrano all'uscita le vie permesse, e siano presentate alle dogane per l'adempimento delle prescritte formalità o per il pagamento del dazio, quando ne sia il caso.

Qualora siano tenute ad attestare l'uscita delle merci sui documenti doganali relativi, appongono il *visto* sui medesimi al momento in cui le merci attraversano la linea doganale, e di tali *visti* prendono nota in apposito registro.

Nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, ed in genere nelle operazioni di uscita per le quali siano prescritte bollette doganali munite di riscontro, le guardie appongono le attestazioni ad esse demandate tanto sulla bolletta che sul riscontro.

*Disposizioni speciali per l'esportazione per ferrovia
o per via di lago.*

Art. 80.

Nella esportazione di merci per ferrovia, se la dogana che compie l'operazione si trova in territorio nazionale, le guardie, per attestare l'uscita, scortano i treni fino al passaggio della linea doganale; se la dogana si trova in territorio estero, concorrono al riscontro delle merci sui carri o nei magazzini ferroviari, e attestano l'uscita dopo di essersi assicurate che la relativa operazione doganale sia stata compiuta.

Nelle esportazioni per via di lago, l'uscita s'intende legalmente compiuta:

- a) all'atto dell'imbarco, sul lago di Lugano;
- b) all'entrata nelle acque dello Stato finitimo, sul lago Maggiore;
- c) all'atto dello sbarco in territorio estero, sul lago di Garda.

CAPO II.

VIGILANZA LUNGO LA LINEA MARITTIMA
NEI PORTI E NELLE RADE.*Vigilanza lungo la linea marittima.*

Art. 81.

I còmpiti e gli scopi del servizio di vigilanza delle guardie di finanza lungo il lido del mare, non differiscono sostanzialmente da quelli riguardanti la sorveglianza al confine di terra.

Precipuo dovere delle guardie in questo servizio è quello di impedire che qualsiasi galleggiante carico di merci rasenti il lido, si ancori od approdi nei luoghi in cui non siano dogane, ed in quelli non permessi a' termini delle leggi e dei regolamenti doganali e sulle private.

In qualunque luogo ed in qualunque tempo le guardie debbono inoltre impedire qualsiasi operazione di sbarco o d'imbarco non autorizzata a' termini degli articoli seguenti.

Vigilanza nel mare territoriale.

Art. 82.

In sussidio della vigilanza litoranea, le guardie eseguono, con apposite imbarcazioni di crociera, servizi speciali per sorvegliare i movimenti dei galleggianti, che navigano entro il mare territoriale, e per impedire che compiano abusivi trasbordi od altre operazioni non permesse dalla dogana.

Art. 83.

Per eseguire le investigazioni opportune, nel mare territoriale le guardie salgono a bordo delle navi di portata non superiore a cento tonnellate, e si fanno presentare il manifesto e gli altri documenti relativi al carico; avvertendo però che non hanno obbligo di tenere il manifesto i bastimenti diretti all'estero, i quali giungano nel mare territoriale, di rilascio forzato,

Ove constatino la mancanza del manifesto in un bastimento diretto ad un porto nazionale od accertino altre contravvenzioni, oppure trovino ostacolo all'adempimento del loro mandato, le guardie scortano il bastimento alla più vicina dogana per l'ulteriore procedimento.

Se i bastimenti sono di portata superiore a cento tonnellate, le guardie si limitano a sorvegliarne i movimenti; ma nel caso di tentativo di scarico o trasbordo di merci, richiedono al capitano i documenti di bordo ed accompagnano i legni alla dogana più vicina.

Art. 84.

A bordo di bastimenti esteri appartenenti a paesi con i quali si hanno speciali convenzioni, le guardie possono recarsi a chiedere conto sommario del carico e dei documenti relativi, con le norme stabilite per i bastimenti nazionali; ma è ad esse vietato di procedere ad ulteriori investigazioni, ad accertamenti di contrabbando o ad atti di sequestro, senza l'intervento della competente autorità consolare.

Per compiere queste operazioni, quando siano necessarie, le guardie debbono invitare formalmente il capitano ad approdare nel più vicino porto, ed ivi richiedono l'intervento del console della nazione cui il bastimento appartiene.

Ove il capitano si rifiuti di accondiscendere all'invito od il console non intervenga entro il termine fissato nella richiesta, le guardie sono autorizzate ad eseguire senz'altro i còmpiti di loro istituto.

Art. 85.

Nel mare territoriale sono vietate assolutamente le visite a bordo di navi da guerra o di bastimenti da diporto (*yachts*) di qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi.

Le guardie debbono tuttavia vigilare acciocchè non vengano eseguite da questi bastimenti abusive operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.

Vigilanza nei porti e nelle rade.

Art. 86.

Nei porti e nelle rade le guardie, oltre ad esercitare i compiti di vigilanza ad esse assegnati nel mare territoriale, sorvegliano perchè i bastimenti, ai quali è permesso l'approdo, si ancorino nei luoghi stabiliti e non compiano operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco che col permesso della dogana, e nelle ore all'uopo determinate.

Pei piroscafi, però, ai quali è consentito di eseguire le dette operazioni in qualunque ora ed anche senza il preventivo permesso della dogana, le guardie si limitano ad assicurarsi:

a) che le merci vengano sbarcate tutte sotto la loro vigilanza e non siano poi rimosse dai luoghi o dai galleggianti in cui vengono deposte, senza il permesso della dogana;

b) che le merci da imbarcarsi siano soltanto quelle per le quali furono in precedenza emessi i regolari documenti doganali e che trovinsi depositate nei siti appositamente stabiliti.

Bastimenti in arrivo.

Art. 87.

Quando i bastimenti arrivati nei porti o nelle rade sono ammessi a *libera pratica* nei riguardi della sanità marittima, le guardie

vi si recano immediatamente a bordo, per prendere visione del manifesto e verificare sommariamente lo stato del carico, comprese le paccotiglie.

Riscontrano inoltre le provviste di bordo, delle quali pongono sotto suggello i generi di privativa e coloniali, gli spiriti, le polveri piriche e tutti gli altri generi che per disposizione ministeriale sono sottoposti all'obbligo del suggellamento, dopo di averne prelevate le piccole quantità concesse all'equipaggio ed ai passeggeri pel consumo nelle prime ore di permanenza in porto. Delle provviste suggellate e rilasciate fanno constare mediante l'emissione di apposita bolletta.

Le provviste che non possano essere conservate a bordo in luogo sicuro, vengono dalle guardie scortate fino ai magazzini doganali.

Quelle appartenenti a piroscafi che si fermano poco nei porti e per le quali il capo della dogana abbia permesso l'esonero dalla suggellazione, debbono esser vigilate dalle guardie fino al momento della partenza dei piroscafi stessi.

Nel caso in cui, per concessione del capo della dogana, debbano farsi prelevamenti dalle provviste, spetta alle guardie presenziarne il dissuggellamento e risuggellamento, facendone annotazione nella bolletta già rilasciata al capitano.

La procedura stabilita per le provviste di bordo si segue dalle guardie anche per le paccotiglie, quando queste non siano indicate specificatamente nel manifesto con le altre merci, per la difficoltà di farne una esatta descrizione.

Art. 88.

Le prescrizioni dell'articolo precedente non si osservano dalle guardie pei bastimenti indicati nell'art. 85, i quali sono esenti dall'obbligo del manifesto e dalla visita sommaria.

Vidimazione dei manifesti.

Art. 89.

In prova dei riscontri eseguiti a bordo dei bastimenti arrivati, le guardie vidimano il manifesto presentato dai capitani, avvertendo che questo manifesto dev'essere:

a) pei bastimenti provenienti dall'estero, quello rilasciato dall'autorità doganale o portuaria del luogo di partenza, se in questo si rilasciano manifesti di partenza; oppure quello compilato dagli stessi capitani, vistato o no dall'autorità consolare italiana, a seconda delle disposizioni all'uopo emanate dal Ministero delle finanze, in applicazione dell'art. 25 della legge doganale;

b) pei bastimenti provenienti da altro porto del Regno, quello di partenza ad essi rilasciato dalla dogana od il lasciapassare che ne tiene luogo.

Pei piroscafi delle Società di navigazione i manifesti possono essere consegnati alle guardie dalla dogana, cui sono stati presentati anticipatamente all'arrivo del piroscafo. In tal caso, per le provviste di bordo non descritte nel manifesto, questo dev'essere integrato da un'apposita nota che le guardie debbono richiedere al capitano, quando si recano a bordo per la visita sommaria.

In ogni caso, nel vidimare il manifesto, le guardie che hanno eseguito la visita sommaria devono indicare l'ora dell'approdo e quella della visita e descrivere per qualità e quantità le provviste di bordo poste sotto suggello o verificate per la consegna alla dogana.

Inoltre, se il manifesto è costituito di più fogli, debbono firmare ciascun foglio ed indicare nella vidimazione il numero dei fogli di cui esso si compone.

Art. 90.

Quando riscontrino irregolarità in confronto del manifesto, le guardie ne fanno annotazione esatta nel medesimo. Nel manifesto

riportano in tal caso anche le dichiarazioni fatte dal capitano, al quale esse debbono chiedere spiegazioni, invitandolo poi a sottoscrivere l'osservazione.

Qualora però riscontrino differenze fra le merci descritte nel manifesto e quelle esistenti a bordo, ritirano dal capitano tutti i documenti relativi al carico, compreso il manifesto, e li consegnano alla dogana.

Dev'essere inoltre cura delle guardie di annullare tutti gli spazi in bianco esistenti nel manifesto; convalidare con la firma del capodrappello le annotazioni che eventualmente vi riscontrino, e ripetere, firmandole, tutte le indicazioni non chiare o corrette.

Adempiuti tali compiti, le guardie riconsegnano il manifesto al capitano, al quale spetta di presentarlo alla dogana.

Perquisizioni a bordo dei bastimenti.

Art. 91.

Nei casi di sospetto di contravvenzione, le guardie possono eseguire sui bastimenti anche perquisizioni.

Pei bastimenti esteri appartenenti a paesi, coi quali esistano speciali convenzioni, debbono però osservare, in tal caso, le disposizioni dell'art. 84. Inoltre, le perquisizioni su questi bastimenti non possono eseguirsi senza l'autorizzazione espressa dell'ufficiale di maggior grado residente nel luogo o, in mancanza di un ufficiale, del capo della dogana.

L'ufficiale o il funzionario che autorizza la visita deve firmare anche la richiesta d'intervento alla competente autorità consolare.

Art. 92.

Qualora per gravi indizi di frode occorra di dover eseguire perquisizioni su Regie navi, le guardie procedono con le norme stabilite dal primo comma dell'art. 39 per le perquisizioni negli stabilimenti militari e marittimi.

Bastimenti che non presentano il manifesto.

Art. 93.

Le guardie sorvegliano continuamente, dal momento dell'arrivo fino a quello della partenza, i bastimenti che sono esonerati dall'obbligo della presentazione del manifesto, perchè approdati per forza maggiore o perchè si fermano nel porto per non più di 24 ore senza compirvi operazioni di commercio.

Uguale sorveglianza esercitano sui bastimenti giunti senza manifesto, impedendo che essi eseguano operazioni non autorizzate espressamente dalla dogana.

Bastimenti carichi di sale e tabacco.

Art. 94.

Qualora approdino bastimenti con carico di sale e tabacchi in un porto non compreso fra quelli autorizzati all'approdo, le guardie debbono impedire che essi compiano qualsiasi operazione di carico o scarico, sottoponendoli a speciale vigilanza permanente a bordo, a spese dei rispettivi capitani.

Bastimenti provveduti di speciali lasciapassare.

Art. 95.

Le guardie hanno l'obbligo di riscontrare anche i lasciapassare per manifesto, che si rilasciano per più viaggi e per un tempo non maggiore di tre mesi, alle barche ed ai rimorchiatori di por-

tata non maggiore di 20 tonnellate, viaggianti senza merci o soltanto con merci nazionali non soggette al vincolo della bolletta di cauzione.

Se i predetti documenti sono scaduti di validità, o se per altra ragione non possono più servire, le guardie li ritirano e li consegnano alla dogana.

Sbarco delle merci.

Art. 96.

Le guardie debbono assicurarsi che le operazioni di sbarco, eccettuate quelle indicate nel 2° comma dell'art. 86, siano sempre autorizzate dalla dogana, la quale dà di regola il permesso relativo sulla copia del manifesto o sulle dichiarazioni presentatele dai destinatari delle merci.

Le merci sbarcate vengono da esse sorvegliate fin quando non siano sdoganate o introdotte nei magazzini doganali, avvertendo che le merci debbono essere presentate alla dogana nella stessa condizione in cui vengono estratte dalla stiva del bastimento.

La stessa vigilanza le guardie debbono esercitare sulle merci nazionali arrivate in cabotaggio, impedendo che vengano depositate insieme alle merci estere, fintantochè non vengano reintrodotte nello Stato o rispediti altrove, oppure riposte in appositi magazzini indicati dalla dogana.

Art. 97.

Spetta alle guardie di scortare le merci sbarcate, che si debbano eventualmente trasportare da una ad altra sezione doganale, sia per via di terra che per via di mare, quando la scorta venga ordinata dal capo della dogana.

Parimenti, le guardie scortano le merci che rimangono su bastimenti i quali provengano da mare e debbano, per fiumi o canali, recarsi nell'interno del Regno, quando la visita delle merci stesse debba aver luogo, per autorizzazione del capo della dogana, nel luogo di destinazione dei bastimenti.

Trasbordo delle merci.

Art. 98.

Salvo che non sia disposto diversamente dal capo della dogana, le guardie debbono sempre presenziare le operazioni di trasbordo nei luoghi e nel tempo determinati dalla dogana che le autorizza, tanto se le operazioni stesse si fanno direttamente da bordo a bordo o per mezzo di barche d'alleggio, quanto se si fanno con breve sosta delle merci sulle banchine o nei magazzini doganali.

Scopo dell'assistenza è quello di stabilire la identità dei colli e delle merci alla rinfusa che si trasbordano, in confronto dei documenti doganali consegnati alle guardie col permesso di trasbordo.

Il riscontro deve essere fatto all'atto dell'imbarco sul bastimento che riceve le merci, man mano che queste vengono trasbordate dall'altro bastimento o dalle barche di alleggio; oppure sulle banchine, al momento dell'imbarco, se le merci furono sbarcate in attesa di trasbordo.

Imbarco delle merci.

Art. 99.

Rispetto all'imbarco delle merci, le guardie debbono vigilare perchè, salva l'eccezione di cui all'art. 86, le operazioni si compiano nelle ore permesse ed in conformità delle autorizzazioni

date dalla dogana e dei documenti doganali relativi alle merci stesse.

Esse curano, inoltre, che a bordo dei bastimenti non si imbarchino merci, fin quando non siano ultimate le operazioni di sbarco o di trasbordo, salvo che siavi uno speciale permesso del capo della dogana.

Art. 100.

Nel caso d'imbarco di merci estere non accompagnate da bollette di cauzione o di merci che si esportano con restituzione di diritti, spetta alle guardie di scortarle fino a bordo, a meno che, per disposizioni permanenti o date di volta in volta dal capo della dogana, non sia stabilito che si prescinda dalla scorta.

Art. 101.

Ove, per qualsiasi motivo, non possa effettuarsi l'imbarco già permesso dalla dogana di merci nazionali che abbiano pagato dazio per la esportazione, le guardie debbono tenere sotto vigilanza continua tali merci, fin quando la dogana non abbia provveduto pel compimento dell'operazione.

Disposizioni comuni all'imbarco, allo sbarco ed al trasbordo.

Art. 102.

Le guardie destinate ad assistere alle operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco, debbono assicurarsi della corrispondenza delle merci coi documenti doganali ed attestare su questi l'avvenuta operazione, indicando le eventuali differenze riscontrate.

Nelle operazioni di sbarco dei bagagli dei passeggeri provenienti da scali esteri o nazionali, le guardie debbono attenersi strettamente alle norme tracciate dai precedenti articoli 73 e 74.

Quando si tratti d'imbarco delle merci menzionate nell'art. 100, l'attestazione deve comprovare non soltanto l'eseguito imbarco, ma anche l'esistenza delle merci sul bastimento in partenza. A tal uopo, se la bolletta doganale è munita di contro-bolletta e d'riscontrino, l'attestazione dev'essere apposta anche su questi ultimi

Art. 103.

Alle operazioni di sbarco e trasbordo di sale e tabacchi, le guardie debbono assistere continuamente. Ultimata l'operazione si recano poi a bordo del bastimento, per constatare se vi si trovino altri generi di privativa, e fanno di ciò speciale annotazione nel manifesto presentato alla dogana.

Art. 104.

Per le merci che si imbarcano a riprese con l'emissione di *buoni* in dipendenza della bolletta doganale, l'attestazione si appone anche sui singoli buoni.

Dei visti apposti per attestare l'imbarco e lo sbarco di merci, le guardie prendono nota in apposito registro, nel quale riportano il numero, la data e la qualità del documento doganale su cui hanno apposto l'attestazione.

Art. 105.

Quando lo sbarco, l'imbarco od il trasbordo delle merci avvengano soltanto per una parte delle merci indicate nei rispettivi documenti doganali, le guardie attestano su questi documenti la parziale operazione, consegnandoli poi alla dogana.

Se, per l'immediata partenza del bastimento, non potessero trattenersi i documenti relativi all'imbarco od al trasbordo, le guardie appongono l'attestazione, e ne informano la dogana per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 106.

Per le operazioni di sbarco, trasbordo ed imbarco compiute, tanto di giorno quanto di notte, dalle navi da guerra nazionali, od anche estere per gli Stati coi quali siavi reciprocità di trattamento, le guardie si limitano a sorvegliare le merci da mare. Quando però le merci destinate all'imbarco od al trasbordo sulle dette navi siano estere, le guardie le scortano fin sotto la nave e ritirano, sui documenti doganali riferentisi alle merci, un'attestazione di ricevuta, scritta dal comandante o da chi per esso.

Allo stesso modo le guardie si regolano per i bastimenti da diporto (*yachts*), avvertendo che i soli *yachts* di bandiera estera possono imbarcare merci estere per provvista o dotazione di bordo, quando appartengono ad uno Stato che accordi eguale trattamento ai *yachts* italiani, che approdano nei suoi porti.

Disposizioni speciali per il cabotaggio.

Art. 107.

Nelle operazioni d'imbarco, sbarco e trasbordo di merci in cabotaggio, oltre all'adempimento degl'incarichi già specificati negli articoli precedenti, spetta alle guardie di finanza:

a) accertare, col concorso degl'impiegati doganali, od anche senza questo concorso, quando così sia disposto dal capo della dogana, l'esistenza a bordo delle merci giunte in cabotaggio ed altrove destinate nel caso di reintroduzione parziale;

b) vigilare l'imbarco e lo sbarco, anche fuori del circuito degli uffici doganali, delle merci che alla rinfusa possono spedirsi in cabotaggio e reintrodursi nello Stato senza documenti doganali, perchè esenti da qualsiasi diritto di confine all'importazione ed all'esportazione e non soggette a vincoli stabiliti da leggi speciali;

c) sorvegliare il movimento delle botti e dei barili vuoti spediti in cabotaggio e reintrodotti nello Stato senza lasciapassare, al fine di accertare che siano muniti del bollo che ne prova la nazionalità;

d) accertare il regolare stato delle stive e dei compartimenti dei piroscafi ammessi al trasporto delle merci in cabotaggio, nei modi stabiliti dall'art. 64 della legge doganale (1);

e) vigilare continuamente le merci che devono essere spedite con la procedura speciale della lista di carico, fintanto che non siano imbarcate e rinchiusate nelle stive, non abbandonando il piroscafo finchè non sia piombato il boccaporto o l'accesso al compartimento;

f) procedere allo spiombamento delle stive all'arrivo dei piroscafi, previo accertamento dell'integrità della chiusura e dei contrassegni apposti dalla dogana di partenza, fare il riscontro sommario dei colli, man mano che vengono estratti dalle stive, in confronto dei lasciapassare-lista di carico e scortarli a terra fino all'introduzione nei magazzini;

g) se debbono rimanere merci a bordo dopo le operazioni di sbarco ed imbarco, sorvegliare continuamente le stive dei piroscafi, fin quando rimangono aperte pel compimento delle operazioni anzidette;

h) scortare da uno ad altro piroscafo le merci spedite con l'anzidetta procedura, nel caso che debbano essere trasbordate.

(1) *Art. 64 della legge doganale.* — Il trasporto delle merci da un porto all'altro dello Stato in apposita stiva o parte di stiva dei piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate, adattata e chiusa nei modi stabiliti dalle dogane, è sottoposto al solo riscontro esteriore dei colli in confronto delle liste di carico nelle quali saranno descritte le merci secondo le relative polizze di carico.

Bastimenti in partenza.

Art. 108.

Pei bastimenti in partenza le guardie debbono assicurarsi che essi non escano dal porto o dalla rada senza aver ricevuto il permesso dalla dogana. Le guardie debbono anche procurare di accertarsi che le merci portate dai bastimenti in partenza siano regolarmente coperte dai documenti doganali.

Spetta inoltre ad esse di apporre il visto di riscontro all'atto della partenza, sul lasciapassare per manifesto di cui al precedente articolo 95, e di sorvegliare anche i galleggianti che partono carichi di merci per le quali è libero l'imbarco e lo sbarco senza recapiti doganali.

Disposizioni comuni pel servizio di mare.

Art. 109.

Ogniquale volta le guardie si mettano in contatto con bastimenti non ancora ammessi a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, debbono porsi a disposizione dell'autorità portuaria, al pari dell'equipaggio dei bastimenti.

I legni di qualsiasi specie addetti al servizio della Guardia di finanza sono assimilati, nei rapporti della sanità marittima, a quelli della Regia marina.

CAPO III.

VIGILANZA PRESSO LE DOGANE
E NEI DEPOSITI DOGANALI.*Generalità.*

Art. 110.

Le attribuzioni delle guardie di finanza presso le dogane sono di sorveglianza nei locali interni e negli spazi doganali, e di riscontro alle porte ed ai varchi di uscita delle merci dai locali e spazi suddetti.

La sorveglianza ha per iscopo di far osservare le disposizioni date dall'Autorità competente per il buon ordine e per la sicurezza dei locali delle dogane, e di impedire che avvengano sottrazioni, manipolazioni, confusioni e sostituzioni di merci.

Il riscontro si esercita nel fine di assicurare che non si asportino merci dalla dogana o dagli altri luoghi, in cui furono verificate, se non sono accompagnate dalla rispettiva bolletta.

Art. 111.

Le guardie che prestano servizio di sorveglianza nei locali interni e negli spazi doganali dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dal capo della dogana e, per esso, dai capi dei reparti dell'ufficio cui sono rispettivamente addette, ed eseguono gli ordini e le istruzioni che ricevono da questi funzionari.

Le guardie incaricate del servizio di riscontro, operano secondo gli ordini dati dai superiori del Corpo d'accordo col capo della dogana.

Uscita delle merci dalla dogana.

Art. 112.

Cómpito principale delle guardie destinate al servizio di riscontro presso le dogane è quello di accertare sommariamente la corrispondenza delle merci con la bolletta che le accompagna.

Se la bolletta è di data anteriore al giorno dell'uscita delle merci, le guardie si assicurano anche che siano stati pagati i diritti suppletivi di magazzinaggio, promuovendone altrimenti la riscossione.

Delle bollette prendono nota in apposito *registro di riscontro*, nel quale descrivono anche le merci a cui si riferiscono i documenti; dopo di che, appongono su questi l'attestazione di uscita, per esaurirli ed impedirne il doppio uso.

Art. 113.

Quando l'uscita di una partita di merci dalla dogana avvenga a riprese mediante *buoni*, le guardie considerano questi buoni come bollette, vi appongono il *visto uscire*, li annotano in altro speciale registro e li riconsegnano poscia alla dogana.

Nelle dogane in cui è prescritto l'uso di bollette munite di riscontrini, le guardie appongono anche su questi le attestazioni apposte sulle bollette, dalle quali li staccano al momento dell'uscita delle merci dalla dogana.

Controvisite.

Art. 114.

In caso di fondato sospetto d'irregolarità o di frode riguardo alle merci che escono dal recinto doganale, le guardie di finanza devono richiedere che esse vengano sottoposte a controvisita.

La richiesta deve farsi o all'impiegato doganale, che fosse destinato dalla dogana al servizio di riscontro permanente delle merci, o al capo del servizio-visite, e, dove l'uno e l'altro manchino, al capo della dogana.

La controvisita si esegue da un impiegato della dogana, all'uopo delegato, o dal capo della dogana stessa, con la presenza del richiedente, il quale prende nota degli elementi distintivi della bolletta relativa alle merci verificate e li trascrive nel registro di riscontro, aggiungendo un breve cenno dei motivi che determinano la richiesta della controvisita.

Art. 115.

Nelle operazioni di sdoganamento compiute fuori del recinto doganale, la controvisita può essere richiesta anche prima che le merci vengano rimosse dai locali in cui l'operazione ha avuto luogo, purchè la relativa bolletta sia già stata registrata dalla dogana e consegnata alla parte.

Art. 116.

Negli uffici doganali presso le stazioni di confine, dove una seconda visita potrebbe ostacolare il movimento dei treni, non si debbono di regola richiedere controvisite, salvo il caso di assoluta certezza di frode.

Nei predetti uffici, però, le guardie che concorrono alla visita, diretta dagli impiegati doganali, possono sottoporre a questi i rilievi che reputano opportuni, durante l'operazione.

Vigilanza presso i depositi doganali.

Art. 117.

Nelle operazioni che si compiono presso i depositi doganali posti fuori del recinto delle dogane, spetta alle guardie:

a) assistere all'introduzione delle merci ed apporre corrispondente attestazione sulle dichiarazioni, ad operazione compiuta, avvertendo che se la visita doganale si deve compiere presso i magazzini, le merci debbono essere scortate fino ai magazzini stessi e tenute poi sotto continua vigilanza, fino al momento dell'immissione nel deposito;

b) presenziare l'estrazione delle merci dal deposito ed apporre il visto sui documenti doganali relativi, tenendo sotto continua sorveglianza le merci stesse fino al compimento dell'operazione doganale se, per concessione del capo della dogana, la visita non dovesse eseguirsi nell'interno dei magazzini;

c) sorvegliare e scortare fino all'imbarco le merci che si estraggono dai depositi per essere spedite all'estero o ad altra dogana per via di mare, quando l'operazione non sia fatta con bolletta di cauzione;

d) presenziare ogni operazione di travaso, di scomposizione o ricomposizione di colli o di mutamento di recipienti, accertandosi che le operazioni stesse abbiano luogo nei modi permessi dalla dogana;

e) intervenire alle verificazioni ordinarie e straordinarie eseguite dalla dogana;

f) scortare le merci che vengono eventualmente trasportate dai depositi alla dogana, o da uno ad altro magazzino di deposito, tranne quando si tratti di magazzini privati esenti dall'obbligo della seconda chiave, nel qual caso le guardie si limitano a vigilare l'uscita e l'entrata delle merci, ove ciò sia disposto dalla dogana.

Vigilanza nei magazzini generali.

Art. 118.

Agli effetti della vigilanza, alle guardie di finanza in servizio presso i magazzini generali spettano gli stessi compiti che esse adempiono presso i depositi doganali di proprietà privata. Esse

debbono però tenere sorvegliati tutti gli accessi ai magazzini, nelle ore di esercizio, a garanzia dei diritti doganali, e provvedere anche, allo stesso effetto, per la vigilanza esterna, saltuaria, nelle ore in cui i magazzini sono chiusi.

Vigilanza nei depositi franchi.

Art. 119.

Le guardie destinate al servizio di vigilanza presso i depositi franchi curano, che in questi non vengano introdotte merci senza il permesso della dogana, e non se ne estraggano che per essere presentate all'ufficio doganale.

A tal uopo riscontrano le merci che s'introducono o si estraggono dal deposito in confronto dei relativi documenti doganali, sui quali appongono analogo *visto*.

Essendo i depositi franchi considerati fuori della linea doganale, le guardie non s'ingeriscono nelle operazioni che vi si compiono all'interno; ma vigilano tuttavia per impedire che vi si detengano merci non ammesse all'introduzione nei depositi stessi, e per assicurarsi che non vi si preparino frodi e vi si osservino e discipline doganali prescritte dai regolamenti speciali.

CAPO IV.

SERVIZIO NELLE ZONE DI VIGILANZA.

Generalità.

Art. 120.

Nelle zone doganali di vigilanza, stabilite lungo il confine di terra o lacuale e lungo il lido del mare, le guardie adempiono i compiti generali di sorveglianza tendenti alla repressione del con-

trabbandando sfuggito alla vigilanza di prima linea. Si assicurano inoltre che vengano osservate le prescrizioni concernenti la circolazione ed il deposito dei generi sottoposti a speciali vincoli, per la detenzione ed il trasporto nelle zone medesime.

Vigilanza sulle merci in circolazione.

Art. 121.

Per l'adempimento del compito accennato nell'articolo precedente agli effetti della legge doganale, le guardie possono visitare tutte le merci estere che circolino o siano custodite nelle zone, per accertarne la legittima provenienza.

Per le merci soggette all'obbligo della bolletta di legittimazione richiedono inoltre la presentazione del documento, tenendo presente, che nel caso in cui le merci debbano percorrere un tratto della zona di vigilanza per essere presentate all'ufficio che deve emettere la bolletta, basta a legittimarne il trasporto il permesso dato per iscritto da tale ufficio, sulla *richiesta* o *dichiarazione* presentata pel rilascio della bolletta stessa.

Inoltre, ove per l'emissione di tale bolletta, il capo dell'ufficio doganale disponga che la visita e la bollatura delle merci sia fatta presso il proprietario, le guardie debbono eseguire tali operazioni o intervenire in concorso degl'impiegati doganali, secondo le disposizioni che ricevono dal predetto funzionario.

Art. 122.

Le guardie riscontrano le merci indicate nell'articolo precedente, accertandone la esatta corrispondenza con le bollette di legittimazione e verificando che queste siano intestate al trasportatore delle merci e non siano scadute di validità. La validità

dev'essere esaminata tanto rispetto al termine assegnato pel trasporto, quanto pel documento da cui le bollette traggono origine; avvertendo che non sono valide le bollette di legittimazione derivanti da altre di pagamento, quando queste ultime siano di data anteriore ad un anno.

Constatando qualche irregolarità, considerano nulla la bolletta e non permettono la continuazione del trasporto delle merci, dichiarandole in contravvenzione; se riscontrano invece che tutto è regolare, appongono sulla bolletta un *visto*, indicante il giorno e l'ora dell'eseguito riscontro, nonchè la direzione che seguono le merci riscontrate.

Art. 123.

Nessuna ingerenza esercitano le guardie nei trasporti delle merci di cui al secondo comma dell'articolo 121, nei Comuni situati entro la zona di vigilanza, nei quali, a' termini dell'art. 69 della legge doganale (1), le merci stesse possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta, a meno che non si abbiano indizi che provengano da contrabbando.

A tal effetto, presso le brigate che eseguono il servizio di vigilanza nelle zone doganali, sarà tenuto in corrente un elenco degli anzidetti Comuni, che sono compresi nella rispettiva circoscrizione.

(1) *Art. 69 della legge doganale.* — I generi indicati nel precedente articolo possono circolare e detenersi senza obbligo della bolletta e del bollo doganale, anche per quantità maggiori alle sopraindicate, purché non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'art. 34, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione quanto nei depositi.

Art. 124.

Per le merci sottoposte al vincolo della bolletta, trasportate per mezzo delle strade ferrate, le guardie debbono astenersi dal richiedere la bolletta, se le merci attraversano, soltanto per una parte del percorso, la zona di vigilanza, ma partono da una stazione e sono destinate ad altra stazione nelle quali la circolazione e la detenzione sono libere da vincoli doganali.

Quando però il trasporto sia fatto con vagoni piombati e sia necessario, a' termini del regolamento doganale, di scortare la merce dalla stazione di arrivo al luogo definitivo di destinazione, spetta alle guardie, su richiesta dell'Amministrazione ferroviaria o del destinatario, di provvedere allo spiombamento ed alla scorta.

Depositi all'ingrosso di generi soggetti a vincolo doganale.

Art. 125.

Le guardie esercitano una continua vigilanza, eseguendovi periodici riscontri, anche nei depositi all'ingrosso di generi, nei quali, nelle zone doganali, siano prescritti il permesso dell'Intendenza di finanza e la bolletta di legittimazione.

Nelle visite presso questi depositi, le guardie, oltre ad assicurarsi della esistenza e della validità dei citati documenti, riscontrano sempre le quantità delle merci in confronto delle bollette di legittimazione, accertandosi che le bollette di pagamento siano intestate al depositante e quelle di legittimazione siano alla di lui destinazione. Nel caso che le merci siano effettivamente in quantità minore di quella risultante dai documenti, scaricano da questi le merci consumate, ritirando le bollette esaurite, per modo che rimangano al proprietario del deposito quelle di data più recente. Se le merci risultano in quantità maggiore, accertano la contravvenzione per le eccedenze non coperte dai documenti di legittimazione.

CAPO V.

VIGILANZA NELL'INTERNO DEL TERRITORIO.

Vigilanza speciale nelle stazioni ferroviarie interne.

Art. 126.

In tutto il territorio del Regno le guardie di finanza debbono impedire la circolazione, la detenzione ed il consumo di merci contrabbandate, e reprimere qualsiasi frode alle leggi ed ai regolamenti di finanza in genere.

A tal uopo esse esercitano, di preferenza, attiva sorveglianza presso le stazioni ferroviarie, tramviarie e simili, e nelle altre località in cui si verifica movimento di merci.

Art. 127.

Per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente, le guardie hanno facoltà di entrare nelle stazioni ferroviarie, verificare le merci in arrivo, in transito ed in partenza, e richiedere al capo stazione tutte le indicazioni che ritengono opportune, relativamente ai colli che sospettino contenere merci di contrabbando o generi di privativa. Quando siano richieste dai capi delle stazioni ferroviarie, debbono anche prestarsi ad assistere alla apertura dei colli che quelli ritengano sospetti nei riguardi finanziari.

In tali casi, le merci ed i bagagli riconosciuti di contrabbando debbono essere tratti nella stazione di partenza od in altra successiva se fossero già stati spediti, e le guardie li identificano ed assicurano, dandoli in consegna al capo della stazione, pel

tempo occorrente alla compilazione del processo verbale, cui devesi — di regola — provvedere immediatamente.

Poscia rilasciano al capo stazione copia autentica del verbale e ritirano le merci sequestrate, per consegnarle all'ufficio che deve procedere per la contravvenzione, secondo le disposizioni contenute nel successivo titolo VII.

Qualora i capi stazione si rifiutino di presenziare l'apertura di colli che si sospettino di contrabbando, le guardie, per eseguire le verifiche, debbono richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 128.

Agli ufficiali della Guardia di finanza è inoltre consentito, per vigilare sul movimento delle merci, di esaminare i registri delle stazioni ferroviarie, riferentisi tanto alle spedizioni in partenza quanto a quelle in arrivo.

Per tali verifiche essi si rivolgono al capo della stazione, e le eseguono poi con riguardo alle esigenze del servizio ferroviario, in guisa che questo non abbia ad esserne perturbato. In caso di rifiuto, gli ufficiali ricorrono all'Autorità giudiziaria, per ottenere l'ordinanza di consegna dei registri per le necessarie operazioni.

Art. 129.

Nel caso di sospetto che fra le merci spedite in vagoni chiusi e piombati dalle ferrovie si nascondano colli di contrabbando, le guardie possono chiedere che siano rimossi i piombi dai vagoni per le opportune verifiche, anche presso una stazione che non sia quella di destinazione delle merci.

Per non incagliare il movimento dei treni, tale operazione deve essere fatta, di regola, in una delle stazioni in cui la fermata stabilita dall'orario sia tale da permettere la verifica delle merci

e il successivo ripiombamento dei carri. A tale effetto le guardie possono prendere posto sul treno, senza pagamento del biglietto, per scortarlo fino ad una delle anzidette stazioni.

L'apertura dei vagoni ed il riscontro delle merci deve sempre aver luogo col concorso del capo convoglio e di un impiegato della stazione, e deve risultare da un processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Spiombamento e ripiombamento dei vagoni.

Art. 130.

Le guardie debbono aderire alle richieste delle Amministrazioni ferroviarie per presenziare lo spiombamento ed il ripiombamento dei vagoni piombati dalle dogane, quando debbasi eventualmente provvedere, durante il viaggio, al cambiamento del mezzo di trasporto delle merci spedite con bolletta di cauzione in vagoni piombati, e non siavi una dogana od altro ufficio finanziario vicino alla stazione in cui l'operazione deve eseguirsi.

In tal caso le guardie, verificata la incolumità delle chiusure doganali, assistono allo scarico, provvedono all'assicurazione dei nuovi mezzi di trasporto mediante l'apposizione di altri contrassegni, e fanno di tutto ciò speciale menzione nella bolletta di cauzione che accompagna le merci.

Parimenti, a richiesta degli agenti delle ferrovie, le guardie debbono prestarsi ad apporre ai vagoni nuovi contrassegni in sostituzione di quelli eventualmente perduti durante il viaggio, avvertendo che l'aggiunta dei contrassegni può esser fatta senza formalità alcuna, quando quelli rimasti siano sufficienti a garantire che non sieno state alterate le chiusure doganali; altrimenti si deve provvedere al riscontro del carico in confronto della bolletta doganale e col concorso degli agenti ferroviari. Nel primo caso, basta far annotazione dell'operazione compiuta sulla bolletta; nel

secondo occorre compilare apposito processo verbale, indicando lo stato dei carri, il risultato del riscontro fatto alle merci ed il numero e la qualità dei nuovi contrassegni apposti. Il verbale viene poi trasmesso alla dogana cui le merci sono destinate.

Vigilanza speciale sui condannati per contrabbando.

Art. 131.

In tutto il territorio del Regno, le guardie di finanza concorrono all'esercizio della vigilanza speciale sui condannati per contrabbando, a' termini dell'art. 101 della legge doganale e secondo le determinazioni ad esse comunicate dall'autorità giudiziaria o da quella di pubblica sicurezza.

L'azione delle guardie deve mirare più specialmente ad impedire che il condannato possa consumare nuovi reati di contrabbando, ed a fare osservare le prescrizioni imposte dalle predette autorità ai condannati.

A tal effetto, le guardie procurano di conoscere personalmente gli individui soggetti alla vigilanza speciale, ne seguono quanto più è possibile l'azione, e, quando li sorprendano in contravvenzione alle ricevute prescrizioni, li arrestano e li consegnano all'autorità giudiziaria, oppure ai reali carabinieri od all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.

Dell'arresto fanno constare mediante processo verbale in due esemplari, dei quali uno si fa tenere all'autorità cui viene consegnato l'arrestato, e l'altro vien trasmesso gerarchicamente al comandante del circolo.

Nel verbale debbono indicarsi in modo preciso i fatti che stabiliscono la trasgressione delle prescrizioni imposte al condannato; e perchè queste risultino con esattezza, quando il verbale non debba essere trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza, vi si unisce una copia della carta di permanenza del sorvegliato.

Art. 132.

Le notificazioni riguardanti i condannati per contrabbando sottoposti a vigilanza speciale vengono fatte dall'autorità di pubblica sicurezza ai comandanti di circolo, e questi ne prendono nota in apposito registro. Di tale registro comunicano poi un estratto rispettivamente ai comandanti di compagnia, di tenenza o sezione e di brigata, con le opportune disposizioni di vigilanza.

Indipendentemente dalle notificazioni che ricevono, i comandanti di circolo possono richiedere direttamente all'autorità di pubblica sicurezza le notizie e gli schiarimenti di cui abbisognino, e possono proporle anche i provvedimenti che reputino opportuni per l'efficacia della vigilanza, specialmente per ciò che riguarda le prescrizioni da farsi ai condannati.

I predetti comandanti inoltre prendono nota in altro registro, la scopo di polizia finanziaria, di tutti gl'individui nati o domiciliati nella circoscrizione del proprio circolo, i quali, pur non essendo sottoposti a vigilanza speciale, abbiano riportato condanne per fatti notevoli di contrabbando o vi siano stati implicati quali complici, ricettatori, assicuratori e simili.

Le comunicazioni necessarie per la tenuta di tale registro vengono fatte a cura dei comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gl'individui anzidetti vengono scoperti e puniti in via giudiziaria od amministrativa.

TITOLO III.

Compiti di servizio nei riguardi delle private.

CAPO I.

VIGILANZA PER LE PRIVATE DEI SALI E TABACCHI.

Vigilanza sulla produzione del sale.

Art. 133.

Per impedire l'abusiva produzione del sale, le guardie di finanza vigilano che non si asportino, senza permesso, acque o terre salifere dalle sorgenti e dalle polle salse, e che non si produca sale servendosi delle acque del mare, o di sostanze vegetali o minerali.

Discoprendo nuove sorgenti o miniere salifere, oppure fosse o conche contenenti concrezioni saline, le guardie debbono provvedere ad impedire l'uso del sale o delle acque salse, riferendone subito ai rispettivi Comandanti, che ne informeranno il Ministero delle finanze.

Lungo le rive del mare impediscono che si stabiliscano stagni o fosse senza permesso del Ministero delle finanze e senza le cautele da questo prescritte.

Art. 134.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente le guardie sorvegliano anche e denunciano:

a) i salnitrai che manchino di consegnare all'Amministrazione i sali ricavati dalla produzione del nitro, nonchè gli industriali che estraggono glicerina con procedimento dal quale si ot-

tiene cloruro di sodio, quando essi non distruggano la parte di questo sale che non viene impiegata nella propria industria per la fabbricazione del sapone;

b) i caffettieri che estraggano sale dalle acque madri dei sorbetti;

c) coloro che macinino, trasformino, adulterino o in qualsiasi altra guisa manipolino sale per farne oggetto di vendita.

Vigilano inoltre, perchè non sieno commesse frodi, gli stabilimenti, nei quali si estraggono dalle acque minerali saline, sali o miscele saline ad uso igienico e curativo, o dove si fanno, anche quale prodotto secondario, miscele contenenti cloruro di sodio in proporzione superiore al 25 per cento.

Vigilanza nelle saline.

Art. 135.

Nelle saline, la Guardia di finanza vigila, con le norme impartite dalla Direzione dello stabilimento, perchè non vengano sottratti nè sale, nè terre salificanti, dai cumuli o dai depositi.

Vigilanza per la produzione del tabacco.

Art. 136.

La Guardia di finanza vigila per impedire che si effettuino coltivazioni clandestine di tabacco, e, constatandone l'esistenza, provvede perchè vengano distrutte, osservate le norme all'uopo stabilite dalla legge sulle privative.

Vigilanza sulle coltivazioni autorizzate.

Art. 137.

Agli effetti della vigilanza sulle coltivazioni di tabacco autorizzate, le guardie di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni e nei locali di prosciugamento e governo o di deposito delle foglie, per accertarsi, in base ai documenti della concessione, che il tabacco non venga raccolto od asportato abusivamente, e non circoli in contrabbando fuori dei campi e dei locali di governo indicati nella licenza.

La facoltà suddetta, che ha principio con la concessione della coltivazione, cessa cinque giorni dopo la consegna o la esportazione dei tabacchi dai locali in cui sono conservati, se il concessionario od il suo coltivatore non siano incorsi in verun caso di contravvenzione alla legge sulle Privative. Dura invece due mesi dopo la consegna o l'esportazione delle partite, se contro il medesimo, od il suo coltivatore, sia stata pronunciata condanna, o sia in corso procedimento per contravvenzione.

Art. 138.

Nell'esercizio delle attribuzioni, di cui al precedente articolo, le guardie di finanza debbono astenersi da qualsiasi atto che rifletta le operazioni di accertamenti, addebiti e riscontri di competenza del personale delle coltivazioni, ai sensi ed agli effetti del Regolamento sulla coltivazione del tabacco, a meno che non ne abbiano speciale incarico per disposizione del Ministero.

Nel caso però di fondati sospetti, di abusi o di frode che rendano necessari riscontri su verificazioni già eseguite, deve essere richiesto l'intervento del Capo-reparto della coltivazione, ed in mancanza di questi, del Capo della zona di vigilanza.

Art. 139.

Qualora le guardie di finanza accertino contravvenzioni alla legge sulle privative a carico di persone addette alle coltivazioni autorizzate, ne deve essere data notizia all'Agenzia dei tabacchi, nella cui circoscrizione trovasi la coltivazione.

Se trattasi di trasgressioni al Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, e punibili ai sensi ed agli effetti del Regolamento medesimo, il verbale deve essere trasmesso in originale all'Agenzia, per i provvedimenti di sua competenza; se ne comunica invece copia, ove si tratti di contravvenzioni alla legge sulle privative.

I reperti di materie appartenenti alla coltivazione devono essere fatti esaminare dall'impiegato delle coltivazioni incaricato della sorveglianza.

Art. 140.

A richiesta del Capo dell'Ufficio delle coltivazioni, e sotto la direzione dello stesso, le guardie di finanza prestano assistenza per la sorveglianza presso i magazzini di ricevimento all'epoca della consegna dei tabacchi, e, quando le condizioni numeriche del contingente lo consentano, possono essere incaricate della vigilanza dei magazzini generali di deposito per i tabacchi coltivati per esperimento o per l'esportazione, nonchè della vigilanza sulle relative coltivazioni, e delle operazioni di accertamento al campo e nei magazzini stessi.

Vigilanza presso i magazzini di deposito dei sali.

Art. 141.

Presso i magazzini di deposito dei sali, le guardie di finanza esercitano, durante le operazioni, vigilanza permanente alle porte d'entrata e di uscita, per accertare le quantità dei sali che vi si

immettono e quelle che se ne estraggono per la somministrazione agli uffici di vendita o per qualsiasi altro motivo.

Vigilano inoltre che dai predetti depositi non vengano estratti sali senza la rispettiva bolletta, sulla quale esse appongono il *visto uscire* dal deposito, dopo di avere accertata la esatta corrispondenza di essa col genere al quale si riferisce.

Vigilanza presso i magazzini di deposito dei tabacchi.

Art. 142.

Presso i magazzini di deposito dei tabacchi, le guardie esercitano vigilanza saltuaria per accertarsi, quando se ne presenti la opportunità, che i generi che se ne estraggono siano sempre accompagnati da regolare bolletta.

Nel caso però di spedizione di tabacchi da esportarsi a prezzo di eccezione, presso i depositi a ciò autorizzati, assistono all'operazione dal momento della formazione dei colli nel magazzino, per constatare le quantità di tabacchi che in essi vengono compresi, fino alla chiusura od al suggellamento dei colli stessi, che scortano poi per assicurarsi del carico o dell'imbarco.

Le guardie che esercitano vigilanza presso i magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi dipendono, agli effetti del servizio e durante il servizio medesimo, dai capi dei rispettivi uffici.

Vigilanza presso gli uffici di vendita.

Art. 143.

La guardia di finanza esegue visite periodiche di riscontro presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso.

Il periodo minimo entro il quale tali visite debbono essere eseguite sarà stabilito negli ordini permanenti di servizio indicati nell'art. 12, con riguardo alle esigenze di ciascuna località.

Le guardie esercitano inoltre vigilanza saltuaria anche presso detti uffici, per constatare la corrispondenza dei generi che ne vengono estratti con la bolletta relativa, e la regolarità degli strumenti di pesi e misure.

Con ripesature a scandaglio accertano specialmente l'esattezza delle quantità di sali uscenti dai predetti magazzini e spacci, in confronto delle indicazioni della bolletta, richiedendo l'intervento del magazziniere o spacciatore. Se questi si rifiutasse di intervenire all'operazione, le guardie compilano verbale della verifica eseguita, e in esso fanno menzione del rifiuto.

Le guardie esercitano inoltre vigilanza saltuaria per accertare che i generi di privativa prelevati dai magazzini di vendita e dagli spacci all'ingrosso siano introdotti nella rivendita per la quale ne sia stata fatta la richiesta.

Vigilanza presso le rivendite di generi di privativa.

Art. 144.

È obbligo delle guardie di finanza di esercitare una continua vigilanza anche sulle rivendite delle private, per constatare che vi si osservino tutte le norme di servizio e disciplinari prescritte dal regolamento e dalle istruzioni sulle private, e specialmente che:

- a) il rivenditore sia munito della prescritta licenza;
- b) due o più rivendite non siano tenute da una stessa persona, od una seconda rivendita non sia tenuta da persone della stessa famiglia, o con essa conviventi, nello stesso circondario;
- c) nelle rivendite non si smerchino sigari e spagnolette estere senza una speciale autorizzazione;
- d) i generi siano venduti al prezzo e alle condizioni risultanti dalla tariffa, della quale un esemplare deve stare esposto nel locale dello smercio;

e) i generi siano venduti senza alcuna alterazione o mescolanza tra le diverse qualità e siano pesati a netto, cioè senza carta od altro per involgerli;

f) le bilancie e i pesi siano campionati e tenuti in buono stato e non alterati;

g) la provvista dei singoli generi sia sufficiente ai bisogni in base al prospetto delle quantità, vidimato dall'Intendenza di finanza, il quale deve tenersi presso ogni rivendita;

h) le provviste siano fatte nel magazzino o spaccio designato, e non siano fatte cessioni di generi da una ad altra rivendita;

i) i titolari attendano personalmente alla rivendita, salvo che abbiano ottenuto l'autorizzazione di farsi surrogare da un commesso, e la esercitino nel locale fissato, che non deve servire a commercio di generi i quali possano alterare i tabacchi;

j) i coadiutori, per i quali non occorre speciale autorizzazione dell'Intendenza, siano persone di buona condotta;

k) le rivendite siano aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali;

l) fuori del locale sia esposta la leggenda: *Sali e tabacchi*, col numero d'ordine della rivendita;

m) i rivenditori incaricati dello spaccio di marche da bollo, di carta bollata, di cartoline postali e francobolli, ne siano provvisti in adeguata misura.

A tale effetto le guardie eseguono presso le rivendite ispezioni periodiche, delle quali fanno constare mediante appositi processi verbali.

Le guardie debbono inoltre tenersi informate delle variazioni che avvengono nelle condizioni di viabilità fra le rivendite ed i magazzini o spacci presso i quali queste si provvedono, per segnalare ai superiori.

Art. 145.

Nelle loro visite alle rivendite, le guardie di finanza devono sempre farsi esibire i generi e le bollette relative, ritirando quelle che hanno servito a legittimare le quantità esaurite, e indicando nelle altre le residue quantità esistenti.

Disposizioni speciali per alcune rivendite.

Art. 146.

Vigilanza analoga a quella loro demandata sulle rivendite ordinarie, le guardie esercitano sulle rivendite speciali istituite per lo smercio dei tabacchi presso le stazioni ferroviarie.

Presso gli stabilimenti balneari, caffè, alberghi ed altri luoghi di pubblico ritrovo autorizzati alla vendita dei sigari e delle spagnolette, le guardie non eseguono visite periodiche, ma si assicurano saltuariamente che i generi che vi si smerciano vengano posti in vendita nelle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall'Amministrazione, e siano stati prelevati dalle rivendite più vicine.

Art. 147.

Quando per ragioni di vigilanza debbano eseguirsi verifiche presso i vivandieri autorizzati allo smercio dei tabacchi negli stabilimenti militari, queste devono essere eseguite sempre da ufficiali in uniforme e previo l'assenso del comandante lo stabilimento militare o di chi ne fa le veci.

Nel caso che i vivandieri esercitino la vendita dei tabacchi al seguito delle truppe nei campi d'istruzione, le verifiche possono essere eseguite anche da sottufficiali, purchè in uniforme.

Vigilanza sulla circolazione e detenzione dei sali e tabacchi.

Art. 148.

Agli effetti della legge sulle privative, nella zona doganale di vigilanza ed in quella stabilita attorno alle saline, le guardie vigilano che non si trasportino e non si detengano sali e tabacchi in

quantità superiori a quelle determinate dalla legge stessa senza la bolletta prescritta, e cioè senza la bolletta di spedizione o di vendita dei sali e tabacchi che passano da uno ad altro stabilimento delle privative, oppure di circolazione o di deposito dei sali e tabacchi destinati a privati.

Sui trasporti di sali e tabacchi le guardie eseguono riscontri analoghi a quelli accennati nell'art. 122 per le merci sottoposte a vincoli doganali nella circolazione e detenzione nella zona di vigilanza.

Art. 149.

I comandanti di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione, residenti in località ove non abbiano sede magazzini di vendita o spacci all'ingrosso di privative oppure dogane, possono autorizzare il trasporto dei sali e dei tabacchi da un luogo ad un altro, facendo annotazione sulla bolletta che copre i generi e che deve essere loro presentata.

Art. 150.

Nei luoghi dell'isola di Sicilia, nei quali non esistono dogane e sono prescritti speciali permessi per depositi di sale, spetta ai comandanti di brigata di tenere un registro di tali permessi e delle quantità di sale per le quali il deposito è autorizzato.

Vigilanza sui sali venduti a prezzo di eccezione.

Art. 151.

Le guardie vigilano che del sale concesso a prezzo d'eccezione non si faccia uso diverso da quello per cui fu concesso, e non se ne faccia cessione. A tal uopo riscontrano le bollette di ven-

dita relative e si fanno rendere conto dell'uso fatto delle quantità consumate.

Spetta inoltre alle guardie:

a) di assicurarsi che il sale concesso per marinare il pesce venga sciolto nell'aceto;

b) di apporre il *visto imbarcare* sulle bollette del sale, quando la salagione del pesce avvenga in alto mare;

c) di assicurarsi che il sale destinato alla conservazione del pesce salato, quando il metodo di confezione lo consenta, venga sciolto nell'acqua.

A tali effetti dovranno presenziare le operazioni e redigere analogo verbale, comprovante il processo seguito e l'impiego del sale.

Esse presenziano inoltre l'impiego integrale del sale concesso a prezzo d'eccezione per la preparazione in conserva dei legumi ed ortaggi al naturale, e per la salagione degli agrumi, delle noci fresche, delle olive e delle ciliegie destinate all'esportazione, facendone annotazione sulla bolletta relativa.

*Vigilanza sui sali importati dalla Sicilia o dalla Sardegna
ad uso delle industrie.*

Art. 152.

È compito altresì della Guardia di Finanza di vigilare che siano osservate tutte le norme prescritte per l'importazione nel continente dalla Sicilia e dalla Sardegna del sale sofisticato od allo stato puro destinato alle industrie della soda e della riduzione dei minerali.

A tal uopo, all'arrivo del sale a destinazione le guardie di finanza devono intervenire alla rimozione dei piombi doganali apposti ai colli ed attestare sulla bolletta di legittimazione l'immissione del sale nello stabilimento.

Per i sali allo stato puro da impiegarsi previa sofisticazione, le guardie di finanza devono esercitare efficace vigilanza durante

le operazioni di sofisticazione da eseguirsi appena il genere sia giunto allo stabilimento. Qualora le operazioni non potessero compiersi nella stessa giornata, il sale deve essere riposto in magazzino chiuso, al quale devono essere apposti i suggelli dalle guardie di finanza, facendone annotazione nella bolletta di accompagnamento.

Dell'eseguita sofisticazione del sale viene redatto verbale da unirsi alla bolletta di legittimazione, sulla quale è fatta annotazione di riferimento.

Le bollette di accompagnamento sulle quali deve del pari essere attestata l'avvenuta sofisticazione sono poi spedite alla dogana cui spetta provvedere all'emissione del certificato di scarico delle bollette di cauzione.

Per i sali da impiegarsi non sofisticati, le guardie di finanza devono del pari vigilare ed accertarne l'arrivo e l'immissione nel magazzino di deposito, apponendo analoga attestazione sulle bollette di accompagnamento, da inviarsi alla dogana competente per lo svincolo della bolletta di cauzione.

Le guardie di finanza esercitano vigilanza permanente sullo stabilimento e presenziano all'estrazione del sale dal magazzino, vidimando le annotazioni sul registro di deposito, ed assistono a tutte le operazioni determinate dal Ministero delle finanze per la trasformazione o denaturazione del sale.

CAPO II.

VIGILANZA PEL LOTTO PUBBLICO.

Art. 153.

Per la tutela della privativa del lotto pubblico, la Guardia di finanza vigila per impedire, ed all'occorrenza per iscoprire e denunciare, l'esercizio del giuoco clandestino del lotto sotto qualunque forma si eserciti, nonchè le lotterie e le tombole non autorizzate, ed in genere tutte le infrazioni alla legge ed al relativo regolamento.

Art. 154.

La Guardia di finanza esercita inoltre attiva e diretta sorveglianza sui banchi di lotto, ed accerta mediante visite ed ispezioni che il servizio vi proceda con la regolarità e con le norme prescritte.

Di ogni ispezione si fa constare mediante processo verbale.

Le verifiche ordinarie, specialmente rivolte al riscontro della gestione, si eseguono di regola nei primi giorni della settimana; quelle particolarmente tendenti ad accertare la presenza del titolare nel banco, nei giorni di maggior lavoro.

Art. 155.

Scopo precipuo delle ispezioni è quello di verificare:

a) se il locale del banco sia decente, di facile accesso e a pian terreno, e se vi si trovino a disposizione del pubblico le leggi, i regolamenti e il prontuario delle vincite;

b) se il ricevitore attenda personalmente all'esercizio delle sue funzioni e risieda in luogo, o se il commesso che lo rappresenta sia legalmente autorizzato;

c) se il personale addetto al banco e del quale devono segnalarsi le generalità nel verbale, possieda i prescritti requisiti di età ed idoneità; se mantenga urbanità di modi col pubblico, e se abbia eventualmente rapporti con esercenti clandestini;

d) se la consistenza dei bollettari del giuoco risponda al conto settimanale approvato dalla Direzione, e se la scorta accertata sia sufficiente alle esigenze del servizio;

e) se le giuocate siano scritte con chiarezza tanto nei bollettari quanto nelle copie, e se l'elevazione del loro prezzo minimo si effettui nella misura e nei giorni stabiliti;

f) se le vincite siano integralmente e prontamente pagate senza pretesa di compensi, e se in caso di molte vincite siano a preferenza soddisfatte quelle di minore importo;

g) se il registro delle ricevute delle bollette vincenti sia in regola, segnalando nel verbale gli estremi della matrice cui si riferisce l'ultima ricevuta rilasciata;

h) se le collettorie aggregate al banco, siano ben condotte, e se il ricevitore ne tenga in evidenza le riscossioni settimanali;

i) quali siano le cause più attendibili dell'aumento o della diminuzione degl'introiti, investigando e riferendo sugli eventuali spostamenti di giuoco da uno ad altro banco.

Delle irregolarità riscontrate in ogni banco si fa constare nel verbale di visita e se ne tiene nota per accertare, in occasione di visite successive, se siano state rimosse.

Art. 156.

I banchi del Lotto vengono anche ispezionati ogniquale volta. Direttori del Lotto ne facciano richiesta, e del risultato dell'ispezione deve farsi constare da verbale, che vien trasmesso alla rispettiva direzione.

Art. 157.

Ove occorra per qualsiasi causa sollevare o sospendere dalle sue funzioni il gestore del banco, e procedere alla chiusura di questo, chi fa l'ispezione deve:

a) ritirare tutti i bollettari del giuoco, compresi quelli eventualmente esistenti presso le dipendenti collettorie, e trasmettere, in pieghi raccomandati, le matrici del giuoco alla Direzione od all'ufficio succursale, ed i bollettari in bianco o predisposti alla Direzione;

b) ritirare tutti gli altri oggetti di proprietà erariale e depositarli nell'ufficio comunale verso atto di regolare consegna da unirsi al processo verbale;

c) ritirare il denaro esistente nel banco e versarlo in Tesoreria direttamente od a mezzo di vaglia postale gratuito, per conto del ricevitore;

d) far constare l'avvenuta chiusura del banco dal processo verbale da trasmettersi in triplice esemplare alla rispettiva Direzione del Lotto.

TITOLO IV.

Compiti di servizio nei riguardi delle tasse di fabbricazione.

CAPO I.

VIGILANZA RISPETTO ALLA PRODUZIONE.

Vigilanza sulle fabbriche di generi soggetti a tassa di fabbricazione e sugli opifici di rettificazione e di trasformazione.

Art. 158.

Rispetto alle tasse di fabbricazione, è compito precipuo della Guardia di finanza vigilare:

che non s'istituiscano fabbriche, opifici di rettificazione e di trasformazione non denunciati;

che non si portino abusive variazioni agli apparecchi ed ai locali delle fabbriche e degli opifici, dopo la verifica fattane dai rispettivi uffici tecnici di finanza;

che non si effettuino lavorazioni senza la preventiva dichiarazione o fuori dei termini della dichiarazione stessa e, quando sia il caso, senza il pagamento della tassa, a termini delle rispettive leggi e dei regolamenti speciali;

che non si alterino o falsifichino i contrassegni, bolli, sigilli, punzoni e marche di qualsiasi specie, che servono ad assicurare o ad identificare gli apparecchi od il prodotto.

Art. 159.

Per i riscontri di cui all'articolo precedente, le guardie hanno sempre facoltà di richiedere, nelle fabbriche e negli opifici, la de-

nuncia di apertura, il verbale di verifica redatto dall'ufficio tecnico di finanza, e, quando le fabbriche o gli opifici siano in lavorazione, anche la dichiarazione di lavoro e la bolletta o quietanza comprovante il pagamento della tassa, nei casi in cui questo è prescritto.

Nelle fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, richiedono, inoltre, la licenza rilasciata dall'autorità politica per l'apertura della fabbrica e la licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Parimenti richiedono la licenza d'esercizio rilasciata dall'Intendenza di finanza, nelle fabbriche di tiammiferi, nelle officine di produzione del gas luce e dell'energia elettrica e negli opifici di trasformazione, rettificazione o estrazione di olii minerali, di resina o di catrame, anche se questi non hanno i caratteri di quelli soggetti a tassa.

Nelle fabbriche di generi pei quali sia prescritta la tenuta di registri di carico e scarico, le guardie esaminano anche tali registri per constatarne la regolarità in confronto dei prodotti esistenti nello stabilimento.

Art. 160.

Durante la lavorazione, le guardie debbono assicurarsi che si adoperino soltanto gli apparecchi e le materie dichiarate; che il prodotto non si faccia deviare nel passaggio dagli apparecchi di produzione a quelli di misurazione, e che non si ecceda la quantità di prodotto per la quale la dichiarazione di lavoro è stata fatta, salvo che si tratti di fabbriche per le quali la tassa è pagata in base a convenzione d'abbonamento o con metodi diversi dall'accertamento diretto.

Ultimata la lavorazione, le guardie debbono assicurarsi che siano posti fuori d'uso, mediante suggellazione, tutti gli apparecchi di produzione, e, quando la lavorazione sia avvenuta senza il previo pagamento della tassa, debbono vigilare che non vengano

estratti dalle fabbriche e dai depositi di fabbrica i generi prodotti senza che tale pagamento sia comprovato, salvo il caso di fabbriche con cauzione e di estrazioni in base a bolletta di cauzione.

Art. 161.

Nelle fabbriche che pagano la tassa in abbonamento o in base alla produttività giornaliera ed in quelle di fuochi artificiali, le guardie debbono accedere saltuariamente per constatare che la lavorazione proceda in conformità delle condizioni prescritte, con gli apparecchi di produzione descritti nel verbale di verifica-zione e con le materie prime indicate nella dichiarazione di lavoro.

Art. 162.

Nelle fabbriche in cui l'accertamento del prodotto è delegato alle guardie di finanza, ed in quelle tassate in base alla produttività giornaliera, spetta alle guardie medesime di rimuovere i sigilli dagli apparecchi quando dev'essere iniziata la lavorazione, e di riapporveli a lavorazione compiuta; facendo ciò risultare, a seconda dei casi, nelle dichiarazioni di lavoro o negli avvisi di vigilanza, oppure mediante apposito verbale.

Eguale compito spetta ad esse nelle fabbriche convenzionate, all'inizio ed al termine del periodo d'abbonamento.

Art. 163.

Nei casi di sospensione di lavoro presso le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, dipendenti da cause di forza maggiore e constatati dalle guardie o ad esse denunciati dai fabbricanti, debbono le guardie stesse apporre i suggelli agli apparecchi di produzione e far risultare le constatazioni fatte nelle fab-

briche, mediante processo verbale, di cui rilasciano un esemplare al fabbricante, trasmettendone un altro al rispettivo Ufficio tecnico di finanza.

Art. 164.

Quando le fabbriche sono inattive, la vigilanza delle guardie deve mirare a garantire che non vengano rimossi o in qualsiasi modo alterati i suggelli o gli altri contrassegni apposti agli apparecchi per assicurarne l'inattività.

*Disposizioni speciali per la tassa di fabbricazione
sugli spiriti.*

Art. 165.

Agli effetti della tassa di fabbricazione sugli spiriti, le guardie sorvegliano, oltre le fabbriche e gli opifici di rettificazione e trasformazione coi locali annessi, anche:

a) i locali nei quali si custodiscono apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione, o parte dei medesimi, qualunque sia il loro uso ed anche se non sieno destinati ad alcuna di tali operazioni, avvertendo che i detentori, costruttori o rivenditori di detti apparecchi o di parte dei medesimi devono darne avviso all'Ufficio tecnico di finanza;

b) i magazzini degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di preparazione del cognac;

c) i depositi di spirito liberi di tassa;

d) le fabbriche di aceto, nelle quali s'impiega spirito a tassa ridotta, l'esercizio delle quali deve essere legittimato dalla denuncia di apertura e dal verbale di verifica-zione;

e) i locali annessi alle predette fabbriche di aceto;

f) i locali ove si compiano operazioni di adulterazione e quelli per il deposito dello spirito denaturato;

g) gli stabilimenti industriali ove si adoperi spirito denaturato con denaturante generale a scopo diverso da quello di illuminazione, riscaldamento o forza motrice, ovvero denaturato con denaturante speciale;

h) gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare.

Quando la concia non avvenga in questi ultimi stabilimenti, e lo spirito da estrarsi dai medesimi debba trasportarsi altrove senza bolletta di cauzione, spetta alle guardie di scortarlo fino al luogo della concia.

Parimenti, spetta alle guardie l'obbligo di scortare lo spirito che si trovi in dogana e sia destinato alla concia dei vini, quando l'operazione debba aver luogo fuori degli spazi doganali, a meno che il trasporto non avvenga con bolletta di cauzione.

Disposizioni relative alla tassa sulla birra.

Art. 166.

Nelle fabbriche di birra, in cui la tassa si riscuote mediante accertamento diretto del prodotto, le guardie debbono assicurarsi che esista presso il fabbricante il saccarometro ufficiale, e debbono servirsi di questo per accertare il grado saccarometrico della birra, dopo di averne rilevata la quantità nel rinfrescoio, allo scopo di constatare che la lavorazione sia rimasta entro i limiti fissati nella rispettiva dichiarazione.

Alle guardie spetta inoltre d'impedire che la birra prodotta venga dal fabbricante diluita o vi siano aggiunte sostanze zuccherine, dopo che ne fu accertata la quantità ed il grado saccarometrico.

Disposizioni comuni alle varie tasse di fabbricazione.

Art. 167.

Quando le guardie sono destinate a prestare nelle fabbriche servizio di vigilanza diretta, in sostituzione dei verificatori per le tasse di fabbricazione, eseguono le disposizioni di servizio che ricevono dagli uffici tecnici di finanza, pur rimanendo sempre, nei riguardi disciplinari ed amministrativi, alla dipendenza dei superiori del Corpo.

CAPO II.

VIGILANZA RISPETTO ALLA CIRCOLAZIONE

ED AL DEPOSITO.

Vigilanza sul trasporto e la detenzione dei prodotti.

Art. 168.

Alle guardie di finanza spetta inoltre il compito, nei riguardi delle tasse di fabbricazione, di vigilare che vengano osservate le discipline stabilite pel trasporto e la detenzione dei generi soggetti a tassa di fabbricazione, anche dopo che sia stata per essi pagata la tassa.

Curano a tal uopo:

a) *per gli spiriti*, che non si trasportino senza bolletta di legittimazione spiriti o bevande alcoliche, che non siano rispettivamente spiriti denaturati con denaturanti generali o liquori ottenuti con razionali procedimenti di trasformazione, in quantità superiore a 10 litri, avvertendo che per gli spiriti provenienti dall'estero la bolletta di legittimazione può essere sostituita da quella

di pagamento dei diritti doganali. Le guardie debbono, in ogni caso, accertarsi che le bollette legittimanti il trasporto non siano scadute di validità rispetto al termine fissato, perchè il genere giunga a destinazione.

Dell'emissione di tali bollette possono essere incaricate le stesse brigate delle guardie di finanza, od anche agenti isolati comandati dall'Intendenza di finanza a recarsi nei luoghi in cui le bollette debbono essere emesse;

b) *per le polveri piriche e gli altri prodotti esplodenti*, che non si trasportino senza la licenza rilasciata dalla competente autorità politica, in base alla prova della legittima provenienza di essi nei riguardi finanziari, prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo.

c) *pei fiammiferi*, che non se ne trasportino o non se ne detengano negli esercizi se non in involucri chiusi e muniti della marca di tassa pagata;

d) *per la cicoria preparata*, che non si detengano e non si trasportino in genere succedanei al caffè non contenuti in pacchi di peso regolamentare chiusi ed identificati con le apposite fascette, fatta eccezione per gli esercizi di vendita, nei quali si possono tenere pacchi aperti fino al numero di tre, ciascuno di capacità non superiore a 100 grammi.

Vigilanza sui depositi.

Art. 169.

Rispetto al deposito dei generi sottoposti a tassa di fabbricazione, le guardie di finanza, oltre a curare che siano osservate le discipline stabilite dalla legge doganale e dal relativo regolamento pel glucosio solido, per gli zuccheri e per gli olii minerali rettificati, vigilano perchè non s'istituiscano, senza la prescritta autorizzazione, depositi di spiriti, di polveri piriche od altri prodotti esplodenti e di cicoria preparata od altri succedanei al caffè.

A tale effetto esse debbono tener presente:

a) *per gli spiriti*, che costituisce deposito — tranne nei Comuni chiusi agli effetti del dazio di consumo, ove l'Amministrazione daziaria sia incaricata del riscontro del movimento di entrata e di uscita degli spiriti o delle bevande alcooliche soggette a vincolo — il detenere una quantità superiore a 20 litri dei prodotti medesimi. Occorre in tal caso che il depositario ne abbia fatta preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza, e siasi sottoposto alla tenuta di un registro di carico e scarico, avvertendo che sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro, ma non dall'obbligo della denuncia, i venditori di spirito e di bevande alcooliche, purchè la quantità che detengono in deposito non superi complessivamente 100 litri e sia giustificata da regolare bolletta di legittimazione, e purchè inoltre ne facciano la vendita in quantità non eccedente 2 litri per volta;

b) *pei prodotti esplodenti*, che il deposito dev'essere legittimato dalla licenza dell'autorità politica e dalla licenza rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Per gli esplodenti diversi dalle polveri piriche o dalle polveri senza fumo è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico.

c) *per i fiammiferi*, che non se ne detengano negli esercizi di vendita se non in involucri chiusi e muniti della marca-valore;

d) *per la cicoria preparata*, che costituisce deposito il detenere succedanei al caffè allo scopo di fornirli agli esercizi di vendita, ed il depositario deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza e deve tenere un apposito registro di entrata ed uscita.

Vigilanza sulla vendita.

Art. 170.

Relativamente alla vendita dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, è compito delle guardie di finanza vigilare:

che non si vendano fiammiferi in condizione diversa da quella indicata alla lettera c) dell'art. 168;

che non si espongano in vendita succedanei al caffè non condizionati secondo il disposto della lettera *d*) dello stesso articolo;

che non si eserciti lo smercio di prodotti esplodenti senza la licenza di vendita dell'autorità politica.

Vigilanza preventiva a tutela delle tasse di fabbricazione.

Art. 171.

Le guardie di finanza debbono anche vigilare sugli apparecchi di produzione e sulle materie prime occorrenti per la fabbricazione di prodotti soggetti a tassa, ed a tale effetto si assicurano:

a) che i detentori, costruttori e venditori di apparecchi ed oggetti in genere, atti alla fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti od a quella dei fiammiferi, ne facciano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, avvertendo che, per tenere in deposito materie che siano atte od appariscano destinate alla fabbricazione di prodotti esplosivi, occorre la licenza dell'autorità politica;

b) che il fosforo, e qualunque altra sostanza che possa a questo sostituirsi per la fabbricazione dei fiammiferi non venga trasportato senza la bolletta di cauzione, se proviene dall'estero ed è destinato ad una fabbrica o deposito già denunciati all'ufficio tecnico di finanza; oppure senza la fattura del negoziante munita della data del nulla osta dell'ufficio tecnico, se proviene da un deposito autorizzato alla vendita con la prescritta licenza dell'Intendenza. Spetta inoltre alle guardie di aderire alle richieste degli importatori di fosforo, per le prescritte verificazioni, quando questo è giunto a destinazione, e di assicurarsi che il movimento del fosforo sia tenuto in evidenza giorno per giorno, in appositi registri, presso gl'importatori ed i negozianti o presso coloro che lo impiegano in quantità superiore a 200 grammi l'anno;

c) che le radici di cicoria e le barbabietole disseccate importate dall'estero siano scortate da bolletta di cauzione fino alle fabbriche di cicoria cui sono destinate;

d) che del pari sia scortato l'orzo estero ammesso in esenzione dal dazio di confine per la fabbricazione della birra, del quale le guardie debbono poi curare la custodia in magazzini a doppia chiave, se non viene adoperato per l'anzidetta fabbricazione immediatamente dopo il rilascio del certificato di scarico alla bolletta di cauzione;

e) che gli olii pesanti e le altre materie soggette a dazio di confine e destinate alla trasformazione, rettificazione od estrazione degli olii minerali, di resina o di catrame, vengano scortate da bolletta di cauzione se, provenendo dall'estero, debbano essere trasportate dalla dogana agli opifici, e siano accompagnate dal certificato di provenienza rilasciato dall'ufficio o dall'agente di vigilanza, se provengono da cave o stabilimenti nazionali.

Del rilascio di tale certificato possono essere incaricate anche le guardie di finanza, residenti od appositamente inviate nel luogo d'origine delle materie anzidette;

f) che non si rigenerino spiriti;

g) che i melazzi non si impieghino per l'estrazione dello zucchero, fuori delle fabbriche autorizzate, e si impieghino in queste in tempi compresi nella dichiarazione di lavoro, e, fuori delle fabbriche, siano accompagnati da bolletta di cauzione, e, se abbiano meno di 63 di quoziente di purezza, da certificato di legittima provenienza.

h) che siano state denunciate all'ufficio tecnico le officine e i congegni produttori gas-luce ed energia elettrica anche per scopi non soggetti a tassa.

TITOLO V.

Cómpti di servizio rispetto ad altre leggi di finanza.

CAPO I.

VIGILANZA PER LE TASSE DI BOLLO
E LE CARTE DA GIUOCO.*Vigilanza sulle tasse di bollo.*

Art. 172.

Ogniquale volta se ne presenti l'occasione, le guardie di finanza debbono impedire qualsiasi infrazione alla legge sulle tasse di bollo, e, a tale effetto, portano specialmente la loro attenzione sulle bollette, quietanze e dichiarazioni emesse negli uffici pubblici e nei locali aperti al pubblico, nonchè sulle polizze di carico e lettere di vettura e sugli stampati o manoscritti affissi al pubblico.

Art. 173.

Allo scopo di accertare che i distributori secondari di valori di bollo ne siano sempre provveduti in adeguata misura, la guardia eseguono saltuari riscontri presso i distributori medesimi, eccezione fatta per quelli aventi la qualità di ufficiali postali, presso i quali esse non possono eseguire alcuna verifica.

Vigilanza per le carte da giuoco.

Art. 174.

Le guardie di finanza esercitano speciale vigilanza allo scopo d'impedire la circolazione e l'uso nello Stato di carte da giuoco, nazionali od estere, non bollate o munite di bollo per l'esportazione, sia in mazzi che in fogli sciolti.

Vigilano inoltre perchè non si eserciti la vendita delle carte da giuoco bollate, da chi non ne abbia avuto licenza dall'Intendenza di finanza della provincia.

A quest'uopo, le guardie hanno facoltà di eseguire le necessarie verifiche presso i magazzini delle fabbriche e delle rivendite di carte da giuoco; ma prima di valersi di tale facoltà debbono richiedere, per la via gerarchica, l'assenso della Intendenza di finanza.

Inoltre, nel recarsi a compiere le predette verifiche, le guardie debbono munirsi, per gli opportuni confronti, di un esemplare dei moduli ufficiali del bollo per le carte da giuoco.

CAPO II.

VIGILANZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
DEI MOTOCICLI E DEGLI AUTOMOBILI.

Art. 175.

Nello esercitare la vigilanza sulla circolazione dei velocipedi, dei motocicli e degli automobili, le guardie di finanza si devono assicurare:

a) che i velocipedi, compresi le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, i motocicli e le motociclette, le vetture automobili serventi ad uso privato o ad uso pubblico, destinate a rimor-

chiare o ad essere rimorchiate od a trasporto di merci, circolanti nelle aree pubbliche, siano muniti della targhetta metallica provante il pagamento della tassa salvo, pei velocipedi e motocicli trovati fermi nelle aree pubbliche e privi di targhetta, farsi esibire dal possessore dei veicoli medesimi il contrassegno che egli deve avere seco e presentare ad ogni richiesta;

b) che i velocipedi, i motocicli ed automobili provenienti dall'estero, importati definitivamente nel Regno, siano accompagnati dalla bolletta di sdaziamento, la quale serve a coprire la loro circolazione dalla dogana al luogo di destinazione, e che non sia trascorso il termine ivi indicato per raggiungerlo;

c) che i velocipedi, i motocicli e gli automobili importati temporaneamente dall'estero, i quali, ad eccezione degli automobili usati in servizio pubblico, sono esenti da tassa per tempo determinato, siano coperti dal documento doganale che ne provi la temporanea importazione, e che non sia trascorso il primo termine di 3 mesi ivi stabilito per la durata della temporanea importazione, od in caso di ottenuta proroga, il nuovo termine, che è di altri 3 mesi, tenuto presente che a prorogare, per questo secondo periodo, la validità del documento doganale di temporanea importazione degli automobili, basta l'annotazione su di esso apposta dall'ufficio demaniale del pagamento in tempo debito della prescritta tassa di circolazione.

Art. 176.

Le guardie di finanza debbono inoltre accertarsi:

1° che i conducenti di automobili e di motocicli siano in possesso della licenza di circolazione e che sulla licenza trovisi la quietanza della tassa pagata;

2° che il prezzo della targhetta apposta agli automobili e ai motocicli corrisponda alla tassa dovuta in ragione della forza del motore, specificata nella suddetta licenza o libretto di circolazione, e che gli automobili portino la lastrina metallica indicante la forza massima del motore.

CAPO III.

VIGILANZA SULLA VENDITA DEL CHININO.

Art. 177.

La Guardia di finanza esercita la sorveglianza amministrativa per la vendita dei sali di chinino fatta dallo Stato.

A tale uopo vigila ed accerta che:

a) le farmacie, i comuni titolari di armadi farmaceutici, e le rivendite delle privative autorizzate si tengano costantemente forniti della provvista occorrente pel periodo, stabilita dall'Intendenza di finanza della Provincia, o quanto meno ne sia stata fatta in termine utile la richiesta;

b) all'esterno dei locali ove si esercita la vendita al minuto, ed in piena vista del pubblico, sia tenuta costantemente affissa la tabella metallica fornita dal Ministero delle finanze con la leggenda: " *Qui si vende il Chinino di Stato* „ e nell'interno dei locali medesimi sia esposta la tabella dei prezzi di vendita di ciascun preparato di chinino;

c) la vendita al pubblico sia fatta con le esatte prescrizioni stabilite dalla legge e relativo regolamento;

d) il farmaco sia conservato in una parte non umida del locale, nè esposta direttamente ai raggi solari, ed in modo da evitare che possa subire alterazioni;

e) i farmacisti ed i comuni titolari di armadi farmaceutici non cedano il chinino da essi acquistato ai rivenditori di generi di privativa, e quelli che l'abbiano acquistato a prezzo di favore non lo rivendano al pubblico od agli esercenti della vendita al pubblico;

f) il possesso del chinino di Stato sia legittimato dalla relativa bolletta di vendita.

CAPO IV.

VIGILANZA PER LA SACCARINA.

Art. 178.

Rispetto alla sorveglianza per l'introduzione e vendita nel Regno della saccarina e dei prodotti saccarinati, è compito delle guardie di finanza vigilare:

a) che non se ne faccia l'introduzione e la vendita nel Regno se non per uso farmaceutico, e soltanto dai farmacisti, dalle società farmaceutiche, e dai negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, o, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, per uso scientifico per conto di istituti o laboratori governativi, provinciali e municipali;

b) che nel trasporto, sino al locale di destinazione, i colli siano accompagnati dalla relativa bolletta ed assicurati col bollo a piombo della dogana di sdaziamento (1); e nel trasporto dagli esercizi delle società farmaceutiche, dai negozianti all'ingrosso dei prodotti farmaceutici alle farmacie, la saccarina sia fornita della fattura di vendita che tiene luogo di documenti di legittimazione;

c) che non se ne fabbrichi, detenga o metta in vendita abusivamente, e non se ne sia fatto uso dai fabbricanti di acque gassose, di liquori, di dolci e dai produttori e negozianti di vini per la preparazione e manipolazione dei loro prodotti.

(1) Il bollo a piombo deve rimanere intatto fino a quando l'introduzione della saccarina o dei prodotti saccarinati nel locale o istituto o laboratorio di destinazione non sia stata accertata dall'autorità finanziaria (dogane, magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa, comandi di circolo, di compagnia, di tenenza, di sezione o di brigata) ed in mancanza di essa dall'autorità municipale.

Art. 179.

La guardia di finanza debbono inoltre accertare:

1° che i titolari delle farmacie e degli esercizi autorizzati all'importazione e vendita della saccarina, siano muniti del prescritto registro di carico e scarico vidimato dalla Intendenza di finanza della provincia o dal capo della dogana più prossima, o dal più prossimo comando di circolo della guardia di finanza;

2° che dal registro si rilevi esattamente il movimento di entrata ed uscita della saccarina, e la quantità esistente nell'esercizio corrisponda con le risultanze del registro stesso e coi documenti di carico, costituiti dalla bolletta di sdaziamento per la saccarina importata direttamente dall'estero, e dalle fatture di vendita per quella acquistata nel Regno, e coi documenti di scarico, costituiti dalle richieste dei farmacisti e dalle ricette mediche;

3° che il possesso della saccarina importata per uso scientifico degli istituti o laboratori governativi, provinciali, municipali, che sono esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico, sia legittimato dalla bolletta di sdoganamento.

CAPO V.

VIGILANZA PEL DAZIO DI CONSUMO.

Servizio di vigilanza per la riscossione governativa.

Art. 180.

Nei Comuni chiusi, in cui il dazio di consumo venga riscosso direttamente dal Governo, sono compiti precipi delle guardie di finanza:

a) impedire il passaggio delle merci per la linea daziaria prima del sorgere e dopo il tramonto del sole, eccetto che trattisi

di generi trasportati da viaggiatori in vetture pubbliche o private oppure giunti con piroscafi, e salve le altre eccezioni stabilite dall'autorità competente;

b) assicurarsi che le merci soggette a dazio giunte tanto per via di terra che per via di mare vengano presentate integralmente agli uffici autorizzati a compiere le operazioni daziarie, a seconda della destinazione delle merci stesse, scortandovele quando così sia disposto;

c) vigilare che dalle barriere daziarie e dai varchi ferroviari non s'introducano merci senza *bollette* o *licenze* e confrontare con questi documenti le merci per le quali siansi adempiute le prescritte formalità, ritirando poscia gli scontrini che servono ad impedire il doppio uso delle bollette.

Quando vi sia fondato sospetto d'irregolarità o di frode le guardie possono richiedere che le merci siano sottoposte a controvisita, seguendo a tal uopo le norme stabilite dagli articoli 114 e 115 del presente regolamento.

d) accertare l'effettiva uscita dal Comune dei generi dichiarati per transito, eseguendone la scorta ove questa sia richiesta dall'ufficio daziario;

e) accertare che gli animali sdaziati e quelli temporaneamente importati, prima di essere introdotti nel Comune, siano stati muniti del marchio stabilito;

f) presenziare, a richiesta degli uffici daziari, le introduzioni e le estrazioni di merci, nonchè le eventuali mescolanze od altre operazioni interne permesse dagli uffici medesimi, e le verificazioni periodiche presso i magazzini di proprietà privata o dati in affitto dall'autorità daziaria;

g) impedire la macellazione clandestina degli animali introdotti temporaneamente nel Comune pel pascolo o pel lavoro;

h) vegliare che entro la zona di vigilanza del Comune non vengano ammassati o depositati generi soggetti a dazio senza il permesso dell'autorità daziaria, fatta eccezione per i prodotti del suolo;

i) assicurarsi che non si levino dai fondi interni prodotti

passibili di dazio, prima che l'ufficio daziario abbia eseguite le verifiche di sua spettanza;

l) vigilare che entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria e nei recinti delle stazioni ferroviarie non si facciano costruzioni, piantagioni, aperture, rialzamenti e simili opere che possano agevolare le frodi e rendere difficile la vigilanza, informandone, al caso, prontamente i superiori.

Art. 181.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, nei quali il dazio di consumo viene riscosso dal Governo, le guardie debbono:

a) vigilare che non vengano aperti esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, senza il permesso dell'autorità daziaria, comprovato dall'esistenza nell'esercizio dell'*attestato* e del *processo verbale*, rilasciati dall'autorità medesima;

b) assicurarsi che non entrino generi negli esercizi condotti a tariffa senza la bolletta di sdaziamento e che negli esercizi abbonati non si vendano altri generi soggetti a dazio, oltre quelli indicati nel relativo attestato;

c) praticare visite saltuarie presso gli esercizi non abbonati per riscontrare la quantità e la qualità dei generi esistenti, confrontandole con le bollette di sdaziamento, sulle quali annotano le quantità per cui le riconobbero valide, annullando quelle esaurite;

d) accertare che i fusti e i recipienti contenenti vino, aceto, alcool, acquavite e liquori nei predetti esercizi, siano suggellati e non si sturino che ad uno la volta, per ogni specie di liquido, ed eseguire l'operazione di apposizione e rinnovazione dei suggelli, quando ne siano richieste dagli uffici daziari;

e) vigilare i locali in cui dagli esercenti si conservano generi, animali e carni soggette a dazio, nonchè le abitazioni degli esercenti stessi quando si trovino in comunicazione con l'esercizio o quando, essendone divise a distanza inferiore di 500 metri, vi si conservino generi soggetti a dazio.

TITOLO VI.

Servizi militari ed eventuali.

CAPO I.

SERVIZI MILITARI.

Servizi militari alla frontiera di terra e lungo il lido del mare.

Art. 182.

Oltre ad eseguire i compiti indicati nell'art. 10 del regolamento d'istituzione del Corpo, approvato col R. decreto 5 gennaio 1908, n. 27, le guardie dislocate lungo la frontiera di terra vigilano per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa del R. Esercito o della R. Marina.

Ai militari che vengono sorpresi nel momento di varcare la frontiera, le guardie intimano di retrocedere, dopo di aver prese le necessarie indicazioni per riferirne al competente Comando militare. Nel caso in cui i militari non ottemperino alla ricevuta intimazione, li arrestano e li consegnano alla più vicina stazione di carabinieri.

Allo stesso modo si regolano pei tentativi di diserzione di militari per la via di mare.

Art. 183.

Le guardie debbono anche impedire che si facciano ricognizioni di costruzioni, impianti o stabilimenti destinati a servizi militari, senza il permesso delle competenti autorità.

Quelle che prestano servizio lungo il lido del mare, debbono inoltre vigilare, che non siano fatti rilievi sulle coste e scandagli nelle acque territoriali.

Servizio nel caso di mobilitazione del R. Esercito.

Art. 184.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, le guardie di finanza debbono prestare il loro concorso all'arma dei Reali carabinieri, per diramare ai sindaci dei Comuni i manifesti di chiamata alle armi dei militari in congedo, e gli altri documenti relativi alla mobilitazione.

L'impiego delle guardie per tale concorso viene prestabilito fin dal tempo di pace, mediante accordi presi fra i comandanti di divisione dei carabinieri ed i comandanti di circolo delle guardie di finanza, e comunicati rispettivamente alle dipendenti stazioni e brigate.

Art. 185.

Avvenendo la mobilitazione dell'esercito, i comandanti di divisione dei carabinieri ne informano telegraficamente i comandanti di circolo, ed i comandanti di stazione dei carabinieri richiedono il concorso del numero prestabilito di guardie direttamente ai comandanti di brigata.

Le guardie si recano subito, completamente armate, al comando di stazione richiedente; eseguono gli ordini che ne ricevono, e, dopo di averne reso conto, ritornano alle proprie brigate.

CAPO II.

SERVIZI DEMANDATI ALLE GUARDIE

QUALI AGENTI DI P. S.

Servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 186.

Le guardie di finanza partecipano ai servizi di pubblica sicurezza solo quando ne siano richieste dall'autorità competente; non è necessaria questa richiesta, quando si tratti di reati flagranti, che esse hanno sempre il dovere di impedire quali agenti della forza pubblica.

La richiesta per l'intervento delle guardie agli anzidetti servizi dev'essere fatta per iscritto ai comandanti di compagnia; ma nei casi d'urgenza può essere fatta verbalmente ed anche ai comandanti di tenenza, di sezione o di brigata, salvo a confermarla in seguito per iscritto.

Nel caso in cui sia assolutamente impossibile di assecondare la richiesta, se ne informa subito l'autorità richiedente ed il comando immediatamente superiore.

Art. 187.

Nel concorso ai servizi di pubblica sicurezza, le guardie dipendono dal comandante il reparto cui sono provvisoriamente aggregate, ed ove siano comandate in servizi isolati, eseguono gli ordini dell'autorità richiedente, cui rendono poi conto del servizio eseguito.

Art. 188.

Oltre all'obbligo di arrestare i disertori militari e del Corpo, le guardie hanno anche quello di arrestare, senza attendere speciali richieste, i fuggitivi dalle carceri, i latitanti colpiti da mandati di cattura e gl'individui colti in flagrante perpetrazione di delitti punibili con pena superiore a tre mesi di carcere.

Parimenti, le guardie debbono aderire alle richieste di intervento che possano esser loro rivolte dai messi ed agenti incaricati dell'esecuzione di atti od ordini dell'autorità giudiziaria, quando a questi occorre il sussidio della forza pubblica per eseguire il loro mandato e non sianvi sul posto reparti dell'arma dei carabinieri o delle guardie di città.

Le guardie di finanza sono inoltre tenute a prestar soccorso agli altri agenti della forza pubblica, che siano aggrediti o minacciati, o che trovino impedimenti nell'esercizio dei loro doveri, per resistenza o per insufficienza di numero. Esse hanno però diritto di piena reciprocità, per l'assistenza eventuale delle autorità e degli altri agenti della forza pubblica.

Art. 189.

Le guardie, compatibilmente con i servizi di loro istituto, esercitano speciale vigilanza anche sul porto d'armi, ed incontrando individui che fuori della loro abitazione e delle appartenenze di essa vadano armati d'armi proprie (1) senza licenza, li arrestano

(1) Le armi che la legge di pubblica sicurezza autorizza a portare mediante licenza sono le armi lunghe da fuoco; le rivoltelle e le pistole di qualunque misura, ed i bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a 75 centimetri.

Le armi insidiose sono: gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma; le armi da sparo la cui canna misurata internamente sia inferiore a 171 mm.; le bombe ed ogni macchina od involucro esplodente; le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura chiuse in bastoni, canne o mazze, e i coltelli acuminati la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno.

o intimano loro la contravvenzione a seconda che le armi che essi portano siano insidiose o lunghe da fuoco.

Le guardie intimano inoltre la contravvenzione a coloro che, pur essendo provveduti della licenza di porto d'armi da fuoco, affidino o permettano di impadronirsi di tali armi a persone di età minore di quattordici anni o notoriamente prive di discernimento, ed a coloro che portino armi cariche in luoghi ove siavi concorso di gente.

CAPO III.

ALTRI SERVIZI ACCESSORI.

Servizio di polizia marittima.

Art. 190.

Quando ne siano richieste dalle competenti autorità, le guardie di finanza, compatibilmente con i servizi di loro istituto, concorrono alla sorveglianza tendente a far rispettare le disposizioni di polizia marittima.

Esse intervengono anche quali agenti della forza pubblica, in mancanza di Reali carabinieri o di guardie di città, per eseguire gli arresti o gli altri provvedimenti ordinati dai capitani ed ufficiali di porto nell'esercizio delle prerogative di polizia giudiziaria loro conferite dal Codice per la marina mercantile.

In mancanza di autorità marittime o di pubblica sicurezza, le guardie vigilano, anche senza esserne espressamente richieste, perchè siano osservate, nei porti, nelle rade, sulle spiagge e nei canali le disposizioni d'ordine e di sicurezza emanate dalla competente autorità, esercitando in tal caso anche le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria per la repressione dei reati comuni,

a' termini del titolo III, capo III del Codice per la marina mercantile (1).

Art. 191.

Spetta inoltre alle guardie di finanza impedire, lungo le coste e le spiagge del mare, le usurpazioni di terreni demaniali. Esse

(1) I compiti di polizia giudiziaria consistono, in questo caso, nell'impedire che si disperdano le tracce del commesso reato e le prove del medesimo, e che il colpevole possa darsi alla fuga.

Fra i provvedimenti d'urgenza che a tal uopo debbonsi adottare, vi è quello di divenire all'arresto dell'imputato colto in flagrante reato che importi la pena del carcere eccedente i tre mesi o pene maggiori, od anche quando importi pena minore se l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nell'art. 206 del Codice di procedura penale (oziosi, vagabondi, mendicanti, persone condannate precedentemente, ecc.).

Si riportano anche gli articoli 182, 183 e 184 del Codice per la Marina mercantile, che le guardie debbono far osservare nei porti, in mancanza di autorità marittime o di pubblica sicurezza.

Art. 182.

Nel caso di disordini sopra navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, o nei canali, l'ufficio di pubblica sicurezza o di porto, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l'agente consolare della nazione.

Art. 183.

È vietato ai capitani ed ai padroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti, di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali od esteri, e disertori dell'armata di terra e di mare.

Art. 184.

È parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e i padroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio o che per la cattiva condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

debbono quindi aver cura di scoprire e denunciare le indebite occupazioni ed innovazioni lungo il litorale, non solamente per quella parte che è lido propriamente detto, ma altresì per quanto si estendono le spiagge formate dai relitti del mare.

Art. 192.

Nel caso di naufragio od arenamento di navi mercantili, le guardie di finanza, oltre ad intervenire per la tutela degli interessi finanziari sulle merci recuperate, debbono operare di concerto con le autorità marittime per portare soccorso agli equipaggi e per impedire la dispersione degli effetti e delle merci gittate sulla spiaggia o recuperate.

In mancanza di personale della Regia Marina, spetta ad esse di provvedere perchè siano messi al sicuro gli oggetti recuperati, informandone poi subito i più vicini uffici marittimi e doganali.

Art. 193.

Anche fuori dei casi di naufragio, le guardie hanno l'obbligo di recuperare e consegnare all'autorità marittima, od in difetto di questa al sindaco locale, previo avviso all'ufficio doganale, le merci, gli attrezzi e tutti gli oggetti gettati dal mare sulla spiaggia o rinvenuti in mare, a galla o sott'acqua.

Nei recuperi di generi di privativa o di merci provenienti da getto fatto dai contrabbandieri, la consegna dev'essere fatta direttamente al più vicino ufficio doganale o delle privative.

Art. 194.

In quanto sia ad esse consentito dal servizio normale, le guardie vigilano anche per la conservazione dei cavi telegrafici sottomarini, delle boe, gavitelli, mede, ed altri segnali marittimi. nonchè sul servizio dei fari e fanali nei porti e lungo le coste.

Delle irregolarità eventualmente riscontrate in tale servizio, informano in via gerarchica il competente ufficio del Genio civile.

Vigilanza per la derivazione delle acque pubbliche.

Art. 195.

Compatibilmente col servizio di loro istituto, le guardie debbono curare che non si commettano abusive derivazioni di acque pubbliche, e vigilare perchè gli utenti autorizzati di tali acque non contravvengano alle norme stabilite dal relativo decreto di concessione.

A tale scopo esse denunciano le eventuali contravvenzioni, con regolare verbale, al sindaco del Comune in cui l'accertamento ha luogo.

Informazioni nell'interesse della Finanza.

Art. 196.

Le guardie debbono aderire alle richieste che ricevono dalle agenzie delle imposte dirette o da altri uffici finanziari, per indagini ed informazioni da assumersi nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile od a tutela di altri interessi della Finanza.

Questi incarichi debbono però essere eseguiti sempre in occasione dell'adempimento di altri servizi normali, a meno che le ricerche commesse alle guardie non debbano compiersi alla sede della rispettiva brigata.

Vigilanza per la privativa postale.

Art. 197.

Spetta anche alle guardie di finanza, quali agenti della forza pubblica, il compito di reprimere le frodi alla legge sulla privativa postale.

Esse debbono quindi assecondare le richieste che eventualmente vengano loro rivolte dagli impiegati postali, per accertare in modo legale le frodi alla predetta legge.

Debbono inoltre esercitare attiva vigilanza, nei limiti consentiti dai servizi ordinari, sui piroscafi, sulle barche che fanno viaggi periodici, sulle vetture pubbliche e sugli altri simili mezzi di trasporto, che, quando occorra, esse possono perquisire. Le perquisizioni sono anche permesse sui vetturali, mulattieri e simili, ma sono proibite sulle persone dei viaggiatori.

Vigilanza sulla caccia e sulla pesca, ed altri servizi accessori.

Art. 198.

Le guardie di finanza debbono concorrere per quanto è loro possibile, nella vigilanza in genere tendente a fare osservare tutte le leggi ed i regolamenti, la cui tutela è affidata agli agenti della forza pubblica. Speciale attenzione spiegano per l'osservanza delle disposizioni generali e locali che regolano la caccia e la pesca, assicurandosi, in ogni caso, che nessuno venga meno all'obbligo di provvedersi della prescritta licenza, e constatando in forma legale la contravvenzione per ogni infrazione eventualmente rilevata.

Rispetto alla pesca, debbono inoltre mirare più particolarmente ad impedire quella con la dinamite o con le altre materie esplo-

denti, e l'immissione nelle acque di qualunque altra materia atta ad uccidere, stordire od intorpidire i pesci e gli altri animali acquatici, nonchè la raccolta di tali animali, e dei pesci così storditi od uccisi. Vigilano eziandio perchè non si faccia commercio di pesci non pervenuti alle dimensioni indicate nei rispettivi regolamenti.

Vigilanza contro le frodi nel commercio dei vini.

Art. 199.

Le guardie di finanza debbono pure dar opera per l'osservanza delle disposizioni vigenti contro le frodi nel commercio dei vini, portando la loro vigilanza specialmente sui vini di origine estera che toccano porti nazionali.

A tal uopo, oltre a sorvegliare le partite di vini in arrivo dall'estero, che l'autorità doganale ponga sotto sequestro, ed oltre a procedere anche ai prelevamenti di campioni di vini esteri che la stessa autorità doganale eventualmente ordini, le guardie di finanza debbono principalmente, nelle visite che compiono a bordo dei bastimenti, assicurarsi che i vini esteri non siano contenuti in recipienti con indicazioni tali (marche, etichette, leggende, ecc.) da far ritenere i vini stessi di produzione italiana.

Quando sui recipienti dei vini esteri si trovino le accennate indicazioni di vini italiani, siano i vini destinati al porto, nel quale ha luogo la visita, o ad altro porto italiano od estero, le guardie di finanza debbono immediatamente darne denuncia all'autorità doganale per i suoi provvedimenti.

Art. 200.

Per quanto riguarda i vini prodotti e posti in commercio nell'interno del Regno, le guardie di finanza procederanno ai pre-

levamenti di campioni che siano loro ordinati con espressa disposizione scritta dai competenti uffici ed autorità.

In caso di rifiuto o di assenza del proprietario del vino o del suo rappresentante, le guardie di finanza, incaricate del prelevamento, debbono richiamare l'intervento del conciliatore locale ovvero del pretore o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

La quantità di vino da prelevarsi deve essere almeno di quattro bottiglie di circa un litro ciascuna, e le bottiglie da adoperarsi debbono essere trasparenti, lavate prima con acqua, poi con lo stesso vino, e quindi completamente riempite, e poi tappate accuratamente con tappi nuovi di sughero di buona qualità ed infine munite di suggelli a ceralacca e di un cartello portante le firme del proprietario del vino o del suo rappresentante, e delle guardie incaricate del prelevamento e le altre indicazioni per stabilire l'identità del campione. Inoltre in foglio speciale si devono indicare il nome, cognome e la residenza del proprietario del vino o del suo rappresentante, la capacità dei fusti o recipienti da cui il campione fu prelevato, il loro grado di riempimento, l'eventuale produzione di fioretta, e, possibilmente, il tipo del vino ed il luogo di produzione.

Art. 201.

Ad ogni prelevamento dei campioni deve essere redatto apposito processo verbale su carta libera, che si deposita, insieme coi campioni prelevati, presso l'autorità che ordinò il prelevamento.

Il verbale deve indicare il nome e cognome della persona o ditta cui il vino appartiene, il luogo di produzione e le circostanze nelle quali si effettua il prelevamento, e deve portare le firme ed i suggelli già apposti al campione.

Se il proprietario o il suo rappresentante si rifiuta di dare il campione, oppure non assiste all'operazione, oppure non firma il verbale, se ne deve far menzione nel verbale stesso.

CAPO IV.

SERVIZIO NELLE COLONIE.

Art. 202.

Quando le guardie siano destinate a prestar servizio nelle Colonie, adempiono il loro mandato a norma delle leggi e dei regolamenti speciali per le Colonie stesse.

TITOLO VII.

Norme procedurali per l'esecuzione del servizio.

CAPO I.

ORDINE, ESECUZIONE E RAPPORTI DI SERVIZIO.

Modo di ordinare il servizio.

Art. 203.

Ogni servizio comprende: l'ordine, l'esecuzione, il rapporto.

I servizi che i comandanti di reparto dispongono indipendentemente da quelli contemplati nell'ordine permanente, di cui all'art. 12 del presente regolamento, sono, in massima, ordinati per iscritto; ma, in caso di urgenza, si possono ordinare anche verbalmente.

Art. 204.

Ricevuto l'ordine di servizio, il capo brigata ne affida l'esecuzione, secondo i casi, ad uno o più agenti.

Quando l'esecuzione dei servizi venga affidata a più agenti, quello superiore in grado o più anziano ha il comando del drappello e deve curare che l'ordine venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti, e che le consegne date a ciascun componente il drappello vengano esattamente ed integralmente eseguite.

Il capo drappello non può variare, per alcun motivo, la consegna ricevuta, tranne quando nell'eseguire il servizio sorga la necessità di reprimere od impedire frodi o reati flagranti.

Rapporto di servizio.

Art. 205.

Eseguito il servizio, deve farsi rapporto del risultato ottenuto, al comandante di reparto da cui l'ordine venne impartito.

Il rapporto può, secondo i casi, essere fatto per iscritto o verbalmente.

Trascrizione degli ordini di servizio.

Art. 206.

I comandanti di brigata trascrivono in apposito registro le disposizioni di servizio che ricevono dai superiori, quando ne abbiano ordine espresso o quando le disposizioni siano di carattere permanente o continuativo.

Il servizio ordinato dai comandanti di brigata, sia in esecuzione dell'ordine permanente sia per eseguire disposizioni speciali, viene trascritto nel registro ordinario di servizio della brigata, nel momento in cui se ne deve intraprendere l'esecuzione.

Nella trascrizione deve indicarsi con precisione l'ora della partenza e quella del ritorno, ed il luogo di esecuzione dei compiti assegnati agli agenti.

Dopo trascritto l'ordine di servizio nel registro, il comandante la brigata, o chi ne fa le veci, vi appone la firma, senza lasciare spazi in bianco.

I registri di servizio si chiudono mensilmente e si trasmettono per la revisione, in via gerarchica, ai comandanti di circolo, muniti del *visto* con le eventuali osservazioni dei comandanti di compagnia, di tenenza o di sezione.

Foglio volante di servizio.

Art. 207..

Pei servizi di scorta o di espresso e per tutti i servizi in genere eseguiti da drappelli o da imbarcazioni costiere e di crociera, si consegna alle guardie che li eseguono, od ai capi dei drappelli, un foglio volante, nel quale si trascrive l'ordine di servizio con tutte le indicazioni contenute nel registro relativo.

Il foglio volante dev'essere custodito gelosamente e non può essere esibito dagli agenti che ai superiori, dai quali direttamente dipendono.

I comandanti di compagnia possono disporre che i dipendenti comandanti di tenenza o di sezione, quando si recano a controllare il servizio nei posti in cui si esegue, appongano il visto con le eventuali osservazioni, sul foglio volante di cui gli agenti o i capi drappelli sono muniti.

Al ritorno in caserma, dopo ultimato il servizio, gli agenti restituiscono i fogli volanti al comandante di brigata, il quale alla fine del mese li allega ai rispettivi registri.

Art. 208.

Nei servizi con drappelli, gli agenti debbono eseguire gli ordini del capo drappello, anche se non li ritengano conformi alla presunta consegna, spettando esclusivamente a lui la responsabilità dell'esecuzione del servizio.

Però, al ritorno in brigata od al distaccamento o corpo di guardia, anch'essi prendono visione del foglio volante di servizio e vi appongono tutti la propria firma dopo quella del capo drappello, per comprovare che il servizio da essi eseguito corrisponde alle indicazioni del foglio medesimo ed al rapporto del capo drappello.

Libretto dei visti.

Art. 209.

Gli agenti ed i capi drappello, che eseguono servizi pei quali occorre il foglio volante indicato nell'articolo 207, vengono muniti anche del *libretto dei visti*, che essi debbono esibire ai drappelli od agli agenti eventualmente incaricati del controllo del servizio ed a tutti gli ufficiali che ne facciano richiesta.

Quando il drappello di controllo sia comandato da un agente di grado inferiore a quello che esegue il servizio o ne dirige l'esecuzione, spetta al capo del drappello di controllo di esibire il proprio libretto dei visti.

Dello stesso libretto si fa uso per l'apposizione dei visti, nelle località in cui, pel collegamento del servizio fra i reparti limitrofi, venga prescritto che gli agenti o i drappelli si scambino l'attestazione d'essersi incontrati.

I libretti dei visti alla fine di ciascun mese si allegano ai registri di servizio delle brigate.

Risultati di servizio.

Art. 210.

Dei risultati ottenuti nell'esecuzione del servizio si prende nota nel registro, di cui al secondo comma dell'art. 206.

Delle contravvenzioni che si constatano e degl'incidenti di qualche importanza eventualmente occorsi, deve darsi inoltre partecipazione, per la via gerarchica, al comandante di circolo, nei modi che saranno da lui stabiliti.

Verbali di contravvenzione e sequestro di merci.

Art. 211.

Le contravvenzioni accertate debbono farsi constare mediante processi verbali, che sono preliminari o definitivi, a seconda delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti cui le contravvenzioni si riferiscono.

Le guardie redigono verbali preliminari per le contravvenzioni alle leggi doganale, sulle privative, sulle tasse di fabbricazione per le acque gassose, birra, olio di semi di cotone, olii minerali ed acido acetico, ed eventualmente, nei casi indicati agli articoli 180 e 181, anche pel dazio di consumo. Compilano verbali definitivi per le contravvenzioni relative alle altre tasse di fabbricazione, al lotto pubblico, alle leggi sul bollo e sulla tassa relativa ai velocipedi, motocicli ed automobili, nonchè alle altre leggi delle quali esse hanno la tutela quali agenti della forza pubblica.

Art. 212.

I generi formanti oggetto delle contravvenzioni vengono sequestrati dalle guardie, quando spetta ad esse di compilare il verbale definitivo. In tal caso sequestrano anche i mezzi di trasporto, quando questi siano soggetti a confisca o quando debbano servire a garanzia delle multe incorse dal contravventore.

Le guardie debbono inoltre sequestrare tutti gli utensili, strumenti ed attrezzi adoperati per la fabbricazione o preparazione ed alterazione dei generi in contravvenzione.

Nei casi in cui non spetti ad esse di compilare il verbale definitivo di contravvenzione, le guardie si limitano ad intimare il fermo delle merci, ed ove ne sia il caso, anche dei mezzi di trasporto, e ne curano la presentazione all'ufficio finanziario, a termini dell'articolo seguente.

Art. 213.

I processi verbali preliminari, con le merci ed i generi sequestrati, debbono presentarsi al più vicino ufficio finanziario incaricato della compilazione dei verbali definitivi, e cioè ad una dogana; oppure al più vicino magazzino delle privative, nel caso che trattisi di sequestro di generi di privativa o quando non siavi più prossimo un ufficio doganale, ed all'ufficio daziario competente nel caso di contravvenzioni relative al dazio di consumo.

Quando il sequestro avvenga nella circoscrizione di uno spaccio all'ingrosso di privative, le merci sequestrate si consegnano allo spacciatore, od a quell'altro ufficio designato dal Ministero per la contabilità delle contravvenzioni; ma il verbale definitivo viene compilato dall'ufficiale del Corpo, nella cui circoscrizione è stato operato il fermo.

Il verbale, in questo caso, può essere compilato alla sede dell'ufficiale. A tal effetto, gli agenti scopritori esibiscono all'ufficiale compilatore, oltre al verbale preliminare, anche la ricevuta che ritirano dallo spacciatore per la consegna dei generi sequestrati, nella quale fanno indicare con precisione la quantità, la qualità ed il valore dei generi stessi.

Ove sianvi però contravventori trattenuti in arresto, che occorra identificare od interrogare, l'ufficiale deve recarsi a compilare il verbale presso lo spaccio, nel quale sono stati tradotti, coi generi sequestrati, gl'individui arrestati.

Art. 214.

L'ufficiale compilatore del verbale di contravvenzione ha il dovere di redigere soltanto l'originale e la copia eventualmente accettata dal contravventore, oltre alla copia che, quando ne sia il caso, dev'essere trasmessa ai superiori del Corpo.

Art. 215.

Per la compilazione dei verbali definitivi non è necessario che si rechino presso l'ufficio finanziario tutti gli agenti che hanno scoperto la contravvenzione od hanno sottoscritto il verbale preliminare; ma è sufficiente la presenza di due di essi, per la conferma del fatto e per dare tutte le altre indicazioni che il compilatore del verbale potesse richiedere.

Art. 216.

I processi verbali definitivi redatti direttamente dagli agenti scopritori, per contravvenzioni relative alle tasse di fabbricazione, si trasmettono all'ufficio tecnico di finanza, oppure all'ufficio finanziario incaricato della contabilità della contravvenzione se così fosse stabilito dai regolamenti speciali.

Se la contravvenzione fosse stata accertata a seguito di perquisizione domiciliare, si unisce al verbale il permesso di procedere alla perquisizione stessa, quando ne sia il caso.

I prodotti, le materie prime e gli oggetti sequestrati, nonchè gli apparecchi, previa l'identificazione ed il suggellamento per impedirne l'uso, si lasciano in consegna al contravventore, se questi accetta di custodirli senza compenso. Se il contravventore non aderisce, si consegnano, con apposito verbale, all'ufficio doganale o delle privative esistente eventualmente nel Comune, e in mancanza di questi uffici, si affidano in custodia al Municipio. Se anche il Municipio non ha un locale adatto per la custodia, si trasportano al più vicino dei predetti uffici finanziari, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Si consegnano direttamente alla cancelleria del tribunale le marche od i punzoni contraffatti eventualmente sequestrati.

Art. 217.

Nell'accertamento di contravvenzioni alla legge ed al regolamento sulla tassa relativa ai velocipedi, motocicli ed automobili, le guardie di finanza hanno facoltà di ricevere in pagamento la somma di ammenda stabilita dalla legge, allorchè il trasgressore riconosca la contravvenzione e non sia possibile effettuare il versamento della somma all'ufficio del registro sia direttamente, sia mediante cartolina-vaglia dell'ufficio postale, per essere l'uno e l'altro ufficio distanti dal luogo dell'accertamento.

Hanno facoltà di ritirare la stessa somma a titolo di cauzione quando il contravventore non riconosca la contravvenzione e concorrano le stesse circostanze. Nell'uno e nell'altro caso rilasceranno all'interessato ricevuta provvisoria del versamento, provvedendo poscia a inviare la somma al competente ufficio del registro mediante cartolina-vaglia e facendo cenno del pagamento o del deposito e degli estremi della quietanza nel verbale di contravvenzione, il quale deve essere rimesso con la cartolina-vaglia all'ufficio del registro. All'infuori di questo caso i verbali di contravvenzione devono essere rimessi all'Intendenza di finanza.

Qualora debbano procedere al sequestro dei velocipedi e motocicli o degli automobili, e il sequestro debba essere mantenuto perchè, per ciò che riguarda velocipedi e motocicli, non sia stata pagata o depositata l'ammenda, e per ciò che riguarda gli automobili, non potessero identificare il proprietario o il conducente, esse sono tenute a dare in custodia i veicoli sequestrati all'autorità municipale del luogo ove la contravvenzione fu accertata.

Art. 218.

Per la consegna, la custodia e la vendita di reperti di polveri piriche e di altri prodotti esplosivi le guardie di finanza osservano le norme seguenti:

Gli apparecchi e le materie prime sequestrati sono lasciati in custodia del contravventore, purchè offra gratuitamente un locale ove riporli. Alla stessa condizione sono pure affidati al contravventore i prodotti ultimati od in corso di lavorazione; purchè la loro custodia non presenti pericolo nell'interesse della pubblica o privata incolumità. Alla porta del locale sono apposti suggelli tanto dall'agente che accertò la contravvenzione, quanto dal contravventore, e la chiave dev'essere depositata presso l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione.

Per i prodotti, qualora il contravventore non voglia o non possa offrire gratuitamente un locale, ed ove la loro custodia si ritenga pericolosa, dovrà tentarsene immediatamente la vendita.

Gli apparecchi e le materie prime, ove non siano accettati in custodia dal contravventore, dovranno essere suggellati, e secondo i casi, depositati presso l'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione se esiste nel Comune, od altrimenti consegnati al Municipio. Gli apparecchi esistenti all'aperto dovranno essere distrutti.

La vendita dei prodotti sequestrati è tenuta, a mezzo di licitazioni o di trattativa privata, dall'agente che accertò la contravvenzione, se è solo, o da quello che ebbe il comando della forza operante, in caso diverso.

La vendita è fatta in complesso od a lotti, al migliore offerente, purchè il prezzo corrisponda almeno all'ammontare della tassa.

Le polveri piriche e quelle senza fumo, ove non siano già in pacchetti o recipienti chiusi con la prescritta marca, devono essere consegnate all'acquirente in pacco chiuso e suggellato. L'acquirente ha l'obbligo di conservare il pacco inalterato fino a che, a sua cura e spese, le dette polveri non siano poste in pacchetti o recipienti chiusi con la prescritta marca, in presenza di un delegato della finanza. Le marche all'uopo occorrenti saranno fornite gratuitamente dall'Amministrazione.

In ogni caso l'acquirente deve pagare subito l'ammontare del prezzo di vendita e dei diritti di bollo e di registro nelle mani

dell'agente che presiede alla vendita, il quale ha l'obbligo di farne il versamento presso l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione.

Qualora non si presentino offerenti, o non si ritenga un'offerta corrispondente almeno all'ammontare della tassa, le polveri ed i prodotti rimasti invenduti sono distrutti.

Norme per la compilazione dei verbali preliminari o definitivi.

Art. 219.

Quando il verbale di contravvenzione, che gli agenti scopritori debbono compilare, è preliminare, deve contenere:

l'indicazione della data e del luogo in cui viene redatto;
la narrazione precisa del fatto costituente la contravvenzione;
le circostanze in cui è stata accertata la contravvenzione e che possono influire nel determinare la responsabilità dei contravventori;

l'indicazione delle merci od oggetti sequestrati, quando ne sia il caso;

l'esposizione delle eventuali spiegazioni date dai contravventori circa il fatto contravvenzionale e le osservazioni degli agenti scopritori in merito a tali spiegazioni;

l'invito fatto al contravventore di presentarsi all'Ufficio che deve redigere il verbale definitivo;

l'indicazione dei testimoni del fatto, se ve ne sono, nonchè di tutti gl'individui che hanno realmente concorso alla scoperta della contravvenzione e che hanno diritto a partecipare all'eventuale riparto delle multe.

Art. 220.

Se il verbale di contravvenzione è definitivo, deve redigere secondo le norme speciali stabilite dalle leggi e dai regolamenti

cui si riferisce, e deve, in ogni caso, contenere, oltre quanto è specificato nell'articolo precedente, la citazione precisa degli articoli di legge e di regolamento, in relazione ai quali la contravvenzione è accertata e punita.

Art. 221.

È vietato di esporre, nei verbali di contravvenzione preliminari o definitivi, premesse, considerazioni o circostanze che non abbiano assoluta connessione col fatto contravvenzionale o che non siano richieste dalle disposizioni speciali delle leggi e dei regolamenti.

È vietato inoltre di far menzione nei predetti verbali dell'opera prestata, anteriormente alla scoperta o dopo l'accertamento della contravvenzione, dalle persone che non abbiano diritto ad essere comprese fra gli scopritori, a' termini della legge e del regolamento doganali.

Norme speciali per alcuni verbali di contravvenzione.

Art. 222.

Nell'accertamento di contravvenzioni relative alle tasse di fabbricazione, quando trattisi di determinare guasti od alterazioni dei misuratori o degli altri congegni ed apparecchi, le guardie di finanza debbono richiedere l'intervento di un tecnico, rivolgendosi a tal uopo all'Ufficio tecnico di finanza, nella cui circoscrizione è compresa la fabbrica.

Art. 223.

I verbali per contravvenzioni al lotto pubblico si trasmettono direttamente all'autorità giudiziaria, a cura dei comandanti di cir-

colo, o del comandante di compagnia dove non abbia sede il Comando del circolo.

Una copia di tali verbali deve però inviarsi sempre alla Intendenza di finanza della provincia, in cui viene accertata la contravvenzione, e alla Direzione compartimentale del Lotto.

S'inviano direttamente all'autorità giudiziaria anche i verbali per falsificazione di marche, bolli o punzoni, nei riguardi delle leggi sul bollo, carte da giuoco e simili, ed i reperti contravvenzionali si consegnano in tal caso alla cancelleria del tribunale.

I verbali di contravvenzione alle leggi sulla pesca marittima ed al Codice per la marina mercantile debbono trasmettersi dai comandanti di circolo o di compagnia alle capitanerie od uffici di porto aventi giurisdizione sul luogo in cui la contravvenzione viene accertata; quelli di contravvenzione alla pesca lacuale e fluviale si trasmettono ai Prefetti e Sottoprefetti aventi giurisdizione nel luogo di accertamento.

Art. 224.

Si trasmettono direttamente all'Autorità giudiziaria, a cura degli stessi agenti che li compilano, gli speciali processi verbali coi quali entro le ventiquattr'ore debbonsi denunziare:

a) gl'insulti, la rivolta, la resistenza e l'opposizione incontrata nell'adempimento delle proprie attribuzioni ed a causa di queste. Non sono compresi fra tali reati e non danno luogo a redazione di verbali gl'insulti, gli oltraggi e le vie di fatto sofferti eventualmente dagli agenti per cause indipendenti dal servizio e quando essi non trovinsi nella esecuzione di servizi. In questi casi le guardie procedono come semplici cittadini, ma non possono sporgere querela senza averne avuta l'autorizzazione dal comandante di circolo;

b) gli arresti operati di disertori militari o renitenti alla leva e di delinquenti, nonchè di contrabbandieri o di persone colpevoli

di rivolta o di violenza alle guardie nell'esercizio delle loro funzioni, a termini del seguente art. 225 lettera c);

c) l'uso delle armi fatto nei casi previsti dal presente regolamento.

Arresto dei contrabbandieri e dei contravventori.

Art. 225.

Le guardie debbono arrestare i contrabbandieri ed i contravventori nei seguenti casi:

- a) quando siano stranieri e non prestino idonea cauzione;
- b) quando pel reato di contrabbando o per altro reato accompagnante la contravvenzione essi siano punibili con pena corporale;
- c) quando i contravventori ed i contrabbandieri siano anche colpevoli di resistenza, rivolta o violenza alle guardie.

In tutti gli altri casi i contravventori riconosciuti debbono rilasciarsi. Quando ne sia il caso, debbono però essere invitati a presentarsi all'ufficio presso il quale verrà redatto il verbale definitivo; e se essi dichiarino di non volere intervenire, se ne fa menzione nel verbale preliminare.

I contravventori che non siano conosciuti si trattengono finchè essi non abbiano provato la loro identità dinanzi alla competente autorità giudiziaria od amministrativa.

Consegna degli arrestati.

Art. 226.

Gli individui arrestati pei reati menzionati negli articoli 224 e 225 debbono, di regola, consegnarsi all'Autorità giudiziaria più vicina, salva l'eccezione stabilita dall'art. 182 pei disertori militari, che debbono consegnarsi ai Reali carabinieri.

La consegna dev'esser fatta al più presto possibile, e di essa si fa menzione nel verbale speciale, col quale si denunciano agli uffici competenti, quando ne sia il caso, le contravvenzioni eventualmente commesse dai predetti individui.

Si consegnano alle stazioni dei carabinieri anche gli arrestati in seguito a mandato di cattura od a richiesta delle autorità competenti, quando non si trovi sul posto l'Autorità che emise il mandato od un ufficio di P. S.

Gli arrestati d'iniziativa delle guardie per servizi di sicurezza pubblica possono consegnarsi al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al sindaco del Comune, nel cui territorio seguì l'arresto.

TITOLO VIII.

Attribuzioni e doveri relativi ai vari gradi.

CAPO I.

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE GENERALE
E DEL COMANDANTE IN SECONDA.

Art. 227.

Il Comandante Generale esercita il mandato a lui conferito dallo articolo 3 della legge di ordinamento del Corpo, alla immediata dipendenza del Ministro delle finanze.

Nei riguardi del servizio provvede alla distribuzione del contingente ed all'ordinamento della vigilanza secondo le esigenze indicategli dal Ministro o dai Capi di Amministrazione da lui delegati.

Studia inoltre e propone di sua iniziativa al Ministro tutti i provvedimenti, che valgono a rendere l'azione di servizio del Corpo più efficace e meglio rispondente agli scopi della vigilanza.

Art. 228.

Spetta anche al Comandante Generale di curare, che il servizio del Corpo sia collegato in tutto il Regno e si svolga con unità d'intenti ed uniformità di metodi.

A tale uopo egli esegue riscontri ed ispezioni nei vari reparti per rilevare ed eliminare le eventuali deficienze ed irregolarità di servizio, e per indirizzare e coordinare l'azione dei comandanti di legione.

Art. 229.

Il comandante in seconda coadiuva il Comandante Generale nell'adempimento delle suaccennate funzioni, e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

CAPO II.

ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI DI LEGIONE.

Art. 230.

I comandanti di legione territoriale esercitano, nella rispettiva circoscrizione, azione direttiva e di controllo analoga a quella indicata pel Comandante Generale, del quale eseguono e fanno eseguire le disposizioni di servizio, mirando specialmente a indirizzare e collegare l'opera dei comandanti di circolo.

Spetta ad essi principalmente di assicurare la continuità e la efficacia del servizio dei dipendenti reparti, sia spostando il personale da uno ad altro reparto in caso di bisogni urgenti, sia studiando e proponendo al Comandante Generale le variazioni organiche di carattere permanente, che le esigenze della vigilanza rendono necessarie.

Essi non intervengono di regola nelle trattazioni relative all'esecuzione ordinaria del servizio tra i comandanti di reparto e le autorità locali, ma hanno l'obbligo di deferire prontamente alle richieste di tali autorità per eliminare eventuali irregolarità o difetti nell'andamento del servizio, e debbono inoltre provvedere direttamente quando si rendano necessari mutamenti nell'assetto ordinario del personale.

Attribuzioni rispetto al contrabbando.

Art. 231.

Dev'essere cura speciale dei comandanti di legione di tenersi sempre informati del movimento del contrabbando nei vari circoli, per dare o proporre i provvedimenti che reputino necessari a tutela della Finanza, in base alle notizie raccolte nei loro giri di servizio o desunte dai rapporti periodici degli ufficiali.

Di regola, non spetta ad essi di assumere il comando di servizi tendenti a constatare contravvenzioni; tuttavia, quando una frode, venuta a loro conoscenza, non possa reprimersi o efficacemente perseguirsi senza che essi prendano d'urgenza la direzione dell'operazione, debbono procedere in conformità alle esigenze del servizio.

Essi non possono però, in alcun caso, partecipare al riparto di prodotti contravvenzionali.

CAPO III.

DOVERI DEI COMANDANTI DI CIRCOLO.

Art. 232.

I comandanti di circolo sono i dirigenti responsabili del servizio nella propria circoscrizione.

Essi indirizzano e controllano l'azione degli ufficiali dipendenti e dei vari reparti in cui è distribuito il personale del circolo, specialmente per quanto riguarda l'andamento disciplinare e l'amministrazione interna dei reparti stessi.

Per le trattazioni concernenti il reclutamento, la disciplina, la distribuzione del contingente e l'ordinamento della vigilanza, i comandanti di circolo ricevono e chiedono ordini ed istruzioni dal rispettivo comandante di legione; per gli affari relativi all'amministrazione del Corpo ricevono e richiedono disposizioni dal Ministero delle finanze, direttamente o a mezzo delle Intendenze di finanza, secondo i casi.

Ricevono e richiedono ordini ed istruzioni dalle Intendenze di finanza per il controllo e la vigilanza che essi o i loro dipendenti debbono esercitare sugli uffici e sui servizi amministrativi posti alla dipendenza delle Intendenze medesime.

Art. 233.

Gli Intendenti di finanza richiedono ai comandanti di circolo i provvedimenti di vigilanza, che ritengono necessari in relazione al movimento del contrabbando ed alle altre frodi che si verifichino eventualmente nella rispettiva circoscrizione. I comandanti di circolo debbono in tal caso disporre i servizi opportuni, riferendo poi agli Intendenti l'esito dei provvedimenti adottati.

Art. 234.

Per esplicare il loro mandato, oltre ad adempiere i compiti indicati dai regolamenti di disciplina e di amministrazione del Corpo, i comandanti di circolo debbono:

a) impartire le disposizioni generali e particolari per l'esercizio della vigilanza, assumendo personalmente la direzione effettiva dei servizi di eccezionale importanza;

b) vigilare sul movimento del contrabbando e sulle altre frodi ed impartire le disposizioni per la repressione, provocando dall'Intendente di finanza o dal comandante di legione, secondo i casi, gli altri provvedimenti che sfuggono alla propria competenza;

c) vigilare sull'attività, sul contegno e sulle attitudini di tutti i dipendenti, e specialmente degli ufficiali;

d) accertarsi che nelle brigate siano ripartite equamente le fatiche, e che sia in ogni caso ininterrotta la vigilanza che esse debbono esercitare;

e) dare le necessarie disposizioni, quando occorra, per collegare il servizio delle guardie con quello degli altri uffici gabelari e delle privative, previ gli opportuni concerti coi capi degli uffici medesimi, e adottare i provvedimenti che si rendano di volta in volta necessari per collegare il servizio fra i circoli limitrofi, indipendentemente da quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 14.

Giri di servizio.

Art. 235.

Per accertarsi della non interrotta vigilanza esercitata dai propri dipendenti e dell'osservanza delle norme disciplinari e contabili presso i vari reparti, i comandanti di circolo compiono giri di servizio nella propria circoscrizione e fanno visite improvvise, anche di notte, presso i reparti e nei posti di esecuzione del servizio.

I giri d'ispezione dei comandanti di circolo hanno principalmente lo scopo di controllare l'azione direttiva e di riscontro esercitata dai comandanti di compagnia, di tenenza e di sezione.

Il comandante generale del Corpo, sulle proposte dei comandanti di legione, stabilisce quante volte in un anno ed in quali tempi debbano essere normalmente ispezionati i singoli reparti di ciascun circolo. Indipendentemente da tali visite ordinarie, i comandanti di circolo debbono eseguire inoltre, per ordine superiore o di loro iniziativa, le ispezioni straordinarie che speciali esigenze di servizio o di disciplina rendano indispensabili presso qualche reparto.

Art. 236.

Nei giri di servizio, le ispezioni ai reparti del Corpo debbono avere sempre la precedenza sulle visite agli uffici, che i comandanti di circolo abbiano eventualmente il dovere di compiere nelle stesse località, salvo quando le visite agli uffici mirino all'accertamento di frodi od irregolarità, oppure ad altre constatazioni che abbiano carattere di urgenza o di sorpresa.

L'itinerario dei viaggi deve inoltre mutare frequentemente, in guisa che la visita ai vari posti riesca, per quanto sia possibile, inaspettata.

Compiti nei giri d'ispezione.

Art. 237.

Nei giri d'ispezione, i comandanti di circolo esaminano:

a) in qual modo l'esecuzione del servizio sia regolata dai dipendenti ufficiali e comandanti di sezione, indagando se essi concorrano alle operazioni più importanti;

b) se gli ordini impartiti siano ben compresi e ben eseguiti dal personale dipendente, provvedendo altrimenti con le istruzioni o le punizioni richieste dal caso;

e) se siano osservate le prescrizioni di servizio, contenute nella legge e nei regolamenti del Corpo o nelle istruzioni date da essi medesimi o dalle autorità superiori, eseguendo a tal uopo, per la parte che può concernerli, tutte le investigazioni ed i controlli specificati nel precedente articolo.

Essi, inoltre, in ogni visita ai reparti dipendenti, esaminano con diligenza i giornali e registri di servizio, e tutti gli altri registri, conti e scritture che i reparti stessi sono rispettivamente obbligati a tenere.

Delle ispezioni eseguite presso le brigate i comandanti di circolo fanno constare mediante verbale da redigersi su apposito registro.

Art. 238.

Per accertarsi della regolarità dell'operato dei dipendenti, spetta inoltre ai comandanti di circolo di eseguire saltuari ed improvvisi riscontri presso gli altri uffici, le fabbriche e gli stabilimenti in genere, nei quali gli agenti esercitano compiti di vigilanza.

Esecuzione d'incarichi eventuali.

Art. 239.

Qualora non lo vietino giustificati motivi e dal ritardo non ne derivi danno, i comandanti di circolo debbono approfittare delle visite periodiche ai reparti ed agli uffici dipendenti, per eseguire gli incarichi eventuali, che possono essere loro conferiti in via straordinaria.

Scritture relative al servizio.

Art. 240.

Presso ogni comando di circolo dev'essere tenuto in corrente un prospetto generale di tutte le compagnie, le tenenze, le sezioni, le brigate, i distaccamenti ed i corpi di guardia, ed un registro indicante l'assegnazione effettiva di tutti gli agenti ai vari reparti del circolo.

Dev'essere inoltre tenuto in corrente un altro registro indicante tutti gli uffici, i depositi, le fabbriche e gli stabilimenti in genere sottoposti alla vigilanza del Corpo, compresi nel circolo.

Prospetto del servizio eseguito.

Art. 241.

Per annotarvi i giri d'ispezione eseguiti e le visite ed i riscontri fatti agli uffici ed alle compagnie, tenenze, sezioni, brigate, distaccamenti e corpi di guardia, nonchè ai vari posti di servizio, i comandanti di circolo tengono in corrente, cronologicamente, un apposito prospetto, nel quale devono indicarsi con precisione la data e l'ora in cui vengono eseguiti i vari servizi, e debbono accennarsi sommariamente i rilievi d'importanza ed i provvedimenti in conseguenza adottati o provocati.

Art. 242.

Il prospetto di servizio si chiude mensilmente e, nei primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce, viene trasmesso al Comando di legione, corredato dei verbali di visita indicati nell'ultimo comma dell'art. 237 e dei rapporti di servizio dei comandanti di compagnia, di tenenza, e di sezione di cui all'art. 249.

CAPO. IV

DOVERI DEI COMANDANTI DI COMPAGNIA.

Doveri generali.

Art. 243.

I comandanti di compagnia dirigono, sotto la loro responsabilità, l'esecuzione del servizio presso i vari reparti, secondo gli ordini permanenti stabiliti dai comandanti di circolo o le disposizioni speciali date dai comandanti medesimi.

In caso d'impreviste e straordinarie esigenze di servizio spetta inoltre ad essi di provvedervi anche variando temporaneamente le disposizioni del servizio normale dei dipendenti reparti, salvo a giustificare i provvedimenti adottati con rapporto da trasmettersi immediatamente al superiore.

Parimenti, quando non trovisi nella stessa sede il comandante del circolo, essi debbono eseguire le disposizioni straordinarie di servizio che possono esser loro date dall'Intendente di finanza, ed assecondare le richieste di provvedimenti urgenti ad essi rivolte dai capi dei servizi o degli uffici, nei quali le guardie eseguono incarichi di vigilanza o di controllo, informandone poscia il comandante del circolo.

Giri d'ispezione.

Art. 244.

Per l'esplicazione del loro mandato, i comandanti di compagnia eseguono giri d'ispezione nella propria circoscrizione, allo scopo di assicurarsi specialmente che tutte le prescrizioni di servizio vengano esattamente osservate nei vari reparti dipendenti. A tal effetto si attengono anch'essi, per la parte che li concerne, al disposto dal precedente art. 237 esaminando con speciale cura;

a) se il servizio sia ordinato, registrato, eseguito e controllato regolarmente;

b) se i comandanti dei reparti possiedano i requisiti necessari per esercitare il comando, e cioè:

se possiedano l'attitudine fisica ed il grado d'istruzione occorrenti pel servizio cui sono preposti;

se abbiano perfetta conoscenza della circoscrizione del reparto;

se siano energici e coraggiosi, e se comandino con calma e fermezza;

se addimostrino oculatezza ed attività nella scoperta delle frodi e nella ricerca delle indicazioni e notizie relative;

se mantengano il segreto sulle disposizioni del servizio e sui movimenti del personale;

se siano esatti nel rendere conto dei fatti ed indizi di contrabbando e delle mancanze dei loro dipendenti;

se tengano condotta irreprensibile ed abbiano il carattere e l'educazione che occorrono per servire d'esempio ai dipendenti e conservare il prestigio del grado;

se facciano osservare da tutti i dipendenti le norme di contegno e quelle di disciplina interna delle caserme.

Art. 245.

Le disposizioni di cui al comma 3° dell'articolo 235 sono applicabili ai comandanti di compagnia, intendendosi sostituito per la determinazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie, al comandante generale, il comandante di legione, ed a questo, il comandante di circolo.

Ai comandanti di compagnia è inoltre applicabile il disposto degli articoli 236, 239, 241, 242.

Controllo ai servizi ed agli uffici amministrativi.

Art. 246.

Oltre alle attribuzioni principali specificate negli articoli precedenti, sono assegnati ai comandanti di compagnia incarichi sussidiari di riscontro agli uffici delle gabelle e delle privative compresi nella loro circoscrizione, presso i quali essi eseguono visite ordinarie e straordinarie con le norme stabilite dai regolamenti concernenti i rispettivi servizi, oppure in conformità di apposite istruzioni.

In tali visite essi debbono portare speciale attenzione:

a) nell'esecuzione delle verifiche di cassa o di generi, per le quali incombe loro la responsabilità determinata dall'art. 67 della legge per la contabilità generale dello Stato;

b) in quanto concerne l'immissione dei sali e la estrazione del sale nei magazzini di deposito delle privative, alle quali operazioni i comandanti di compagnia debbono far assistere continuamente un proprio dipendente, sotto la loro responsabilità, firmando poscia i verbali prescritti dalle istruzioni speciali.

CAPO V.

DOVERI DEI COMANDANTI DI TENENZA E DI SEZIONE.

Art. 247.

Le disposizioni degli articoli 243 e 244 sono applicabili ai comandanti di tenenza e di sezione nei rapporti con le dipendenti brigate.

Sono altresì applicabili ai comandanti suddetti le norme contenute nell'articolo 245, intendendosi, in ogni caso, sostituito al comandante di circolo il comandante di compagnia.

Art. 248.

Spetta più specialmente ai comandanti di tenenza e di sezione:

a) indirizzare personalmente i capi di brigata nell'istruzione regolamentare e militare, che questi debbono impartire alle guardie dipendenti, e di constatarne il profitto, interrogando i singoli agenti ed esaminando i lavori almeno una volta al mese;

b) assumere personalmente il comando effettivo dei reparti, quando per gravi minacce di contrabbando o di altre frodi importanti debbansi compiere servizi straordinari, specialmente se a questi prendano parte agenti di brigate diverse;

c) dirigere personalmente, salvo casi d'urgenza o di forza maggiore, oppure di altri servizi importanti ed improrogabili, le perquisizioni domiciliari, e le altre operazioni di servizio dei dipendenti reparti, per le quali occorra l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria;

d) controllare con la maggiore frequenza possibile, tanto di giorno che di notte, l'esecuzione del servizio da parte dei propri dipendenti.

Nell'adempimento di quest'ultimo compito i comandanti di tenenza e di sezione possono farsi coadiuvare da drappelli delle dipendenti brigate volanti, ai quali essi impartiscono, in tal caso, le istruzioni necessarie per l'adempimento dello speciale mandato;

e) visitare gli agenti ammalati negli ospedali.

Giornale e rapporti di servizio.

Art. 249.

I comandanti di tenenza e di sezione tengono un giornale di servizio e vi annotano, in rigoroso ordine cronologico, tutto il servizio che prestano in residenza e fuori, escluso il lavoro d'ufficio, facendo menzione delle constatazioni fatte e dei provvedimenti adottati nelle visite e nelle ispezioni eseguite.

Questo giornale vien chiuso mensilmente e, nei primi tre giorni del mese successivo a quello cui si riferisce, si trasmette al comandante di compagnia, e da questo al comandante del circolo, corredato di un rapporto in cui siano riassunti i servizi esposti nel giornale medesimo.

Indipendentemente da tale rapporto e dal giornale di servizio, i comandanti di tenenza e di sezione debbono, con rapporti speciali, riferire al comandante di compagnia tutti i fatti e le irre-

golarità di qualche importanza da essi accertati, e richiedere i provvedimenti di qualsiasi specie che essi non possano adottare nella loro competenza.

Servizi straordinari.

Art. 250.

Pei servizi straordinari che eventualmente possano essere incaricati di eseguire fuori della propria sede, anche i comandanti di tenenza si attengono al disposto dell'articolo 239.

Attribuzioni delegate ai comandanti di tenenza e di sezione.

Art. 251.

I comandanti di tenenza e di sezione possono essere delegati dal comandante di compagnia ad eseguire visite ad uffici, od altri servizi a lui demandati, ed essi debbono in tal caso adempiere il mandato, attenendosi alle istruzioni speciali che ricevono ed a quelle generali menzionate nell'articolo 246 del presente regolamento.

La delegazione può essere data dal comandante di compagnia soltanto pei servizi urgenti ed improrogabili che egli trovisi nell'impossibilità di compiere personalmente, e quando possa riuscire dannoso l'indugio necessario per provocare ed attendere gli ordini dal competente comandante di circolo.

La delegazione non è permessa pei servizi da compiersi fuori della circoscrizione assegnata al comandante di tenenza o di sezione.

CAPO VI,

NORME COMUNI AI VARI COMANDANTI.

Art. 252.

Indipendentemente dai giri d'ispezione, i comandanti di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione, quando avvengano nella propria circoscrizione fatti di eccezionale gravità od importanza, debbono recarsi sul luogo, tanto per i provvedimenti che reputino necessari di adottare direttamente, quanto per controllare l'operato del comandante di reparto che ha già verificati i fatti.

CAPO VII.

DOVERI DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE.

Doveri dei comandanti di brigata.

Art. 253.

I comandanti di brigata dirigono l'esecuzione del servizio assegnato al nucleo di forza sottoposto al loro comando, ripartendo fra i componenti la brigata i turni di vigilanza e gli altri compiti di servizio, per modo che, di regola, tutti concorrano in egual misura ai vari servizi.

Essi partecipano frequentemente alla esecuzione effettiva del servizio, e, quando non vi partecipano, la controllano con saltuari riscontri in tutte le ore.

I predetti comandanti rispondono di qualsiasi infrazione od inconveniente che si verifichi in brigata e che sia imputabile a

manca di direzione o ad incuria, spettando ad essi di dare indirizzo ed istruzione al personale componente la brigata, anche nei riguardi disciplinari ed economici e nei rapporti con le autorità e col pubblico.

Art. 254.

Oltre i doveri risultanti dai regolamenti di disciplina e d'amministrazione del Corpo, rientrano fra i compiti speciali del comandante di brigata:

a) mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul tratto di linea o di territorio assegnato alla brigata, a seconda delle prescrizioni dell'ordine permanente di servizio e delle disposizioni impartite dai superiori;

b) provvedere, sotto la propria responsabilità, ad assicurare la continuazione e l'efficacia del servizio, quando, per mancanza di personale o per altri motivi non possa darsi esecuzione integrale all'ordine permanente, a' termini dell'art. 13 del presente regolamento;

c) reprimere le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di qualsiasi servizio pel quale è richiesto il concorso delle guardie di finanza, e adoperarsi specialmente a scoprire le mosse del contrabbando, riferendone ai superiori e adottando intanto i provvedimenti urgenti atti ad impedirlo;

d) dirigere personalmente le operazioni più difficili ed importanti delle brigate, od affidarle ai graduati ed alle guardie più capaci, quando gli sia impossibile assumerne il comando effettivo;

e) tenersi in frequenti rapporti con i comandanti le brigate limitrofe per l'indispensabile collegamento del servizio dei vari reparti;

f) riferire ai superiori, prontamente, le irregolarità riscontrate nei vari servizi sottoposti alla vigilanza del Corpo, le mancanze dei dipendenti, gli eventuali decessi e le malattie;

g) tenere in corrente il registro di servizio della brigata, e tutti gli altri registri e scritture prescritte per le brigate dai regolamenti del Corpo e dalle relative istruzioni;

h) osservare e far osservare tutte le discipline per l'ordine interno delle caserme, specificate nei regolamenti del Corpo;

i) impartire al personale dipendente l'istruzione regolamentare e militare, secondo gli ordini che ricevono dai comandati di tenenza o di sezione;

l) fare la rivista di tutto il corredo di uniforme e di armamento del personale, ogni volta che gli agenti vengono destinati alla brigata, e, periodicamente, almeno una volta per settimana;

m) ritirare e conservare gli abiti civili degli agenti che ne siano eventualmente provveduti, quando nella brigata non si eseguano servizi in borghese;

n) curare che tutte le armi esistenti in brigata, comprese quelle degli agenti che ritornano dal servizio, siano conservate sempre assolutamente scariche, pulite ed atte all'uso;

o) provocare le riparazioni e sostituzioni necessarie negli effetti di casermaggio, quando siano deteriorati od inservibili;

p) curare che non si asportino dalla brigata effetti di casermaggio, oppure oggetti di vestiario senza permesso;

q) adottare o provocare prontamente tutti gli altri provvedimenti in genere che le esigenze eventuali del servizio, della disciplina o dell'amministrazione della brigata richiedano;

r) visitare, con la maggior frequenza possibile, gli ammalati negli ospedali alla sede della brigata.

Doveri dei comandanti di distaccamento.

Art. 255.

I comandanti di distaccamento eseguono nel rispettivo reparto gl'incarichi specificati nei precedenti articoli 253 e 254 senza dipartirsi però dalle disposizioni generali date dal comandante la brigata, dalla quale il distaccamento dipende.

Di ogni eventuale emergenza di servizio, di disciplina o d'amministrazione essi informano prontamente il predetto comandante di brigata.

Doveri dei sottufficiali che non esercitano comando.

Art. 256.

Ferma restando l'eccezione fatta dal regolamento di disciplina pei sottufficiali del contingente speciale, tutti i sottufficiali non incaricati di esercitare comando, dipendono, per ogni effetto, dal comandante la brigata alla quale sono addetti, e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Essi debbono essere destinati di preferenza al comando dei reparti staccati e dei drappelli, ai quali si assegnano servizi difficili ed importanti, che non possano essere diretti personalmente dal comandante la brigata.

Doveri delle guardie.

Art. 257.

Le guardie eseguono il servizio che vien loro ordinato dai comandanti di brigata o di distaccamento, oppure dal capo posto nei corpi di guardia; e non si dipartono dalla consegna ricevuta, tranne quando nell'esecuzione del servizio sopravvengano casi di forza maggiore o frodi ed altre infrazioni impreviste.

Di ogni modificazione apportata agli ordini ricevuti, le guardie debbono subito informare il superiore, dal quale il servizio è stato ordinato.

Art. 258.

Le guardie scelte vengono di preferenza adibite a servizi di sorveglianza sulle guardie comuni, al comando di drappelli, oppure alla vigilanza di varchi doganali, fabbriche, uffici od altri posti importanti nei riguardi del servizio.

Art. 259.

Qualunque sia il servizio che eseguano, ed anche quando non siano comandate, è dovere delle guardie:

a) vigilare attentamente per iscoprire il contrabbando e le contravvenzioni alle leggi finanziarie, e provvedere direttamente alla loro repressione quando ne abbiano la possibilità e trovinsi nella circoscrizione della propria brigata, o riferendone altrimenti ai superiori;

b) impedire ogni irregolarità nelle fabbriche, stabilimenti od uffici presso i quali prestino servizio di vigilanza, informandone immediatamente i superiori;

c) rendere conto ai loro superiori d'ogni operazione di servizio da esse eseguita.

CAPO VIII.

Divieto di adibire personale del Corpo a servizi estranei.

Art. 260.

È assolutamente vietato di adibire individui del Corpo a servizi non contemplati nel presente regolamento.

È vietato inoltre di servirsi dei comandanti di qualsiasi reparto del Corpo quali intermediari per la corrispondenza fra gli uffici

direttivi e quelli esecutivi, o di affidare ad essi incarichi amministrativi non compresi tra quelli specificati in questo e negli altri regolamenti del Corpo.

Rapporti con gl'ispettori delle Privative.

Art. 261.

La Guardia di finanza deve il suo concorso agl'ispettori delle privative nell'esercizio delle loro funzioni, quando ne sia fatta richiesta ai comandanti di compagnia.

La richiesta può essere fatta anche ai comandanti locali di reparto quando l'ispettore delle privative ne riconosca l'urgenza e ne dia avviso al comandante di compagnia entro le 24 ore.

Nella eventuale contemporaneità di visite o verifiche di ispettori delle privative e di ufficiali della guardia di finanza in uffici delle privative, il superiore in grado determina la continuazione o la sospensione delle operazioni, facendo ciò constare in apposito verbale.

A tali effetti gl'ispettori superiori delle privative sono assimilati, nella gerarchia, ai comandanti di legione, e gl'ispettori ai comandanti di circolo.

TITOLO IX.

Servizi interni.

CAPO I.

SERVIZIO D'UFFICIO E LAVORI PERIODICI.

Comandi di legione, di circolo e di compagnia.

Art. 262.

Per la tenuta della corrispondenza ufficiale, dei registri, e delle scritture in genere, nonchè per la compilazione dei prescritti elaborati periodici, il comandante di legione è coadiuvato da un capitano e da un adeguato numero di individui di truppa stabilito dal comandante generale.

I comandanti di circolo e di compagnia sono coadiuvati da sottufficiali e guardie nel numero stabilito dal comando di legione per ogni circolo o compagnia.

Comandi di tenenza, di sezione e di brigata.

Art. 263.

I comandanti di tenenza e di sezione curano personalmente la tenuta della corrispondenza ufficiale, nonchè dei registri e di tutte le scritture prescritte per il rispettivo ufficio.

Nelle tenenze e sezioni aventi un contingente superiore ad ottanta uomini, i comandanti possono farsi coadiuvare da una guardia per i lavori di copiatura e d'ordine.

Anche i comandanti di brigata redigono personalmente i rapporti che debbono inviare ai superiori, e curano la tenuta dell'altra corrispondenza ufficiale e dei registri prescritti per le brigate.

Archivio d'ufficio.

Art. 264.

Tanto la corrispondenza ufficiale quanto i registri, i conti e tutte le altre scritture d'ufficio, debbono essere conservate in apposito archivio con le norme stabilite da speciali istruzioni, e, nel caso di tramutamento o di temporanea assenza del titolare dell'ufficio, debbono essere consegnate a chi lo sostituisce.

Si custodiscono personalmente dal comandante di reparto gli atti riservati e le informazioni personali concernenti gli ufficiali e i sottufficiali, nonchè gli atti e registri relativi alla mobilitazione eventuale del Corpo.

Della corrispondenza che si riceve o che si spedisce, si prende sempre nota in apposito registro di protocollo.

I comandanti di brigata debbono conservare ordinatamente tutti gli atti d'ufficio, per farne regolare consegna nel caso di tramutamento o di temporanea assenza, ma sono dispensati dall'obbligo di tenere il registro di protocollo; eccezione fatta per le brigate volanti non addette al servizio di prima linea, per le quali la tenuta di tale registro è obbligatoria.

Relazioni annuali di servizio.

Art. 265.

I comandanti di circolo, alla fine di ciascun anno finanziario, trasmettono al Comando di legione un rapporto generale sull'andamento del servizio, della disciplina, dell'amministrazione e dell'istruzione nel circolo durante l'esercizio finanziario trascorso.

Tale rapporto è diviso nelle seguenti sezioni:

A Guardia di finanza;

B Contrabbando.

Della sezione *B* i comandanti di circolo trasmettono copia anche alle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 266.

La sezione *A* del rapporto generale di servizio deve contenere i seguenti capitoli:

1° informazioni sommarie sul contingente effettivo del circolo, sia per le condizioni numeriche, sia per le qualità complessive del personale, con menzione particolareggiata delle attitudini e delle prestazioni degli ufficiali e comandanti di sezione e di brigata;

2° notizie sul modo con cui procede il reclutamento, con l'indicazione degli inconvenienti rilevati durante l'anno in tale servizio e dei provvedimenti ritenuti opportuni per evitarli;

3° relazione sommaria dell'andamento generale di ciascun ramo di servizio, con cenno speciale dei servizi notevoli, tanto ordinari che eventuali, compiuti nell'anno dal personale del circolo.

A questo capitolo viene allegato un prospetto generale dei risultati di servizio ottenuti, nell'anno, dal personale del circolo;

4° relazione particolareggiata sull'andamento della disciplina con cenno speciale dei fatti disciplinari d'indole grave verificatisi nell'anno, e con l'indicazione degli individui cui sono state inflitte le punizioni più severe. Anche a questo capitolo si allega un prospetto indicante, complessivamente, la quantità delle varie specie di punizioni inflitte nell'anno, confrontate con quelle dell'anno precedente;

5° relazione sull'andamento dell'istruzione regolamentare e militare del personale nelle brigate;

6° resoconto dell'amministrazione materiale del Corpo, trattando con particolarità dell'andamento del servizio pel casermaggio e pel vestiario, nonchè dell'accasermamento del personale ed in-

dicante anche per ciascun ramo d'amministrazione (battelli, armi, vitto, massa, ecc.) gl'inconvenienti eventuali che si verificano ed i provvedimenti che si reputano opportuni per porvi riparo. Alla parte concernente le armi e le munizioni da guerra, si unisce un prospetto dimostrativo delle quantità d'armi e munizioni esistenti nel circolo, confrontate con le quantità dell'anno precedente;

7° proposte relative a provvedimenti d'indole generale concernenti l'ordinamento disciplinare, di servizio od amministrativo del Corpo, desunte dall'esperienza.

La sezione *B* deve ripartirsi nei seguenti capitoli:

1° indicazione degl'introiti per vendita dei sali e tabacchi e, laddove ne sia il caso, notizie sull'importazione dei prodotti più fortemente tassati nei riguardi doganali e delle tasse di fabbricazione, limitatamente agli uffici esistenti nella circoscrizione di ciascuna Intendenza, il tutto confrontato con le indicazioni relative all'anno precedente, esponendo le ragioni degli aumenti e delle diminuzioni;

2° esposizione delle ragioni di carattere locale e dei provvedimenti generali adottati nell'anno, dai quali sia potuto derivare aumento, diminuzione o spostamento del contrabbando;

3° provvedimenti che si ritengono necessari, circa le misure generali di vigilanza, per rendere più efficace la difesa dal contrabbando;

4° relazione sui risultati ottenuti dalla vigilanza speciale sui condannati per contrabbando.

Art. 267.

Indipendentemente dal rapporto generale di servizio, i comandanti di circolo compilano, sulle notizie avute dai comandanti di compagnia e con le norme stabilite da apposite istruzioni, le relazioni periodiche prescritte pei servizi di riscontro, a' termini dell'art. 246 del presente regolamento.

Art. 268.

I comandanti di legione, in base ai rapporti dei comandanti di circolo ed ai risultati delle ispezioni eseguite fanno, entro il mese di luglio di ogni anno, al comandante generale, una dettagliata relazione intorno all'andamento del servizio e della disciplina nella rispettiva legione.

La sezione di tale relazione concernente il servizio, distinta in tante parti per quanti sono i rami di servizio nei quali si esplica l'azione della guardia di finanza, viene trasmessa dal comandante generale del Corpo, al Ministro delle finanze, corredata delle sue eventuali osservazioni e proposte.

Art. 269.

Le proposte di provvedimenti aventi carattere di necessità o di utilità immediata non debbono comprendersi nelle relazioni generali di servizio, e, quand'anche siano in queste menzionate, debbono formare oggetto di speciali rapporti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

LACAVA.

INDICE

TITOLO I.

Ordinamento ed esecuzione del servizio.

CAPO I. — Ordinamento del servizio:

Art. 1 a 4	— Generalità	Pag. 1
» 5 a 6	— Distinzione del servizio	» 2
» 7 a 11	— Circoscrizione di servizio	» 3
» 12 a 14	— Direzione e controllo del servizio	» 5
» 15	— Distinzione delle brigate.	» 6
» 16 a 18	— Attribuzioni delle brigate	» 7

CAPO II. — Esecuzione del servizio:

Art. 19 e 20	— Modo di esecuzione del servizio	» 8
» 21 a 23	— Servizio di sentinella e di piantone.	» 9
» 24	— Servizio di vedetta	» 10
» 25 e 26	— Servizio di perlustrazione e di esplorazione.	» ivi
» 27 e 28	— Servizio d'appostamento	» 11
» 29 a 31	— Visite e riscontri.	» 12
» 32	— Servizio di polizia finanziaria.	» 13
» 33	— Perquisizioni	» ivi
» 34 e 35	— Perquisizioni sulle persone	» 14
» 36 e 37	— Perquisizioni nei locali pubblici	» 15
» 38 e 39	— Perquisizioni in domicili e locali privati e presso stabilimenti ed uffici governativi	» 17
» 40 a 43	— Norme per l'esecuzione delle perquisizioni.	» 18

Art. 44 e 45	— Accompagnamento di generi e di corpo di reato sequestrati	Pag. 20
» 46 e 47	— Trasporto della corrispondenza	» 21
» 48	— Servizi armati e disarmati	» ivi

CAPO III. — Norme comuni alle varie specie di servizio:

Art. 49 e 50	— Contegno da serbarsi nell'esecuzione del servizio	» 22
» 51 a 53	— Uso delle armi	» 23
» 54 a 56	— Travestimenti in abito civile	» 24

CAPO IV. — Turni di servizio:

Art. 57	— Generalità	» 26
» 58	— Distinzione dei turni di servizio	» ivi
» 59	— Turni per le sentinelle e le vedette e per i pian- toni	» 27
» 60	— Turni per le perlustrazioni ed appostamenti e per i servizi delle imbarcazioni	» ivi
» 61 e 62	— Turni di visita e di polizia finanziaria	» 28
» 63	— Turni di riposo	» ivi

TITOLO II.

Cómpiti di servizio nei riguardi doganali.

CAPO I. — Vigilanza al confine di terra, lacuale e fluviale:

Art. 64.	— Cómpito fondamentale di vigilanza	» 29
» 65 e 66	— Divieto di oltrepassare la frontiera	» ivi
» 67	— Importazione di merci nello Stato	» 30
» 68 e 69	— Servizio ai posti di osservazione	» 31
» 70	— Scarico delle merci in dogana	» ivi
» 71	— Arrivi di merci per strade ferrate	» 32
» 72	— Servizio nelle stazioni ferroviarie di confine	» ivi
» 73 e 74	— Visita dei bagagli dei viaggiatori	» 33
» 75	— Visita dei bagagli e delle vetture dei detenuti	» 34
» 76	— Esenzione dalla visita doganale	» ivi

Art. 77	— Arrivi di merci per via di lago	Pag. 35
» 78	— Servizio doganale sui piroscafi lacuali	» ivi
» 79	— Uscita delle merci dal confine	» 36
» 80	— Disposizioni speciali per l'esportazione per fer- rovìa o per via di lago	» 37

CAPO II. — Vigilanza lungo la linea marittima nei porti e nelle rade:

Art. 81	— Vigilanza lungo la linea marittima	» 38
» 82 a 85	— Vigilanza nel mare territoriale	» ivi
» 86	— Vigilanza nei porti e nelle rade	» 40
» 87 e 88	— Bastimenti in arrivo	» ivi
» 89 e 90	— Vidimazione dei manifesti	» 42
» 91 e 92	— Perquisizioni a bordo dei bastimenti	» 43
» 93	— Bastimenti che non presentano il manifesto	» 44
» 94	— Bastimenti carichi di sale e tabacco	» ivi
» 95	— Bastimenti provveduti di speciali lasciapassare	» ivi
» 96 e 97	— Sbarco delle merci	» 45
» 98	— Trasbordo delle merci	» 46
» 99 a 101	— Imbarco delle merci	» ivi
» 102 a 106	— Disposizioni comuni all'imbarco, allo sbarco ed al trasbordo	» 47
» 107	— Disposizioni speciali per il cabotaggio	» 49
» 108	— Bastimenti in partenza	» 51
» 109	— Disposizioni comuni per il servizio di mare	» ivi

CAPO III. — Vigilanza presso le dogane e nei depositi doganali:

Art. 110 e 111	— Generalità	» 52
» 112 e 113	— Uscita delle merci dalla dogana	» 53
» 114 a 116	— Controvisite	» ivi
» 117	— Vigilanza presso i depositi doganali	» 54
» 118	— Vigilanza nei magazzini generali	» 55
» 119	— Vigilanza nei depositi franchi	» 56

CAPO IV. — Servizio nelle zone di vigilanza:

Art. 120	— Generalità	» ivi
» 121 a 124	— Vigilanza sulle merci in circolazione	» 57
» 125	— Depositi all'ingrosso di generi soggetti a vin- colo doganale	» 59

CAPO V. — Vigilanza nell'interno del territorio:

Art. 126 a 129 — Vigilanza speciale nelle stazioni ferroviarie interne	Pag. 60
» 130 — Spiombamento e ripiombamento dei vagoni . . .	» 62
» 131 e 132 — Vigilanza speciale sui condannati per contrabbando	» 63

TITOLO III.**Cómpiti di servizio nei riguardi delle private.****CAPO I. — Vigilanza per le private dei sali e tabacchi:**

Art. 133 e 134 — Vigilanza sulla produzione del sale	» 65
» 135 — Vigilanza nelle saline	» 66
» 136 — Vigilanza per la produzione del tabacco . . .	» ivi
» 137 a 140 — Vigilanza sulle coltivazioni autorizzate. . .	» 67
» 141 — Vigilanza presso i magazzini di deposito dei sali	» 68
» 142 — Vigilanza presso i magazzini di deposito dei tabacchi	» 69
» 143 — Vigilanza presso gli uffici di vendita . . .	» ivi
» 144 e 145 — Vigilanza presso le rivendite di generi di privata	» 70
» 146 e 147 — Disposizioni speciali per alcune rivendite . .	» 72
» 148 a 150 — Vigilanza sulla circolazione e detenzione dei sali e tabacchi	» ivi
» 151 — Vigilanza sui sali venduti a prezzo di eccezione	» 73
» 152 — Vigilanza sui sali importati dalla Sicilia e dalla Sardegna ad uso delle industrie	» 74

CAPO II. — Vigilanza per il lotto pubblico:

Art. 153 a 157 —	» 75
----------------------------	------

TITOLO IV.**Cómpiti di servizio nei riguardi delle tasse di fabbricazione.****CAPO I. — Vigilanza rispetto alla produzione:**

Art. 158 a 164 — Vigilanza sulle fabbriche di generi soggetti a tassa di fabbricazione e sugli opifici di rettificazione e di trasformazione	Pag. 78
» 165 — Disposizioni speciali per la tassa di fabbricazione sugli spiriti	» 81
» 166 — Disposizioni relative alla tassa sulla birra. . .	» 82
» 167 — Disposizioni comuni alle varie tasse di fabbricazione	» 83

CAPO II. — Vigilanza rispetto alla circolazione ed al deposito:

Art. 168 — Vigilanza sul trasporto e la detenzione dei prodotti	» 83
» 169 — Vigilanza sui depositi	» 84
» 170 — Vigilanza sulla vendita	» 85
» 171 — Vigilanza preventiva a tutela della tassa di fabbricazione	» 86

TITOLO V.**Cómpiti di servizio rispetto ad altre leggi di finanza.****CAPO I. — Vigilanza per le tasse di bollo e le carte da giuoco:**

Art. 172 e 173 — Vigilanza sulle tasse di bollo]	» 88
» 174 — Vigilanza per le carte da giuoco.	» 89

CAPO II. — Vigilanza per la circolazione dei velocipedi, dei motocicli e degli automobili:

Art. 175 e 176 —	» ivi
----------------------------	-------

CAPO III. — **Vigilanza sulla vendita del chinino:**

Art. 177 — Pag. 91

CAPO IV. — **Vigilanza per la saccarina:**

Art. 178 e 179 — » 92

CAPO V. — **Vigilanza per il dazio consumo:**

Art. 180 e 181 — Servizio di vigilanza per la riscossione governativa » 93

TITOLO VI.

Servizi militari ed eventuali.CAPO I. — **Servizi militari:**

Art. 182 e 183 — Servizi militari alla frontiera di terra e lungo il lido del mare » 96

» 184 e 185 — Servizio nel caso di mobilitazione del Regio Esercito » 97

CAPO II. — **Servizi demandati alle guardie quali agenti di P. S.:**

Art. 186 a 189 — Servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria » 98

CAPO III. — **Altri servizi accessori:**

Art. 190 a 194 — Servizio di polizia marittima » 100

» 195 — Vigilanza per la derivazione delle acque pubbliche » 103

» 196 — Informazioni nell'interesse della finanza » ivi

» 197 — Vigilanza per la privativa postale » 104

Art. 198 — Vigilanza sulla caccia e sulla pesca, ed altri servizi accessori Pag. ivi

» 199 a 201 — Vigilanza contro le frodi nel commercio dei vini » 105

CAPO IV. — **Servizio nelle colonie:**

Art. 202 — » 107

TITOLO VII.

Norme procedurali per l'esecuzione del servizio.CAPO I. — **Ordine esecuzione e rapporti di servizio:**

Art. 203 e 204 — Modo di ordinare il servizio » 108

» 205 — Rapporto di servizio » 109

» 206 — Trascrizione degli ordini di servizio » ivi

» 207 e 208 — Foglio volante di servizio » 110

» 209 — Libretto dei visti » 111

» 210 — Risultati di servizio » ivi

» 211 a 218 — Verbalidi contravvenzione e sequestro di merci. » 112

» 219 a 221 — Norme per la compilazione dei verbali preliminari o definitivi » 117

» 222 a 224 — Norme speciali per alcuni verbali di contravvenzione. » 118

» 225 — Arresto dei contrabbandieri e dei contravventori » 120

» 226 — Consegna degli arrestati » ivi

TITOLO VIII.

Attribuzioni e doveri relativi ai vari gradi.CAPO I. — **Attribuzioni del comandante generale e del comandante in seconda:**

Art. 227 a 229 » 122

CAPO II. — **Attribuzioni dei comandanti di legione:**

Art. 230 — » 123

» 331 — Attribuzioni rispetto al contrabbando . . . » 124

CAPO III. -- Doveri dei comandanti di Circolo:

Art. 232 a 234 —	Pag. ivi
» 235 e 236 — Giri di servizio	» 126
» 237 e 238 — Compiti nei giri d'ispezione	» 127
» 239 — Esecuzione d'incarichi eventuali.	» 128
» 240 — Scritture relative al servizio	» ivi
» 241 e 242 — Prospetto del servizio eseguito	» 129

CAPO IV. — Doveri dei comandanti di compagnia:

Art. 243 — Doveri generali	» ivi
» 244 e 245 — Giri d'ispezione	» 130
» 246 — Controllo ai servizi ed agli uffici amministrativi. »	131

CAPO V. — Doveri dei comandanti di tenenza e di sezione:

Art. 247 e 248 —	» 132
» 249 — Giornale e rapporti di servizio.	» 133
» 350 — Servizi straordinari	» 134
» 251 — Attribuzioni delegate ai comandanti di tenenza e di sezione.	» ivi

CAPO VI. — Norme comuni ai vari comandanti:

Art. 252 —	» 135
----------------------	-------

CAPO VII. — Doveri dei sottufficiali e delle guardie:

Art. 253 e 254 — Doveri dei comandanti di brigata	» 135
» 255 — Doveri dei comandanti di distaccamento.	» 137
» 256 — Doveri dei sottufficiali che non esercitano co- mando.	» 138
» 257 e 259 — Doveri delle guardie	» ivi

CAPO VIII. —

Art. 260 — Divieto di adibire personale del corpo a servizi estranei	» 139
» 261 — Rapporti con gl'ispettori delle privative	» 140

TITOLO IX.

Servizi interni.

CAPO I. — Servizio d'ufficio e lavori periodici:

Art. 262 — Comandi di legione, di circolo e di compagnia. .	Pag. 141
» 263 — Comandi di tenenza, sezione e di brigata.	» ivi
» 264 — Archivio d'ufficio.	» 142
» 265 a 269 — Relazioni annuali di servizio.	» ivi

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 297-6



CASA MILITARE

DI

S.M. il RE

GABINETTO

del

Primo Aiutante di Campo Generale



TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.297-7

Roma le 6 Juillet 1911

Altesse,

Je m'empresse de Vous remettre, selon
Votre désir, les lois et les règlements en
vigueur pour la "Regia Guardia di Finanza".

J'ajoute que pour la discipline on applique
aux gardes douanières le même règlement en vigueur
pour l'armée.

Je Vous prie, Altesse, d'agréer l'assu-
rance de ma haute considération

A S. A.

Hilmi Pacha

R o m e

Y. Brunet
Sinclair

23/8
Son Altesse

Hussein. Hilmi. Pacha



Shisli

TDVISAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.237-8

des reglements Commerçants
le Corps d'Armée
Italien
en